

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

Studi e Strumenti - 7

Vera Vita Spagnuolo

I CATASTI GENERALI
DELLO STATO PONTIFICIO



LA CANCELLERIA DEL CENSO DI ROMA
POI AGENZIA DELLE IMPOSTE

(1824-1890)

INVENTARIO

ROMA 1995

PRESENTAZIONE

La collana "studi e strumenti" delle pubblicazioni della Scuola di archivistica paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Roma è ormai pervenuta - con la stampa di questo lavoro di Vera Vita Spagnuolo - al suo settimo numero. Non è poco se si considera che il suo avvio non risale molto indietro nel tempo e, soprattutto, che le disponibilità economiche dell'Archivio, mai ricche, sono in questi ultimi anni diventate particolarmente scarse ed aleatorie. Se le possibilità di spesa non avessero sempre subito così forti limitazioni, c'è da presumere che la preparazione culturale e la ricchezza di energie che contraddistinguono i funzionari dell'Archivio di Stato di Roma, docenti e non docenti nella Scuola, avrebbe permesso la pubblicazione di una ben più nutrita ed articolata serie di volumi. Per il direttore di un Istituto dotato di tanta vitalità è ben triste dover rallentare invece che incrementare l'opera di valorizzazione e divulgazione delle fonti documentarie che con mirata convinzione è stata avviata a vantaggio esclusivo del pubblico di ricercatori e di studenti interessati al bene culturale "archivio". Resta da sperare nell'avvento di tempi migliori: nel frattempo ci sia concessa una giusta soddisfazione per la possibilità che ci viene offerta di sfogliare questo nuovo volume che, nonostante tutto, vede ora la luce.

La collana, come è noto, è stata concepita per rendere più agevole l'accesso alle fonti documentarie mediante la pubblicazione di inventari di archivi e di studi su specifiche magistrature o complessi apparati amministrativi dell'antico regime nello Stato pontificio. Raccogliere quindi in un unico organico lavoro la messe di notizie che, fin dagli anni Settanta, Vera Vita Spagnuolo è andata raccogliendo sulla storia dell'organizzazione catastale in questo Stato e sulle fonti sopravvissute, è stata pertanto una conseguenza più che naturale del carattere conferito alla serie editoriale. Già negli anni passati l'autrice è andata di tanto in tanto pubblicando brevi saggi sull'argomento: sul catasto gregoriano nel 1981, sui catasti in generale nel '92, nel '93 e nel '94. Ed altre volte ancora, in più occasioni, è ritornata sull'argomento.

Ella aveva fra l'altro portato a termine già nel 1976 l'inventariazione del fondo della Cancelleria del censo di Roma e proprio la pubblicazione a tanti anni di distanza dell'inventario, di cui si sono nel frattempo avvantaggiati numerosissimi studiosi, è stata infine l'occasione che si attendeva per mettere insieme, dopo aver colmata per quanto possibile con ulteriori approfondite ricerche le persistenti fratture fra i vari capitoli della tormentata storia catastale pontificia, tutto il complesso degli studi fino a questo momento da lei condotti sul tema.

Ne è risultato un quadro indubbiamente complesso, ma chiarificatore, dell'organizzazione statuale (ed anche, quando necessario locale) in questo settore e del lungo travaglio che lo Stato pontificio ha vissuto per sostenere i ripetuti stimoli, le riluttanze, gli sforzi mirati ad una concreta modernizzazione amministrativa e finanziaria.

Partendo, quindi, dal secolo XVI col "Sussidio triennale" ed i catasti descrittivi locali conservati presso l'Archivio di Stato di Roma (risalenti alcuni di questi anche ai secoli precedenti), attraverso il catasto innocenziano del 1681, quello piano del 1777, quello cosiddetto daziale per Roma ed agro, l'autrice giunge infine ad illustrare dettagliatamente il primo catasto geometrico-particellare a carattere generale per l'intero Stato, quello comunemente chiamato "gregoriano", che, con la ricchezza delle sue serie documentarie e lo straordinario complesso di mappe che lo arricchisce rappresenta ancora oggi uno dei vanti dell'Archivio di Stato di Roma. Sul "gregoriano" Vera Vita si sofferma a lungo, descrivendo, con un'analisi che a questo riguardo non ha precedenti, il complicato quadro organizzativo ed i meandri del percorso documentario che lo studioso deve necessariamente seguire per una congrua utilizzazione della fonte; in questo suo aspetto, costantemente puntiglioso ed attento, il volume trova a parer mio il suo pregio maggiore.

Il lavoro di Vera Vita su questo tema, che coinvolge tanti diversi interessi di studio, non è certo finito. Ella continuerà le sue ricerche ed i suoi studi (è in programma, fra l'altro, una radicale revisione dell'ordinamento del ricco fondo della Presidenza del censo) ed è quindi lecito attendersi un ulteriore arricchimento delle attuali conoscenze. È questo l'augurio che, nel chiudere il mio periodo di servizio negli Archivi mi è gradito rivolgere alla collega e all'Istituto che ho avuto la fortuna di dirigere.

LUCIO LUME

Direttore dell'Archivio
di Stato di Roma.

INTRODUZIONE

Nello Stato pontificio la catastazione, anche quella dell'Età moderna fino a Seicento inoltrato, non si presta ad una trattazione unitaria, perché mancano catasti generali, catasti realizzati cioè per iniziativa del governo centrale, con criteri omogenei, per tutto il territorio dello Stato. Tale assenza è dovuta al perpetuarsi di un sistema di riparto e di riscossione delle imposte che, escludendo il cittadino dal rapporto diretto col fisco, si avvaleva delle comunità come referenti unici per il prelievo fiscale. In virtù di tale principio, ogni comunità aveva la facoltà, nell'ambito del proprio territorio, di organizzare la imposizione dei tributi come riteneva più opportuno, fatto salvo l'obbligo di pagare alla Camera i "pesi", secondo l'entità e le modalità stabilite dal pontefice, normalmente per il tramite delle Tesorerie provinciali. Per il prelievo la comunità poteva quindi ricorrere o, secondo il metodo più antico, alla organizzazione di collette basate sui fuochi a volte graduate *secundum divitem et secundum pauperem*, o, con un sistema che si sostituisce al focatico, alla confezione di un catasto attraverso il censimento dei beni mobili e immobili con i criteri che più riteneva opportuni in rapporto alle condizioni che caratterizzavano il suo territorio (consuetudini, colture, conformazione del terreno, unità di misura ecc...), determinando un coefficiente variabile dedotto dalla capacità contributiva del soggetto.

Il principio trova a sua volta giustificazione nel sistema che aveva improntato il progressivo ingrandimento dello Stato, caratterizzato da una serie di patteggiamenti che intervenivano tra il pontefice e le comunità anche in caso di vere e proprie azioni di conquista. Pur riferendosi ad un periodo molto più tardo, occupandosi del piano di riforma di Pio VI, Enzo Piscitelli infatti, nell'esaminare le difficoltà incontrate dal pontefice per la realizzazione della riforma delle scritture del bilancio, parla "di uno Stato che era il risultato della riunione di differenti domini e che, ancora sulla fine del '700, conservava l'aspetto di un'accozzaglia e coacervo di staterelli uniti tra loro da una specie di unione personale col pontefice, ove sopravvivevano leggi, usi, e privilegi diversi da luogo a luogo ..."¹. Bisognerà arrivare ai primi dell'Ottocento per assistere al tramonto di tale sistema: sarà Pio VII che instaurerà un nuovo regime di riscossione delle imposte. Egli infatti, col noto Motu Proprio del 19 marzo

¹ Cfr. E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Milano, Feltrinelli, 1958, p. 30.

1801², con cui imporrà la dativa reale, sopprimerà i superstiti contratti di appalto delle Tesorerie provinciali³, e stabilirà un diretto rapporto tra il cittadino ed il fisco attraverso il pagamento dell'imposta nelle mani sì dell'esattore della comunità, ma considerato ormai solo il tramite materiale tra i cittadini e la Camera Apostolica.

Ritornando ai catasti, c'è da osservare che, essendone l'iniziativa lasciata alle singole comunità, ognuno di essi era caratterizzato da proprie peculiarità. Ogni catasto merita perciò un esame ed uno studio particolareggiato che riesca ad evidenziarne i criteri che lo hanno informato e le finalità cui era rivolto magari in rapporto ad eventuali richieste di contributi da parte della Camera⁴.

Nel presente lavoro io limiterò la mia attenzione ai catasti generali dello Stato pontificio esaminandoli dal punto di vista archivistico-istituzionale. Riporterò l'inventario dell'archivio della Cancelleria del censo di Roma, ufficio ottocentesco cui era affidata la conservazione del catasto gregoriano del territorio della Capitale compreso l'Agro, e dei territori di altre comunità della provincia successivamente aggregati.

Prenderò le mosse da una delle prime tassazioni generali ordinarie, il *sussidio triennale*, istituita dal pontefice Paolo III con lo scopo di realizzare una più equa applicazione delle imposte fra i cittadini. Tale provvedimento determina infatti, per esortazione dello stesso pontefice, una più generalizzata tendenza da parte delle comunità alla confezione dei catasti o al rinnovamento di quelli già in vigore, tanto che si parlò di quella che seguì come della prima catastazione generale di tutto lo Stato.

² Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, pp. 349-397.

Occorre avvertire che da ora in avanti si darà questo titolo ad una pubblicazione in cinque volumi tre dei quali sono conservati presso la biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma (coll. F/5.I.1, F/5.I.2, F/5.I.3, F/5.II, F/5.V) intitolati rispettivamente i primi due *Collezione delle disposizioni emanate su li censimenti dello Stato pontificio, sezione I, dall'anno 1553 fino al 15 settembre 1777, e sezione II, dall'anno 1777 fino al di 24 febbraio dell'anno 1808*, Roma, tip. cam. 1845-1846; il terzo *Collezione delle disposizioni emanate sul nuovo censimento rustico ed urbano dello Stato pontificio*, Roma, tip. cam. 1844; il quarto porta lo stesso titolo del terzo con l'aggiunta *in continuazione delle collezioni precedenti ed a tutto il di 22 settembre 1840*, ma è datato 1843; il quinto come il quarto ma *dall'ottobre 1840 a tutto giugno 1850*, ed è datato 1850. Tutti hanno però il titolo più breve di *Censimento pontificio* che è quello con il quale io li indicherò con le ulteriori specificazioni di vol. I, parte I, sez. I; vol. I, parte I, sez. II; vol. I, parte II; vol. II, vol. V. Non ho notizia dei volumi III e IV che sembrano mancare alla serie.

³ Sul ruolo delle Tesorerie provinciali nel sistema fiscale dello Stato pontificio vedi M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII), con contributi di Paolo Cherubini, Luigi Londei, Marina Morena e Daniela Sinisi*, Roma 1987, pp. 25-44.

⁴ Per questo motivo assai cospicua è la bibliografia sui catasti più antichi: di essa numerose indicazioni si trovano in un volume in cui Renato Zangheri raccoglie alcuni suoi saggi sui catasti e sulla storia della proprietà terriera in Italia, e con il quale offre anche interessanti spunti per uno studio istituzionale dei catasti generali degli Stati italiani preunitari, Cfr. R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino, Einaudi, 1980. Sui catasti generali dello Stato pontificio vedi anche: V. VITA SPAGNUOLO, *I catasti generali nello Stato pontificio*, relazione presentata al convegno "In primis una patria terre. La documentazione catastale dei territori dello Stato pontificio. Convegno di studi; Perugia 30 sett.-2 ott. 1993", i cui atti sono in corso di pubblicazione. Nello stesso convegno numerosi interventi erano dedicati a catasti comunali antichi.

IL SUSSIDIO TRIENNALE

Non tutti gli autori che si sono occupati della materia sono concordi nel considerare il *sussidio triennale* la prima imposizione ordinaria istituita nello Stato della Chiesa⁵, ma è invece opinione diffusa fra i medesimi che esso abbia dato luogo alla prima "allibrazione"⁶ generale e che i criteri adottati in quella occasione abbiano costituito il modello a cui si sono ispirate le successive imposizioni. Lo stesso proemio al volume I, parte II della *Collezione delle disposizioni emanate sul nuovo censimento rustico ed urbano dello Stato pontificio* così si legge: "Le Comunità dello Stato veggendosi in quella imposizione assoggettate ad una tassa proporzionale, ed amando meglio ripartirla sulle possidenze si rivolsero in parte a formare i nuovi estimi ed in parte a riformare gli antichi ed ebbe quindi origine la generale allibrazione nello Stato ecclesiastico ... I catasti ... *super aes et libram*⁷ ... servirono per la distribuzione di quella e delle successive imposizioni camerali fino all'epoca del pontificato della S.M. di Innocenzo XI, il quale convinto della necessità di una nuova allibrazione, si per essere in alcuni luoghi i catasti non ancora compilati, come anche per ritrovarsi altri laceri, ed altri disordinati, pub-

⁵ Cfr., N. M. NICOLAI, *Memorie, leggi ed osservazioni sulla campagna e sull'Annona di Roma*, Roma 1803, parte I, p. 5: "Non negherò ... che il sussidio triennale fosse la prima imposizione generale che si facesse in tutto lo Stato; ma ella non fu la prima imposizione ordinaria, giacché altre antichissime conoscevano i domini pontifici, sebbene non universali, ma gravanti particolarmente una provincia, una città, un territorio, sempre però fisse, e regolari, ripartite, se non tutte, almeno molte sopra la terra, e tutte pagate direttamente, e stabilmente alla Camera... Ed è notabile, che quelli stessi commissari spediti da Paolo III al riparto del sussidio triennale, trovarono già in uso in moltissimi luoghi l'*Estimo e la Libra*, coi quali per lo più regolavansi per pagare le contribuzioni ordinarie." Lo stesso autore riporta in nota l'opinione in contrario di P. VERGANI che in *Voto economico sopra la servitù de' pascoli*, art. V, p. 24 dice: "... che prima del sussidio triennale non si conoscevano nello Stato ecclesiastico imposizioni fisse e regolari ...". G. MORONI nel *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Roma 1848-1861, 1878, alla voce *Tesoriere generale della R.C.A.*, vol. 74, p. 289, dichiara di essere della stessa opinione del Nicolai e riferisce ugualmente il parere del Vergani. Sul sussidio triennale vedi anche quanto dice M. G. PASTURA RUGGIERO in *La Reverenda Camera ... cit.*, specialmente alle pp. 29-30, 200-1.

⁶ Il termine allibrare designava una valutazione dei beni secondo il valore di mercato

⁷ Per il significato della espressione *super aes et libram* cfr. P. A. DE VECCHIS, *De bono regimine*, Roma, H. Mainardi, 1732-33, 1744, voll. 4, appendice al II vol., p. 46: "La colletta sopra l'*aes* altro non significa nel nostro idioma materno, che quella colletta o peso, che si impone sopra l'Avere, o sia sopra qualsivoglia Capitale, e così non solamente sopra i beni stabili, ma eziandio sopra li Censi e qualsivoglia avere fruttifero, e anche sopra gli Animali che rendono frutti. Si dice poi *per libram* perché imponendosi sopra li terreni, li medesimi si misurano, e stimano, ed in una certa forma pesandosi si dividono in tante piccole porzioni a misura delle quali si ripartisce la colletta e si dice che ne tocca tanto per libra".

blicò un ampio chirografo sopra la confezione dei nuovi catasti in data dei 30 giugno 1681⁷⁸.

Come già denuncia il De Vecchis, il provvedimento istitutivo del sussidio triennale è irreperibile: quello che è normalmente citato come tale è un successivo provvedimento del 2 settembre 1543 col quale il pontefice annulla tutte le esenzioni ed esprime la ferma volontà che tutti, "subditi saeculares etiam si regimini civitatum et locorum praesint, ac Marchiones, Barones, Feudatarii, Personae et Officiales et quivis alii...", paghino l'imposta; indica i giudici competenti a conoscere le controversie e incarica il Camerlengo della nomina dei commissari apostolici per la riscossione⁷⁹.

Il breve istitutivo, secondo il De Vecchis, fissava la decorrenza dell'imposta dal 1° maggio come risulta dagli obblighi di alcune comunità (Bologna, Piacenza, Tivoli, Cori, Parma) a pagare la propria rata⁸⁰.

Il sussidio triennale era stato istituito sul modello di tassazioni simili già in vigore in alcuni Stati dell'Europa meridionale: in Spagna col nome di *servicio*, a Napoli con quello di *donativo*, a Milano come *mensuale*⁸¹ e secondo il sistema in uso nello Stato pontificio gravava sulle comunità. Le tabelle di riparto della tassa erano approvate dalla Camera Apostolica su proposta del Tesoriere generale. Le modalità circa il pagamento della quota spettante a ciascuna comunità erano oggetto di una concordia stipulata fra il commissario apostolico, nominato dal pontefice nella persona di un chierico di Camera, con istruzioni impartite dal Camerlengo, ed i rappresentanti delle singole comunità (fanno eccezione

⁷⁸ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, "Articoli che furono discussi e che servirono di argomenti e ragioni alla formazione del regolamento sulle misure del 22 febbraio 1817 e del Motu proprio sulle stime del 3 marzo 1819", pp. 15-16. L'intera relazione a stampa, con qualche variante, si trova anche in ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in poi ASR), *archivio Guerrieri Gonzaga*, b. 3, f. lo 86 con il titolo "Dubbi che si propongono alla Congregazione dei catasti deputata da Nostro Signore Pio Papa Settimo in vigore dell'art. 191 del Motu Proprio del 6 luglio 1816". Cesare Guerrieri Gonzaga, nato a Mantova nel 1742 fu fatto cardinale nel 1819. Nel 1816 era stato Commendatore del S. Spirito e poi Tesoriere generale. Fece parte di numerose Congregazioni e fu il primo Presidente della Congregazione dei catasti istituita, come si vedrà, nel 1816 per la realizzazione di un nuovo censimento. Morì nel 1832. Cfr. G. MORONI, *Dizionario...* cit., alla voce.

⁷⁹ Cfr. P. A. DE VECCHIS, *De bono regimine* cit., tomo I, f. 204 e tomo II, p. 207.

Molti autori considerano il provvedimento del 2 settembre come quello che istituisce il sussidio triennale (vedi fra gli altri E. LODOLINI, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo* (Roma, 1956), p. LIII, dove l'a. affronta il tema dei catasti dello Stato della Chiesa specialmente alle pp. XCIX-CIV). In realtà il provvedimento istitutivo deve essere stato emanato al più tardi verso la fine di febbraio perché è delle nane di marzo un altro provvedimento con il quale il pontefice conferisce alcune competenze in materia contenziosa al Camerlengo relativamente al sussidio triennale (cfr. ASR, *Camerale II, Gabelle*, b. I, fasc. 10, alla data).

⁸⁰ Cfr. ASR, *Notai segretari e cancellieri della Reverenda Camera Apostolica* (d'ora in avanti *Notai RCA*), vol. 1988, passim, e *Camerale II, Gabelle*, b. I, fasc. 10, passim.

⁸¹ Cfr. L. VON RANKE, *Storia dei papi*, Firenze, Sansoni 1959, p. 309.

Bologna e Piacenza che stipulano tale patto direttamente con il Camerlengo)⁸². Parte di tali concordie, secondo la testimonianza del De Vecchis⁸³, erano raccolte in un protocollo del notaio di Camera Tydeus De Marchis che non è stato possibile reperire fra gli atti di questo notaio conservati presso l'Archivio di Stato di Roma. Un protocollo notarile contenente anch'esso altre concordie, appartenente al notaio Girolamo Ceccholu da Tarano è conservato attualmente presso l'Archivio storico capitolino⁸⁴.

Dalla lettura delle concordie si evince con sufficiente chiarezza il criterio da cui il pontefice dichiara di essere stato guidato per l'imposizione del tributo: sollevare le comunità dalle ingenti spese derivanti dalla presenza di tanti commissari incaricati della riscossione delle imposte straordinarie di cui egli stesso aveva gravato la popolazione (l'aumento del sale⁸⁵, il sussidio delle galere⁸⁶ e dei

⁸² ASR, *Notai RCA*, not. Thomassinus, vol. 1988, cc. 683, 695, 753v, 851.

In un documento che si trova a stampa presso l'ASR, *Camerale II, Gabelle*, b. I, fasc. 10, "Summarium", n. 27, veniamo a conoscenza delle aliquote da imporre sui beni dei contribuenti, stabilite per la comunità di Morro Valle, per il pagamento del sussidio triennale, dal Governatore della Marca, poi approvate dal Camerlengo in data 4 maggio 1554: "1 giulio per ogni soma di terra, 1 bolognino per ogni soma di grano, 1 bol. per ogni soma di vino, 1 bol. per ogni metro d'oglio raccolto, 1 grosso per ogni capo di bestia, 2 giuli per ogni foco ed infine che si accresca di un quarto la molitura del molino".

⁸³ Cfr. P. A. DE VECCHIS, *De bono regimine* cit., tomo II, p. 208.

⁸⁴ Cfr. ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO, *Archivio urbano*, sez. I, not. Hieronymus Ceccholu da Tarano, vol. 243. Presso l'ASR sono conservate solo copie autentiche, quali a stampa quali manoscritte, di alcune di queste concordie, nella voce *Gabelle* del *Camerale II*, b. I, fasc. 10. Il notaio Ceccholu da Tarano lavorava al seguito del Commissario Girolamo Sauli, arcivescovo di Bari, chierico di Camera, cui era stato conferito con breve apostolico del 16 giugno 1543 il compito di stipulare le concordie nelle provincie dell'Umbria e del Patrimonio. (Cfr. *ibidem*, "Summarium", nn. 9 e 10).

⁸⁵ L'aumento del sale in ragione di quattrini tre per ogni libra di sale era stato imposto da Paolo III il 20 aprile 1539. Cfr. P. A. DE VECCHIS, *De bono regimine* cit., tomo II, p. 211, e *Camerale II, Gabelle*, b. I, fasc. 10, "Summarium", n. 1.

⁸⁶ Del sussidio delle triremi non sono riuscite a trovare il documento istitutivo. La tassa delle galere venne istituita il 22 gennaio 1588 da Sisto V per il mantenimento delle galere pontificie (cfr. P. A. DE VECCHIS, *De bono regimine* cit. tomo II, p. 244). Una tassa così denominata era stata istituita da Paolo III, soppressa con il provvedimento relativo al sussidio triennale, ma poi ripristinata già prima che Sisto V la riprendesse con il provvedimento citato (cfr. ASR, *Notai RCA*, vol. 1853, cc. 518 e 749 dove si trovano due obbligazioni a pagare la tassa delle galere in data rispettivamente 30 giugno 1587 e 12 settembre dello stesso anno). Qualche nota su questa tassa si trova in M. G. PASTURA, *Linee di tendenza della fiscalità pontificia nel Lazio meridionale e a Sermoneta (secc. XV-XVI)*, in corso di pubblicazione negli atti del convegno "Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra Medio Evo ed Età Moderna" (Roma - Sermoneta, 16-19 gennaio 1993).

*censi*¹⁷, le maggiori entrate della comunità¹⁸), unificando il gettito in una sola imposizione che doveva avere, come indica il suo nome, la durata di un triennio durante il quale dovevano restare abolite le dette imposte straordinarie. Ciò non avrebbe dovuto provocare alcun aumento sull'entità complessiva dell'imposta e avrebbe invece procurato alla Camera il vantaggio di una riscossione più pronta.

Alle comunità era data facoltà "che possano mettere che gravezze li pare purché sia universale ... e non sia eccettuata persona alcuna ... ma sia ogn'uno sottoposto a detto compartimento secondo la forma che le dette comunità si elegeranno per la migliore..."¹⁹. La riscossione delle rate del *sussidio triennale* fu affidata inizialmente ai commissari apostolici nominati dal Camerlengo, ma poiché i relativi proventi furono subito assegnati a varie uscite fisse e dal 1554 al Depositario generale in garanzia dei cospicui esborsi di danaro a favore della Camera, in seguito fu lo stesso banchiere appaltatore della Depositeria che ebbe la facoltà di indicare al Camerlengo le persone di propria fiducia per tale carica²⁰.

¹⁷ La tassa chiamata "Subsidium super bonis feudatiorum, emphiteotum, censuariorum et aliorum respondentium" era stata imposta da Paolo III il 20 nov. 1542 in ragione del 25% sui redditi di tutti i canoni e risposte feudali ed enfiteutiche tanto dei laici come degli ecclesiastici secolari e regolari (meno gli ordini mendicanti). Copia di questo provvedimento in ASR, *Camerale II, Gabelle*, b.1, fasc. 10, "Summarium", n. 2. Di essa si trova memoria nel contratto del 15 marzo 1543 stipulato tra la Camera e Luca Giustiniani e Tobia Pallavicini in occasione di un prestito a favore della Camera garantito appunto su tale tassa (cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera ...cit.*, p. 200, nota 74; ASR, *Notai RCA*, vol. 1988, c. 554 sgg.).

¹⁸ La tassa sulle entrate delle comunità della Romagna e dell'Esarcato di Ravenna, istituita da Paolo III nel 1541, viene offerta in garanzia di un prestito fatto alla Camera da Tobia Pallavicini e Luca Giustiniani nel febbraio del 1543 (cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera ...cit.*, p. 200, nota 74, ASR, *Notai RCA*, vol. 1588, c. 531).

¹⁹ Cfr. ASR, *Camerale II, Gabelle*, b. 1, fasc. 10, "Summarium", n. 7: Concordia stipulata fra il Commissario apostolico e la Comunità di Ravenna.

²⁰ Cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera ...cit.*, p. 200-1.

Le difficoltà incontrate per la riscossione dovettero essere notevoli ed i trecentomila scudi annui sembra che non siano stati mai riscossi per intero. Il RANKE (*Storia dei papi cit.*, p. 310) afferma infatti: "del sussidio non arrivò a Roma molto più della metà". Egli cita in proposito la bolla di Paolo IV, *Cupientes indemnitate* del 15 aprile 1559: "exactio ... causantibus diversis exceptionibus, libertatibus, et immunitatibus a solutione ipsius subsidii diversis communitatibus et universitatibus et particularibus personis nec non civitatibus terris oppidis et locis nostri Status ecclesiastici concessis et factis diversarum portionum eiusdem subsidii donationibus seu remissionibus, vix ad dimidium summae trecentorum millium scutorum huiusmodi ascendit" (cfr. *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio...opera et studio Caroli Cocquelines*, Romae, sumptibus H. Mainardi, 1745; tomo IV, p. 358) ed aggiunge: "nell'anno 1560 l'intero ricavato viene valutato a 165.000 scudi". A proposito della riscossione della tassa vedi quanto dice M. G. PASTURA, *Linee di tendenza ...cit.*

Le concordie esaminate non prescrivono alle comunità il ricorso al censimento dei beni, ma lasciano alle stesse ampia facoltà di iniziativa circa le modalità di imposizione e riscossione. Vi sono però tre elementi che rinviavano all'uso dei catasti: il primo è la costante raccomandazione che "impositiones ipsae universales sint et aequae ac proportionabiliter quemcumque comitem, baronem, nobilem, domicellum, divitem ac pauperem tangerant", il secondo è la prescrizione che "in ipsisque impositionibus bona patrimonialia, fructus et redditus cuiuscumque personae ecclesiasticae, bonis stabilibus ecclesiasticis exceptis, comprehensa intelligantur"²¹ ed infine il terzo riguarda la formula che si trova in molte concordie, come per es. in quella stipulata con la comunità di Orvieto: "Et ut dicta Communitas supra expressam sibi impositam taxam facilius, commodius solvere possit, idem ... Commissarius ... eidem Communitati licentiam, et facultatem concessit, quodcumque gravamen, seu quamcumque impositionem eidem Communitati benevisam super aes et libram imponendam et impositam exigendi ..."²².

Tali elementi e specialmente l'insistente e costante raccomandazione rivolta alle comunità di costringere indistintamente tutti i cittadini a contribuire proporzionalmente ad una imposta risultante notevolmente gravosa, dovette comunque indurre le comunità a provvedere alla compilazione di nuovi catasti od al rinnovamento dei vecchi in base alla ormai invalsa opinione che il censimento dei beni fosse la base più equa per il riparto delle collette²³.

CATASTI CINQUECENTESCHI

È difficile verificare se in seguito all'imposizione del sussidio triennale si sia realizzata la "allibrazione" generale di cui parlano gli autori citati all'inizio. A questo scopo sarebbe necessario fare un censimento dei catasti della seconda metà del XVI secolo esistenti non solo presso gli Archivi di Stato delle città già facenti parte dell'ex Stato della Chiesa, ma anche presso tutti gli archivi comunali²⁴. Presso gli

²¹ Cfr. ASR, *Camerale II, Gabelle*, b. 1, fasc. 10, "Summarium", n. 9).

²² *IBIDEM*, n. 10.

²³ Una Costituzione del 28 giugno 1567 di Pio V, rivolta a tutti i luoghi della Marca, che annulla tutte le esenzioni tranne quelle personali, ad esempio, al paragrafo IV, prescrive che tutti coloro che posseggono beni, "catastari, et allibrari, describi, seu annotari et affidari facere teneantur". (Cfr. F.A. DE VECCHIS, *De bono regimine cit.*, tomo I, p. 316.)

²⁴ Dobbiamo infatti pensare che, data l'organizzazione del sistema fiscale, all'epoca considerata il catasto era conservato, presso le cancellerie delle comunità. Vero è che due circolari del 22 sett. 1819 (cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 45-47), emanate in occasione del censimento gregoriano, da parte del competente organo e cioè dalla Presidenza del censo, riguardavano la consegna da parte delle comunità delle province di tutto il materiale catastale alle competenti Cancellerie del censo (di cui diremo in seguito), ma evidentemente non tutto fu versato se ancora si trova, presso numerosi archivi comunali tanto materiale catastale. Cfr. a tal proposito il saggio di L. LONDEL, *I fondi catastali dei comuni dell'Umbria. Vicende istituzionali ed archivistiche* presentato al convegno di Perugia del 1993 già menzionato (v. nota n. 4), dove l'autore esamina il caso dell'Umbria.

archivi comunali inoltre molte risposte al quesito potrebbero trovarsi attraverso un puntuale spoglio delle delibere comunali oltre che nella lettura degli statuti. Resta comunque in favore di tale tesi la testimonianza di una tradizione tramandata da prestigiosi specialisti come De Vecchi e Nicolai e la verosimiglianza delle loro affermazioni.

Con riferimento al materiale conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, dove per alcune ragioni di cui diremo è confluito materiale documentario relativo anche ad altre provincie dell'ex Stato pontificio, la presenza di catasti della seconda metà del Cinquecento, latamente ascrivibili quindi all'applicazione delle direttive menzionate, è assai scarsa. Si tratta infatti di un totale di circa quarantacinque catasti riferentisi a sedici comunità sette delle quali della provincia di Roma²⁵. Per rendersi conto della scarsità di questa documentazione basta pensare che all'epoca da noi presa in considerazione, solo la provincia di Roma aveva nel suo territorio circa 90 comunità²⁶. In questi catasti si riscontrano molte caratteristiche comuni a quelli di epoche precedenti, anche se non sempre necessariamente presenti in tutti quelli che andrò esaminando.

Essi recano una premessa nella quale il notaio, normalmente incaricato della compilazione del catasto, esponeva le motivazioni che avevano indotto i rappresentanti della comunità (massari o priori, talora spinti a ciò a loro volta dal feudatario

Un prospetto intitolato *Numero dei volumi degli antichi catasti rustici ed urbani, e delle vecchie mappe appartenenti tanto ai catasti anteriori al piano che a questo medesimo catasto stato in attività sino a tutto il IV bimestre 1835, ed esistenti in ciascuna delle Cancellerie del censo dello Stato pontificio*, (pubblicato in appendice al vol. I, parte I, sez. II del *Censimento pontificio* più volte citato), testimonia la presenza complessiva di 6206 catasti rustici e 196 urbani, di 1751 mappe presso le Cancellerie di tutto lo Stato. La data più antica si riferisce ad un catasto di Perugia del 1361. Per la provincia di Roma sono censiti 342 catasti rustici, 17 urbani e 8 mappe.

²⁵ Nella *Collezione I dei catasti* si trovano ventidue volumi e cioè i nn. 10 e 175 (*Palestrina*, 1584), 11 e 32 (*Faleria* ossia *Stabbia*, 1584, 1547), 17 (*Torrita*, 1596), 22 (*Civita Castellana*, 1554, 1562), 27 140 e 141 (*Veroli*, 1545, 1569, 1586), 43 e 44 (*Castello di Latera*, 1571 e 1556), 57 (*Campagnano*, 1577), 59 (*Mazzano*, 1574), 64 (*Bracciano*, 1569), 65, 106 e 107 (*Onano*, 1573, 1554, 1589), 84 (*Bassano in Teverina*, 1583), 95 (*Leprignano*, 1560), 156-159 (*Tivoli*, 1579).

Nella *Collezione II dei catasti* se ne trovano altri venticinque, venti dei quali recanti quasi tutti la data del 1551 riferibili al territorio di Todi (nn. 2433-35, 2437, 2443-4, 2446, 2481, 2502-6, 2525-6, 2537, 2541, 2552, 2553, 2611), quattro del 1586-87 a quello di Narni (nn. 2683-6) e uno del 1563 a Orvieto. I dati relativi alla seconda collezione sono purtroppo incerti perché l'inventario da cui sono stati ricavati è molto sommario ed approssimativo sia per quanto riguarda la descrizione sia per la datazione. Sono stati riportati in grassetto i nomi delle comunità appartenenti alla provincia di Roma, sette in tutto.

²⁶ Questo è all'incirca il numero delle comunità della provincia di Roma nel XVI sec. secondo uno spoglio sistematico dei registri delle Tesorerie provinciali di Campagna, Marittima, Lazio e Sabina (che aveva competenza sulla maggior parte del territorio del distretto di Roma corrispondente grosso modo all'attuale provincia) e di quella del Patrimonio (comprendente nel suo ambito il territorio di Civitavecchia ora provincia di Roma) in corso presso l'Archivio di Stato di Roma ad opera di M. G. Pastura e di A. Lanconelli.

del luogo) a prendere l'iniziativa. Tali ragioni si compendiano in linea di massima nella doppia esigenza di ripartire equamente le collette e di evitare l'insorgere di controversie. La premessa poneva inoltre in rilievo, e ciò mi sembra importante dal punto di vista formale, il valore documentale del catasto *erga omnes*, come appare esplicitamente dichiarato nella premessa del catasto di Latera (Viterbo)²⁷: "... volemo che li beni che sono descritti giustamente nel presente libro di catasto vaglino come si fussero messi in contratto publico, et occorrendo vendere o premutare nesciuni di detti beni ... non si possino cassare né mettere ad altro catasto over partita né metter nova partita senza la presentia del sindaco o almeno di doi offitiali et de catastrieri eletti di mano del podestà ...".

Il sistema generalmente usato per il censimento dei beni era quello delle assegni, delle denunce cioè fatte dai possessori, in epoca più antica anche oralmente, ma di solito in forma scritta, rafforzate per maggior garanzia da giuramento e prodotte davanti al notaio che di solito era il cancelliere della comunità. Tali assegni venivano utilizzate per la formazione del catasto vero e proprio a cura dello stesso cancelliere-notaio con una registrazione integrale o, in forma più schematica, con la trascrizione dei dati essenziali, in registri di grande formato. Per la registrazione delle assegni solitamente era seguito un ordine alfabetico per nome di possessore all'interno di raggruppamenti per circoscrizioni territoriali (contrade, quarti ecc...), dove aveva sede la casa di abitazione e/o per classi di possessori. Le assegni stesse erano poi custodite a parte in filze cui lo stesso catasto faceva a volte riferimento.

Nei registri, sotto il nome del possidente, seguito dal cognome e a volte dal mestiere esercitato, si trova la descrizione di tutti i beni che gli appartengono, introdotta spesso dalle parole *asseruit habere* o *dixit habere*: tali parole fanno riferimento alla prassi della denuncia giurata dei beni posseduti che si faceva in presenza del notaio, alla quale si accennava poc'anzi. Quasi sempre si trova nel registro una rubrica alfabetica per nome di possidente con il riferimento alla relativa intestazione.

In un solo catasto tra quanti ne ho esaminati si è trovata nella premessa introduttiva del notaio il riferimento all'obbligo da parte dei possidenti di esibire anche una pianta dei terreni: si tratta del catasto di Torrita (diocesi di Nepi) del 1596²⁸, dove a c. 1 si legge: "Essendo io Giulio Cesare Triglia di Torrita, di autorità apostolica e imperiale notaio e giudice ordinario stato eletto e deputato dalli magnifici signori massari ... a rifare et ordinare il catasto della magnifica comunità di Torrita come consta per decreto del general Consiglio di detta comunità, et havendomi facoltà pienissima data, in far l'estimo de tutti beni che si possiedono in Torrita e fuori del suo territorio, et ricognoscere di ciascuno la debita pianta et confini, me si è anco in particolare ordinato, che io dispensi tutte quelle che la predetta comunità deve *annuatim* alla Re-

²⁷ ASR, *Collezione I dei catasti*, n. 43

²⁸ *IBIDEM*, n. 17

verenda Camera Apostolica, sopra li detti beni, più et meno secondo il valore delli beni di ciascuno, ovvero in ogni miglior modo che a me più giusto parerà de fare, ad effetto che nell'impositione dei Dati ovvero collette niuno venghi aggravato per non sapersi puntualmente, o puoco meno il valore dei beni di ciascuno ...".

I beni fondiari sono descritti di solito in modo sommario: sono indicati la contrada, località o vocabolo, i confinanti, la misura secondo l'uso locale (per es. falciata per i prati, zappa per le vigne, e rubbio con i suoi sottomultipli per i terreni). Spesso si trova la specificazione se si tratti di terreni seminativi, sodivi e boschivi ed il più delle volte troviamo anche l'indicazione del numero degli alberi se sono ulivi o castagni. Sono censiti i prati, i canneti, gli orti, le vigne, i vignali, le canapine.

Delle case è detto se sono "da cielo a terra" ma non sono descritte in alcun modo. Troviamo censiti i cellari, i pozzi con la specificazione "di acqua" o "a grano", le vasche, i porcili, le botteghe, le cantine, i forni, le ferriere. Raramente invece si trovano censiti gli animali e solo una volta il capitale. In un solo catasto, quello di Campagnano della metà del Cinquecento²⁹, con riferimento al terreno troviamo la menzione *feuda* o *censuata*: negli altri il tipo di possesso non è mai specificato. La stima è in libre. Non sempre si può, dalla lettura dei catasti, desumere che cosa stia ad indicare tale stima, se il valore, il reddito o l'imposta. Solo per il catasto di Torrita sopra menzionato sappiamo con certezza, perchè ce lo dice lo stesso notaio, che si tratta dell'imposta. Solo la lettura delle delibere comunali, dei bandi, degli statuti o dei registri dei tesoreri provinciali cui venivano pagate le imposte camerale³⁰ potrebbe a tal proposito fornirci qualche chiarimento.

Al margine accanto alla descrizione del bene venivano annotati i cambiamenti di proprietà, spesso con la data e più raramente con l'indicazione dell'atto che aveva dato luogo alla variazione.

Menzione speciale meritano i catasti delle città di Tivoli e di Todi³¹, entrambe con abbondante documentazione catastale, per la particolare cura con cui sono stati confezionati e per i criteri adottati nella determinazione della stima dei beni.

Il catasto di Tivoli del 1579³² fu compilato in quattro grandi registri, uno per ogni contrada (S. Paolo, Castro vetere, Treio e S. Croce). L'incarico fu dato dal governatore di Tivoli, card. D'Este, a quattro deputati i quali, presa nota delle modalità

²⁹ *IBIDEM*, II, 57.

³⁰ Per i registri delle *Tesorerie provinciali*, cfr. *ASR, Camerale I*, alla voce.

³¹ Sui numerosi catasti cinquecenteschi di Todi, conservati presso l'*ASR, Collezione II dei catasti*, ed in particolare su quello del 1551 (n. 2481 della collezione), cfr. la tesi di laurea svolta da A. GIOSI presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nell'anno accademico 1989-90 dal titolo *Il catasto di Todi del 1551*, relatore il prof. M. Caravale.

³² Cfr. *ASR, Collezione I dei catasti*, nn. 156, 157, 158, 159.

dettate dai bandi, nominarono a loro volta due persone per ogni contrada con l'incarico di fare il computo "de tutti arbori de olive, de dette centinara de vigne, di rubbia di terre, prati, horti, canneti, selve sterpari, molini da grano, da olio, ferriere, valche e altri beni ... et animali et capelli ...", di determinare il valore di ogni unità di misura (piede d'ulivo, centinara, rubbio ecc...) per fissare la "data" che ciascuno doveva pagare in ragione di 2 baiocchi e mezzo per ogni cento scudi di valore. In tali catasti ogni bene è censito con l'indicazione delle misure, dei confini e degli eventuali oneri gravanti. Di ogni bene è inoltre indicata la stima nonché l'imposta. Vi sono censiti anche i beni degli enti ecclesiastici, privi però della stima.

Un accenno infine ad un catasto della comunità di Todi del 1591³³ perchè è l'unico tra quelli da me esaminati della seconda metà del XVI secolo fatto "per fuochi e capi e scudi" che secondo quanto afferma il notaio nella premessa sono le "summae aeris personarum descriptarum". Quello successivo del 1602³⁴ è però fatto per misura e stima.

Qualche osservazione ancora sulla veste esterna di questi registri: sono per lo più redatti in bella scrittura, spesso con le iniziali decorate, ed hanno sempre delle pregevoli rilegature o in cuoio impresso o in pergamena con risvolti e corregge. I catasti infatti rientrano in quel gruppo di scritture prodotte per lo svolgimento della funzione finanziaria che costituisce per tradizione inveterata una delle parti più curate dell'archivio di un ente.

³³ *ASR, Collezione II dei catasti*, n. 2435.

³⁴ *IBIDEM*, nn. 2481 sgg.

IL CATASTO INNOCENZIANO

Il primo catasto generale dello Stato pontificio fu realizzato da Innocenzo XI nel 1681.

L'idea di realizzare la catastazione dell'intero territorio dello Stato sembra rientrare perfettamente nelle linee programmatiche esposte da Benedetto Odescalchi nelle "Capitulationes" presentate nel conclave dal quale uscì pontefice nel 1676 e di cui, come dice il Pastor³⁵, pretese la firma anche da quei cardinali che l'avevano negata al conclave precedente.

Egli pose grande cura nel mantenere fede agli impegni assunti con tale documento e il De Bojani, che nell'opera dedicata ad Innocenzo XI, ne riporta il testo, asserisce "...qu'Innocent doit être rangé parmi les papes qui ont été les plus scrupuleux à prendre les articles des capitulations comme règle fondamentale de l'administration de leur pontificat". Le "capitulationes", che costituiscono in certo modo il programma di governo del pontefice, sono composte di quattordici articoli. Esse esprimono tra l'altro la preoccupazione per il precario stato delle finanze camerali e propongono un piano di risanamento, manifestando però l'intenzione "di non imporre per l'avvenire alcuna sorte di gabelle, di tasse, di collette o d'imposizioni né accrescerle con qualsivoglia nuova gravezza..."³⁶.

Per dare concretamente prova di voler alleviare la popolazione dall'eccessivo aggravio fiscale, il 16 dicembre 1682 provvide alla soppressione della residua metà della "tassa degli utensili di leva" ascendente a scudi 35.000 annui e della relativa provvisione dovuta dalle comunità ai tesoriери provinciali per la riscossione³⁷. Successivamente, con chirografo del 18 dicembre 1686 abolì per un ammontare complessivo di scudi 57.936,81 annui "uno delli ultimi due delli tre quattrini a libra di carne", che erano stati imposti, il primo da Giulio III e gli altri due da Urbano VIII, e che erano stati ripartiti in tasse per le comunità da Innocenzo X (meno che nella

³⁵ Cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo* ..., Roma, Desclée & C. editori, 1931-1963, vol. XIV, p. 9.

³⁶ Cfr. F. DE BOJANI, *Innocent XI. Sa correspondance avec ses nonces. 21 septembre 1676 - 31 décembre 1679*, Roma, 1910, pp. 31-37.

³⁷ Il DE VECCHIS, nell'opera più volte citata, tomo II, p. 290, ci informa che la "tassa degli utensili di leva" era stata istituita dal papa Alessandro VII nel 1663, per un tempo limitato. Essa era stata poi resa permanente da Clemente IX che però contestualmente aveva abolito uno dei due giulii della "Gabella dei due giulii sopra ciascun rubbio di grano" imposta, sempre da Alessandro VII, per surrogare l'abolizione dei tre "Augumenti del sale". Una metà della *tassa degli utensili di leva* era stata abolita da Clemente X nel 1670 e l'ultima metà da Innocenzo XI il 16 dic. 1682 (cfr. ASR, *Camerale I, Chirografi*, coll. B, n. 240, pp. 15-16v). Parte delle stesse informazioni date dal De Vecchis in E. LODOLINI, *L'archivio*... cit., *Introduzione*, pp. LX-LXI.

Romagna dove erano stati dati in appalto) ed il quattrino che si pagava nello Stato di Urbino³⁸. Abolì inoltre la "gabella di un bajocco per libra sopra il sapone", che si riscuoteva a Roma e suo distretto e che, imposta da Alessandro VII, era affittata per 9.011 scudi annui³⁹.

La necessità di risanare le finanze dello Stato le cui condizioni erano assai gravi quando egli assunse il pontificato, lo indusse d'altra parte a numerosi drastici provvedimenti che vanno dalla riduzione dal 4 al 3 per cento dei frutti pagati dalla Camera ai sottoscrittori di luoghi di monte, alla diminuzione del numero degli impiegati negli uffici della curia.

Tra i provvedimenti rivolti al risanamento delle finanze trova posto la costituzione con la quale viene ordinato il catasto. Non poteva infatti sfuggire alla mente del pontefice, così attento a combattere gli abusi e i privilegi, la opportunità di una rinnovazione dei catasti per una più equa distribuzione delle tasse prediali che sempre hanno rappresentato una delle entrate più cospicue e più sicure del fisco.

Prima del Settecento il catasto è concepito come strumento di prelievo fiscale, tale da assicurare un gettito sicuro e costante garantendo un'equa distribuzione dei pesi fra i possessori di beni e limitando al possibile le sperequazioni e le evasioni. Il disegno di Innocenzo XI non andava oltre tale impostazione. La sua novità invece consiste nello sforzo di realizzare per la prima volta una catastazione generale, rispondente ad una istanza di razionalizzazione del sistema, con l'adozione di un provvedimento univoco e generale che ponesse fine al vecchio metodo che lasciava alla discrezionalità del potere locale la gestione dell'imposta sui beni, ed alimentava perciò le disegualianze tra comune e comune, peraltro sempre vistose in uno Stato così parcellizzato come lo Stato della Chiesa, anche se, a partire dai primi anni del Seicento, era intervenuta la Congregazione del Buon Governo cui spettava istituzionalmente il controllo finanziario e la giurisdizione contenziosa nei confronti delle comunità. Le iniziative di questa magistratura era state fino ad allora sporadiche e rivolte ad ottenere catastazioni parziali riferite o a determinati territori o a determinate categorie di possidenti.

Con il suo provvedimento indirizzato a tutte le comunità dello Stato, il pontefice dettava finalmente norme valide per tutti circa le modalità del censimento dei be-

³⁸ Cfr. P. A. DE VECCHIS, *De bono regimine* cit., tomo II, p. 214.

³⁹ Nel chirografo del 1686 (cfr. ASR, *Camera* I, *Chirografi*, n. 240, c. 253) egli dice testualmente: "...Se bene sino dal principio del nostro pontificato habbiamo avuto sommamente a cuore il sollievo, e sgravio de nostri popoli, e delle comunità del nostro Stato ecclesiastico quali con molto dispiacere troviamo per le calamità dei tempi passati molto aggravate. Il male però in che trovassimo la nostra Camera e li tempi che tuttavia vanno correndo pieni di calamità e miserie non ci hanno pernesso di adempire intieramente quello che habbiamo ardentemente desiderato con dare loro quelli sollievi che sarebbero stati conformi alla nostra inclinazione..." (cfr. anche ASR, *S. Congregazione del Buon Governo*, serie I, b. 45).

ni. Le circostanze impedirono poi che i risultati fossero adeguati alle intenzioni, ma questa era la "mente" del pontefice.

Quanto alle modalità di esecuzione il pontefice non riuscì però a superare la parcellizzazione, perché nella confezione dei catasti le comunità finirono con l'aver un ruolo predominante anche se moderato dall'opera della Congregazione del Buon Governo.

Ancora una conferma questa del carattere pragmatico della politica di Innocenzo XI, che fa uso dei mezzi legislativi vigenti e attraverso i consueti canali, già sottolineati dal Donati⁴⁰ anche a proposito di alcuni interventi volti a ridimensionare il numero dei cardinali e a frenare il fenomeno del nepotismo.

Il chirografo del 30 giugno 1681 dava ordine al Prefetto del Buon Governo di emanare un editto col quale si obbligasse ogni persona, "di qualsivoglia stato e condizione ancorché fosse tale che per comprenderla avesse bisogno di precisa ed individua menzione" ... a presentare l'assegna perché "...possino formarsi i catasti dove non sono, correggersi quelli, che contengono errori, e supplire a quelli, li quali fossero manchevoli..."⁴¹.

Deve essere considerato elemento di novità e di intenzionali rigore e razionalità, il rammarico espresso dal pontefice nello stesso chirografo, di non potere realizzare tali catasti per mezzo di agrimensori e periti con rilevazioni cartografiche. Ciò, egli dice, "non solo porterebbe spesa grandissima, ma richiederebbe ancora tempo molto considerabile...", elementi non trascurabili sia a causa delle scarse risorse finanziarie, sia della urgenza che il provvedimento producesse i suoi benefici effetti. Di fatto si trattò di una catastazione generale impostata su criteri, sia pure di larga massima, validi per tutto il territorio, ma con l'uso ancora dell'antico mezzo dell'assegna giurata.

Su "tutte e singole persone, sì ecclesiastici come secolari" incombeva l'obbligo di presentare, i laici presso le cancellerie dei Governatori e gli ecclesiastici presso quelle dei vescovi⁴², "assegna giurata, e distinta, tanto di tutti i terreni inculti, montuosi, sodivi, lavorativi, prativi, falciativi, selvati, boschivi, e di qualunque altra qualità con l'espressione della loro capacità, ... quanto ancora delle case, molini, valchiere, botteghe, magazzini stanze da locare, ed altri qualsiano edifici, come ancora vigne, oliveti, cerqueti, castagneti, pergolati, canneti ed altri di qualunque sorte

⁴⁰ Cfr. C. DONATI, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in *Storia d'Italia*, Annali 9, Einaudi, 1986, p. 727.

⁴¹ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. I, p. 217, "Constitutio Ven. Servi Dei Innocentii pp. XI. Chirografo sopra la confezione de' nuovi catasti, ed assegna dei beni", del 30/6/1681.

⁴² Da una successiva circolare del 28 febb. 1682 emanata dal Buon Governo si deduce che anche il compito di ricevere le assegni degli ecclesiastici era stato attribuito alle cancellerie dei Governi. Cfr. *ibidem* p. 225.

con espressa dichiarazione, e precisa specificazione sì del nome dei padroni, vocabolo, contrada e luoghi sui quali saranno situati detti beni, come ancora dei confini, della quantità delle some, rubbia, sacco, o altra misura, secondo l'usanza e costume del paese, dove i detti beni saranno, e dei pesi annui dei quali detti beni fossero gravati coll'indicazione ancora degli istromenti de' loro acquisti, e rispettivamente dei tempi, e notari di quelli rogati, sotto pena ...". Ed il paragrafo 3 continua: "E sotto le pene suddette ordiniamo ancora che ... debbano dar nota nella forma suddetta, tanto della sorte principale quanto delli frutti annui di qualsivoglia censi, canoni, livelli, risposte e frutti compensativi, quanto di compagnia d'ufficio⁴³, soccide, ed altri crediti ... coll'espressione, sì dei fondi, sopra i quali saranno stati fondati, ed imposti detti censi ... come del giorno ed anno ... del nome e cognome dei notari da' quali saranno stati i detti contratti stipulati". Per l'assegna infedele era prevista la pena della confisca dei beni per tre quarti a favore della comunità dove essi erano situati e per un quarto a favore dell'eventuale accusatore, oltre che della perdita di tutti gli onori e gradi per il trasgressore.

Sembra significativo, rispetto a quanto è stato detto in ordine alla coerenza di Innocenzo XI in rapporto agli impegni assunti al momento della ascesa al pontificato, il contenuto del paragrafo 5: "Con dichiarazione, che col presente chirografo, e per l'assegna, che in vigore degli editti si daranno, non s'intenda indotto nuovo gravame, né fatto pregiudizio alcuno a quelli, li quali di ragione in tutto, ovvero in parte non soggiacciono alle collette, obbligando solo a dare l'assegna, come sopra, perché si possa formare il catastro generale, e tolga ogni occasione di confusione, e fraude."

Fece seguito alla emanazione del chirografo pontificio, una causa tra le comunità dello Stato e i baroni sull'obbligo di questi ultimi di pagare i pesi camerali sui beni posseduti, risolta da una Congregazione cardinalizia a ciò deputata, con una sentenza che obbligava i baroni ad assolvere gli obblighi fiscali, al pari di tutti gli altri cittadini dello Stato. Un editto del 26 settembre 1703 del card. Imperiali prefetto del Buon Governo ordinava quindi che si confezionassero i catasti "... in quei luoghi baronali, dove non vi sono, mediante l'assegna dei beni da darsi, tanto dai Baroni de' luoghi, quanto dagli ecclesiastici, ed altri particolari, benché privilegiati a tenore del chirografo della San. Mem. d'Innocenzo XI..."⁴⁴.

Circa i risultati ottenuti con la realizzazione del catastro innocenziano rispetto agli scopi prefissati non è certo facile formulare un giudizio, perché si dispone fi-

⁴³ Per le società d'ufficio cfr. V. VITA SPAGNUOLO, *Gli atti notarili dell'Archivio di Stato di Roma. Saggio di spoglio sistematico: l'anno 1590*, in ARCHIVIO DI STATO DI ROMA-SOCIETÀ ITALIANA DI MUSICOLOGIA, *La musica a Roma attraverso le fonti d'archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4-7 giugno 1992*, Lucca, LIM 1994, pp. 27-28.

⁴⁴ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. I, pp. 285-289.

nora di un solo studio pubblicato da Rita Chiacchella e M. Tosti sul catastro di Chiusi, nel territorio di Perugia⁴⁵. Il lavoro è rivolto principalmente all'esame della distribuzione della proprietà, e si occupa di una zona dell'Umbria che era, come è noto, una delle regioni dello Stato con la più ricca tradizione catastale. Non meraviglia quindi di avvertire attraverso la lettura di questo lavoro che il catastro esaminato è rigorosamente aderente alle istruzioni del chirografo, anche se con qualche lacuna. Mentre invece in un memoriale presentato nel 1687 dal marchese Spada ed altri possessori al Buon Governo in occasione di una controversia con la comunità di Bolsena si legge: "...essendosi fatto nuovo catastro dall'anno 1682 questo è stato fondato solamente sopra le semplici assegni date dai particolari senza giuramento, senza stima, e revisione dei periti stimatori, e senza alcuna sottoscrizione né di giudice né di altra persona legale, ma di più le libre sono scritte non in lettere, e solo in numero abbaçale..."⁴⁶. Vien fatto di pensare che i catasti seguiti al chirografo di Innocenzo XI fossero quanto meno disuguali. Già nel 1708 il prefetto del Buon Governo, card. Imperiali, dovette infatti promulgare un editto perché fossero rettificati essendo "comparsi difettosi"⁴⁷. E non poteva essere diversamente se si pensa che mancava un coordinamento ed un controllo univoco delle operazioni, la cui esecuzione era affidata esclusivamente ai cancellieri delle comunità. Non si può negare tuttavia che le dettagliate istruzioni del pontefice per la compilazione delle assegni abbiano avuto l'effetto di arricchirle mediante di molti dati rispetto ai catasti precedenti, con un risultato che dovrebbe essere stato rilevante sul piano generale, dato che esse erano rivolte, anche se con una intenzione di uniformità che spesso sembra sia rimasta solo teorica, a tutte le comunità dello Stato. Quali siano stati poi gli effetti dell'iniziativa di Innocenzo XI sia a livello locale che generale sul piano finanziario è argomento che esula dal presente lavoro e che in ogni modo richiederebbe una diversa e più ampia indagine ed una più matura riflessione. Il pregio del provvedimento è, come ho detto, quello di avere per la prima volta avvertito la necessità di rendere generale ed obbligatoria una iniziativa lasciata per lo più fino ad allora alla discrezionalità delle comunità, razionalizzando ed uniformando le regole sul censimento dei beni sia per quanto riguarda la loro tipologia sia per il modo che sembra fare più di prima appello alla certezza del diritto, come

⁴⁵ R. CHIACCHELLA, M. TOSTI, *Terra, proprietà e politica annonaria nel perugino fra Sei e Settecento*, Rimini, Maggioli, 1984. A questo lavoro si fa rinvio per la bibliografia sul catastro innocenziano.

⁴⁶ Cfr. ASR, *Archivio Spada Veralli*, b. 278, c.1.

⁴⁷ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. I, pp. 332-337. Il disordine dei catasti denunciato in questo editto dal card. Imperiali sembra comunque riferirsi anche e soprattutto ad una scorretta gestione di essi. Infatti egli lamenta non solo che non si sia corretta "la Libbra" ma che non siano stati rinnovati i nomi dei possessori e che non si siano "aggiustate le partite rase e cancellate" e raccomanda che vengano rinnovati i nomi dei possessori.

quando per esempio richiede la menzione degli atti notarili comprovanti il possesso dei beni mobili e dei beni immobili.

I pochi catasti (circa 15) riferibili a questo censimento⁴⁸, conservati presso l'Archivio di Stato di Roma, pur presentando alcuni caratteri di omogeneità, sembrano confermare delle difformità di esecuzione rispetto agli ordini impartiti. Alcuni riguardano comunità *immediate subiectae*, altri luoghi baronali. Per esempio nel catasto relativo alla contea dei Baschi, le assegni sono riportate nei registri prive di tutte le indicazioni prescritte (il riferimento allo strumento notarile, i pesi, i canoni ecc...), non si sa se per brevità di registrazione o per inadempienza dei possessori, ma vi sono descritti tuttavia i beni degli ecclesiastici e dei forestieri. Alcuni sembrano essere rimasti allo stato di assegni autografe raccolte in filze, alle quali è dato tuttavia il nome di catasto. Le assegni sono compilate a volte seguendo fedelmente le istruzioni del chirografo, altre volte in modo sommario ed incompleto.

I nomi dei possessori solitamente sono disposti in ordine alfabetico (per nome proprio) e i registri sono corredati di una rubrica alfabetica. Essi recano al margine dell'intestazione le annotazioni di eventuali cambiamenti di proprietà ed, alla fine, le nuove intestazioni.

Nel catasto della Contea dei Baschi si trova traccia dell'intervento del commissario apostolico con due ordini: 1) "È fatto obbligo ai condomini di versare la rata annua (secondo il riparto fatto dei pesi camerali, come in tabella lasciata dal medesimo commissario) nelle mani del tesoriere provinciale e non nelle mani del depositario o camerlengo di detta terra e di esibire alla fine di ogni anno per gli atti dei segretari di Camera di Roma giustificazione autentica di aver pagato la rata; 2) È fatto obbligo ai condomini di terra di Baschi di esigere il vassallaggio dei particolari sulla base del nuovo catasto fatto per ordine di Innocenzo XI dato che nel vecchio catasto non sono bonificati i beni assoggettati ad erezione di Benefici o dei patrimoni sacri dei preti".

⁴⁸ Cfr. ASR, *Collezione I dei catasti*, nn. 1 (Genzano), 18, 19 (Civita Castellana), 29, 30, 62 (Veroli), 40 (Valentano), 66 (Onano), 69 (Ischia), 110 (S. Lorenzo), 117 (Ariccia) e 118 (Trevignano); *Collezione II dei catasti*, nn. 2440 (Contea dei Baschi), 3087 (Canepina) e 3982 (Canterano). Per spiegare lo scuro numero si può fare l'ipotesi, come già per quelli cinquecenteschi, che a prescindere dalle solite inevitabili dispersioni, buona parte di essi si trovi ancora presso gli archivi comunali.

IL CATASTO PIANO DEL 1777

Il salto di qualità incomincia a verificarsi in Italia a partire dal 1718 in seguito al provvedimento emesso da Carlo VI per l'introduzione del catasto geometrico particellare in Lombardia. Sulla portata riformatrice di questo avvenimento si sofferma Zangheri, nell'opera già citata, per evidenziarne il significato politico e sociale⁴⁹. In Lombardia il nuovo catasto, come è noto, stenta a decollare (esso sarà attivato soltanto nel 1758), ma intorno a questa materia si sviluppa, particolarmente a Milano, un vivace dibattito, destinato ad influenzare sensibilmente le analoghe iniziative di altri Stati.

Anche nello Stato della Chiesa, dove tuttavia, per il catasto generale, resta in uso ancora alla fine del secolo il tradizionale sistema del catasto descrittivo, trova applicazione sporadica, ma via via sempre più frequente, il sistema geometrico particellare realizzato con l'uso appropriato degli strumenti tecnici giunti a notevole livello di perfezione e considerato ormai come l'unico capace di fornire garanzia di precisione e di oggettività⁵⁰.

Con l'adozione del sistema geometrico si concentra l'attenzione sui beni immobili, in particolare sui terreni: il catasto cessa di essere concepito come censimento di tutti i beni dei contribuenti, ivi compresi i capitali (*aes*) e i relativi frutti, gli animali, i censi, i luoghi di monte e così via, quasi sempre presenti nelle assegni giurate, specialmente in quelle del catasto innocenziano. Il termine catasto, mutando in parte il suo significato originario con la perdita di alcuni contenuti, starà ad indicare da quest'epoca soltanto il censimento e la descrizione dei terreni e dei fabbricati.

La sua funzione andrà al di là del puro mezzo di prelievo fiscale. Così concepito, come dice Zangheri, esso legittima il libero possesso della terra e viene a costituirsi come "una vera e propria leva di un nuovo ordine sociale", una via per l'affermarsi del mondo borghese "in quella sede decisiva della vita economica che è, prima della rivoluzione industriale, la società rurale". "Il catasto è mezzo di promozione dell'uguaglianza dei diversi gruppi sociali di fronte alla legge, di abbassamento di prerogative e privilegi, di costruzione di uno Stato che sia arbitro assoluto ma anche imparziale della società. Per questo non sarà facile attivarlo"⁵¹. Esso, sostiene ancora Zangheri, trova il suo spazio nel Settecento, quando "si pone in Italia aperta-

⁴⁹ R. ZANGHERI, *Catasti e storia...* cit., specialmente pp. 107 sgg.

⁵⁰ Per i catasti settecenteschi conservati presso l'ASR vedi il saggio di D. SINISI, *Catasti settecenteschi prima del piano: catasti locali geometrico-particellari e indirizzi politici dell'amministrazione centrale in materia catastale*, presentato al convegno di Perugia del 1993 già menzionato alla nota 4.

⁵¹ Cfr. R. ZANGHERI, *Catasti e storia...* cit., p. 52.

mente il problema di limitare il potere della nobiltà e della Chiesa, di contestare l'idea e la pratica della proprietà come concessione, circondata da vincoli, salvaguardata da divieti. Una proprietà che si nega come valore economico e si oppone, con la manomorta, il fidecommesso, ad essere immessa nella sfera del mercato"⁵².

Il metodo seguito per determinare la rendita netta dei terreni (stima fissa e detrazioni delle spese), come comunemente si diceva, "premiava l'industria e colpiva l'inerzia". Colpendo il reddito ordinario e cioè il reddito medio calcolato su un lungo periodo di tempo e non il soprarreddito, doveva teoricamente favorire le iniziative e gli investimenti tesi a migliorare i prodotti e scoraggiare anche l'inerzia dei grandi proprietari. Ma così facendo, osserva ancora lo Zangheri⁵³, "il catasto ... introduce in effetti un 'diritto della disuguaglianza', perché gli imprenditori sono disuguali in ragione della diversa capacità di mobilitare il capitale d'investimento e di esercizio. Sulla base dell'uguaglianza di fronte al tributo nasce e prospera la disuguaglianza dei processi produttivi e, di conseguenza, la disuguaglianza dei pesi tributari."

Fino a che punto i sovrani assoluti che hanno dato l'avvio a questa riforma - è il caso di ricordare qui che il catasto viene avviato nella Milano di Carlo VI, prima che avesse diffusione la nuova cultura economica e finanziaria - abbiano avuto consapevolezza di una simile problematica, è argomento da approfondire. Il rinnovamento dei catasti sembra ancora dettato esclusivamente dalla accresciuta esigenza di finanziamento dello Stato. Ma non ci sarà piano di riforma dei "sovrani illuminati" che non comprenda i catasti come mezzo più efficace di razionalizzazione del sistema fiscale basato sulla imposta fondiaria con distribuzione più equanime del peso tributario. Non è un caso perciò che il nuovo e più scientifico sistema di catastazione si sia realizzato negli Stati più avanzati dotati di un sistema economico più ricco e di un apparato burocratico più evoluto.

Per quanto riguarda lo Stato della Chiesa bisognerà aspettare i primi anni dell'800, dopo il periodo francese, perché con provvedimento generale si adotti un catasto geometrico-particellare. Zangheri sostiene che "I casi in cui si ripetono i vecchi metodi descrittivi e di denuncia da parte dei possidenti, sono anche quelli in cui le forze di progresso sono incapaci di imporre una decisiva volontà riformatrice"⁵⁴.

Ed a proposito del movimento riformatore di Pio VI, con riferimento al periodo in cui il Boncompagni preparava il catasto bolognese che peraltro non entrò mai in vigore⁵⁵, lo stesso autore così si esprime: "Fosse la debole e contraddittoria elaborazione di pensiero che formava il tessuto della riforma piana, e in genere il movimento riformatore pontificio, o la incapacità di tracciare scelte nette, nell'intrico degli interessi e dei privilegi esistenti, e di poggiare su forze realmente interessate al mutamento, la riforma di Pio VI si trovava in una posizione di stallo"⁵⁶.

Di parere sostanzialmente simile anche se più sfumato e puntualmente documentato da una solida ricerca archivistica oltre che bibliografica con riguardo alla letteratura coeva, Enzo Piscitelli. L'autore, dopo aver sostenuto che il piano di riforma dello Stato della Chiesa è "frutto dell'illuminata mente di Pio VI" quando, prima di diventare pontefice, era Tesoriere generale di Clemente XIII, dice: "Che se poi il programma di Pio VI non viene interamente attuato è altra questione, comune più o meno, a tutti gli Stati della penisola (in tutti, anche nei più avanzati, c'è un divario tra formulazione teorica e attuazione pratica) e dipendente da varie ragioni: dal mancato profondo rinnovamento delle vecchie strutture istituzionali ed amministrative, dalla forte opposizione dei ceti nobiliari e commerciali gelosi dei loro privilegi corporativi, dalla inesistenza di una borghesia economicamente indipendente e, fors'anche, da ultimo, dal ritardo con il quale esso programma è stato formulato e avviato a esecuzione"⁵⁷. E a proposito di questa ultima considerazione vale la pena di citare anche il parere di La Marca il quale, con particolare riguardo alla riforma doganale, sostiene "avere le gerarchie dello Stato accolto con ritardo di decenni le proposte circostanziate provenienti dal pensiero riformistico"⁵⁸.

La problematica intorno a questa materia è vasta e complessa. Sulle orme specialistiche dello Zangheri ho enunciato alcuni fra i temi più suggestivi e più dibattuti dagli storici del movimento riformatore settecentesco perché, parlando di catasti è giusto richiamare l'attenzione sulla complessità del fenomeno e sulla incidenza che tale iniziativa ha avuto, al di là del suo aspetto squisitamente tecnico, sull'assetto sociale economico e finanziario della società.

Nonostante il fervore delle discussioni ed il fiorire di iniziative in favore del nuovo e più evoluto sistema geometrico-particellare in molti Stati italiani, fa meraviglia che nello Stato della Chiesa si continui per tutto il Settecento con il solito sistema delle assegni giurate, anche se il piano di riforma di Pio VI sembra rivolto principalmente per allora alla semplificazione del farraginoso sistema tributario vigente nello Stato: il nuovo catasto doveva secondo le sue intenzioni porre fine alla difformità degli estimi e a tutti i disordini che ne derivavano.

Vedremo poi come proprio la sperequazione degli estimi sia stato invece il risultato più fallimentare.

⁵² *IBIDEM*, p. 72.

⁵³ *IBIDEM*, p. 73.

⁵⁴ *IBIDEM*, p. 76.

⁵⁵ *IBIDEM*, p. 164.

⁵⁶ *IBIDEM*, p. 84.

⁵⁷ Cfr. E. PISCITELLI, *La riforma...* cit., pp. 21-22.

⁵⁸ Cfr. N. LA MARCA, *Liberismo economico nello Stato pontificio*, Roma, Bulzoni 1984 (Biblioteca di cultura 260), p. 70.

Il catasto piano del 1777⁵⁹, come dicevo, è privo di rilevazioni cartografiche e fu realizzato per mezzo di assegni, pur essendo nel frattempo arrivati da Milano i geometri esperti in rilevazioni geometriche⁶⁰ e pur essendosi prese da parte di non pochi luoghi dello Stato delle iniziative in questa direzione⁶¹.

Non si può dire che il problema della scelta non sia stato affrontato nel 1777 o che siano mancate le argomentazioni a favore di una soluzione più razionale. Per lo studio del nuovo catasto era stata anche nominata con editto del 23 luglio dello stes-

⁵⁹ L'«Editto sopra la formazione del catasto o allibrazione universale del terrafico nelle cinque provincie dello Stato ecclesiastico» accompagnato dalle «Istruzioni per formare i catastri» fu emanato il 15 dic. 1777. Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, pp. 2-31.

⁶⁰ Per uno di tali geometri cfr. R. CHIACCHIELLA, *Prime indagini sul catasto del territorio perugino redatto da Andrea Chiesa (1721-1734)*, estratto da *L'Europa nel XVIII secolo. Studi in onore di Paolo Alatri*, I, s.l., E.S.I., 1991, pp. 69-117.

⁶¹ In *Censimento pontificio*, vol. II, nella «Relazione generale dal principio fino al presente giorno del nuovo censimento...», p. VI, dopo avere parlato dei difetti del catasto innocenziano, l'autore aggiunge: «Da questa epoca resesi le Comuni più avvedute e certiorate dei frodi commessi nelle assegni, qualunque giurate, ottennero la permissione di rinnovare i loro catasti con la elevazione delle mappe, e con estimi non già da denunciarsi dai possidenti stessi, ma da fissarsi dai periti agrari; e su questi principi furono formati i soli catasti di Ravenna, Cesena, Perugia, Todi, Spoleto ed Orvieto». In ASR, *Camerali II, Catasti*, rispettivamente nelle bb. 1 e 2 si trovano infatti due elenchi di territori già misurati colla *Tavoletta pretoriana*: il primo (conservato insieme con un altro foglio sul cui margine sinistro in alto si legge «Appendice Num. I») contiene «Istruzione stabilita dalla S. Congregazione del Buon Governo per la rinovazione de catasti del 1760», l'altro, (citato anche da D. SINISI, *Catasti settecenteschi*...cit. alla nota 7), sta in un volume in pergamena «Riflessioni e studi sul nuovo catasto...1760-1777». Entrambi gli elenchi riportano i nomi di quasi 50 luoghi i cui catasti erano in qualche caso in corso di compilazione. Dei catasti settecenteschi si sono interessati tra gli altri C. M. DEL GIUDICE, *Per uno studio sul primo catasto geometrico-particellare del territorio perugino*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1983; R. CHIACCHIELLA, *Per uno studio del Chiugi perugino in età moderna. Note di storia catastale*, in *Studi storici in onore di Massimo Petrocchi*, Roma, Storia e Letteratura, 1983; A. POMPEO, *Il marchesato di Castiglione del Lago e Chiugi: la documentazione conservata nel fondo Camerali III e negli altri complessi documentari dell'Archivio di Stato di Roma*, in «Bollettino della Deputazione di storia Patria per l'Umbria», vol. LXXXVIII (1991). Tra i documenti catastali studiati da Augusto Pompeo si trova tra l'altro un ragguglio tra i numeri delle particelle catastali del catasto gregoriano con quelle del catasto settecentesco che era stato confezionato per quel territorio a cura del Tiroli, altro geometra proveniente dalle file dei milanesi. Al già menzionato convegno di Perugia del 1993, oltre a quello della Sinisi, numerosi interventi sono stati dedicati ai catasti settecenteschi fra i quali segnalò: R. CHIACCHIELLA, *I catasti dell'età moderna a Perugia*; E. ARJOTI, *Il catasto Merlini del territorio di Urbino. Il caso di Gubbio*, e C. BUSCATINI, *Il catasto Pelacchi (1773-1780), prima rilevazione geometrico-particellare del territorio di S. Marino*. Per il catasto Boncompagni e per la relativa bibliografia (come d'altronde per altri catasti settecenteschi) si rinvia a R. ZANGHERI, *Catasti e storia*...cit., mentre per alcuni territori più vicini a Roma si segnalano i seguenti lavori: C. ZANNELLA, *Ferentino*, estratto da *Storia dell'arte italiana, VIII: Inchieste su centri minori*, Torino, Einaudi 1980; M. BETTONI, *La distribuzione della proprietà fondiaria e delle colture agrarie in Veroli tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento*, in «Annuario dell'Istituto Storico italiano per l'età moderna e contemporanea», vol. XII.

so anno, secondo la prassi dell'epoca, una congregazione particolare deputata⁶², ma il dibattito intorno ad alcuni temi fondamentali, come per esempio quello intorno agli estimi o quello riguardante il metodo da adottare per la misura dei terreni era già in atto e ne troviamo tracce in alcune relazioni stilate sia da esperti come da membri degli organi governativi competenti nella materia.

Particolarmente interessante tra queste ultime un memoriale dettagliato e ricco di citazioni⁶³ del Commissario generale della Camera Apostolica, una delle maggiori autorità nelle materie che riguardavano gli interessi camerali in tema di entrate fiscali e di demanio, membro di diritto, in qualità di presidente, di tutte le congregazioni particolari deputate. L'autore muove dure critiche al sistema delle assegni: «...Questo metodo raccomandato per quanto credo, dall'economia della spesa, ebbe un incontro, poco peraltro uniforme nei tempi meno schiariti. Presentemente non vi è alcuno, che nol detesti. Riflettono gli Enciclopedisti che l'appoggiarsi sull'assegna del proprietario, è cosa molto pericolosa, quando il proprietario sa la causa per cui le si domanda l'assegna, cioè per togliergli una porzione del suo bene». Il Commissario prosegue ricordando a tal proposito la negativa esperienza del catasto innocenziano, e a quanti proponevano che accanto all'assegna si producesse «qualche prova» replica con una sola battuta: «Io non saprei lusingarmene». Sostiene invece la necessità di fare il catasto a misura e stima e sostiene la validità dell'uso della tavoletta pretoriana con riferimento ai già realizzati catasti a incominciare da quello di Perugia del 1726 citando in merito il parere dell'«illustre matematico», il gesuita p. Melchiorre della Briga: «...l'uso della tavoletta richiede minor tempo, minor incomodo, e minor spesa...». A quanti facevano presente i lunghi tempi richiesti per la realizzazione del catasto milanese egli rispondeva che il tempo non era stato speso per la misura dei terreni, ma per la stima. Il Commissario non manca fra l'altro di richiamare l'attenzione sulla circostanza che una eventuale maggiore spesa richiesta da un catasto a misura e stima sarebbe stata compensata da una maggiore durata in confronto ad uno fatto per assegni che richiedeva un più frequente aggiornamento e quindi nuova spesa. Nella sua relazione proponeva infine che si utilizzassero i catasti geometrici dove esistevano (ragguagliando le misure al rubbio romano), e che si facessero i rimanenti con la tavoletta pretoriana. Ed infine che, in attesa del completamento delle stime che avrebbero richiesto tempi lunghi, si imponesse un riparto provvisorio di un tanto a rubbio. Per la stima proponeva la valutazione del terreno nudo.

⁶² Nel fondo *Congregationes particulares deputatae* conservato presso l'ASR non sembra esservi traccia della documentazione prodotta da questa Congregazione, ma alcune relazioni e del carteggio si trovano in ASR, *Camerali II, Catasti*, bb. 1-8.

⁶³ Cfr. ASR, *Camerali II, Catasti*, b. 8, «Riflessioni su la minuta dell'Editto da pubblicarsi per la formazione del nuovo catasto universale nelle cinque provincie umiliate alla Sagra Congregazione particolare dal Commissario della Camera in obbedienza ai supremi comandamenti della medesima», s.d. Il documento in un altro esemplare è utilizzato anche da D. SINISI, *Catasti settecenteschi*...cit., nota 25.

La replica puntuale alle argomentazioni del Commissario della Camera si trova in un progetto non datato, ma certamente di poco anteriore al provvedimento definitivo, che detta già le norme del nuovo censimento e dove sono espresse le ragioni che in pratica determineranno le scelte di metodo specie per quel che riguardava il ricorso alle assegni giurate. Esso è corredato anche di un preventivo di spesa⁶⁴.

Le ragioni addotte per giustificare la scelta del sistema delle assegni per la misura dei terreni sembrano essere state di natura prevalentemente finanziaria. E la cosa non appare inverosimile se si pensa al dissesto finanziario dello Stato nella seconda metà del secolo. Su questo argomento si può richiamare quanto dice Franco Venturi a proposito delle disastrose conseguenze delle due grandi carestie degli anni Sessanta⁶⁵ e quanto, con maggiori dettagli e con ottica orientata più puntualmente sul pontificato di Pio VI, dice sulla crisi in tutti i suoi aspetti, ma specialmente quello economico-finanziario e monetario, Enzo Piscitelli⁶⁶. Non era da trascurare neanche l'esigenza di non aggravare con altre spese i bilanci delle comunità che, come d'abitudine, avrebbero dovuto sostenere l'onere delle operazioni catastali. Anche a tal proposito ci soccorre il Piscitelli che esamina sulla scorta specialmente della documentazione del Buon Governo⁶⁷ i bilanci delle comunità. È anzi utile ricordare che con lo stesso provvedimento istitutivo del catasto si dava ordine al Tesoriere di trasferire a carico della Camera Apostolica i pesi comunitativi (capitali e frutti) - con esclusione di Bologna e Ferrara - per epidemie, carestie e passaggi di truppe. Tale onere secondo le intenzioni del pontefice doveva essere alleviato con la creazione di una "Cassa delle imposizioni universali" da finanziare con gli introiti del catasto⁶⁸.

Lo stupore nasce quando, operata una certa scelta, si cerca di farla passare dagli organi ufficiali per la più conveniente e la più efficace, motivandola con delle argomentazioni che non potevano non apparire anche allora assolutamente grossolane e speciose, come quando per esempio si adduceva la eventualità (in caso di misura e stima peritale) di qualche possibile errore da parte dei geometri per minimizzare ed in qualche modo quindi legittimare gli errori che potevano derivare dalla infedeltà delle assegni⁶⁹.

⁶⁴ Cfr. *IBIDEM*, b. 1, "Sistema dettagliato per il nuovo estimo da eseguirsi nello Stato pontificio con minor aggravio possibile dei sudditi", s.d.

⁶⁵ Cfr. F. VENTURI, *Il Settecento riformatore*, vol. V/1, pp. 305-336.

⁶⁶ Cfr. E. PISCITELLI, *La riforma...* cit., pp. 27 sgg. Il Piscitelli sembra non tener conto della seconda carestia di cui parla il Venturi (quella del '65), ma a proposito della prima carestia riferisce alle pp. 32 e 33 due affermazioni del Nicolai: essere stata questa carestia un fattore determinante nella storia economica e finanziaria dello Stato della Chiesa ed essere stata l'epoca del 1764 non la cagione ma l'annuncio e il principio di una illiade di disavventure.

⁶⁷ *IBIDEM*, pp. 33 sgg.

⁶⁸ Cfr. *ASR, Camerale II, Catasti*, b. 1, "Memoria sull'estimo".

⁶⁹ Cfr. *IBIDEM*, "Memoria sopra la maniera di fare i catasti per assegni, che per ordine di Sua Santità si distribuisce per la prossima congregazione", s.d.

Paradossale appare poi il contenuto di una circolare del Buon Governo del 28 marzo 1778 "Regole da osservarsi nell'esecuzione dell'editto, ed istruzione dei 15 dicembre 1777 sull'allibrazione universale del terratico"⁷⁰, che così recita: "... la Santità Sua ha inteso e intende di non obbligare le Comunità, né i possidenti a spese de' periti per fare le particolari misure di ciascun terreno, avendo preferito" - e qui fa riferimento al paragrafo 7 delle istruzioni del dicembre 1777 - "che la nuova allibrazione siegua per mezzo d'assegni giurate, quantunque vi fosse catastro vigente, ed anche recentemente formato, il quale però dovrà restare nel suo vigore *quoad alios effectos*, e vi si dovranno quindi continuare le note consuete in occasione di traslazioni dell'uno all'altro possessore, di costituzione di patrimoni sagri, secolarizzazioni ecc".

La circolare inoltre dichiarava nulli eventuali contratti fatti dalle comunità con periti per la misurazione dei terreni e consentiva di desumere dai precedenti catasti solo la quantità del terreno. Paradossale questa istruzione, dicevo, se si pensa che (senza parlare di Bologna, esclusa dal progetto perché vi era in corso di elaborazione un piano di riforma che comprendeva il catasto Boncompagni)⁷¹, già molte zone dello Stato avevano catasti geometrici⁷². Sembra strano che non si utilizzasse una così vasta opera già compiuta, tranne che non se ne voglia desumere una esigenza di omogeneità di norme, necessaria per non danneggiare i possessori di alcune zone, dotate di un catasto più rigoroso e veritiero in confronto a quelli di altri territori che non avevano catasti particellari.

Mentre d'altra parte la realizzazione di un numero cospicuo di catasti particellari per ampi territori dello Stato, come sostiene la Sinisi nel suo già citato saggio sui catasti settecenteschi, dimostra una forte propensione ad incoraggiare la formazione di catasti "moderni" con l'intento forse di realizzare con metodo "morbido" e graduale una riforma di cui si avvertiva già l'urgenza per tutto lo Stato. Tale ultima considerazione permetterebbe di applicare anche alla vicenda catastale quanto La

⁷⁰ Cfr. *IBIDEM*, b. 8. Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II p. 45.

⁷¹ Cfr. E. PISCITELLI, *La riforma...* cit., pp. 57 sgg.

⁷² In *ASR, Camerale II, Catasti*, b. 1 vi è un volume intitolato "Memorie e documenti sull'istituzione del catasto sino al 1794. Parte I" che raccoglie le norme impartite nel corso del secolo, ma specialmente nella seconda metà, a numerose comunità dello Stato per la confezione di catasti a misura e stima, col sistema geometrico e con l'uso della tavoletta pretoriana. Si tratta dei seguenti territori: Alatri, Castiglione del Lago, Cesena, Faenza, Foligno, Gubbio, Marca, Monte dell'Olmo, Perugia, Rimini, Roccacontrada, S. Arcangelo, S. Giusto, Sassoferrato, Senigaglia, Trevi, Veroli, Urbino. A questi bisogna aggiungere altri territori risultanti dagli elenchi citati nella nota n. 61 e cioè Apri, Assisi, Apecchio, Bagnacavallo, Belforte, Bastia, Bettona, Bevagna, Canara, Civitella della Teverina, Citer-na, Costacciaro, Cagli, Cantiano, Fossombrone, Imola, Lugnano, Montefalco, Macerata di Montefeltro, Montesecco, Mogliano, Montefiascone, Montone, Orvieto, Piglio, Pecorari, Rieti, Riolo, Recanati, Serra S. Abondio, Schieggia, S. Angelo in Vado, Serra S. Quirico, S. Anatolia, S. Lorenzo delle Grotte, Serravalle, Urbania. Dal saggio della Sinisi (nota 5), traggio i nomi di altri due territori, Spello e Massaccio.

Marca soggiunge al suo già citato parere a proposito della riforma doganale, essere stata cioè da parte delle gerarchie "l'insensibilità alle nuove esigenze dei tempi e ai diritti-doveri loro spettanti"⁷³ più apparente che reale. Si deve infatti tener conto degli sforzi fatti, sia pure a livello locale, per imporre un sistema rigoroso per il censimento dei terreni, dimostrati dalle numerose autorizzazioni a procedere alla confezione di catasti geometrici.

In tutte le istruzioni che accompagnano queste autorizzazioni appare infatti assimilata la lezione del catasto lombardo sia a livello tecnico (molti geometri del resto avevano già fatto nel milanese la loro esperienza) sia a livello di teorizzazione di un moderno e razionale metodo per un prelievo fiscale più equanime e perequato, come si diceva allora, dimostrato anche dal dibattito acceso intorno alla stima dei terreni per tutto il secolo e che si fece molto vivace quando comparvero le istruzioni del nuovo catasto per la formazione delle tariffe⁷⁴.

Riesce difficile in questo quadro stabilire quale ruolo abbiano avuto gli interessi dei ceti e dei gruppi dominanti e quali invece siano state le effettive difficoltà di ordine finanziario, per impedire che in occasione di un censimento generale fosse applicato un sistema più oggettivo che fissasse durevolmente l'assetto della proprietà terriera in modo più rigorosamente aderente alla realtà. Su questo argomento ci soccorre l'autorevole giudizio di Dal Pane: egli infatti, a proposito del movimento riformatore settecentesco nello Stato pontificio, sottolinea in generale la discontinuità ed antinomia degli impulsi dati dai vari pontefici al rinnovamento dello Stato. A proposito dei catasti in particolare egli sembra sostenere che le motivazioni finanziarie siano state forse pretestuose e mentre da una parte sottolinea le difficoltà che la compilazione dei medesimi incontrava, dall'altro mette in luce "la tendenza verso la generalità e l'uniformità, che il governo centrale andava attuando attraverso prove, soste, ripiegamenti e regressi" per concludere tuttavia che "Ogni volta che si cercava di modificare qualche cosa del passato, che ci si muoveva in un senso o nell'altro, si urtava contro la resistenza degli ordinamenti amministrativi, delle istituzioni, delle leggi, del costume, degli interessi. Prima ancora che il cozzo avvenisse sul terreno delle antitesi di classe, si risolveva spesso insabbiandosi, nel groviglio della legislazione e degli ordinamenti amministrativi". Egli sostiene che il movimento riformatore fu ostacolato dall'interno sia dai funzionari che avrebbero dovuto sostenerlo sia dalla resistenza di classi e ceti interessati⁷⁵.

⁷³ Cfr. N. LA MARCA, *Liberismo economico...* cit., p. 70.

⁷⁴ Sull'argomento della stima dei terreni si possono leggere molte relazioni, appunti e rilievi in ASR, *Camerale II, Catasti*, bb. 1-8, passim.

⁷⁵ Cfr. L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 134-140. A proposito del ruolo esercitato invece dalla burocrazia più avanzata in altri Stati europei nel movimento riformatore settecentesco cfr. P. ALATRI, *Amministrazione e riforme nel Settecento francese*, in "Studi storici", n. 3, lug. - sett. 1994, pp. 851-60.

Il catasto voluto da Pio VI, doveva essere realizzato in tutto lo Stato, tranne che a Bologna dove era in corso di elaborazione un piano di riforma comprendente il catasto Boncompagni ed a Ferrara dove si stavano rettificando i vecchi catasti per le spese richieste dall'arginatura di alcuni fiumi⁷⁶.

Esso è già noto nelle sue linee fondamentali⁷⁷. Ne sono note anche le carenze. In uno scritto pubblicato in occasione del nuovo censimento ordinato da Pio VII nel 1816, Cesare Guerrieri Gonzaga⁷⁸, imputa i difetti della "allibrazione" fatta per ordine di Pio VI, sia alla regolamentazione che alla esecuzione, e così si esprime: "...Da un calcolo approssimativo sembra che sia stata sottratta l'assegna di circa 100.000 rubbia di terreno⁷⁹" per la infedeltà delle denunce⁸⁰ e spesso per la incer-

⁷⁶ Norme particolari furono emanate per lo Stato di Castro e Ducato di Ronciglione con Motu Proprio del 28 luglio 1779 (Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, pp. 315-33), dirette a "tutti i possessori di beni enfiteutici, livellari, e responsivi della R.C.A. situati in detti Stati ... tanto urbani quanto rustici" per l'adempimento di quanto prescritto circa l'obbligo di presentare l'assegna dei beni, "da compilarne li convenienti catasti, o libri, ad oggetto di togliere, e rimuovere la confusione fino ad ora accaduta".

⁷⁷ Per una informazione generale sul catasto di Pio VI vedi E. LODOLINI, *L'archivio ...cit.*, pp. C-CI; E. PISCITELLI, *La riforma ...cit.*, pp. 50 sgg. Alcuni studi più specifici sullo stesso catasto sono: A. ARAMINI, *La distribuzione della proprietà terriera nel comune di Forlimpopoli fra la fine del '700 e la prima metà dell'800*, in *Le campagne emiliane nell'epoca moderna* a cura di R. Zangheri, Milano 1957; P. VILLANI, *Studi sulla proprietà fondiaria nei secoli XVIII e XIX*, Roma, 1962, Estratto dall'"Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea", vol. XII, 1960; C. ROTELLI, *La distribuzione della proprietà terriera e delle colture ad Imola nel XVII e XVIII secolo*, Milano 1966, pp. 83-106 (il Rotelli cita in questo saggio alle pagine 91n e 108 n, numerose tesi di laurea sul catasto piano, non pubblicate, discusse presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna); L. SANGUINETTI, *Catasti ed agricoltura in Ancona nei decenni intorno al 1800*, in "Quaderni Storici", n. 3 (1966), pp. 422-439; E. CORILDINESI, *Formazione e rettifiche del catasto nel territorio di Jesi (1777-1786)*, in "Quaderni Storici", n. 21 (1972), pp. 271-282; G. STAFFOLANI, *La proprietà terriera a Recanati fra i catasti di Pio VI e di Gregorio XVI*, *IBIDEM*, pp. 827-849; M. TROSCE, *Macerata negli ultimi decenni del sec. XVIII: struttura economica classi sociali e proprietà fondiaria*, in "Studi maceratesi", n. 8 (1972), pp. 85-115; *IDEM*, *Proprietà e produzione agricola nel territorio di Macerata tra il sec. XVI e il sec. XVIII*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche", s. VIII, vol. X (1976), pp. 41-74; B. G. ZENOBI, *La proprietà fondiaria delle terre della Marca fra catastazione pia-nata e catastazione gregoriana*, *IBIDEM*, pp. 229-361.

⁷⁸ Per questo proemio cfr. nota 8.

⁷⁹ Il problema non doveva essere sfuggito neanche al Buon Governo se si pensa che ancora con provvedimento del prefetto del 31 dicembre 1785 (cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, p. 289) furono riaperti i termini per la presentazione delle assegne con la promessa che non sarebbe stata applicata alcuna sanzione per la mancata presentazione a tempo debito.

⁸⁰ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, p. XIII dove questo catasto con riferimento alla infedeltà delle denunce viene chiamato "catasto di menzogne", dall'autore della *Relazione generale* già citata. Molti riferimenti agli errori di misurazione dei terreni si trovano nelle numerose relazioni conservate nelle già citate prime otto buste della serie *Catasti* del fondo *Camerale II* in ASR.

tezza dei confini specie se controversi. La norma che obbligava alla denuncia in più comuni in caso di incerta attribuzione dei terreni, causò parecchie duplicazioni di estimo. In assenza delle mappe, l'indicazione dei confini coi nomi dei confinanti produsse in seguito con i mutamenti delle proprietà numerose incertezze. Le direttive per la stima dei terreni basata sulla intrinseca capacità del suolo non fu accompagnata da norme chiare ed univoche e da precise regole per la sua applicazione e provocò quindi una serie notevole di arbitri da parte degli stimatori, ognuno dei quali si atteneva ad un metodo differente basandosi chi sul prezzo di vendita, chi su quello dell'affitto, chi sulla forza produttiva senza calcolare le spese per la coltivazione o gli eventuali danni derivanti da infortuni. Alcuni non detrasero l'importo delle servitù prediali, altri non distinsero il dominio utile dal diretto. Per mancanza di istruzioni anche le tariffe furono difettose, anche perché, con disposizione successiva, per economia fu fra l'altro prescritto che le tariffe si formassero a tavolino dalla congregazione locale del catasto. Le numerose congregazioni catastali, una per ogni comunità, contribuirono alla difformità dei risultati. Inoltre - riferisce sempre Guerrieri Gonzaga - l'eccessivo numero di membri che componeva la congregazione accrebbe la confusione e fu spesso di intralcio per i ritardi con cui esprimeva i suoi pareri.

Ma ecco nel dettaglio le norme dettate da Pio VI.

L'esecuzione delle operazioni catastali veniva affidata alle Congregazioni dei catasti, una per ogni comunità, presiedute dai presidi, governatori o giudici locali in qualità di delegati della Congregazione del Buon Governo e composte da alcuni deputati ecclesiastici ordinari (sei per le città, quattro per le terre e due per i castelli), dal segretario, dal computista, dal custode del catasto e dai magistrati ordinari. Per la loro formazione veniva fissato il termine di un mese a partire dal 1° gennaio 1778. Dovevano essere chiamati a far parte della congregazione anche i rappresentanti del contado o delle comunità o luoghi subalterni ove esistenti.

Nella parte relativa alle modalità per la presentazione delle assegni, le istruzioni sembrano specialmente rivolte ad evitare che restasse escluso dal computo qualunque terreno, fosse anche incolto o abbandonato. L'obbligo della presentazione gravava sul possessore dei terreni che doveva dare nella segreteria della comunità "assegna e nota giurata di tutti li terreni, che presentemente possiede, tanto allodiali, quanto feudali, giurisdizionali, enfiteutici, livellarj o per qualunque altro titolo responsivi o di denaro o di specie a favore di altri, con la distinta espressione dei canoni livelli o altre risposte passive delle quali sono gravati e delle persone, comunità, baroni, luoghi pii o altre alle quali si pagano". Analogamente "... tutti i padroni diretti dovevano dare assegna, e nota giurata dei canoni, livelli, o altre annue prestazioni attive, che per qualunque titolo si esiggano da frutti de' terreni o in contanti, esclusi però i censi contratti a norma della bolla di S. Pio V, e generalmente di qualunque altro diritto di pascere, di legnare, spigare nei beni di altri colla medesi-

ma distinta espressione delle quantità dei canoni, livelli e prestazioni ecc... e delle persone che sono tenute pagarle".

Anche gli enti ecclesiastici dovevano dare assegna dei beni distinguendo i beni di "prima erezione", i "patrimoni sagri" e i beni di secondo acquisto, senza che con ciò, precisa il testo, "s'intenda mai inferito alcun pregiudizio all'esenzioni, privilegi e prerogative".

Dovevano essere assegnati anche i terreni soggetti a controversie territoriali, e quelli acquistati col patto *redimendi*.

Le assegni giurate dovevano essere presentate, nel termine di mesi sei dalla istituzione della Congregazione, presso le comunità dove si trovava il terreno. In caso di controversia territoriale l'assegna sarebbe stata presentata in tutte quelle comunità che vantavano diritti e sarebbe poi stata la Congregazione del Buon Governo a deciderne l'appartenenza.

Per i terreni che, "o perché formati da territori di antiche castella dirute, o per qualunque altra ragione" vantavano indipendenza da qualsiasi comunità, l'assegna sarebbe stata presentata al Buon Governo. Altre istruzioni erano date per i terreni abbandonati in modo che nessun terreno anche infruttifero restasse esente da assegna.

Ogni assegna doveva contenere il nome e cognome del possessore e di eventuali compossessori e dei terreni doveva indicare la località ed il vocabolo, i confini, la qualità e la quantità che avrebbe potuto, quest'ultima, essere desunta dai catasti esistenti se fatti per misura o da eventuali contratti o altri documenti di cui si sarebbe fatto riferimento esplicito. L'assegna doveva infine essere munita di regolare giuramento fatto davanti al segretario comunale, "gratis".

Raccolte le assegni, la Congregazione, con l'aiuto dei periti del luogo da essa scelti, avrebbe dovuto nel termine di quattro mesi formare una "tariffa o tavola del valore dei terreni", cioè l'estimo. Per la formazione della tariffa generale, i prezzi espressi in scudi romani, dovevano essere applicati ai terreni secondo la specie, in rapporto alla misura locale e secondo la qualità (erano previsti sei gradi: ottimo, migliore, buono, cattivo, peggiore, pessimo), sulla base della valutazione della intrinseca fertilità del terreno, "senza avere punto riguardo al valore del sopraterra, o miglioramenti industriali". Si sarebbe dovuto stabilire anche il valore "de' Canoni, Livelli, Risposte, Prestazioni, o altri pesi, dei quali sono gravati i terreni per titolo, e nome di dominio diretto", tenendolo separato dal valore del dominio utile, in modo che la somma dei due valori costituisse l'intero valore del terreno. Così pure doveva stabilirsi il valore delle servitù attive, fatta eccezione per lo "jus spicandi, che compete ai poveri", tenendolo separato dal rimanente valore del terreno.

Una volta compilata, la tariffa avrebbe dovuto essere sottoscritta dai periti e dai membri della congregazione del catasto, approvata dal Preside, Governatore o altro giudice locale e infine pubblicata.

Istruzioni più precise e dettagliate per la formazione della "tariffa o tavola generale dei prezzi dei terreni" furono successivamente emanate con la circolare del Buon

Governo del 20 febbraio 1779⁸¹: la stima doveva essere fatta "al tavolino dalla Congregazione del catasto col parere e consiglio dei periti", che dovevano essere "persone probe, già pratiche dei terreni da valutarsi, ..., e de' prezzi ... quantunque tali persone non sieno agrimensori, geometri, matematici ecc..."; esse dovevano provenire possibilmente dalle zone dove si trovavano i terreni o da quelle contermini, in modo che potessero "dare più sicuro giudizio ... senza il personale accesso in ogni terreno" (l'esigenza di risparmiare danaro, ma forse anche il desiderio di procedere celermente possono forse giustificare questo modo di procedere così poco rigoroso nella scelta dei periti come pure la decisione di far fare le operazioni di stima "a tavolino")⁸²; nell'applicare il prezzo ai terreni dovevano tener conto oltre che della specie del terreno (vignato, olivato, selvato, arativo, canapinato ecc.), anche alla qualità e a tal proposito erano previste come già nelle istruzioni generali sei gradi; dovrà essere inoltre valutata la intrinseca feracità del suolo senza detrarre da essa alcun peso (porzione colonica, decime parrocchiali, collette, canoni, livelli, servitù, diritti passivi)⁸³.

⁸¹ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, p. 108. L'applicazione della detta circolare suscitò le proteste di un gruppo di Pesaresi che pubblicarono nel 1781 un opuscolo intitolato *Giustificazioni del metodo ed operato della congregazione deputata al catasto di Pesaro nella formazione della tariffa generale dei prezzi del terratico* dove veniva contestato con argomentazioni molto puntuali il principio della intrinseca feracità sostenendo che esso era molto dannoso per il possidente e dove venivano già rilevate profonde sperequazioni tra una provincia e l'altra dello Stato nella valutazione dei terreni. Tale opuscolo provocò l'emanazione di una circolare da parte della Congregazione del Buon Governo in data 4 agosto 1781, la quale, rendendo pubblica "la pontificia riprovazione" per l'accaduto così si esprimeva: "...Avendo pertanto la Santità Sua sommamente condannato un tale contegno come irregolare, sedizioso, e contrario alle sue sovrane intenzioni, tantopiù che ha riconosciuto essere le interpretazioni date aliene, e distruttive delle istruzioni medesime, ha comandato, che si procuri di ritirare, per quanto sarà possibile, le stampe suddette..." e perciò dava disposizione affinché fossero ritirati dalla circolazione le copie del suddetto opuscolo. (Cfr. ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 8, n. 46, alla data).

⁸² Vedi a tal proposito *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, passim, numerose lettere inviate dalla Congregazione del Buon Governo ai delegati dei vari luoghi per dare chiarimenti o suggerire soluzioni a problemi e quesiti ad essa rivolti. Vi si troverà espresso più volte il divieto di inviare i periti "sulla faccia del luogo" e vi si scorgerà nelle motivazioni la preoccupazione di ulteriori ritardi, come pure di ulteriori, più gravi spese.

⁸³ Poco chiare sembrano le istruzioni date a tal proposito dal paragrafo VII della citata circolare: "Che nello stabilire la tariffa dei terreni vignati, pergolati, alborati, olivati, cannetati o in altra maniera vestiti, ..., sebbene non debba aversi in considerazione l'importo del sopraterra, ed il valore delle viti, alberi, olivi, ecc. materialmente considerati nel loro stato in cui sono, debba in ogni modo aversi in vista e in considerazione la maggiore bontà intrinseca, e la maggior attività de' fondi, come capaci a produrre, ed alimentare anche tali industriali miglioramenti, e a rendere maggior utile al padrone, potendo a giudizio de' medesimi periti valutarsi, e ragguagliarsi la stessa bontà, e attività intrinseca da quella maggior porzione di frutto, che col mezzo di tali miglioramenti industriali il medesimo padrone consegue dal terreno; e ciò al solo effetto predetto di rilevare l'intrinseca attività, e valore del medesimo terreno, e non per valutare in alcuna maniera il sopraterra." Mentre infatti sembrano inutili in rapporto alla valutazione della intrinseca feracità, in realtà stanno a denunciare la difficoltà e la complessità della operazione, quando il sopraterra presenta una serie non trascurabile di miglioramenti alla capacità dello stesso terreno nudo.

Tale stima generale doveva essere riferita al terreno di tutta la contrada, villa o terra, ed in un secondo momento sulla base di questa sarebbe stato fissato il valore di ciascun possedimento (tariffa particolare).

Le norme per la formazione della tariffa particolare già preannunciate nella circolare sulla tariffa generale, furono poi emanate dal Buon Governo il 25 aprile del 1781. Esse riguardavano anche i criteri per ratificare il valore dei fondi enfiteutici, livellari, responsivi o soggetti ad altre servitù tra il padrone diretto ed il possessore⁸⁴; il perito doveva fare la stima del fondo comprendendo oltre alla intrinseca feracità del suolo, anche il sopraterra. Sul valore complessivo doveva formarsi il fruttato al quattro per cento. Da questo si doveva detrarre il canone e ciò che rimaneva era il fruttato del padrone utile. Poi considerando solo il capitale del terreno nudo si doveva dividere tra il padrone utile ed il padrone diretto in proporzione del canone e del fruttato.

Per stabilire il valore del dominio utile bisognava detrarre la stima data a canoni, livelli, domini fondiari, usi civici (*pascendi, spicandi, lignandi ecc...*) a tenore delle note esibite tanto dai padroni del dominio utile quanto da quelli del dominio diretto. Il resto sarebbe stato attribuito al padrone utile. Il valore in scudi si sarebbe poi dovuto ridurre a lire (scudi 100 = lire 1). Analogo calcolo si sarebbe dovuto fare per gli usi civici.

Ritorno ora alla esposizione delle norme dettate dal provvedimento del 1777: dopo la pubblicazione della tariffa si stabiliva che si procedesse da parte del segretario e del computista (custode del catasto) nel termine di sei mesi alla formazione dei catasti con una registrazione *per extensum*, in uno o più libri, delle assegni, raggruppando i possessori in ordine alfabetico sotto il nome della contrada o villa di appartenenza, disposte anche esse in ordine alfabetico⁸⁵. Ciò fatto, il segretario della comunità, il computista o altro soggetto scelto dalla Congregazione "dovrà adattare, e proporzionare a ciascuna partita di terreno il valore ... secondo il prezzo fissato nella tariffa" ragguagliandolo a scudi, baiocchi e quattrini romani. Tale ultima norma trova una modifica e completamento in quanto ho già detto circa la formazione della tariffa particolare.

Tutto l'allibrato doveva essere diviso in 10 classi: 1) Reverenda Camera Apostolica; 2) Comunità; 3) Terreni controversi; 4) Baroni; 5) Laici e secolari; 6) Ecclesiastici 1ª erezione; 7) Patrimoni sagri; 8) Ecclesiastici 2ª erezione; 9) Congregazioni monastiche 1ª erezione; 10) idem II acquisto.

Il catasto sarebbe rimasto per tre mesi presso il segretario per la correzione di eventuali errori. Dopo, nel termine di un mese si sarebbe fatta la "collettiva" del va-

⁸⁴ Per le modalità da seguire per la registrazione delle assegni vedi le tavole nn. 1 e 2 tratte da *Censimento pontificio*, parte I, sez. II, pp. 78-81.

⁸⁵ *IBIDEM*, p. 152.

lore di tutti i terreni in scudi romani. "Questo valore così calcolato in scudi, baiocchi, e quattrini romani, dovrà poi essere ridotto a lire in ragione di scudi 100 per lira suddivisibile parimente in scudi baiocchi e quattrini romani" e formerà una "collettiva generale di tutte le lire" che rappresenterà il valore di tutta la contrada o villa.

Le assegni numerate (a tale numero farà riferimento il catasto) riunite in filze sarebbero rimaste presso la comunità insieme con i libri del catasto.

Dopo la pubblicazione, trascorsi i tre mesi utili per eventuali ricorsi da parte dei possidenti (i termini per i ricorsi saranno prorogati di altri tre mesi con editto del prefetto del Buon Governo del 4 ottobre 1783)⁸⁶, si sarebbe dovuta fare la "collettiva" delle lire per classi "risultanti dall'estimo delle singole classi di possidenti considerate separatamente" e poi quella complessiva da cui doveva risultare l'estimo di tutto il territorio e suoi annessi.

La Congregazione aveva l'obbligo di registrare in un libro tutti gli atti relativi alla esecuzione delle operazioni catastali: deliberazioni consiliari per la deputazione della congregazione, risoluzioni, ordini dei superiori, intimazioni ecc...⁸⁷.

Tutte le spese occorrenti per la formazione del catasto dovevano avere una registrazione separata e tutti i pagamenti dovevano essere approvati dalla Congregazione del catasto.

Del catasto infine si sarebbe fatto un estratto da trasmettere al Buon Governo, diviso in tre parti: le dieci classi dei possidenti, la quantità dei terreni secondo la misura locale, il valore del terratico con le indicazioni utili per il ragguaglio della misura locale col rubbio romano, delineando "in carta la precisa estensione", in modo che in ragione di tanto per unità di misura usata nel luogo (tornatura, mina, soma, modio, pertica ecc...⁸⁸) "possa farsi la riduzione di ciaschedun terreno a rubbio romano".

Con provvedimento del 10 settembre 1788⁸⁹ furono emanate le istruzioni per la registrazione dei cambiamenti di proprietà: l'onere della richiesta di voltura era a carico del nuovo possessore che doveva rivolgere l'istanza al segretario della comunità nel termine di tre mesi dall'avvenuto cambiamento, indicando gli estremi del ti-

⁸⁶ *IBIDEM*, p. 263 sgg. Poco incoraggiante sembra la norma relativa ai ricorsi che attribuisce tutta la spesa a carico del ricorrente anche in caso di accoglimento del ricorso, obbligandolo a provvedere alla revisione dell'estimo di tutto il territorio di cui fa parte la proprietà, oltre che ovviamente all'onere delle prove.

⁸⁷ Uno di tali registri si trova in ASR, *Collezione Il catasti*, n. 2854.

⁸⁸ Per qualche chiarimento sulle misure cfr. A. MARTINI, *Manuale di metrologia*, Roma ed. E.R.A., 1976.

⁸⁹ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, p. 297 sgg., "Notificazione sul regolamento da osservarsi all'occasione delle volture, ossia dei trasporti delle partite nei nuovi catasti delle Cinque provincie dello Stato pontificio" seguita dalle "Istruzioni della S. C. del B. Governo delli 10 settembre 1788...", corredate di "module".

tolo del nuovo possesso. Le registrazioni a cura della segreteria della comunità dovevano essere fatte su un libro a parte intitolato "Libro dei trasporti delle partite catastali" che doveva essere suddiviso per contrade, ville ecc...

Il piano è, tra i catasti anteriori al gregoriano, quello di cui l'Archivio di Stato di Roma conserva il maggior numero di registri, fermo restando che, come si vedrà, tali registri, pur rappresentando la struttura portante di tutto il sistema, sono solo una parte della documentazione cui dette luogo il censimento. Essi sono giunti fino a noi in ragguardevole quantità, anche perché servirono di base per la prima applicazione della normativa del catasto gregoriano fino al 1835, anno in cui si iniziarono ad usare le nuove scritture. Essi furono perciò meglio conservati a cura di organi, le Cancellerie del censo, di cui dirò in seguito, il cui compito specifico era proprio la conservazione del catasto.

Le scritture alle quali dette luogo la formazione del catasto piano sono le seguenti⁹⁰:

- 1) Le **Assegni**, che dovevano essere presentate presso le cancellerie delle comunità nel cui territorio si trovava il bene o i beni assegnati (Comunità)
- 2) Le **Tariffe o tavole del valore dei terreni** (Sagra Congregazione del Buon Governo).
- 3) I libri del "**Catastro o Allibrato**" formati dal segretario e computista, mediante la registrazione *per extensum* delle assegni (Comunità).
- 4) Le **Collettive delle Lire** (Comunità)
- 5) Le **Collettive generali di tutte le lire** delle classi dei possidenti (Comunità)
- 6) Gli **Estratti delle classi dei possidenti, delle misure locali e del valore del terratico** da trasmettere al Buon Governo insieme col ragguaglio delle misure al rubbio romano (Sagra Congregazione del Buon Governo)
- 7) Il **Ragguaglio delle misure locali** da trasmettere al Buon Governo per la riduzione a rubbio romano (Sagra Congregazione del Buon Governo)
- 8) I **Registri relativi alla formazione del catasto** (Comunità)
- 9) La **Contabilità** relativa alla formazione del catasto (Comunità).

Il catasto piano richiese cinque anni di lavoro, e venne a costare molto a causa del sistema della diaria scelto per il pagamento dei periti. Dal già citato proemio di Guerrieri Gonzaga traggio il seguente brano:

"Sul censimento piano s'incominciarono ad ordinare i riparti nel giorno 11 agosto 1797 in cui per l'editto dell'Em.mo Camerlengo fu imposta una tassa di baioc-

⁹⁰ Annoterò tra parentesi il nome della magistratura cui le scritture erano destinate e presso la quale dovevano quindi essere conservate avvertendo però che quelle destinate alle comunità saranno poi da queste trasmesse, quando sarà istituito il catasto gregoriano, alle Cancellerie del censo competenti per territorio.

chi 15 per ogni cento scudi di estimo, la quale insieme ad altre nuove tasse doveva concorrere alla perequazione dei pesi dell'Erario camerale. Le vicende del 1798 ne arrestarono l'attivazione. Affatto nullo rimase il nuovo censimento in tempo dell'epoca così detta repubblicana, in cui non si parlava di altro, che di contribuzioni straordinarie, e di prestiti forzosi. Dopo la fortunata ripristinazione del Governo pontificio del 1801, fu con circolare dei 20 febbrajo imposta su i fondamenti del catasto piano una tassa prediale di baj. 30 per ogni cento scudi di estimo, per far fronte alle spese delle Truppe Estere. Quindi nella riordinazione del sistema daziale col Moto Proprio dei 19 marzo 1801 il catasto piano fu ammesso come base per il riparto della Dativa Reale ... Frattanto i possidenti animati dalla condiscendenza Sovrana si presentarono in gran folla alla Congregazione del Buon Governo colle loro suppliche su i pretesi gravami. Quindi furono deputati varj agrimensori, i quali recatisi sulla faccia del luogo, a spese della comunità, e dei possidenti formarono le opportune perizie, dietro le quali furono i rispettivi sgravi ordinati. La riunione degli sgravi accordati ha prodotto nel catasto Piano una diminuzione equivalente all'incirca alla decima parte dell'estimo originario. Questa considerevole riduzione saria rimasta compensata, se i Tesorieri Generali pro-tempore si fossero rivolti all'anzidetta Congregazione per mettere a giusto ragguaglio quelle stime, le quali non giungevano al reale valore dei fondi. Ma questa giudiziosa determinazione del citato Moto-Proprio si è pressoché riconosciuta in pratica ineseguibile senza una nuova e generale allibrazione di tutti i fondi rustici dello Stato."

Durante il periodo francese il catasto piano continuò ad essere la base per la tassa prediale anche se nelle provincie di II recupera il governo italico dava inizio al nuovo catasto con la elevazione delle mappe. Dopo la restaurazione il pontefice concesse a tutte le provincie dello Stato uno sgravio complessivo di quattrocentomila scudi per il pagamento della dativa distribuito "in ragguaglio non tanto degli estimi, quanto delle note sproporzioni catastali che sussistono fra provincia e provincia"⁹¹.

⁹¹ *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, pp. 22-23.

IL SISTEMA DAZIALE

Conviene soffermarsi brevemente sul cosiddetto *sistema daziale*, citato nel precedente brano dal Guerrieri Gonzaga.

Tale sistema fu introdotto con il noto provvedimento emanato da Pio VII nel 1801 riguardante l'imposizione della "dativa reale" e di altre due imposte personali (sale e macinato) e la contestuale soppressione di ben 32 gabelle camerali.

Il provvedimento del 1801 sembra trovare un importante precedente in una serie di riforme auspiccate, ma non tutte realizzate, fin dal 1767. Risale infatti a quegli anni un progetto di riforma dello Stato fatto da Giannangelo Braschi, il futuro Pio VI, allora Tesoriere generale di Clemente XIII, che puntava fra l'altro "su l'abolizione dei presenti dazj, e tasse camerali, pedaggi ecc., e surrogazione dell'impostazione sopra tre soli capi, cioè estimo, macinato e sale, dogane ai confini ecc..."⁹².

I tentativi compiuti dopo l'elezione al pontificato dallo stesso Pio VI di realizzare il progetto, teso "a procurare una riforma, per mezzo della quale potesse conciliarsi il minore aggravio de' sudditi, col maggior vantaggio della Camera" sono illustrati nel già citato volume del Piscitelli che fa a sua volta ampio riferimento all'opera del Dal Pane, anch'essa già citata⁹³.

Il provvedimento del 1801, riprende comunque in buona sostanza la linea riformatrice di questo progetto. Esso affrontò anche le difficoltà finanziarie delle comu-

⁹² Cfr. in proposito il PISCITELLI, *La riforma...* cit. pp. 37 sgg.

⁹³ Il pontefice fra l'altro proprio nel corso di tale processo di riforma, incaricò il Buon Governo di compiere una elaborazione dei dati risultanti da tre lavori portati proprio allora a termine e cioè il nuovo censimento dei terreni, il nuovo stato delle anime e lo stato passivo delle comunità. Tale lavoro di sintesi fu realizzato dal Buon Governo in nove tomi e fu presentato al pontefice nel luglio 1784. Successivamente fu ordinato l'esame dello stato attivo e passivo delle comunità per il quale fu composto un decimo tomo, presentato nell'agosto del 1785. Dai detti volumi fu tratta una più ristretta sintesi in un piccolo registro tuttora conservato nell'archivio del Buon Governo (cfr. ASR, S. Congregazione del Buon Governo, *appendice alla prima serie*, b. 54 (già ricordato da E. Lodolini nella prefazione del relativo inventario, alla pagina CXI). Esso è intitolato "Raccolta di alcune più essenziali operazioni riguardanti l'opera generale del catasto, e la riforma de' tributi camerali estratta dalli X tomi presentati alla Santità di Nostro Signore papa Pio sesto. 1785.", e sul verso del suo frontespizio si legge: "Li primi 9 tomi in carta reale coperti di marocchino ponso con stemma pontificio, e rabeschi messi a oro, furono presentati a nostro Signore in luglio 1784; ed il tomo X fu presentato in agosto 1785: tutti in originale, come furono composti, dei quali altra memoria non v'è, che la presente brevissima raccolta. Questo di 15 novembre 1785". In questo registro sono riportate interessanti tabelle dimostrative ed una puntuale relazione con alcune proposte di riforma delle tre imposte destinate a sopravvivere (terratico, macinato e sale), al fine di coprire il disavanzo oscillante fra i 518.574 e gli 818.170 scudi che si sarebbe verificato se la riforma voluta dal pontefice fosse stata applicata *sic et simpliciter* allo stato effettivo delle finanze comunitative.

Per il censimento della popolazione del 1782 cfr. ASR, *Archivio della S. Congregazione del Buon Governo*, serie I, n. 32.

nità addossando all'Erario i loro debiti a tutto il 1800, compresi i luoghi di monte, mentre per i debiti contratti dal 1° gennaio 1801 fu incaricato il Tesoriere, con la collaborazione del Buon Governo, di concordarne l'entità con i creditori e quindi di pagarli rifacendosi con i beni appartenenti alle comunità la cui vendita sarebbe però stata fatta a cura del Buon Governo: ai creditori di luoghi di monte sarebbero stati corrisposti i due quinti del fruttato dovuto, mentre invece a coloro che avevano donato ori e argenti sarebbe stato restituito in ragione di tre quinti rispetto al dovuto. Ai proprietari dei vacabili infine sarebbe stato dato in ragione di quattro quinti rispetto al dovuto. Tutti i predetti creditori sarebbero stati esentati dal pagamento delle tasse sui suddetti capitali. I pagamenti per tutti sarebbero stati fatti a gennaio del 1802.

Conviene qui sorvolare sulla sua parte più nota di questo Motu proprio, relativa appunto alla semplificazione del sistema tributario per fermare l'attenzione sulla normativa che riguarda la dativa reale, che contiene infatti alcune disposizioni innovative in materia di catasti perché estende il pagamento della dativa ai possessori di alcuni territori che ne erano stati fino ad allora esenti. Mi riferisco a Roma e al suo distretto compreso l'Agro (cui dedicherò un capitolo a parte) e alle città delle province.

Occorre notare che l'esenzione dalla dativa aveva fatto sì che le zone di Roma e del suo distretto fossero praticamente prive di veri e propri catasti, come poi si vedrà.

Riguardo al Motu proprio del 1801 la prima osservazione da fare riguarda il nuovo rapporto tra cittadini, fisco e comunità che con esso viene instaurato. Infatti, come ho già accennato nella premessa, con questa riforma il cittadino viene investito dell'obbligo di pagare le imposte direttamente allo Stato e la comunità cessa di essere la principale responsabile del pagamento dei pesi camerali di fronte al fisco con tutti gli oneri che gliene derivavano e con tutti gli arbitrii e le disuguaglianze che un simile sistema generava nei diversi luoghi. Vengono perciò contemporaneamente e contestualmente rescissi i contratti di appalto delle Tesorerie provinciali.

Ma, venendo all'argomento che attiene più strettamente alla materia di questo lavoro, ecco la normativa relativa alla imposta sui terreni e sulle case.

Fu stabilito che i ruoli della dativa si formassero sulla base del catasto piano e si dava tempo tre anni ai possessori per i reclami, però "in devolutivo" (come si diceva allora per esprimere il principio del "solve et repete"). I possessori dei fondi rustici di tutto il territorio dello Stato, ivi compresi il distretto di Roma e l'Agro romano, avrebbero dovuto pagare "per ogni libbra, o sia per ogni cento scudi di possidenza" una tassa annuale di paoli sei.

I possessori avevano l'obbligo del pagamento di tutta la tassa, salvo a rifarsi sui loro eventuali creditori (padroni diretti) trattenendo la parte dei frutti *pro rata commodi* in proporzione a quello che ognuno ricavava dal terreno.

Era istituito anche un catasto dei censi con la indicazione del fondo su cui gravavano. Anche i creditori di cambi erano assoggettati al pagamento di scudi cinque per ogni cento scudi di fruttato. La nuova legge sottoponeva a tassazione anche "coloro i quali consumano fuori dello Stato i loro redditi ... e che in conseguenza non contribuiscono alle interne gabelle di consumazione". Era stabilito quindi "che tutti

i possessori esteri, e non domiciliati, considerando per tali quelli, che non vivono nella maggior parte dell'anno nello Stato colle loro famiglie, benché seguitino a tenere quivi casa aperta, ed abbiano qualunque privilegio della forensità, paghino a titolo di *Vallimento*⁹⁴ la sesta parte di tutti i redditi dei loro capitali naturali, e civili, rustici, ed urbani ... non esclusi i frutti stessi de' luoghi di monte, vacabili ...".

Tutti i possessori di case e di palazzi di qualunque città, compresa Roma, avrebbero dovuto pagare paoli due per ogni cento scudi del valore che sarebbe stato misurato in rapporto alla pigione "attuale o reperibile" in ragione di 100 scudi di valore per ogni otto scudi di pigione⁹⁵ esentando le case che non superassero il valore di 400 scudi. Queste ultime sarebbero state assoggettate a dativa qualora quelli che le abitavano non fossero poveri, ma alle case abitate da persone abbienti per grandi e lussuose che fossero non era lecito assegnare un valore che superasse i 1000 scudi di pigione. Sarebbero state esentate dal pagamento le case destinate a pubblici o privati "opifici".

Dalla tassa non doveva essere "esente alcun fondo, o edificio, né alcun corpo, comunità, stabilimento secolare, ecclesiastico, e regolare..."⁹⁶.

Il pagamento della tassa sarebbe stato fatto in sei rate nelle mani degli esattori comunitativi del luogo dove si trovavano i beni, eletti dai rispettivi consigli, che a loro volta avrebbero dovuto versare l'importo nelle casse camerali che sarebbero state fissate, a cura del Tesoriere, in vari luoghi delle provincie. Sarebbero stati soggetti a dativa anche i beni camerali e delle comunità.

Era necessario a questo punto intimare ai possessori di case l'esibizione delle assegni giurate delle pigioni delle case. I Romani avrebbero dovuto esibirle negli uffici dei segretari di Camera, gli altri nelle rispettive segreterie comunali, perché se ne potesse eseguire il censimento ad opera del Tesoriere generale per la città di Roma⁹⁷ e del Buon Governo per le provincie.

⁹⁴ Per tale termine cfr. G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Forni edit., Bologna 1884: "Particolarmente la Gravezza annuale che s'imponneva a' cittadini e sudditi non abitanti nello Stato, e a' forestieri che vi abitavano; parola e cosa incominciata ad usarsi in Napoli (ch'io sappia, nel 1683) e di là allargatasi al resto d'Italia".

⁹⁵ Le quote di pagamento sia dei terreni e sia delle case come anche alcuni criteri di valutazione dei terreni stabilite da questo provvedimento, resteranno poi un punto di riferimento per il catasto gregoriano.

⁹⁶ Cfr. a tal proposito "Istruzioni facoltative della Sagra Congregazione dell'Immunità ecclesiastica a tutti gli ordini dello Stato pontificio" del 1° febbraio 1822, emanate da pro-prefetto card. Picca in seguito al quesito posto dal vescovo di Montefiascone e Corneto circa la liceità di aprire ai periti le porte dei luoghi sacri e di clausura. Le istruzioni ribadivano la necessità del censimento e davano le opportune indicazioni perché fossero rimosse "con certe determinate decenti modalità quegli ostacoli, che frapponessero all'esercizio libero di quelle operazioni" (Cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 71-78). Con successiva circolare del direttore dei catasti Luigi Marini (Ibidem, p. 116) veniva data disposizione agli ispettori che "tutti gli orti, e giardini inclusi nella clausura non debbano osservarsi né valutarsi, e che essendovi qualche orto o giardino fuori di clausura e che si affitti, dovrà allora questo stimarsi".

⁹⁷ Cfr. *Censimento pontificio*, "Moto proprio..." citato, art. 29.

Il catasto fu realizzato con provvedimenti successivi. Darò qui notizia della parte riguardante tutto lo Stato rinviando alla introduzione dell'inventario per l'esposizione di quanto attiene alla città di Roma e all'Agro.

Per quanto riguardava i terreni di tutto lo Stato il riparto della dativa, come ho detto, doveva avvenire sulla base del catasto piano (fatta eccezione per i terreni dell'Agro romano e del suburbio nonché di quelli che si trovavano dentro le mura della capitale la cui stima doveva essere fatta a cura del Tesoriere generale), ma per quanto riguardava le case, che non erano comprese nel censimento del 1777, i possessori dovevano presentare le assegni presso le cancellerie delle comunità.

Da un editto del Tesoriere generale, dell'8 giugno 1804, si apprende però che, ancora a questa data, il censimento delle case per le città delle province era da effettuare, mentre era già in riscossione la tassa sulle case di Roma⁹⁸. Con questo editto perciò, emanato dietro sollecitazione della Congregazione del Buon Governo, viene ribadito l'ordine ai possessori di case delle province di presentare l'assegno presso le cancellerie rispettive.

Un editto del card. Girolamo Della Porta, Prefetto del Buon Governo, e del card. Alessandro Lante Tesoriere generale, del 12 agosto 1804, dava esecuzione ad un Motu proprio del 2 agosto 1804 che prescriveva le regole per la riscossione della dativa mentre il 18 marzo 1807 venivano emanati dei regolamenti per gli appaltatori per la esigenza della tassa sulle case⁹⁹. Da quest'ultimo provvedimento quindi si apprende che la riscossione dalla tassa sulle case era stata data in appalto.

Con la realizzazione del catasto del rustico entro le mura della città di Roma e dei terreni del suburbio e dell'Agro romano come pure delle case di Roma e delle città delle province, fu completato il catasto piano che venne così a coprire tutto il territorio dello Stato, sia pure con le gravi carenze che sono state rimarcate.

⁹⁸ *IBIDEM*, vol. I, parte I, sez. II, pp. 427-33.

⁹⁹ *IBIDEM*, rispettivamente alle pp. 434-57 e pp. 458-63.

IL CATASTO GREGORIANO

Il catasto che dal nome del pontefice Gregorio XVI, che lo attivò nel 1835, fu detto gregoriano, fu il primo catasto generale geometrico-particellare¹⁰⁰ istituito nello Stato pontificio per opera di Pio VII, a distanza di circa un secolo da quando simile iniziativa, per la prima volta in assoluto, era stata presa dal sovrano austriaco Carlo VI in Lombardia dove il catasto realizzato, analogamente prese il nome di *terresiano* da Maria Teresa che lo attivò nel 1758.

Il catasto pontificio comunque non si ispirò direttamente al suddetto catasto, bensì al più aggiornato catasto che i Francesi, su quel modello, avevano impostato ed anche condotto a buon punto, in quei territori del Regno Italico appartenenti già allo Stato della Chiesa ed in alcuni altri che avevano fatto parte della Repubblica di Venezia. Fino ad allora lo Stato pontificio poteva vantare, come si è visto, solo due catasti generali, entrambi descrittivi, quello cioè di Innocenzo XI del 1681 e quello ordinato da Pio VI nel 1777, attivato nel 1783 e rimasto praticamente in vigore fino al 1835. Non erano mancati tuttavia, nel medesimo Stato della Chiesa, come abbiamo visto, esempi di catasti con rilevazioni cartografiche ed anche alcuni esempi di catasti geometrico-particellari realizzati durante il secolo XVIII, per ambiti territoriali però limitati.

La realizzazione del catasto rientrava in quella serie di iniziative che Pio VII adottò nell'ampio quadro di una riforma amministrativa, spinto dalla accorta ed illuminata politica del cardinal Consalvi¹⁰¹. Tutta la riforma era rivolta ad un moderato ammodernamento dello Stato, nel quale il pontefice era stato ripristinato, ed era ispirata a quanto avevano operato i Francesi durante la loro dominazione in Italia specie nelle province che avevano fatto parte del Regno d'Italia.

I principi di tale politica si trovano espressi, con le inevitabili cautele, nel proemio del Motu Proprio del luglio 1816, opera dello stesso Consalvi, con cui sono tracciate le linee del piano di riforma amministrativa. In esso il pontefice prende le mosse dalla avvenuta restituzione alla santa Sede delle province di seconda re-

¹⁰⁰ Il catasto geometrico-particellare fornisce la rappresentazione grafica in una determinata scala (mappa), mediante la raffigurazione di ogni singola particella di terreno (intendendosi per tale una estensione continua ed omogenea in rapporto al tipo di utilizzazione del suolo), ovvero di un fabbricato, che appartenga ad uno o più possessori e si trovi nei confini di uno stesso comune.

¹⁰¹ Per l'opera di riforma del card. Consalvi si rinvia a D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella I Restaurazione (1800-1809)*, Macerata, 1975 e *L'amministrazione pontificia nella II Restaurazione*, Macerata, 1978 ed alla bibliografia contenuta in questi volumi. Si rinvia inoltre agli atti di prossima pubblicazione di un convegno organizzato dall'Archivio di Stato di Roma e dal Centro interdipartimentale di ricerche per lo studio di Roma moderna e contemporanea (CROMA), dedicato a "Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, Economia, Società, Cultura", svoltosi presso l'Archivio di Stato di Roma nei giorni 30 nov. 2 dic. 1995.

cupera¹⁰², rilevando la profonda differenza di esse dal resto dello Stato, dovuta alle numerose e radicali innovazioni apportate dal dominio francese. Egli esprime con fermezza la volontà di continuare nell'opera, da lui intrapresa già prima dell'invasione francese, di una generale ed uniforme riorganizzazione amministrativa di uno Stato, le cui strutture soffrivano di una sensibile diversità, "... perché, formato con la successiva riunione di domini differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegi fra loro naturalmente diffusi, cosicché rendevano una provincia bene spesso straniera all'altra, e talvolta disgiungeva nella provincia medesima l'uno dall'altro paese". Ad impedire la realizzazione del piano di riforma, sempre secondo il pontefice, erano allora intervenuti la "collisione però dei diversi interessi, l'attaccamento alle antiche abitudini, gli ostacoli che sogliono moltiplicarsi, ove si tratti di cambiare stabilimenti esistenti, ed usi inveterati", ma ormai "l'interrompimento medesimo dell'esercizio della ... temporale sovranità" sembrava aprire la strada tanto da fare apparire opportuno "cogliere questo momento per compiere l'opera incominciata".

Proseguendo, il pontefice rileva quanto sia più urgente ed indispensabile questo intervento visto che "in una parte delle provincie recentemente ricuperate la tanto più lunga separazione dal dominio di questa santa Sede ha fatto quasi dimenticare le antiche istituzioni e costumanze; onde si è reso in esse quasi impossibile il ritorno all'antico ordine di cose. Nuove abitudini ... nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi, che sull'esempio di altre nazioni d'Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabilmente nelle dette provincie l'adozione di un sistema più adattato alle condizioni degli abitanti rese tanto diverse da quelle di prima ... Se pertanto - prosegue - in una gran parte dei domini distaccati da lungo tempo dal pontificio governo il ripristinamento degli antichi metodi si rende presso che impossibile, o tale almeno, che non possa ottenersi senza un notevole disgusto o incomodo delle popolazioni, diviene indispensabile ... lo stabilimento di un sistema che tutte le comprenda nella medesima uniformità".

Nella predisposizione del piano di riforma il pontefice volle che fra l'altro si "... procurasse di conservare ... quegli stabilimenti, che con tanta saviezza erano stati introdotti dai sommi pontefici ... in modo però da non escludere quei cambia-

¹⁰² Il pontefice, come è noto, era stato reintegrato nei propri domini in tempi diversi: col decreto napoleonico del 10 marzo 1814 venivano restituiti a Pio VII i dipartimenti del Tevere e del Trasimeno e cioè il Lazio e l'Umbria che vennero perciò chiamate provincie di prima ricupera distinte così dalle rimanenti, dette di seconda ricupera, e costituite dai dipartimenti del Reno, del Basso Po e del Rubicone (Legazioni e Bologna) occupati alla caduta del Regno Italico dagli Austriaci e da questi ultimi ceduti al pontefice con l'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815, e dai dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto, che dopo una breve occupazione da parte di Gioacchino Murat, ugualmente furono restituiti al pontefice con l'atto finale del congresso di Vienna.

menti, che la utilità ed i bisogni pubblici esiger potessero dopo tante e sì straordinarie vicende"¹⁰³.

La moderazione del piano non poteva essere sintetizzata con maggiore chiarezza e mi sembra perciò che ben si addica a tal proposito il giudizio di A. Aquarone su quanto il card. Consalvi riuscì ad attuare dopo il ritorno dal congresso di Vienna, dove la dura lotta sostenuta per ottenere la restituzione delle Legazioni e delle Marche gli aveva permesso di affinare sensibilmente le armi della sua diplomazia. L'Aquarone sostiene che il Consalvi "... malgrado la sua larghezza di mente, la sua flessibilità intellettuale e la sua moderazione di carattere era tutt'altro che un riformatore, né probabilmente intendeva esserlo" (viene fatto qui per inciso di ricordare la opposizione da lui fatta al progetto di riforma del card. Sala nel 1814). "La sua azione di governo - continua l'Aquarone - era sì, sotto molteplici aspetti, illuminata ... ma non era tale certo da voler rinnovare dalle fondamenta la struttura interna della compagine statale e tentare di dare basi sostanzialmente nuove alla sovranità temporale dei pontefici, per esempio mediante la creazione di un vero e proprio governo civile o comunque consentendo una larga partecipazione dei laici alla direzione della cosa pubblica" anche perché la sua azione fu tenacemente e fieramente contrastata da tutto il collegio cardinalizio ed in genere da tutto il clero che occupava i posti chiave del potere civile¹⁰⁴.

Mi sembra che i progetti di riforma del M.P. di Pio VII, ed in modo particolare quello espresso in occasione della istituzione del catasto e del relativo apparato burocratico esemplificino efficacemente questo giudizio, giudizio che viene in qualche modo ribadito da quanto dice Piero Aimo nell'introduzione ai saggi sull'Italia napoleonica: "la logica amministrativa dell'Età napoleonica, la filosofia politico-organizzativa che vi è sottesa, vengono recepite, contrariamente a quanto accade nell'ambito della statuizione costituzionale e della tutela dei diritti civili e politici, dagli ordinamenti della Restaurazione e giungono a impregnare di sé le strutture dello Stato italiano risorgimentale unitario"¹⁰⁵.

Il provvedimento sul catasto rispondeva ormai alle esigenze di un sistema fiscale più oggettivo e più curato in un'epoca in cui era stata introdotta l'imposta progressiva ed in cui aveva già trovato larga applicazione anche nello Stato pontificio con Pio VII, la riduzione del numero delle imposte che gravavano sulla popolazione. Il presidente della Congregazione dei catasti (istituita con l'articolo 191 dello stesso M.P. del '16), Cesare Guerrieri Gonzaga, così esordisce infatti nel già

¹⁰³ Cfr. *Bullarii romani continuatio* ..., Roma, Tip. della R.C.A., vol. XIV, 1849, pp. 47-50.

¹⁰⁴ Cfr. A. AQUARONE, *La Restaurazione nello Stato pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, in: "Archivio della Società Romana di Storia Patria", vol. LXXVIII, 1955, p. 150.

¹⁰⁵ Cfr. ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, *L'Amministrazione nella storia moderna*, (Archivio ISAP, n. s., n. 3), Milano, Giuffrè, 1985, voll. 2, p. 541.

citato proemio agli argomenti discussi per la formazione del regolamento sulle misure del 1817: "È cosa ormai a tutti manifesta, che il tributo, il quale cade sopra le terre, non arresta l'industria, non impedisce la circolazione delle derrate, non aggrava direttamente il consumatore, resta basato sopra dati certi, non obbliga a grandi spese per la percezione, e può essere facilmente accompagnato da leggi chiare, e sgombrare da ogni raggiro, ed arbitrio: vantaggi tutti che non sogliono ritrovarsi riuniti nei tributi sopra le persone, il bestiame, le arti, e le consumazioni. Ma questa maniera di tributo altrettanto utile quanto semplice nell'universale teoria delle imposizioni, non può ridursi alla pratica senza un'esatta stima di tutti i beni rustici dello Stato, onde si formi un catasto, sul quale venga con giustizia rigorosamente ripartito"¹⁰⁶.

Il M.P. del 1816 ordina il censimento generale ed istituisce gli organi preposti alla sua realizzazione. L'art. 191 dispone: "... che si eseguisca in tutto lo Stato con la maggior celerità ... la compilazione dei nuovi catasti regolati a misura ed a stima con un modulo comune, che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avendo riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione, e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazioni, e d'infortuni, ed a tutti gli altri elementi, che possono, e devono aversi in considerazione nello stabilire un censimento, acciò si renda da per tutto corrispondente alla forza intrinseca, ed al valore reale dei fondi stessi".

Le massime, l'andamento, e la esecuzione di questa importante operazione "vengono affidate ad una Congregazione particolare all'uopo istituita col titolo di Congregazione dei Catasti. Tale organo era anche incaricato del censimento dei fondi urbani, rivedendo e correggendo quelli esistenti e formandone di nuovi dove manchino.

I PRECEDENTI NAPOLEONICI

Le norme di attuazione, come ho detto, si ispiravano, anzi non è errato dire ricalcavano, quelle che i Francesi avevano adottato per il catasto avviato in alcuni territori del Regno Italiano. I Francesi a loro volta si erano ispirati al catasto teresiano, con una scelta che porta acqua al mulino di quella linea interpretativa che si sforza di individuare elementi di continuità fra l'*ancien régime* e l'epoca napoleonica¹⁰⁷; le norme francesi non si discostavano gran che da quelle dettate a suo tempo per il catasto teresiano, tanto che, per i territori del milanese, esso rimase in vigore, essendo

¹⁰⁶ Cfr. proemio citato alla nota 8.

¹⁰⁷ Cfr. a questo proposito ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, *L'Amministrazione ...cit.*, p. 552.

stato limitato il lavoro al ragguaglio delle antiche misure con quelle del sistema metrico decimale¹⁰⁸.

Seguiremo per sommi capi l'iter legislativo del periodo francese per evidenziare gli elementi di somiglianza con quello pontificio ed anche con lo scopo di meglio leggere quella parte di materiale documentario che pervenne negli uffici romani direttamente da Milano¹⁰⁹.

Con il decreto napoleonico sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno d'Italia dell'8 giugno 1805¹¹⁰, erano state istituite le Cancellerie del Censo¹¹¹, una per ogni cantone, con il compito di "custodire i libri censuari dei comuni compresi nel cantone e di fare le opportune annotazioni in caso di traslazione di dominio"¹¹².

Con decreto del 28 giugno 1805¹¹³ veniva organizzata l'amministrazione del censo cui era preposto un Direttore generale¹¹⁴ coadiuvato da quattro Direttori particolari cui erano assegnati i seguenti compiti: 1) formazione e conservazione del catasto; 2) trasporti e cancellerie del censo; 3) conti coi ricevitori e corrispondenza sull'esazio-

¹⁰⁸ Il catasto teresiano "geometrico-particellare a stima peritale" fu impostato in Lombardia per iniziativa di Carlo VI nel 1718. La prima Giunta iniziò nello stesso anno i lavori e li aveva portati a buon punto quando nel 1733 i lavori dovettero interrompersi per lo scoppio della guerra. La seconda Giunta presieduta da Pompeo Neri iniziò i lavori nel 1749 ed il catasto fu attivato nel 1758 sotto il governo di Maria Teresa. Nel frattempo tra il 1728 ed il 1738 era stato realizzato un catasto geometrico-particellare nel Ducato di Savoia, mentre in Piemonte solo nel 1739 si pone mano ad una simile opera. Anche nel Ducato di Mantova viene realizzato un catasto simile tra il 1774 ed il 1785. Per tutta la questione della realizzazione dei catasti settecenteschi cfr. R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera cit.*, pp. 71 sgg. Su questo argomento rinvio ad un intervento da me tenuto nel convegno di cui alla nota 101.

¹⁰⁹ La legislazione francese in materia catastale si trova nel *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia* (d'ora in poi *Bollettino del Regno d'Italia*), Milano, dalla Reale Stamperia, anni 1802-1813. Ma una discreta raccolta insieme con altra normativa riguardante altri Stati italiani è conservata in un fascicolo della busta 2100 dell'archivio della *Presidenza del Censo* in ASR, intitolato "Estratti di regolamenti e disposizioni di leggi censuali del catasto milanese, del cessato Regno d'Italia, dell'attuale Regno Lombardo-veneto, nonché del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla".

¹¹⁰ Cfr. *Bollettino del Regno d'Italia*, 1805, parte I, p. 141.

¹¹¹ I requisiti per coprire la carica di Cancelliere del Censo erano stabiliti con decreto successivo del 5 dic. 1805 (*IBIDEM*, 1805, parte I, p. 599).

¹¹² Altre norme più dettagliate per la registrazione dei passaggi di proprietà saranno dettate da un decreto successivo del 10 febb. 1809 (*IBIDEM*, 1809, parte I, p. 34). I Cancellieri del censo avevano in base al citato decreto altri compiti come per esempio quello di convocare i consigli comunali nei comuni con meno di 3000 abitanti e di registrarne gli atti.

¹¹³ *IBIDEM*, 1805, parte I, p. 350.

¹¹⁴ La Direzione generale venne con successivo decreto del 27 apr. 1807 denominata Direz. gen. del Censo e delle Imposizioni dirette (*IBIDEM*, 1807, parte I, p. 213).

ne e prodotti delle imposte prediali; 4) archivi. Erano previsti anche un Segretario generale ed un ufficio di periti.

Un decreto di Napoleone del 12 gennaio 1807 relativo alla organizzazione delle Finanze nel Regno d'Italia, al titolo VII, ordinava che si desse inizio ai lavori per il catasto generale dettando delle indicazioni di massima sul procedimento e prescrivendo l'uso del sistema metrico decimale¹¹⁵. Un successivo decreto del principe Eugenio, del 13 aprile 1807¹¹⁶, dettava in merito norme più precise ed indicava i dipartimenti dove sarebbero stati intrapresi i lavori nello stesso anno (Adriatico, Passariano, Piave, Tagliamento, ex principato di Guastalla), pur lasciando al Ministero delle Finanze la possibilità di estendere l'iniziativa anche ad altri territori. Il primo articolo stabiliva che l'unità di misura, che sarebbe stata la decima parte della tornatura, si sarebbe chiamata pertica censuaria e l'art. 2 che la scala delle mappe sarebbe stata in proporzione di uno a duemila. Le istruzioni annesse a questo decreto, dirette ai geometri incaricati della misura dei terreni e formazione delle mappe e dei sommarioni¹¹⁷, prescrivevano gli strumenti da adottare (tavoleta pretoriana¹¹⁸, diottra, bussolo magnetico, canne e catene¹¹⁹, regolo¹²⁰) e le modalità da seguire per la rilevazione di terreni (orientamento delle mappe), strade, acque, edifici, confini, fabbriche, mulini, fortezze e castelli, ripe, fossi ecc..., per l'uso dei colori (rosso per le case, verde per i giardini, celeste per le acque, ecc...), per la sottoscrizione delle mappe.

Relativamente al modo di compilare i sommarioni era prevista una ricca casistica a seconda che il possessore fosse uomo o donna, che la proprietà fosse indivisa, che non fosse reperibile il possessore, che il possessore fosse un minore, un ecclesiastico, che si trattasse di benefici ecclesiastici o luoghi pii, che il bene fosse dato a livello (in quest'ultimo caso l'intestazione avrebbe dovuto essere sotto il nome del titolare del dominio utile, con l'aggiunta però di quello del titolare del dominio diretto).

Le istruzioni emanate dalla Direzione generale del Censo e dirette ai geometri in esecuzione del decreto del 13 aprile 1807¹²¹ fornivano inoltre una ricca nomen-

¹¹⁵ *IBIDEM*, 1807, parte I, p. 25.

¹¹⁶ *IBIDEM*, p. 193.

¹¹⁷ I sommarioni erano l'equivalente dei brogliardi, registri cioè dove, come spiegherò meglio in seguito, venivano descritte le particelle catastali.

¹¹⁸ La tavoletta pretoriana fu immaginata da Giovanni Pretorius, di Norimberga, più propriamente Jean Richter, nella seconda metà del XVI secolo. Si tratta di uno strumento per eseguire il rilevamento topografico dei terreni. Consta di due parti: la tavoletta o specchio, e la diottra che può essere a cannocchiale fornito di distanziometro.

¹¹⁹ La canna o asta, lunga tre metri, doveva servire per la misurazione dei piani inclinati, colline o monti; la catena, lunga quindici metri, per i terreni pianeggianti.

¹²⁰ Il regolo portava incisa una scala in proporzione 1:2000.

¹²¹ *Cfr. ASR, Presidenza del censo*, b. 2100, fasc. cit.

clatura per la descrizione dei terreni e delle case e dettavano le regole per la *calcolazione* delle superfici. Erano elencati nel capitolo IV i doveri dei geometri. A corredo di dette istruzioni vi erano infine sei "module" per una migliore comprensione ed applicazione delle regole.

Regole più dettagliate erano quelle del 13 aprile 1807¹²², emanate dal Consigliere segretario di Stato ed annesse al R. Decreto di pari data: all'art. 24 era prescritto che, fatta la mappa, se ne dovevano trarre tre copie, una simile all'originale in fogli rettangolari sciolti¹²³ e due di dimensioni ridotte (scale 1:4000 o 1:8000), con i terreni colorati con colori diversi a seconda della qualità della coltivazione. Di queste ultime una era destinata alla pubblicazione.

Ogni particella doveva essere numerata mentre i luoghi regi, sacri e religiosi, le fortificazioni, le piazze ed altri luoghi pubblici dovevano essere contrassegnati da lettere. Ogni particella, numerata, doveva essere altresì contrassegnata da una cifra in rosso che doveva indicare il perticato.

La copia della mappa ridotta ed una copia del sommarione dovevano essere depositate per la pubblicazione presso le amministrazioni comunali competenti per territorio. Su questa ultima disposizione norme più precise erano dettate nelle istruzioni del Consigliere di Stato, Direttore generale del censo e delle imposizioni dirette, in esecuzione dell'art. 40 delle regole allegate al decreto del 13 aprile 1807: esse fissavano un termine per i reclami, trascorso il quale le mappe e le altre scritture (sommarioni e ragguagli delle misure, reclami e pareri sugli stessi) avrebbero dovuto essere consegnate al cancelliere del censo. Si precisava anche che le mappe ridotte fossero accompagnate dai caseggiati rilevati su fogli a parte in scala originale¹²⁴.

Un decreto del 10 febbraio 1809 prescriveva l'obbligo per il nuovo possessore di fare l'istanza di voltura¹²⁵. Un decreto dell'11 marzo dello stesso anno ordinava che fossero intraprese le operazioni censuarie nei dipartimenti del Tronto e del Rubicone¹²⁶.

L'organizzazione definitiva delle Cancellerie del censo e le competenze dei Cancellieri vennero stabilite con decreto del 29 giugno 1809¹²⁷. Compito dei Cancellieri per quanto concerneva il catasto era la custodia delle mappe e di tutte le

¹²² *Cfr. Bollettino del Regno d'Italia*, 1807, parte I, p. 196 sgg.

¹²³ Per alcune di queste copie *cfr. ASR, Collezione delle mappe extravagantes*.

¹²⁴ *Cfr. ASR, Presidenza del censo*, b. 2100, fasc. cit., alla data.

¹²⁵ *Cfr. Bollettino del Regno d'Italia*, 1809, parte I, p. 34. Un registro cronologico di volture relativo al comune di Fossato (Foligno), attivato in base a questo decreto e chiuso il 12 nov. 1812, dal facente funzioni di cancelliere del censo, si trova in *ASR, Collezione II catasti*, n. 2254 bis. Interessanti alcune annotazioni che denunciano la mancata assegnazione nel catasto piano di alcuni terreni di cui si chiede la voltura.

¹²⁶ *Cfr. Bollettino del Regno d'Italia*, 1809, parte I, p. 70. Le province di Urbino, Ancona, Macerata e Camerino erano state annesse al Regno d'Italia con decreto del 2 aprile 1808 (*cfr. IBIDEM*, 1808, parte I, parte 392).

¹²⁷ *IBIDEM*, 1809, parte I, p. 203.

scritture, l'esecuzione dei trasporti di estimo, la formazione dei ruoli dell'imposta prediale, la certificazione. Le Cancellerie, una per ogni cantone, erano di tre classi a seconda che nel loro cantone fosse compreso 1) il capoluogo del dipartimento 2) il capoluogo del distretto 3) nessun capoluogo.

Il 2 marzo 1810¹²⁸ fu ordinato che si intraprendessero le operazioni censuarie anche nei dipartimenti del Reno, del Metauro, del Musone.

Un decreto del 28 sett. 1811 del principe Eugenio riduceva il numero delle Cancellerie. Nei Dipartimenti dei territori già appartenuti allo Stato della Chiesa, i rispettivi cantoni erano così raggruppati sotto un'unica Cancelleria¹²⁹:

Metauro con 76 comuni: cantoni di Ancona con Camerano, Jesi, Pesaro con Saludecchio, Fano, Sinigaglia con Monte Allodo, Corinaldo con Pergola, Urbino con Fossombrone, Urbina con S. Angelo in Vado¹³⁰, Gubbio con Cagli.

Musone con 48 comuni: cantoni di Macerata con Recanati, Cingoli con Treja, Loreto con Osimo e Civitanova, Tolentino con S. Severino, Fabriano, Rocca Contrada, Camerino con Matelica.

Tronto con 70 comuni: cantoni di Fermo con S. Elpidio, Petritoli con Ripatransone, Ascoli, Offida con Monte Alto, S. Ginesio con Samano, Montegiorgio¹³¹.

Reno con 77 comuni: Bologna con Budrio e con Lojano, Bazzano, Imola con Fontana e con Lago, Cento con S. Giovanni in Persiceto, Porretta con Vergato, Castiglione¹³².

Rubicone con 42 comuni: cantoni di Forlì con Meldola, Cesena con Savignano, Mercato Saraceno con S. Agata, Rimini con S. Leo, Monte Scudolo con Macerata Feltria, Ravenna con Cervia, Faenza con Brisighella.

Basso Po con 82 comuni: cantoni di Ferrara con Bondeno e con Copparo, Ficarolo con Fiesse, Portomaggiore, Comacchio con Adriano, Rovigo con Lendinara e con Crespino.

Un decreto del 18 febbraio 1812¹³³ poneva come organo di collegamento tra la Direzione generale delle finanze e le cancellerie i Direttori del censo, uno per ogni dipartimento, con compiti ispettivi di controllo.

Non fu avviato invece il catasto nelle province annesse all'Impero (Lazio e Umbria). Un decreto della Consulta straordinaria degli Stati romani del 25 agosto 1809 stabiliva che la dativa reale come tutte le altre imposte dirette fossero di com-

¹²⁸ *IBIDEM*, 1810, parte I, p. 121.

¹²⁹ *IBIDEM*, 1811, parte II, p. 921.

¹³⁰ Con successivo decreto del 4 feb. 1813 Urbina viene annessa ad Urbino, (*IBIDEM*, 1813, parte I, p. 78).

¹³¹ Con lo stesso decreto del 4 feb. 1813 Montegiorgio viene unito a S. Ginesio.

¹³² Con lo stesso decreto del 4 feb. 1813 Castiglione viene unito a Porretta.

¹³³ *IBIDEM*, 1812, parte I, p. 171.

petenza degli Esecutori dei mandati, ma che, in attesa che si provvedesse alla loro organizzazione, la riscossione fosse affidata agli agenti di polizia¹³⁴. Il 20 aprile 1810 furono istituite le Direzioni delle contribuzioni, una per ogni dipartimento (Tevere e Trasimeno)¹³⁵.

Questi per sommi capi i provvedimenti francesi, che come si vedrà verranno in larga misura ripresi da quelli pontifici anche per un evidente criterio di economia che permetteva la utilizzazione di tutto il lavoro già compiuto nei territori pontifici.

LA CONGREGAZIONE DEI CATASTI, LA PRESIDENZA E LA DIREZIONE DEL CENSO

L'articolo 191 del già citato Motu Proprio di Pio VII del 16 luglio 1816 ordinava "la compilazione dei nuovi catasti a misura e stima" e istituiva allo scopo una congregazione particolare chiamata *Congregazione dei catasti* cui era affidato il compito di fissare "le massime, l'andamento e l'esecuzione" del nuovo censimento sia rustico che urbano. Per il catasto urbano era fatto obbligo alla Congregazione di osservare "le norme prescritte dal Motu Proprio daziale del 19 marzo 1801, e dai successivi regolamenti"¹³⁶.

La Congregazione era organo consultivo e deliberante e i relativi provvedimenti venivano emanati, con l'intestazione *Presidenza del censo*, a firma del suo Presidente. Essa inizialmente era composta di cinque membri che furono designati con lettera a firma del card. Consalvi del 20 luglio 1816¹³⁷ nelle persone del Tesoriere generale Cesare Guerrieri Gonzaga, del segretario del Buon Governo, mons. Andrea Baccili, di mons. Antonio Maria Frosini, di mons. Luigi Bottiglia, e del segretario della Congregazione economica, mons. Nicola Maria Nicolai. Di essa fecero poi parte l'Assessore, avvocato Giuseppe Vera ed il Direttore del censo, Luigi Marini¹³⁸. Con dispaccio della Segreteria di Stato del 5 ottobre

¹³⁴ Cfr. ASR, *Consulta straordinaria per gli Stati Romani, Decreti della Consulta*, cass. 3, pp. 235-238. Per questo archivio vedi C. NARDI, *Consulta straordinaria per gli Stati Romani (1809-1810). Inventario*. (ARCHIVIO DI STATO DI ROMA. SCUOLA ARCHIVISTICA PALEOGRAFICA E DIPLOMATICA. Studi e Strumenti. 3).

¹³⁵ *IBIDEM*, reg. 11, pp. 365-377.

¹³⁶ Nella raccolta dei manoscritti conservata presso la biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma al n. 441 si trova l'unico registro dei verbali della Congregazione dei catasti (anni 1817-1829). Tracce di verbali si trovano anche in ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 4 e in maggior quantità in ASR, *Archivio Guerrieri Gonzaga*.

¹³⁷ Cfr. ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 4.

¹³⁸ Recentemente è pervenuto all'ASR, il fondo archivistico *Marini-Clarelli*. Esso contiene anche documentazione sull'attività di Luigi Marini come Direttore del censo, specialmente carteggio. Di tale documentazione non si è potuto dar conto in questo lavoro, essendone il lavoro di ordinamento appena iniziato. Una relazione su questo personaggio, tenuta da F. Dommarco e basata su questa documentazione si troverà negli atti del convegno di cui alla nota 101.

1819¹³⁹ furono confermati gli stessi membri. Nel 1823 ad essi furono aggiunti i cardinali Giulio Maria Della Somaglia, decano del S. Collegio, Bartolomeo Pacca, Camerlengo, Giuseppe Albani, prefetto del Buon Governo, ed altri membri.

Presidenti furono: fino al 1831 il cardinale Cesare Guerrieri Gonzaga; dal 6 febbraio 1832 all'aprile del 1835 mons. Domenico Cattani (pro-presidente); dopo, essendo stato il Cattani nominato Assessore del S. Ufficio, mons. Paolo Mangelli Orsi (pro-presidente); dal 1837 il cardinale Giovanni Francesco Falzacappa cui succedette dal settembre 1840 mons. Gaspare Grassellini, chierico di Camera.

Tra le prime deliberazioni della Congregazione vi furono l'adozione del sistema metrico-decimale e l'approvazione del regolamento per la misura dei terreni.¹⁴⁰

Il 6 novembre 1816 con dispaccio della Segreteria di Stato fu istituita anche la Direzione generale dei catasti¹⁴¹ con i seguenti compiti: confezione delle copie delle mappe,

¹³⁹ Cfr. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Buon Governo*, n. 39: "Provvedimenti a stampa dall'anno 1817 al 1834".

¹⁴⁰ Alla pag. 48 del vol. I, parte II del *Censimento pontificio* più volte citato, in apertura al regolamento sulla formazione delle mappe c'è una didascalia sulle misure da usare, rapportate al sistema metrico decimale adottato: "La misura lineare adottata dalla Congregazione de' Catasti è la canna censuaria corrispondente alla misura conosciuta sotto il nome di metro. Ogni canna censuaria è divisa in dieci parti ossia palmi, ogni palmo in dieci once, ogni oncia in dieci minuti. La nuova denominazione delle misure superficiali adottata come sopra è il quadrato, la tavola, e la canna quadrata. Ogni quadrato è composto di dieci tavole; ogni tavola di mille canne quadrate; ogni canna di cento palmi; ogni palmo di cento once; ogni oncia di cento minuti".

Per quanto riguarda le misure di superficie possiamo dunque fare il seguente prospetto:
1 quadrato = 10.000 mq (ettaro); 1 tavola = 1000 mq (decar); 1 centesimo = 100 mq (cento); 1 canna quadrata = 1 mq; 1 palmo quadrato = 1 dmq; 1 oncia quadrata = 1 cmq; 1 minuto quadrato = 1 mmq.
Aggiungo il ragguglio tra il rubbio romano e il sistema metrico-decimale: 1 rubbio romano è uguale a 18 tavole e 484 canne quadrate, e quello tra la terminologia usata sotto il governo italico e quella adottata: 1 tornatura = 1 quadrato; 1 pertica = 1 tavola; 1 metro = una canna.
Il rubbio romano si divideva in quattro quarte, la quarta in quattro scorzi, lo scorzo in quattro quartucci, il quartuccio in 175 staioli quadrati.

¹⁴¹ Cfr. ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 8 dove è riportata la notizia. Non ho infatti per ora reperito il provvedimento istitutivo della Direzione. Essa ebbe la sua prima sede al II piano del palazzo Capranica a Montecitorio da dove si spostò nel 1819 (tra i 5 sett. e il 10 dic.) nel palazzo della principessa Pio a Campo dei Fiori. Il contratto di affitto dell'intero palazzo Pio è del 5 luglio 1822 e si trova in ASR, *Notai RCA*, Farinetti notaio, vol. 646, cc. 300-331. Esso prevede un affitto della durata di anni 40 per la somma di mille scudi annui, con la facoltà per la Camera di scontare sul prezzo dell'affitto gli ottomila scudi spesi per il restauro e l'adattamento del palazzo. Presso l'ASR, nella collezione *Mappe extravagantes*, si trovano le planimetrie del palazzo fatte probabilmente in tale occasione. Nella b. 4 della voce *Catasti del Camerale II* si trova documentazione relativa alle spese affrontate dalla Camera per i lavori di adattamento e per la sistemazione degli uffici nonché del materiale cartografico ("Rendiconto del sig. cav. Luigi Marini direttore generale del censo in Roma, relativamente alle spese del primo stabilimento di quel dicastero dal 1° nov. 1816 a tutto dic. 1820". Vi è anche un ristretto delle spese per il palazzo del 7 dic. 1820 a cura dell'architetto Alippi, che era, all'interno della Direzione, il capo del dipartimento "Mappe ed estimi". Nella stessa busta si trova un registro rilegato in rosso dell'anno 1819 con notizie sulla Direzione dei catasti e sui locali da essa occupati nonché sulle Cancellerie. Nella b. 146 della *Presidenza del Censo* vi è un Regolamento interno per questo ufficio, del 1821, a firma del Segretario generale, capo del dipartimento "Contabilità".

calcolazione di una porzione di mappe e brogliardi del Governo italico e revisione a tavolino delle mappe e brogliardi nuovamente eseguiti, operazioni censuali per l'impianto e andamento di 76 cancellerie, formazione dei ruoli della dativa, "sfogo dei reclami".

Organi periferici dell'amministrazione del censo furono le Cancellerie, una per ogni sede di Ufficio del Registro.

Una Presidenza del censo come organo autonomo e distinto dalla Direzione generale dei catasti e dalla Congregazione dei catasti in realtà non risulta mai istituita. Tuttavia la intestazione *Presidenza del censo* compare in tutti i documenti emanati dai due organi sia a firma del Presidente della Congregazione sia a firma del Direttore dei catasti. Sembra di poter ipotizzare perciò che sotto il nome di Presidenza del censo fossero compresi tutti gli organi che operavano per il censimento, pur nella distinzione delle competenze di ognuno. Solo dal 1835 la suddetta intestazione viene sostituita da *Dicastero del censo*.

Non è disposta inoltre in alcun documento a me noto la dipendenza della Direzione dalla Congregazione e quindi dal Presidente, ma sia l'intestazione ricorrente in tutta la documentazione pervenuta manoscritta e a stampa, dalla più antica alla più recente, sia il nome del fondo archivistico, *Presidenza del Censo*, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma contenente la documentazione della Direzione, la cui struttura merita un approfondimento, sia infine lo stesso tenore degli atti, inducono a pensare ad un unico organo o, come si usava chiamarlo allora, *dicastero*, avente al vertice il Presidente della Congregazione dei catasti.

Ciò si deduce anche da alcune importanti regole stabilite nelle istruzioni e regolamenti emanati. Non soltanto perchè essi sono sempre a firma del Presidente, ma anche perchè i più importanti atti, fossero anche di natura squisitamente tecnica e di competenza quindi specifica della Direzione dei catasti, come per esempio quelli relativi a mappe e a brogliardi, necessitavano in ultima analisi sempre del parere della Congregazione e dell'approvazione del suo Presidente.

Lo stesso fatto che fosse il Presidente ad emanare il regolamento per l'ordinamento interno della Direzione è particolarmente significativo al riguardo.

Un sommario profilo istituzionali di questo dicastero si riesce a delineare attraverso la lettura di alcuni documenti reperiti nella busta 2100 del suo archivio.

Per tutto il periodo della presidenza Guerrieri Gonzaga il Direttore dei catasti, coadiuvato dal Segretario generale sembra avere goduto di notevole autonomia per la parte di sua competenza. Nell'assetto che il Guerrieri Gonzaga aveva dato agli uffici erano previsti due dipartimenti posti sotto la responsabilità del Direttore: 1) *Segreteria generale* che comprendeva corrispondenza, contabilità delle multe, Cancelleria di Roma e archivio della corrispondenza; 2) *Disegnatori e calcolatori e archivio generale* che comprendeva mappe, brogliardi, catasti e tutte le operazioni relative alle misure e alle stime¹⁴².

¹⁴² Cfr. la minuta di una relazione non datata, ma probabilmente del 1834, intitolata "Cenno di riordinamento degli uffici della Direzione generale del censo", conservata nella busta 2100 della *Presidenza del censo*.

La situazione sembra però mutare con il suo successore Cattani. L'importanza del Presidente assume da allora maggiore rilievo con alcuni provvedimenti emanati dal Cattani stesso. Infatti il regolamento, relativo specialmente all'iter delle pratiche, del 28 giugno 1832 (ma ve ne deve essere anche uno precedente del 6 settembre 1831 che organizzava l'ufficio), così esordisce: "Tutto il carteggio di ufficio del Dicastero del censo dovendo d'ora innanzi partire dalla presidenza che è l'organo primario del Ministero, e quindi far centro alla medesima ... 1) Tutte le lettere e pieghi ... saranno portate direttamente al Pro-presidente tali quali si ricevono; 2) L'apertura ... si farà dal Pro-presidente nei consueti giorni ... e cioè il lunedì, il giovedì e il sabato, presente il Direttore generale, che potrà dare quei chiarimenti che occorrono, 3) Il Pro-presidente noterà a tergo ... la sua mente, e farà le analoghe remissioni, restando a cura del Direttore di passarle tutte al Segretario generale, il quale le farà registrare nel protocollo... 4) Siccome occorrerà nei rescritti rimetterne alcune al Direttore generale, così esso le riferirà ... ed il risultato verrà notato a tergo della lettera od istanza e verrà firmato colle lettere iniziali del Pro-presidente. 5) Se in taluno di detti giorni fosse occupato il Presidente ... l'udienza ... verrà anticipata o posticipata ...".

Ma vediamo il commento che di lì a poco troviamo in una breve relazione in minuta non firmata, della stessa mano di quella che ci aveva informato dell'assetto dato dal Gonzaga all'ufficio, databile anch'essa al 1834, conservata nella stessa busta 2100, il cui titolo "Inconvenienti che a danno della cosa pubblica si verificano negli uffici della Direzione generale del censo" ne indica con sufficiente chiarezza il contenuto. Dopo aver ricordato in una breve premessa che con i provvedimenti pontifici era stata istituita una Direzione generale dei catasti il cui Direttore coadiuvato da un Segretario generale emanava tutte le disposizioni esecutive necessarie per il censimento e a cui facevano capo tutti gli organi periferici e tutto il personale dipendente, così prosegue: "Esiste questa necessaria unità senz'alcuna interruzione sotto la presidenza della chiara memoria del card. Guerrieri ... ma per il disgraziato censo perì col suo illustre Presidente l'ordine e l'unità nella direzione della cosa e venne questa unità trasferita nella pro-presidenza, la quale benché piena di buona volontà non poté da sé sola supplire a quell'opera e direzione che si prestava dal Direttore che fu messo in un cale¹⁴³. Toccò la stessa sorte anche al Segretario generale ... Avvenne da ciò che la Pro-presidenza di altri impiegati dovè servirsi, e questi non avendo immediata sorveglianza della Pro-presidenza medesima la quale non poteva mescolarsi nei dettagli di ufficio, immaginarono ed eseguirono metodi del tutto nuovi e non confacenti alla cosa poiché ognuno altro non aveva in mira che di formarsi un impero chi in un ramo chi in un altro e perciò sparì la gerarchia tanto necessaria per l'ordine delle cose, e vi fu sostituita l'anarchia ... La Pro-presidenza, che aveva riunito in sé tutta la corrispondenza divideva da per se stessa le materie, e dava a chi

¹⁴³ L'espressione è inusuale, come dire "in caldo". Più chiaro se avesse detto "in non cale".

essa credeva prima anche di protocollarla. La più ristretta al Segretario generale. Da ciò ne avvenne la perniciosa conseguenza, che moltissime lettere non vennero date al protocollo ed in conseguenza non registrate, senza che alcuno potesse invigilare sull'ordine. È accaduto sovente ancora che uno stesso affare sia passato prima per una mano, indi per un'altra senza riassunzione, poiché niuno le ordinava ed è spesso avvenuto di cadere in contraddizione sopra il medesimo affare oggetto per la bandita unità. È derivato l'altro inconveniente che ognuno degl'immaginati capi si sia fatto depositario delle proprie posizioni, poiché ognuno era padrone di richiamare a sé quel dato affare per cui si era dispiaciuto, e nell'archivio di segreteria non andava che la parte sulla quale non vi era vista particolare. Per tal pregiudizievole metodo si sono dovute, con disdoro dell'amministrazione richiamare duplicati di lettere, che subalterni scrivevano alla Pro-presidenza, come nell'opposto si sono dovute richiedere a questi subalterni nelle provincie le copie dei dispacci che in avanti erano partiti dall'amministrazione da cui eransi smarrite le minute e le posizioni. Per gli stessi inconvenienti molte disposizioni si sono dovute contromandare con discredito della Pro-presidenza ed ora se si deve riassumere qualche posizione occorre lo studio di qualche ora per immaginare in mano di chi potrà essere, e se non s'indovina altro perditempo per rintracciarla il più delle volte infruttuosamente. Per questi stessi motivi divenne anarchico il servizio, poiché diramate le attribuzioni molti divennero capi, ed il subalterno allorché ha da fare con molti, allora appunto nulla fa per gli ordini contraddittori, che può ricevere. Questo appunto si è avverato nella tanto necessaria rubricella del protocollo mancante del tutto negli anni 1832, e 1833, e in gran parte nel 1834: Oggetto è questo di somma importanza, poiché se occorre al pubblico e agli addetti alla direzione di rinvenire qualche affare si è obbligati di sconvolgere tutto il protocollo voluminosissimo. Altro non indifferente sconcerto nasce nel personale degl'impiegati, che è di scandalo e disguido. La metà circa degli impiegati sono ben caricati di lavoro, e l'altra metà in un quasi perfetto ozio, poiché per la segreteria non mancano mai affari, ma li disegnatori e calcolatori sono in ozio non avendo affari che li occupino. Accadono da ciò giusti lamenti dagli altri impiegati molto più quando si ha qualche gratificazione o riparto in cui per lo più tutti fruiscono o lavorino o non lavorino. A togliere adunque questi disordini già l'attuale Pro-presidenza ha ricominciato a porre un qualche ordine ed ha ricominciato a ripiantare la gerarchia negli uffici del censo, ma per sveltire l'abuso introdotto di anarchia occorre qualche altro ...".

La relazione è incompleta, ma nella sostanza è chiarissima¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Spero mi si vorrà perdonare la lunga digressione determinata dalla trascrizione completa di questo brano, ma lo scopo era duplice: in primo luogo esso costituisce un efficace commento alla riforma del Cattani; in secondo luogo essa offre il destro, ad una incorreggibile archivistica come me, di richiamare l'attenzione sulla strettissima connessione esistente tra l'organizzazione del servizio di protocollo e la organizzazione dell'ufficio, tra la formulazione di una efficiente organigramma con chiara e corretta attribuzione di competenze ed un efficace quadro di classificazione degli atti (nella b. 2100 della

Non deve essere stata influente questa serie di osservazioni sulla ristrutturazione degli uffici seguita di lì a poco per opera del successore del Cattani, e cioè del Pro-presidente Paolo Mangelli. È infatti del 30 giugno 1835 un nuovo regolamento¹⁴⁵ che mantiene sostanzialmente inalterata la precedente struttura organizzandola in due divisioni. Della prima - *Segreteria generale* - faceva parte la Cancelleria di Roma e le seguenti sezioni: 1) segretariato, 2) contabilità ordinaria e delle multe, 3) protocollo generale, 4) archivio di tutte le posizioni¹⁴⁶, 5) spedizione generale. La seconda divisione si occupava delle operazioni interne riferibili alle mappe e catasti ed era composta delle seguenti sezioni: 1) operazioni di calcolo, 2) quelle di disegno, 3) "grande archivio delle mappe e catasti". Ma di tale regolamento vale la pena di rilevare i punti volti evidentemente ad ovviare agli inconvenienti lamentati nel precedente rapporto e cioè, tanto per citare i più salienti, al capo 5: "...i subalterni impiegati di ciascuna divisione debbano in caso di bisogno prestar mano adiutrice l'uno all'altro ..."; al capo 16: "Sarà libero l'adito al direttore generale, capi di divisione e subalterni presso il pro-presidente per ogni relativa evenienza di affari; al capo 20: "In occasione di avanzamento, od aumento di soldo sarà tenuto a calcolo la diligenza degli impiegati e la loro abilità col parere dei due capi sottomesso al direttore, il quale ce ne farà rapporto"; al capo 22: "Si avverte, che il direttore generale, a cui appartiene particolarmente la direzione regolatrice del censo, è l'organo immediato del presidente: Quindi debbasì a lui da tutti gli impiegati obbedienza e subordinazione ...".

Dopo l'attivazione del catasto, avvenuta nel 1835, vi fu un ridimensionamento degli uffici e molti impiegati furono "giubilati", messi cioè a riposo. In quella occasione fu emanato un nuovo regolamento dal Pro-presidente Falzacappa che prevedeva quattro divisioni: Segreteria, Revisione, Cancelleria e Contabilità.

Presidenza del censo si trovano due regolamenti per l'archivio, uno del 7 dicembre 1840 e l'altro del 27 marzo 1841). Spesso accade di constatare anche al giorno d'oggi negli uffici della pubblica amministrazione scarsissima attenzione per questo aspetto della gestione della cosa pubblica da cui discende in parte anche un cattivo funzionamento derivante nient'altro che dalla assenza di una strutturazione del servizio di protocollazione ed archiviazione degli atti. Il documento ottocentesco che ho trascritto, redatto in un'epoca nella quale da poco era stato introdotto il sistema diffuso in epoca napoleonica del titolario d'archivio, già manifesta una presa di coscienza di questo grosso problema, che però evidentemente ancora oggi non viene risolto adeguatamente nella pubblica amministrazione italiana, nonostante si sia ormai sommersi dalla informatica. Sulla introduzione dei titolari negli archivi della Pubblica amministrazione nel primo Ottocento vedi il mio intervento al convegno di cui alla nota 101.

¹⁴⁵ Cfr. ASR, *Presidenza del censo*, b. 556, dove è conservato l'originale e b. 2100 che ne contiene una copia.

¹⁴⁶ Il cosiddetto archivio delle posizioni (termine usato per indicare le pratiche) della *Presidenza del censo* conservato presso l'ASR è stata in gran parte inventariata da A. LODOLINI (inventario n. 250 presso la sala di studio).

Nel 1837, quando, come poi si vedrà, era già stata ordinata una revisione generale dell'estimo, la presidenza della commissione competente fu affidata allo stesso Pro-presidente card. Falzacappa. Successivamente alla morte del Direttore dei catasti Luigi Marini, avvenuta nel 1838 la Direzione generale dei catasti venne affidata anche al Falzacappa che si trovò ad assommare quindi sotto il titolo di Presidente del censo le funzioni di Presidente della Congregazione dei catasti, di Direttore dell'organo tecnico-esecutivo e di Presidente della Giunta per la revisione dell'estimo¹⁴⁷.

Un nuovo "regolamento provvisorio" fu emanato il 20 febbraio 1841 dal Pro-presidente G. Grassellini. Esso è conservato in originale ed in copia nella b. 2100 dello stesso fondo. Il Dicastero del censo risulta organizzato in quattro sezioni generali: I) *Segreteria generale* con 1) protocollo e archiviazione, 2) distribuzione corrispondenza, 3) carteggio con tutti i dicasteri, 4) personale, 5) disciplina e andamento interno, 6) conservazione e movimento di tutto il materiale, biblioteca magazzino ecc. 7) carteggio coi cancellieri, 8) carteggio cogli ispettori, 9) carteggio particolare e segreto del pro-presidente, 10) carteggio ed atti della congregazione, 11) rapporti e materiale per l'udienza di N.S., 12) raccolta delle leggi e circolari; II) *Archivio delle mappe* con 1) conservazione delle mappe e del loro corredo e carteggio relativo, 2) direzione dei lavori dei disegnatori, 3) direzione dei lavori delle operazioni geometriche, 4) direzione di tutti i lavori di geologia, 5) posizioni e questioni di confine; III) *Contabilità* con 1) formazione del preventivo e consuntivo, 2) verifica e liquidazione di tutti i conti speciali, 3) impianto e registrazione corrente di tutti i conti e del conto generale, 4) spedizione dei mandati, 5) contabilità speciale delle spedizioni di carte e stampe ai cancellieri e agli ispettori e spese sostenute dai medesimi, 6) contabilità speciale delle multe; IV) *Cancelleria speciale di Roma* (per questa sezione viene fatto riferimento all'ordinamento di tutte le altre cancellerie, ma è detto che il capo sezione esercita le funzioni di Cancelliere del censo di Roma ed è chiamato capo della Cancelleria di Roma pur essendo essa rappresentata dalla Presidenza). Inoltre una V sezione era da considerarsi quella "che deve occuparsi de' lavori per la revisione e perfezione del censimento"; essa sarebbe durata però fino alla ultimazione dei lavori con le seguenti attribuzioni: 1) lavori e carteggio relativo alla revisione, 2) gestione di tutto il personale impegnato, 3) discussioni, conferenze, atti ecc... riguardanti la medesima.

Era previsto nell'organico anche un architetto per la cura dell'edificio ed un consulente legale. Era previsto inoltre un protocollo segreto del Presidente con relativo archivio segreto.

Come si vede l'organizzazione degli uffici appare sempre più articolata e prevede di volta in volta una più puntuale individuazione delle singole competenze con

¹⁴⁷ Cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia 1841-1861, 1878, vol. XVI, p. 164.

una più dettagliata specificazione ed attribuzione delle stesse alle sezioni. Il regolamento manifesta la consueta attenzione per l'ufficio di protocollo e per l'archiviazione degli atti, tanto è vero che al capo 30 annuncia l'emissione di particolari istruzioni, nove in tutto, definite come sua parte integrante. Di esse le prime due dovevano essere su protocollazione, archiviazione ed archivio delle posizioni e su Archivio delle mappe, copie, o riscontri delle medesime e de' brogliardi etc... Un regolamento provvisorio per l'archivio era già stato emanato il 7 dicembre 1840 dallo stesso Grassellini.

Due anni più tardi sarà compilato un ricchissimo inventario accompagnato da un "Rapporto sulla classificazione e registrazione delle carte contenute nell'archivio delle mappe" di cui dirò successivamente¹⁴⁸.

La Presidenza del censo fu soppressa con R.D. n. 2879 del 23 dicembre 1875: nell'archivio della direzione dell'Archivio di Stato di Roma, anno 1897, tit. 16, esiste una relazione dell'ingegnere L. Mazzoni, reggente dell'ufficio stralcio della Direzione del censo, del 6 dicembre 1878, che dà un'indicazione degli atti di maggior pregio che si custodivano nel suo ufficio con una breve premessa sulle principali operazioni del censo dal 1816 al 1870: si tratta di un inventario molto sommario con una indicazione approssimativa della consistenza solo per l'archivio delle posizioni: i titoli corrispondono a quelli indicati e descritti nel citato rapporto del 1843, che sono poi praticamente quelli prescritti nel regolamento provvisorio anch'esso citato per la tenuta dell'archivio della Presidenza del censo. Anche i dati numerici relativi alle mappe corrispondono a quelli del rapporto del 1843 (1155 del governo italico, 2938 del governo pontificio).

LE CANCELLERIE DEL CENSO

Tornato nei suoi domini, il papa aveva abolito nelle province di prima recupero le Direzioni dipartimentali delle contribuzioni dirette, mentre nelle province di seconda recupero aveva lasciato alla discrezionalità dei delegati il mantenimento o meno delle Cancellerie. Le Cancellerie furono così abolite nelle Marche ad eccezione di quella di Ancona, mentre furono mantenute nelle Legazioni. Con dispaccio del 6 novembre 1816¹⁴⁹, la Congregazione dei catasti, istituita dal già citato Motu Proprio del 1816, confermò il mantenimento delle superstiti Cancellerie ed emanò il 1° dicembre 1817 un regolamento con il quale furono dettate le norme

¹⁴⁸ Cfr nota 165.

¹⁴⁹ Cfr. ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 4, registro intitolato "Memorie storico-economiche sul Censo dello Stato pontificio", anno 1819.

per la sistemazione definitiva di quelle esistenti e per la loro istituzione in tutto il resto dello Stato¹⁵⁰.

A tutto settembre 1819 le Cancellerie del censo furono organizzate nelle quattro legazioni; dal luglio del 1819 nelle altre province. Nel 1825 fu istituita la Cancelleria del censo di Benevento. La Cancelleria era considerata di prima classe se il comune era capoluogo di Legazione o Delegazione, di seconda classe negli altri casi. Esse furono in tutto 77 ed ognuna era diretta da un Cancelliere coadiuvato da un sostituto. Nel 1841 se ne contavano 79.

Con il citato regolamento si affidava ad esse, per il territorio di competenza, la custodia del catasto, dei libri delle volture e correzioni, e di tutti gli atti e carte relative agli estimi e alla dativa reale. Dovevano anche su richiesta del Tesoriere generale compilare i ruoli per le soprattasse comunali sul terratico e casatico, mentre la riscossione della dativa e delle multe era affidata agli esattori e ai cursori camerali¹⁵¹. I Cancellieri potevano rilasciare certificati, non potevano rilasciare copie delle mappe¹⁵², non potevano correggere gli errori dei catasti senza specifica autorizzazione della Direzione.

La distrettuazione di ogni Cancelleria venne stabilita al momento dell'impianto. Con circolare della Presidenza del censo n. 9984 del 17 luglio 1819 venne trasmessa ai delegati delle province di prima recupero la nota dei comuni sede di Cancelleria e i nomi dei rispettivi Cancellieri e venne ordinato che gli stessi comuni ne predisponessero i locali per il 1° ottobre, data destinata alla loro attivazione. Con altra circolare del 22 settembre che a questa faceva seguito, firmata questa volta dal Presidente del Censo, veniva trasmessa la distrettuazione delle singole Cancellerie che era "modellata approssimativamente su quella dei distretti del Registro meno le confinazioni fra provincia e provincia, le quali in materia censuale non potevano in alcun modo tollerarsi".

Altra circolare del Direttore dei catasti Luigi Marini, del 22 settembre dello stesso anno, diretta ai Cancellieri delle province di I recupero, dava notizia che il Presiden-

¹⁵⁰ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, pp. 165 sgg.

¹⁵¹ Il regolamento per gli amministratori camerali era stato emanato in data 18 sett. 1816. Una circolare del Tesoriere generale B. Cristaldi del 25 luglio 1821, ugualmente diretta agli amministratori camerali e per conoscenza ai Cancellieri del censo, era rivolta a prevenire gli abusi a danno dei contribuenti da parte degli esattori e cursori camerali e si trova *IBIDEM*, alle pp. 403-10. I Cancellieri erano competenti ad effettuare dei controlli su queste riscossioni, per denunciare eventuali abusi ed irregolarità.

¹⁵² La ragione di tale limitazione risiedeva nel principio che non è dato fare copia di copia. Le mappe originali infatti dovevano essere conservate presso la Presidenza del censo a Roma, mentre alle Cancellerie era affidata la conservazione delle copie. Un regolamento del 7 maggio 1842 (cfr. *Censimento pontificio*, vol. V, p. 42) accordava "da oggi in poi ai Cancellieri del censo il permesso di rilasciare, ... gli estratti delle mappe che potessero venire richiesti dalle parti interessate", ma era prescritto anche che "chiunque domanderà tali estratti dovrà valersi dell'opera del perito di ufficio patentato dalla Presidenza del censo."

te del Censo aveva "commesso la pronta consegna ai Cancellieri di tutti i catasti, mappe, libri di assegni, ruoli di dativa reale, ed altro concernente il censo che potesse essere presso le rispettive comuni", e dava quindi incarico ai Cancellieri di curarne il ritiro. L'ordine era seguito da un *post scriptum* relativo all'obbligo di compilare inventario di tutte le scritture da trasmettere alla stessa Direzione. L'ordine poi della consegna delle scritture era ribadito nella circolare già citata di pari data che trasmetteva la distrettuazione delle cancellerie¹⁵³.

La Direzione generale dei catasti rappresentava la Cancelleria del Censo di Roma, che comprendeva Roma con l'Agro e Isola Farnese, ed il Direttore faceva da Cancelliere; la sede era presso la Presidenza del Censo.

LA SPESA

Con notificazione dell'8 aprile 1818 fu stabilito che le spese occorrenti ogni anno per la formazione dei catasti fosse per un terzo a carico dell'erario e per il rimanente a carico dei possessori con una quota proporzionata alla dativa. Con lo stesso provvedimento fu stabilito di dare un rimborso ai possessori che avevano già contribuito alla formazione del catasto nell'ex Regno italico¹⁵⁴.

¹⁵³ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 44-47. Di questa distrettuazione, fatta in base al riparto territoriale del 1816, si trova documentazione nella b. 66 della *Presidenza del censo*. Una nuova distrettuazione fu attivata con circolare del 28 ottobre 1828 (*ibidem*, p. 132) con riferimento al nuovo riparto territoriale operato col Motu Proprio del 21 dicembre 1827 e di essa si trova traccia nella b. 507 dello stesso archivio della *Presidenza del censo* in documentazione del 1834 relativa allo stato dei ruoli della dativa. Altra distrettuazione deve essere seguita al nuovo riparto territoriale del 1833 (Cfr. *Raccolta delle leggi e disposizioni pontificie di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, Roma, nella Stamperia della R.C.A., 1833, vol. VI pagina 115 e seguenti, con l'aggiunta di cui nel volume I della stessa *Raccolta* 1834 pagina 134). A tale nuovo riparto fa riferimento una circolare della Segreteria di Stato del 20 febbraio 1836 relativa alla riscossione della dativa (cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 298-9).

Ogni nuova distrettuazione provocava trasferimento di scritture da una cancelleria all'altra oltre che una serie non indifferente di modifiche alle scritture catastali ed alle mappe. Ed a proposito di quest'ultimo problema si trova nella b. 528 della *Presidenza del censo* un "Progetto della nuova legge censuaria" recante a margine i "Motivi compendiosi della nuova legge censuaria" articolo per articolo, esaminato nella congregazione del 23 agosto 1834. Agli artt. 21 e 22 si legge: "Dopo l'attivazione del nuovo censimento si occuperanno gli ispettori a conformare le mappe, brogliardi, catasti e catastini al riparto territoriale ora vigente, formato dopo l'elevazione delle mappe, facendo rispettive aggregazioni, e dismembramenti delle parti di territori analogamente all'attuale disposizione dei medesimi" e all'art. 22: "In conseguenza di ciò e di tutte le altre variazioni accadute dopo la formazione delle mappe, si farà, rettificato il tutto una nuova copia delle medesime". Quanto all'obbligo delle comunità di trasmettere l'inventario delle scritture vedi la nota 24 dove ho già citato questo provvedimento e dove ho fatto menzione di un elenco del materiale catastale che potrebbe essere stato confezionato sulla base degli inventari trasmessi dai Cancellieri.

¹⁵⁴ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, p. 225.

In una lettera del Presidente del censo Guerrieri Gonzaga al Segretario di Stato, card. Giuseppe Albani, del 18 luglio 1829 relativamente alle spese sostenute, si legge: "... In terzo luogo viene il conto consuntivo generale della spesa incontrata per il nuovo censimento, dal di lui principio, cioè dal luglio 1816 a tutto giugno 1829 ripartito in due colonne, e sono le somme pagate direttamente dalla Camera coi mandati tratti dai Tesorieri *pro-tempore* a tutto l'anno 1823, e le somme ordinate direttamente dal sottoscritto dal 1° del 1824 a questa parte. Da questo conto scorderà V.E., che tutte le ordinazioni dei pagamenti dal principio fino alla fine sono basate sopra le risoluzioni sovrane, della Segreteria di Stato e della Congregazione generale del censo, e che la spesa del catasto eseguito in anni tredici ha ragguagliato annui scudi 125.842. Alla totale spesa di scudi 1.635.946 ha supplito per la rata di 1.102.088 la soprainposta dei catasti di un decimo della dativa ordinata con editto della Segreteria di Stato in data 4 ottobre 1823; al rimanente che sono scudi 533.857 ha provveduto direttamente l'Erario camerale, il quale a tenore dell'editto summenzionato degli 8 aprile 1818 deve soggiacere alla spesa di un terzo dei catasti, mentre gli altri due terzi debbono essere a carico dei possidenti". Quanto al resto si prevedeva una spesa di scudi 100.000. Il Presidente esprimeva poi un ottimismo che i fatti, come si vedrà, hanno dimostrato eccessivo circa il completamento dei lavori, che, egli scriveva, si sarebbe verificato per l'anno successivo¹⁵⁵.

ALCUNE SCRITTURE CATASTALI

a) volture

L'8 gennaio 1818 fu emanato il *Regolamento sulle volture delle partite nei catasti* sanzionato da chirografo pontificio e seguito l'8 febbraio dalle istruzioni per i Cancellieri, provvedimenti tutti corredati di "module" (stampati predisposti)¹⁵⁶.

La registrazione dei cambiamenti di proprietà costituiva un adempimento fondamentale per la gestione del catasto e le relative regole furono applicate prima ancora che fossero completate le operazioni di misura e stima, tanto che, come ho avuto modo di dire, le annotazioni dei cambiamenti di proprietà furono fatte, per tutto il periodo che precede l'attivazione del catasto gregoriano, sui registri di quello piano, esattamente al margine della partita ("articolo del catasto").

¹⁵⁵ Cfr. ASR, *Archivio Guerrieri Gonzaga*, b. 6, fasc. 134. I prospetti descritti in questa lettera si trovano in ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 4, in un fascicolo contenente un rendiconto del Tesoriere generale Mario Mattei al Segretario di Stato Albani delle spese sostenute per il censimento dal 1817 al 1819. Tali prospetti (III, IV, V) non fanno parte di questa pratica. In questa busta come pure nella busta n. 8 di questa stessa voce si trova altra documentazione sulle spese sostenute per il nuovo censimento.

¹⁵⁶ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I parte II, p. 173.

L'istanza di voltura doveva essere presentata dal nuovo possessore alla Cancelleria competente per territorio entro quattro mesi dalla data dell'avvenuto cambiamento. Il regolamento enumerava con cura meticolosa i casi in cui i possessori erano tenuti a questo adempimento di cui illustrava le modalità: ogni istanza doveva riferirsi a beni appartenenti a non più di un territorio, doveva contenere tutte le indicazioni necessarie per la individuazione delle persone interessate (nome e cognome e paternità del nuovo e del vecchio possessore) e del fondo (estensione, estimo e, ove possibile, numero di mappa), doveva inoltre essere accompagnata dalla documentazione (già opportunamente elencata nella stessa istanza) comprovante l'avvenuto cambiamento. La documentazione sarebbe stata restituita all'interessato a registrazione avvenuta. Erano previste multe severe per gli inadempienti¹⁵⁷.

I Cancellieri furono anche invitati a mettersi in contatto con il "Preposto" dell'Ufficio del registro (vale la pena qui di ricordare che in ogni circoscrizione di Ufficio del Registro era stata istituita una Cancelleria del Censo), al fine di esercitare un più attento controllo sui cambiamenti di proprietà. L'Ufficio del registro aveva infatti l'obbligo di trasmettere alla Direzione dei catasti lo stato bimestrale dei contratti che comportavano mutamenti di proprietà¹⁵⁸.

Ai fini della ricerca appare evidente la utilità che riveste la serie archivistica delle istanze di voltura, che peraltro è di solito ben conservata. La messe di notizie che da essa si ricava permette tra l'altro di indirizzare con profitto le indagini in altri fondi archivistici, per esempio nei fondi notarili, che come è noto a loro volta costituiscono una fonte di primaria importanza¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Tali regole con alcune rettifiche e semplificazioni furono richiamate con una notificazione del presidente del censo Cattani del 27 sett. 1831 (Cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 147 sgg.).

¹⁵⁸ Cfr. Circolari ai cancellieri del censo delle province di I e di II recupera, in *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 48-51.

¹⁵⁹ In base a queste norme, in rapporto a tale importante adempimento, le scritture catastali che le Cancellerie del censo erano obbligate a produrre erano: le istanze di voltura, i registri delle volture, gli stati bimestrali delle volture da trasmettere al competente Ufficio del registro e alla Direzione dei catasti, lo stato dei contratti da ritirare dall'ufficio del registro, i bollettari delle multe, il libro delle correzioni dei catasti, i ruoli annuali della dativa dei fondi rustici e urbani. Si vedrà poi come solo parte di tali scritture sono pervenute negli Archivi di Stato.

Ancora più lacunosi appaiono gli archivi delle Cancellerie pervenuti agli Archivi di Stato ove si esaminino due titolari di archivio trasmessi ai Cancellieri ed agli ispettori del censo nel 1845, in un'epoca cioè in cui l'amministrazione del catasto era pienamente funzionante, uno per l'archiviazione degli atti delle Cancellerie e l'altro per quella degli atti delle ispezioni, (cfr. *Censimento pontificio*, vol. V, parte I, pp. 349-358). Quello delle Cancellerie si articolava in otto titoli e 33 rubriche e, poiché si riferiva agli atti amministrativi, non considerava la parte più propriamente catastale e cioè mappe, brogliardi e registrazioni relative (catastini, trasporti, matrici ecc...) che poi è quanto in ultima analisi è stato trasmesso agli Archivi di Stato, almeno per ciò che riguarda Roma.

b) mappe

La prima cura della nuova amministrazione fu di recuperare le mappe elevate sotto il Governo italico. In un inserto reperito nella minuta del già citato "Rapporto sulla classificazione e registrazione delle carte contenute nell'archivio delle mappe" del 26 dicembre 1843 destinato ad accompagnare un inventario di cui dirò¹⁶⁰, si trovano alcuni appunti circa i primi accordi intercorsi fra il Governo di Roma e quello di Milano sulla consegna del materiale catastale di pertinenza pontificia: "Il Governo austriaco tornato a possedere nel 1814 gli antichi suoi Stati in Italia, trovando nella Direzione generale del censo di Milano le mappe elevate sotto il cessato Governo italico ed appartenenti secondo il concordato di Vienna allo Stato Pontificio, credè conveniente di spedirle in Roma... Prese pertanto le opportune intelligenze col mezzo del console pontificio sig. conte Alborghetti, furono spedite in Roma le enunciate mappe formate secondo le istruzioni ai geometri pubblicate in Milano il 1° aprile 1811, dal consigliere di Stato Birago Direttore del censo e delle imposizioni dirette. Nel mese di novembre 1816 giunsero tali carte a Roma e furono ricevute dal sottoscritto che ne formò un apposito e dettagliato registro... Successivamente furono inviate le mappe copie in fogli rettangolari, gli analoghi brogliardi e le ridotte, nonché i quinterni di calcolazione, i brogliardi di campagna e di tavolino ed i tipi di verifica così tralasciando però l'invio dei processi verbali e diari dei verificatori... Secondo il riparto di quell'epoca italica erano classificate le mappe nei seguenti dipartimenti:

Dipartimento del Basso Po	num.	65
" del Metauro	"	283
" del Musone	"	205
" del Reno	"	303
" del Rubicone	"	308
" del Tronto	"	117
In tutto mappe		1281

Dal n. 155 al 205 le mappe del Metauro elevate nel 1813 dovevansi in parte triangolare ed eran mancanti di brogliardi originali e copie, di quinterni di calcolazione, di tipi di verifica e delle copie delle mappe tanto simili all'originale, quanto di quelle ridotte al 16°.

¹⁶⁰ Cfr. ASR, Presidenza del censo, b. 2100, fasc. intitolato "Disposizioni provvisorie emanate da S. E. R.ma Mons. Grassellini Pro-presidente del Censo per la sistemazione del dicastero generale".

Il 22 febbraio 1817 era intanto stato emanato il *Regolamento sulla misura dei terreni e formazione delle mappe* accompagnato dalle *Discipline particolari per i geometri* e da un rilevante numero di moduli¹⁶¹.

I tecnici previsti per la esecuzione di questo importante lavoro furono: ingegneri col titolo di verificatori nominati dalla Congregazione dei catasti retribuiti dalla Camera, ingegneri col titolo di ispettori dei catasti, geometri, aiutanti, assistenti, indicatori comunali e giornalieri.

Agli ispettori, uno per ogni legazione o delegazione furono affidati la direzione e il controllo dei lavori e la regolazione delle spese, con l'obbligo di rendere di tutto conto all'ufficio generale dei catasti con il quale dovevano tenere la corrispondenza.

Ai verificatori spettava il compito di revisionare le misure, le mappe e i brogliardi fatti dai geometri. Anche i verificatori tenevano la corrispondenza col Direttore dei catasti. La verifica delle rilevazioni ad essi affidata era sottoposta a regole assai scrupolose e doveva essere fatta, come si diceva allora, "sulla faccia del luogo"; il margine di errore ammesso non doveva superare "l'uno per cento ripartito proporzionalmente". Una volta fatto il controllo il verificatore doveva tirare "la linea di revisione" in rosso sulla mappa e, fatto il confronto tra mappa e brogliardo, doveva darne attestazione in calce al brogliardo. Terminata la revisione il verificatore avrebbe trasmesso all'ispettore la mappa e il brogliardo accompagnati da una tabella di ragguglio della misura locale con quella censuaria.

Ispettori, verificatori e geometri disponevano ognuno di un aiutante.

Le comunità dovevano collaborare fornendo al geometra l'abitazione, un assistente in rappresentanza dei possessori e un "indicatore" che indicasse appunto i confini, i nomi dei possessori ecc... e tre "giornalieri" "per il servizio della tavoletta e catena".

Gli strumenti tecnici di cui si sarebbero dovuti servire i geometri per la formazione delle mappe e per la misurazione dei terreni erano: la tavoletta pretoriana fornita di diottra e di bussola, le canne da misura che dovevano essere adoperate orizzontalmente per la misurazione dei colli e dei monti¹⁶², ma potevano anche servire per misurare terreni pianeggianti, e, infine, le catene. Ogni geometra doveva poi

¹⁶¹ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, pp. 47-160. È allegato fra l'altro un "Abbozzo indicante il metodo da tenersi dagli aiutanti dei geometri per annotare le misure in campagna" che è stato riprodotto nella Tav. III. Per quanto riguarda gli strumenti da usare per la elevazione delle mappe cfr. ASR, Archivio Guerrieri Gonzaga, b. 7, fasc. 164 dove si trova un manoscritto intitolato *Regole trigonometriche ed astronomiche per le operazioni geografiche e topografiche teorico-pratiche divise nei seguenti cinque capitoli*. Oltre a vari piccoli disegni illustrativi, l'opuscolo reca una cartina dello Stato pontificio intitolata: *Corografia dimostrante il poligono costruito per la misura dell'arco del meridiano fra Roma e Rimini*.

¹⁶² Dalla Congregazione dei catasti fu deciso che la misurazione dei terreni in pendio doveva essere fatta non a "catena strisciata, cioè ripartendo la loro superficie in pelle", ma a misura orizzontale. Con la misura a catena strisciata si sarebbe infatti dilatata la superficie dei terreni sulla mappa.

avere due scale di metallo con la proporzione rispetto al terreno di 1 a 2000, una di tripla canna censuaria per le operazioni di campagna e una di dupla canna per le calcolazioni. Sarebbero stati inoltre dotati di carta per le mappe, di brogliardi e di ogni altra carta necessaria per gli adempimenti previsti dal regolamento.

La spesa per gli strumenti tecnici e per la carta occorrente per mappe e brogliardi e calcolazione sarebbe stata a carico della Camera. Alla fine gli strumenti, dati in consegna all'ispettore, sarebbero stati riportati a Roma a spese ugualmente della Camera.

L'elevazione della mappa doveva cominciare dalla parte centrale del territorio. La mappa doveva essere orientata e doveva esser fatta in fogli uguali che sarebbero stati poi uniti. Essa doveva comprendere non più di un territorio comunale, ma nel caso che il territorio fosse molto grande esso poteva essere suddiviso in tante sezioni che avrebbero preso il nome dal "vocabolo" più importante della zona (contrada, villa, parrocchia). Ogni mappa doveva essere composta da un numero di fogli non inferiore a otto e non superiore a sedici. Le linee che si sarebbero tracciate per indicare i confini sarebbero state diverse a seconda che stessero ad indicare confini tra territorio e territorio della stessa legazione, o delegazione, di due diverse legazioni o di due diversi stati. Ogni proprietà sarebbe stata delimitata da una linea continua, ma suddivisa in tanti pezzi quanti erano i generi di coltivazione (con linea intera ma accompagnata da un segno convenzionale da stabilire) e suddivisa nei vari gradi di feracità con linea a puntini e con numeri subalterni. Le strade corriere (fra uno Stato e un altro), le provinciali (fra una provincia e un'altra) e le comunitative (tra due comuni) e le vicinali (tra una possessione e un'altra) dovevano essere segnate con linea punteggiata, mentre le strade private con linea tratteggiata. Le fabbriche sarebbero state colorate in rosso per la parte coperta, e collegate con le parti adiacenti (cortili, orti, giardini) con un segno di legatura. Gli orti e i giardini dovevano essere segnati in verde, le acque in celeste e le strade in color fulgine; le possidenze segnate con un numero nero progressivo, mentre i luoghi sacri e i luoghi pubblici contrassegnati da una lettera "facendo seguire da un punto ogni numero o lettera, quali in tutta la mappa dovranno essere rivolte con la sommità a tramontana". Qualora nella numerazione vi fossero dei salti, si sarebbe dovuta formare una tabella dei numeri saltuari, da riportare sulla mappa. Sulla mappa doveva essere indicata la scala, il meridiano vero, la declinazione della bussola di cui si era fatto uso con l'indicazione dei gradi di declinazione, il nome del territorio, la legazione o delegazione, il governo distrettuale, il giorno di inizio e di fine della elevazione. La mappa doveva essere sottoscritta dal geometra, dall'aiutante, dall'assistente e dall'indicatore.

Le mappe non dovevano essere piegate, ma arrotolate intorno ad un cilindro di legno. Per ogni mappa il geometra avrebbe dovuto fare un separato diario, il cui originale opportunamente sottoscritto dall'aiutante, dall'assistente e dall'indicatore sarebbe stato trasmesso con la mappa mentre una copia di esso sarebbe stata trasmessa all'ispettore insieme con un prospetto mensile delle operazioni. L'ispettore una

volta ricevuti mappe, brogliardi, diari e prospetti ne avrebbe avvertito il verificatore per gli adempimenti di sua competenza.

Quanto ai brogliardi essi avrebbero dovuto riportare nella prima colonna il numero principale o subalterno delle particelle catastali, nella seconda colonna il nome, cognome, paternità e domicilio (comunità o villa) del possessore. A proposito del modo da seguire per la indicazione dei possessori il regolamento era accompagnato da una "modula" che prevedeva altrettante formule a seconda che si trattasse di uomini, di donne, se la possidenza si godesse "pro indiviso", se fosse incerta l'attribuzione della proprietà, se si trattasse di enti ecclesiastici, di persone ecclesiastiche, di ordini cavallereschi, università, collegi ecc..., di beni goduti in enfiteusi, di primogeniture, fidecommessi ecc. o infine di beni camerali o comunitativi.

La terza colonna era destinata alla denominazione del luogo in cui era situato il terreno e la quarta al nome più particolareggiato del terreno medesimo. Nella quinta colonna si sarebbe descritto il tipo di coltivazione (a tal proposito era prevista nel regolamento una lunga nomenclatura), mentre una sesta colonna sarebbe stata destinata alla indicazione della giacitura del terreno. Una settima colonna sarebbe stata riempita dal perito stimatore con il grado del terreno.

Altri articoli del regolamento erano dedicati alla descrizione delle case: esse dovevano essere distinte in "casa di propria abitazione" se abitate dallo stesso proprietario, "casa con bottega" se unite ad un esercizio commerciale. Nel caso di edifici con più abitazioni, ognuna di queste sarebbe stata contraddistinta nel brogliardo con un numero subordinato. Gli edifici "con macchine, siano animate a forza di uomini, o animali, siano a forza d'acqua, o di vento, o di qualunque altra specie, si segneranno sotto il nome particolare esprimente il loro uso". Anche le case per uso agricolo dovevano essere designate secondo il loro uso, mentre non sarebbero stati rilevati i casotti e le capanne che servivano per la custodia di legname o di animali o di raccolti.

Sarebbero stati riportati alla fine del brogliardo e contrassegnati con lettere alfabetiche i palazzi camerali, le chiese, i cimiteri, i conventi, i monasteri, le case dei parroci annesses alle chiese, i seminari, i collegi, gli ospedali, i teatri, le università, le specole, le zecche, le carceri, le fortezze, i porti di mare, gli arsenali e le fabbriche pubbliche.

Gli articoli 168-181 prescrivevano le norme per la misurazione delle superfici delle singole particelle: era prevista per questo la triangolazione¹⁶³ da effettuarsi sulla stessa

¹⁶³ Operazione - iniziata dallo Snellius (1591-1626) - mediante la quale si determina la posizione di un elevato numero di punti sul terreno, non allineati fra loro. Ciò si ottiene partendo dal noto principio geometrico per cui se di un triangolo sono noti un cateto e i due angoli ad esso adiacenti è possibile ricavare gli altri elementi, in particolare i lati. In pratica si fissano sul terreno un certo numero di punti, visibili tra loro almeno a tre a tre, e se ne determinano con rigorosa precisione le coordinate geografiche e l'altitudine; sono questi i vertici o punti trigonometrici, che possono essere naturali (ad es. la

mappa. Un altro sistema suggerito ai geometri, con istruzioni allegate al regolamento in esame, per calcolare la superficie delle mappe, si avvaleva dell'uso della reticola¹⁶⁴.

L'ultimo capitolo riguardava la pubblicazione delle mappe e dei brogliardi accompagnati dalla tavola di ragguaglio delle misure, da effettuarsi a cura delle comunità mediante esposizione in una sala del palazzo comunale di cui si sarebbe dato pubblico avviso con le norme per gli eventuali reclami da parte dei cittadini.

Esaurite tali operazioni tutta la documentazione sarebbe stata trasmessa alla Congregazione dei catasti che avrebbe provveduto a far fare una copia della mappa con la stessa scala e una copia del brogliardo da trasmettere alle Cancellerie secondo il territorio di competenza di ognuna, mentre gli originali di tutto il territorio dello Stato avrebbe formato presso la Presidenza del censo il "grande archivio delle mappe e catasti"¹⁶⁵. Della mappa si sarebbero fatte altre due copie in scala ridotta al-

cima di un monte) o artificiali (ad es. la cima di un campanile). Successivamente si misura con grande precisione la distanza fra due di tali vertici posti al massimo a qualche chilometro l'uno dall'altro e localizzati in una zona pianeggiante; riportando sulla carta, in scala, il segmento che unisce questi due vertici (opportunamente orientato), si ottiene la base geodetica a partire dalla quale si potrà costruire la rete di triangolazione, ossia un reticolato di maglie triangolari. (Da: B. ACCORSI ed E. LUPA PALMIERI, *Il globo terrestre e la sua evoluzione*, Zanichelli, 1987, p. 120).

¹⁶⁴ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, p. 157. La reticola era un foglio trasparente sul quale erano delineati dei quadrati ognuno rappresentante, con una proporzione di 1:4000 rispetto al terreno, una tavola censuaria (1000 mq) ed a sua volta suddiviso in altri cento quadratini corrispondenti ognuno a 10 mq. Sovrapponendo tale reticola sulla mappa era possibile calcolare la superficie delle singole particelle.

¹⁶⁵ Come ho già detto, presso la terza sezione della prima divisione della Presidenza del censo c'era il "grande archivio delle mappe e catasti". La lettura del più volte citato rapporto del 26 dicembre 1843 conservato nella b. 2100 della *Presidenza del censo* che descrive un inventario generale dell'archivio delle mappe fatto per ordine del Presidente del censo, rende conto della grandiosità di questo archivio, di cui sommato tutto ben poco è pervenuto, se si esclude la grande raccolta delle mappe in scala 1:2000 e delle mappe ridotte. L'inventario stesso (tuttora privo di collocazione) che consta di due registri, è stato ritrovato recentemente dalla dott.ssa Luisa Falchi e dal dott. Sergio Scibilia dell'Archivio di Stato di Roma (che qui ringrazio per avermene cortesemente dato notizia). Esso si trovava nella parte non inventariata del fondo. Il rapporto nel descrivere l'inventario, coglie l'occasione "per dimostrare la classificazione di tutte le carte" che esistono nell'archivio delle mappe. L'inventario è preceduto da una "carta topografica dello Stato diviso in province secondo il riparto territoriale del 1817 ... ed in cancellerie del censo ...", nella quale sono indicate tutte le città e le terre dello Stato, le Cancellerie del censo ed i territori compresi in ciascuna di esse, la superficie e la popolazione di ciascuna provincia. Esso era inoltre corredato della pianta dei locali che ospitavano l'archivio accompagnata da un indice. L'inventario è poi diviso in tanti titoli quante erano le principali operazioni del censo secondo l'ordine della loro formazione. Il titolo primo chiamato "Misura dei terreni o elevazione delle mappe" è così descritto: "questo titolo, diviso per province comprende dettagliatamente tutte le mappe dello Stato pontificio, le quali ascendono al numero di 4093. In ognuna di esse sono distinte: la superficie censibile, le acque, le strade, il totale, il numero degli appezzamenti, le copie in fogli rettangolari, le ridotte in scala minore, i quinterni di calcolo, i brogliardi ecc... La pianta di Roma ed il suburbio ed agro romano quantunque facciano parte della Comarca formano nonostante due categorie, perché la prima fu elevata dagli architetti romani ... Oltre le mappe ed altro ... vi sono enumerati i lucidi dei rioni, i quinterni di variazione e di calcolo, i brogliardi della misura dei fondi rustici, le stime, gli orti dell'interno della città

la "sedicesima parte o in dimensione maggiore del sedicesimo" (le cosiddette mappe su scala 1:4000 o 1:8000). Responsabili della esecuzione di tali copie erano, come vedremo, gli ingegneri ispettori. Le discipline particolari per i geometri impartivano norme tecniche dettagliate per l'uso degli strumenti di rilevazione e della carta¹⁶⁶.

Gli ingegneri ispettori, milanesi, furono reclutati con un contratto del 4 marzo 1817 per la misurazione e relativa rilevazione delle mappe di tutto il territorio dello Stato, ad esclusione dell'Agro romano e col compito inoltre di completare il lavoro già avviato per quei territori appartenuti al Regno italico¹⁶⁷. L'Agro sarebbe stato poi oggetto di un altro contratto del 5 settembre dello stesso anno stipulato con al-

e tutt'altro relativo." Per il Suburbio e l'Agro romano vi è poi, oltre all'elenco delle mappe, in aggiunta "la tabella" delle tenute sia in ordine alfabetico che in ordine di superficie, nonché l'elenco dei dieci più grandi possessori di esse, e così pure numerosa documentazione relativa alle varie operazioni censuali. Vi è pure la distinzione tra le mappe elevate sotto il governo italico e quelle elevate sotto il governo pontificio "le prime con inchiostro rosso, le seconde con inchiostro nero dal che risulta ascendere le mappe del regno italico al numero di 1155, quelle del governo pontificio a 2939, in tutto 4093 come rilevasi dall'elenco generale posto in fine al titolo". Seguono numerosi altri elenchi di documentazione sempre attinente alla confezione delle mappe e dei brogliardi. Alla descrizione di questo primo titolo segue quella di altri quattordici titoli: Catasti urbani, Quesiti statistici, Tabelle dei prezzi, Misure agrarie e tavole di raggugli, Tariffe estimative, Reclami sugli estimi urbani e rustici, Formazione dei catastini e risultati degli estimi, Carte corografiche e tipi, Rettificazione dei confini, Affari diversi, Matrici di ruoli di dativa dell'epoca francese, Libri e carte topografiche, Istromenti geodetici. Il rapporto è poi ricco di altre notizie sull'archivio delle mappe e catasti. Comunque la documentazione raccolta nelle due buste della *Presidenza del censo*, nn. 566 e 2100, forniscono molto prezioso materiale per un eventuale ordinamento dell'archivio del dicastero del censo.

¹⁶⁶ A tal proposito mi sembra di particolare interesse quanto viene detto circa la preparazione della carta preliminarmente alla confezione della mappa: il geometra "...bagnerà ciascun foglio colla maggiore uguaglianza possibile con una spugna leggermente tuffata nell'acqua; indi li fermerà sopra una tavola piana con colla di farina stesa sull'estremità. Asciugata la carta, e tolta dalla tavola l'esporsi all'azione del sole per lungo tempo, e per più volte rotolata ora per il lato maggiore, ora per il minore, affinché la medesima faccia il dovuto ritiro." Altre istruzioni riguardavano il modo per tagliare con la maggiore perfezione possibile i rettangoli e per unirli, il metodo da seguire per il rotolamento e lo srotolamento durante la confezione della mappa ed altri interessanti particolari.

¹⁶⁷ Cfr. ASR, *Notai segretari e cancellieri della R.C.A.*, notaio Nardi, vol. 1345, cc. 51-121. Il contratto del 4 marzo (autorizzato con chirografo pontificio del 26 febbraio, diretto al Tesoriere generale Cesare Guerrieri Gonzaga, Presidente anche della Congregazione dei catasti) concede a quattro ingegneri cui conferisce il titolo di ispettori (Costantino del Frate, Felice Lorini, Pietro Locatelli e Pietro Oggioni), incaricati di reclutare essi stessi altri quattro da sottoporre all'approvazione del Tesoriere generale, l'"assento ossia intrapresa" di misurare i terreni dello Stato, elevarne le relative mappe e brogliardi e trarne a Roma, dopo la approvazione di essi da parte della Congregazione dei catasti e sotto la sorveglianza del Direttore dei catasti, le rispettive copie (tre per le mappe, una uguale e due su scala ridotta, una per i brogliardi). Facevano eccezione i terreni già misurati durante il Regno italico le cui mappe già elevate e trasmesse da Milano avrebbero dovuto soltanto essere da loro pubblicate e modificate rispetto ai confini, col marcarvi i nuovi in base al riparto territoriale del 1816, e faceva eccezione anche il territorio dell'Agro romano che sarebbe stato oggetto di un altro contratto da stipulare con geometri romani.

cuni ingegneri romani¹⁶⁸. Altri contratti furono in seguito stipulati per la città di Roma¹⁶⁹ e per le città delle province.

I lavori per la misura dei terreni e relativa elevazione delle mappe ebbero inizio nel 1818.

LE STIME DEI FONDI RUSTICI E LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL CENSO

Per le stime dei fondi rustici venne emanato il 3 marzo del 1819 un Motu Proprio, seguito il 20 marzo dello stesso anno dal relativo regolamento corredato di

Il contratto introduce una modifica importante rispetto al regolamento, al quale peraltro fa riferimento per la esecuzione del lavoro: per decisione adottata dal pontefice nel citato chirografo del 26 febbraio, sulla base di un parere espresso dalla Congregazione dei catasti nella seduta del 3 gennaio - troppo tardi quindi perché potesse essere introdotta nel regolamento edito il 22 dello stesso mese di febbraio - viene adottato il pagamento a cottimo invece di quello a diaria. Tale modifica fece mutare alcune istruzioni (art. 4, 15-20 e 108 del regolamento sulla misura e formazione delle mappe), e specialmente quelle riguardanti il diario delle operazioni giornaliere, che non era ormai più necessario tenere, ed anche il criterio di nomina degli aiutanti e dei giornalieri che sarebbero stati scelti dai geometri, con la successiva approvazione dell'Ufficio dei catasti quanto agli aiutanti. I geometri (8 "colonne", ciascuna formata di 25 geometri) erano reclutati dagli ispettori, fra quelli muniti di lettera patente dell'Ufficio dei catasti. I geometri che avevano lavorato per il Regno italico sarebbero stati di prima classe. Si raccomandava che sia per gli aiutanti come per i giornalieri la scelta cadesse sui cittadini pontifici. Il contratto, che fissava l'inizio dei lavori dal 1° novembre, prevedeva un compenso di 65 baiocchi d'argento per ogni rubbio romano di terreno (un rubbio era considerato pari a 18 tavole censuarie (18 pertiche nel linguaggio del Regno italico) e a 48 canne quadrate (48 metri quadrati). Con questo compenso gli ispettori avrebbero dovuto per ogni anno misurare terreni, e fare le rispettive mappe, per 5.000.000 di tavole censuarie. Avrebbero dovuto inoltre provvedere al pagamento dei geometri, degli aiutanti e dei giornalieri (per questi ultimi era previsto un salario di non più di 28 baiocchi al giorno). Quanto alla pubblicazione delle mappe elevate durante il Regno italico avrebbero avuto diritto ad un quattrino per ogni tavola censuaria. Per compensare gli ingegneri della loro esclusione dalla misurazione dell'Agro che era la parte più comoda sia per la grande estensione delle tenute e sia per la vicinanza a Roma, sarebbe stata pagata loro la differenza di prezzo risultante dal ragguglio del prezzo che si sarebbe pagato ai geometri dell'Agro col prezzo pagato a loro. Sarebbe stata a carico della Camera la spesa per gli strumenti tecnici e per la carta.

¹⁶⁸ *Idem*, vol. 1346, cc. 180-244v. Questo contratto ricalca quello precedente del 4 marzo. Le rilevazioni riguardano l'Agro romano (tenute e vigne) ed il Suburbio di Roma, cioè il territorio intorno alle mura per un raggio di circa cinque miglia. Gli ingegneri sono: Tobbia Sani, Luigi Mazzarini, Pietro Sardi e Girolamo Felici. I geometri sarebbero stati dieci per il primo anno, ma con la possibilità di essere portati al numero di venti negli anni successivi, sempre "corredati dei rispettivi aiutanti". Il pagamento sarebbe stato di 60 baiocchi d'argento per ogni rubbio di terreno. Il terreno da misurare per il primo anno doveva ascendere a 300.000 tavole, per il secondo a 600.000. Per il resto le condizioni erano le stesse dell'altro contratto.

¹⁶⁹ *Idem*, notaio Giuseppe Mauri, vol. 1254, cc. 311r-313v, 380r-382v. Il contratto per la città di Roma fu stipulato il 24 novembre 1818 tra gli architetti accademici di S. Luca Gaspare Salvi e Giacomo Palazzi e la Camera apostolica rappresentata dal Tesoriere generale Cesare Guerrieri Gonzaga. Gli architetti assumono l'impegno di elevare nel termine di sei mesi la pianta di Roma "prevalendosi" della pianta del Nolli con le modifiche necessarie, per il prezzo di scudi 9500. La trascrizione del contratto si trova in appendice. Sulla realizzazione della Pianta di Roma è in corso uno studio a cura di A. Ruggieri.

"module" e di altre più dettagliate istruzioni, per la graduazione e le tariffe dei terreni¹⁷⁰. Vi era compresa tra l'altro una tavola di raffronto fra la nomenclatura usata dal Governo italico e quella prescritta dalle nuove norme, per i terreni, in relazione alla qualità e tipo di utilizzazione¹⁷¹.

Si era convenuto dopo un animato dibattito che le stime dovessero basarsi "sulla rendita dei terreni desunta dal prodotto adeguato di cui sono suscettibili secondo le diverse specie di coltivazione cui si trovano addetti, combinate coi differenti gradi di intrinseca feracità di cui sono forniti" detraendo le spese di coltivazione e manutenzione nonché una quota per "gli infortuni celesti", fissata quest'ultima dallo stesso M.P., con l'art. 10. L'estimo era quindi basato sul criterio della "attualità", combinato con quello della "intrinseca feracità". Gli estimi e i gradi di feracità del suolo (*graduazione dei terreni*) sarebbero stati stabiliti in ogni comunità dai periti d'ufficio, affiancati eventualmente da uno o più geometri, in collaborazione con uno o due periti comunali. I periti, accompagnati da un "indicatore" (il cui compito era di indicare appunto tutte le particolarità come i nomi dei proprietari, i vocaboli ecc...) erano posti alle dipendenze degli ispettori delle stime, uno per ogni legazione o delegazione, coadiuvati a loro volta da un aiutante scelto fra i periti d'ufficio più validi.

I comuni dovevano fornire ai periti e agli ispettori l'abitazione mobiliata di tutto (meno lumi e fuoco ai quali avrebbe provveduto la Camera Apostolica). I periti dovevano compilare due diari mensili, firmati anche dall'indicatore e vidimati dal sindaco, uno dei quali doveva essere inviato agli ispettori che a loro volta dovevano trarne un prospetto da trasmettere alla Direzione del censo. Anche gli ispettori dovevano tenere un diario delle operazioni da trasmettere alla Direzione dei catasti. Gli ispettori avrebbero trasmesso alla Direzione, ritirandole dai periti di ufficio, tutte le scritture completate: minute delle tariffe, brogliardi con la graduazione dei terreni, mappe, l'altra copia del diario ed altre carte.

Valutazione dei fondi.

I periti per stimare i fondi dovevano valutare quindi, alla presenza dei possessori (mappa e brogliardo, entrambi in copia, alla mano), il reddito di "...una data quantità di terreno <una tavola> per ogni classe di coltivazione"¹⁷², considerata sot-

¹⁷⁰ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, pp. 239-348. La sezione II del cap. V del regolamento, artt. 89-107, è dedicata alla classificazione dei terreni. Essa è riprodotta nelle tavole nn. IV-VI.

¹⁷¹ *IBIDEM*, pp. 327-30. Anche questo prospetto è stato riprodotto nelle tavole nn. VII-IX.

¹⁷² I terreni si distinguevano in tre classi: industrialmente vestiti (vigne, oliveti, alberi vitati, castagne); nudi (seminativi, risaie, linai, canapuli, prati, pascoli e vallivi); naturalmente vestiti (boschi da frutto, boschi da taglio).

to i differenti gradi di intrinseca feracità. Tali gradi dovevano essere stabiliti tenendo conto della qualità, della giacitura e della ubicazione del terreno, ed il reddito doveva essere ragguagliato ai prezzi dei generi del decennio 1785-1794, ritenuto quello durante il quale i prezzi si erano mantenuti più stabili; il tutto doveva essere rapportato a misura, peso, e moneta romana¹⁷³. Dal valore così formato bisognava poi detrarre la quota per gli infortuni celesti e per le spese di coltivazione e di manutenzione sostenute (le cui regole principali erano dettate dagli artt. 118-122 del regolamento)¹⁷⁴. Con i dati così combinati i periti avrebbero dovuto formare la minuta della tariffa¹⁷⁵. Quest'ultima sarebbe stata sottoposta, tramite la Congregazione dei Catasti, al vaglio della Commissione consultiva del censo istituita con questo stesso provvedimento.

Commissione consultiva del censo.

Tale Commissione, composta di cinque fra i più "istruiti" agronomi dello Stato, e presieduta dal Direttore generale dei catasti, aveva appunto il compito di "esaminare le minute delle tariffe provincia per provincia, bilanciarle coi dati sui quali sono formate, metterle fra loro in parallelo", per riformarle ove occorresse. La Commissione stessa alla fine di ogni settimana avrebbe dovuto esporre i risultati delle sue operazioni al Segretario, ed all'Assessore della Congregazione. Il lavoro, approvato, doveva essere presentato alla fine di ogni mese a "Monsignor Presidente", il quale lo avrebbe proposto all'esame ed approvazione della Congregazione e lo avrebbe sanzionato (art. 17 del M.P. e artt. 6, 141-143 del regolamento). Sarebbe stata poi la Direzione dei Catasti a redigere la copia definitiva per sottoporla alla firma del Presidente.

Rateizzazione degli estimi.

Per la rateizzazione dell'estimo fra dominio diretto e dominio utile fu stabilito, con una regola più semplice di quella adottata per il catasto piano, che il capitale da attribuire al padrone diretto doveva essere calcolato in base al canone in ragione di cento scudi su quattro di canone, mentre al livellario veniva attribuito quello che re-

¹⁷³ *IBIDEM*, vol. II, pp. 91-102, si trova la *Tabella generale dei prezzi de' generi perequati per le diverse piazze di commercio dello Stato ecclesiastico nel decennio dal 1785 al 1794, riportati a peso, e misura di Roma*.

¹⁷⁴ Quanto alle spese da detrarre era fatto obbligo ai periti di non detrarre le spese per il pagamento della dativa reale o per altri tributi, perché "le deduzioni ... debbono essere relative alle sole spese per coltivare e mantenere il fondo".

¹⁷⁵ In caso di controversia fra i periti d'ufficio e quelli comunali, si ricorre all'ispettore con eventuale appello alla Presidenza del Censo, per iniziativa però del Gonfalone o Sindaco.

stava del capitale dedotto dal pieno valore del fondo, dopo la detrazione di quello attribuito al padrone diretto, fatti salvi eventuali accordi intercorsi fra i due proprietari. Era anche prescritto che si distinguesse, nei terreni soggetti a servitù prediali, il valore del terreno da quello dei diritti *pascendi, lignandi, spicandi, ecc.* per addebitare il primo (assumendo per la stima la sola tariffa dello *jus serendi*) al padrone e gli altri agli utenti: per il pascolo i periti dovevano formare due tariffe a seconda che esso fosse *de jure domini* o *de jure civico*. Nel primo caso sarebbe stato attribuito all'utente o utenti in ragione del prezzo delle erbe; nel secondo caso esso sarebbe stato addebitato ai proprietari del bestiame (e così avrebbe dovuto essere descritto anche in catasto) in proporzione dei capi di bestiame posseduti. Per tutti gli altri diritti (*spicandi, lignandi, ecc.*), non si sarebbe fatto debito ad alcuno, dato che essi erano goduti dalla "povera gente", e si sarebbe operata invece una detrazione dalla tariffa del terreno che ne fosse gravato.

Fabbriche rurali, strade, valli da pesca e saline.

Le fabbriche rurali insieme con i loro recinti di muro, orti, cortili e giardini, non dovevano essere stimate come tali, ma la superficie da esse occupata doveva essere valutata rapportandola alla stima del miglior terreno del fondo di cui faceva parte¹⁷⁶. Andava invece considerata alla stregua del terreno su cui giaceva soltanto la superficie dei casotti di legno o di paglia che servissero per custodire materiali o animali. Questi casotti non erano soggetti neanche a rilevazione nelle mappe.

Non erano soggette a graduazione le strade corriere, provinciali, comunali o vicinali, come pure i fiumi, torrenti, rivi, laghi, scoli pubblici, canali di navigazione e di irrigazioni e sorgenti e gli argini. Sarebbero stati graduati solo le stradine che servivano ad un solo possidente ed i canali subalterni di irrigazione o di scolo e i fossi.

Le valli da pesca e le saline sarebbero state considerate come i terreni vicini.

Pubblicazione degli estimi e riparto della dativa.

I catasti così formati, unitamente ad una copia della tariffa, sarebbero stati trasmessi tramite i Cancellieri ai Sindaci. Questi li dovevano esporre per 90 giorni ed i possidenti potevano fare reclami di cui si doveva compilare a cura del comune apposito registro. Scaduti i termini, i Sindaci avrebbero trasmesso tutto ai Cancellieri i quali dovevano provvedere a compilare, senza assolutamente manomettere l'origi-

¹⁷⁶ Sotto il nome di fabbrica rurale vanno intese, secondo l'art. 72 del regolamento del 20 marzo 1819, tutte quelle esistenti in campagna anche se sono di lusso (casini di delizia), mentre non vanno compresi (art. 73), perchè di competenza dei periti delle stime dei fondi urbani, tutte le fabbriche che non hanno attinenza con l'agricoltura (mulini, bagni pubblici, valchiera, ferriere, cartiere, filatoi, seghe, ramiere, fucine, fornaci, case e botteghe di artigiani ecc.).

nale, un'appendice al catasto, nella quale dovevano rettificare tutte le intestazioni con l'aiuto dei registri delle volture, dei quinterni di variazione e colle notizie ricavate dai nuovi reclami. I Cancellieri dovevano trasmettere poi tutta la documentazione alla Direzione dei catasti. La Congregazione avrebbe deciso sui reclami. Si sarebbero dovute formare infine due copie in netto dei catasti approvate dalla Congregazione e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, una delle quali doveva rimanere presso la Direzione e l'altra doveva essere trasmessa ai Cancellieri, ad ognuno secondo il territorio di competenza, che se ne sarebbero serviti per il riparto della dativa reale. Quest'ultima sarebbe stata calcolata in ragione di sei paoli su cento scudi di estimo¹⁷⁷. Nei terreni enfiteutici la dativa reale doveva essere addebitata per intero al padrone utile il quale aveva il diritto di rivalersi sul canone corrisposto al padrone diretto per una rata calcolata in ragione di scudi cento di estimo su quattro scudi di canone da pagare.

ALTRE NORME PER LE STIME E PIANO FINANZIARIO

L'11 luglio del 1823 furono emanate altre istruzioni accompagnate da "module", dirette ai periti. Esse erano precedute da una introduzione fatta dal Presidente del censo, Guerrieri Gonzaga, che spiegava i motivi di questo provvedimento aggiuntivo¹⁷⁸ sull'estimo: la Congregazione dei catasti aveva fatto eseguire da un gruppo di quattordici esperti periti un *Campione di Stima* che, andato avanti per più di un anno dal settembre del 1820 al dicembre del 1821, aveva prodotto una serie di dubbi che, sottoposti per tutto l'anno 1822 all'esame della Commissione consultiva del censo, avevano motivato appunto le nuove istruzioni. La stessa introduzione dava conto di una serie di osservazioni sui principi fondamentali delle norme sugli estimi del 1819, espresse dalle maggiori autorità governative delle province, opportunamente interpellate per iniziativa dello stesso Presidente, e si chiudeva con una esposizione del piano economico delle stime.

Le maggiori critiche sembra fossero state rivolte alla scelta del decennio 1785-94 per la determinazione dei prezzi, scelta ufficialmente giustificata con le seguenti argomentazioni¹⁷⁹: presi in considerazione quattro decenni, quello che partiva dal

¹⁷⁷ *IBIDEM*, vol. I, parte II, pp. 44-45.

¹⁷⁸ *IBIDEM*, vol. I, parte II, pp. 423-558: *Ristretto dei motivi che dettero luogo alle istruzioni generali per le stime pubblicate in data 11 luglio 1823*, seguito a p. 465 dalle *Istruzioni generali della Congregazione del Censo per gli ispettori, periti stimatori e loro aiutanti destinati alla compilazione dei nuovi estimi censuali dei fondi rustici dello Stato ecclesiastico approvate dalla Sa: Me: di papa Pio VII* corredate delle consuete "module". La sezione VII di questo provvedimento, intitolata "Della nomenclatura dei terreni", ripeteva quanto era stato già detto nel regolamento del 20 marzo 1819 relativo agli estimi (v. nota 170).

¹⁷⁹ Tali motivi sono esposti *IBIDEM*, vol. I, parte II, p. 42 e pp. 429-433.

1802 era stato scartato perché proprio nel 1802 era cessata per disposizione pontificia la circolazione della moneta priva di reale valore ed essendo cessate le speculazioni sul cambio della moneta e sulla moneta alterata erano iniziate quelle sulla incetta dei generi che avevano provocato un rialzo notevole dei prezzi. Il decennio anteriore al 1802 presentava numerosi inconvenienti a partire dal 1795 e cioè: alcuni anni di carestie, passaggio di truppe estere, inizio del discredito della carta monetata e della moneta erosa, "sciagure rivoluzionarie". Altro decennio scartato fu quello che era stato adottato a suo tempo per il censimento piano, perché troppo lontano. Il periodo più congruo era perciò sembrato quello 1785-1794 che comprendeva gli anni più pacifici per lo Stato della Chiesa e non era lontano dall'epoca del nuovo catasto.

A tali ragioni si obiettava però che nel decennio scelto erano compresi gli anni della rivoluzione in cui si era verificato un aumento del prezzo dei cereali a causa delle massicce esportazioni verso la Francia, mentre al momento attuale i cereali erano scesi di prezzo a causa delle importazioni dal Mar Nero e dall'Egitto.

Era apparso difettoso anche il censimento dei prezzi perché il numero eccessivo dei Cancellieri, settantasei, aveva portato ad una sensibile disuguaglianza fra luogo e luogo per cui sembrò opportuno ridurre a soli diciassette, quante erano le Delegazioni e le Legazioni, compresa la Comarca, i Cancellieri con questo incarico, dettando loro con una circolare il metodo da seguire¹⁸⁰.

Altra discussione fu sollevata sulla percentuale su cui si basava l'estimo: si chiedeva che anziché applicare scudi cento di estimo su quattro scudi di fruttato, si applicasse la stessa quota su cinque scudi, come si faceva con le stime per le vendite. Ma la Congregazione obiettò che la cosa era di scarso rilievo per il possidente perché l'ammontare della dativa era basato sul bisogno dell'erario e non sulla percentuale di estimo e che se anche si fossero abbassati gli estimi applicando la quota di cento su cinque anziché su quattro si sarebbe dovuta alzare la percentuale della dativa da pagare, con lo stesso risultato per il possidente.

Ecco le principali modifiche scaturite dalla soluzione dei dubbi nati durante la esecuzione dei *campioni di estimo*:

- 1) fu prescritto che le deduzioni per i terreni a colonia parziaria fossero uguali sia per la parte colonica che per la parte in amministrazione (artt. 128, 146 delle nuove istruzioni)

¹⁸⁰ I prezzi dovevano essere dedotti dai Cancellieri del censo, ognuno per il territorio di propria competenza, dai mercuriali o da altri documenti legali, per ogni anno del decennio fissato e la media fatta doveva essere trasmessa alla Congregazione dei catasti per l'approvazione. I Comuni erano tenuti ad "ordinare ai loro Segretari e Archivisti di aprire le Segreterie e gli Archivi a piacimento dei Cancellieri dei catasti, e prestarsi ai medesimi in qualunque ora, nelle ricerche di libri, carte, e documenti che possano essere utili per il rinvenimento dei prezzi dei generi dell'assunto decennio" (IBIDEM, vol. I, parte II, *Regolamento... sulle stime dei fondi rustici* del 20 marzo 1819, artt. 17 e 28, pp. 259 e 263).

- 2) per rendere più comprensibile la graduazione dei terreni si preferì sostituire i gradi con la quantità media del prodotto (artt. 3, 54, 92, 126)
- 3) fu stabilito che la valutazione fosse fatta non più su una tavola di terreno, ma su venti e fu approntata una "modula" (n. 2) rappresentante "una *Serie* di tutte le produzioni, parte in generi, e parte a contanti" cui fare riferimento per formulare la stima del prodotto da riportare poi nel "quaderno graduatorio" (modula n. 3) (artt. 93, 94, 95, 97, 98)
- 4) la "modula" n. 3 già citata prevedeva anche la rilevazione della rotazione agraria con l'indicazione della quantità del prodotto per ogni anno della rotazione, del riparto del terreno e del prodotto fra il colono ed il padrone nei terreni a colonia parziaria, della distinzione fra il prodotto del terreno nudo e quello del soprassuolo, della specificazione delle servitù di cui era gravato il terreno (artt. 96, 99, 100, 101, 109)
- 5) venne disposto che nella stima non si calcolassero le produzioni secondarie come per esempio le sottoerbe negli orti e i frutti nelle vigne (art. 59); che si tenesse conto dell'ombra degli alberi (art. 102); che non venissero calcolati gli alberi sparsi (art. 103); che in presenza di un terreno coperto con molte qualità di alberi si tenesse conto solo della qualità dominante (art. 104); di non calcolare come seminativi i terreni che rendevano troppo poco (meno di tre rubbia ogni venti tavole) (art. 106)
- 6) fu stabilito che dopo l'approvazione delle tariffe da parte della Congregazione dei catasti l'applicazione delle medesime ai terreni fosse fatta dagli ispettori anziché dalla Direzione dei catasti.

Un piano finanziario per le stime dei fondi rustici era stato fatto nella sessione del 9 marzo 1820¹⁸¹. Furono esclusi il pagamento a cottimo perché "trattasi di un'opera sostanzialmente intellettuale e morale" e quello della diaria perché non avrebbe consentito di fissare scadenze e sarebbe risultato troppo costoso. Per l'opera della stima era previsto un tempo di quattro anni con 30 periti e tre ispettori per ogni anno, mentre l'anno in corso doveva servire per le operazioni preliminari e per istruire il personale.

La superficie censibile di tutto lo Stato fu calcolata a 38 milioni di tavole censuali, da suddividere "in 3.800.000 appezzamenti altrimenti chiamati *figure* ossia *numeri di mappa*". Furono individuati 1440 territori con una superficie media di tavole 26.388,8/9. Per quanto riguardava i periti d'ufficio si calcolò un tempo di 20 giorni

¹⁸¹ IBIDEM, "Piano economico sulle stime de' fondi rustici stabilito dalla Congregazione generale del censo nella sessione del 9 marzo 1820", pp. 355-80. Il piano prevede una spesa complessiva di scudi 200.000 così ripartita:

per i periti d'ufficio scudi 152.850; per gli ispettori e per gli aiutanti scudi 22.032; per la Commissione consultiva scudi 23.520. A queste cifre era stato aggiunto un ammontare di scudi 1592 per gli imprevisti.

per la graduazione di un territorio, per formare la tariffa 4 giorni, altre quattro giornate per la perlustrazione, infine due giornate per "l'accesso e recesso dal territorio" e per le evenienze. Così furono stabiliti un "Emolumento numerale" per ogni appezzamento di terreno, con una variabile, l'"Emolumento superficiale", proporzionato alla superficie da percorrere e fu aggiunto a questi un "Emolumento addizionale", nella misura della metà della somma dei primi due, per la "formazione della tariffa, per la perlustrazione generale, accesso e recesso, assetramento personale" e per altri eventuali titoli.

La stima dei fondi rustici ebbe inizio nel 1825.

LE STIME DEI FONDI URBANI

a) Roma

Le istruzioni per le stime delle fabbriche di Roma, del 22 febbraio 1819¹⁸², si ispiravano a quelle del "M.P... del 10 dicembre 1818 sulla conservazione, e rinnovazione delle strade di Roma"¹⁸³. Con questo M.P. veniva riorganizzato il dicastero delle Strade con la creazione di due organi consultivi, un Consiglio amministrativo e uno d'arte¹⁸⁴. Veniva trasferito sulla stessa magistratura il compito del rifacimento delle strade ed abolito il metodo che obbligava alla esecuzione di questi lavori i possessori dei fondi esistenti dentro la città, gravandoli in proporzione alla rispettiva estensione lineare della fronte che presentavano i loro edifici sulle strade medesime. Il provvedimento istituiva invece una tassa, chiamata appunto tassa per le strade di Roma, che sarebbe stata fissata, secondo il valore dell'immobile, sulla base del nuovo censimento in corso. In attesa che il nuovo censimento fosse attivato, "la divisata tassa di *baiocchi* trentacinque si esigerà secondo il censimento, con cui attualmente si percepisce la dativa reale sui fondi urbani"¹⁸⁵.

La nuova tassa per le strade urbane, di annui *baiocchi* 35 per ogni 100 scudi di valore (la tassa verrà ridotta a scudi 20 con editto della Segreteria di Stato del 4 ott.

¹⁸² *IBIDEM*, pp. 231 sgg.: "Istruzione ai periti stimatori delle fabbriche di Roma analoga al Motu Proprio della S. M. papa Pio VII del 10 dicembre 1818 sulla conservazione e rinnovazione delle strade di Roma ed approvata dalla Congregazione dei catasti il 22 febbraio 1819". Per il rustico interno di Roma cfr. ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 4, dove si trova un fascicolo contenente una memoria del 1820 presentata al cav. Marini, Direttore del censo, da un perito estimatore, relativa alla classificazione e graduazione dei terreni siti dentro le mura di Roma.

¹⁸³ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 19-43.

¹⁸⁴ L'archivio di entrambi gli organi è conservato presso l'ASR.

¹⁸⁵ Per il catasto cui fa riferimento questo ordine vedi quanto viene detto alle pp. 121-122.

1823, art. 4, lo stesso editto che attivava il catasto dei fabbricati e terreni di Roma.)¹⁸⁶, sarebbe entrata in vigore dal primo gennaio 1819.

Le istruzioni del 1819 per la stima delle fabbriche di Roma, ispirate dunque al M.P. del 1818, dovevano quindi tener conto della circostanza che il nuovo catasto sarebbe stato utilizzato anche per il pagamento della nuova tassa delle strade. Esse stabilivano quindi che il valore delle fabbriche di Roma fosse desunto dalle pigioni "attuali o reperibili" in ragione di cento scudi per ogni otto di annuo fruttato (con detrazione dall'affitto del valore dei mobili per quelle affittate ammobiliate e di un terzo del valore per macchine, strumenti, stigli ecc... per gli opifici quando siano compresi nel prezzo dell'affitto).

Nel valutare la pigione bisognava tener conto della ubicazione dell'immobile e per i palazzi non solo del numero dei vani, ma anche della loro divisibilità in appartamenti. Era abolito il limite di mille scudi nella valutazione della pigione che era stato invece imposto col catasto daziale del 1801. Poiché erano soggette alla tassa sulle strade anche le case di valore inferiore ai 32 scudi di reddito (quelle stesse case che erano state esentate dal pagamento della dativa reale nel 1801¹⁸⁷) era necessario stimarle nel catasto della tassa delle strade urbane.

Chiese, ospedali, monasteri di monache, conservatori, università della Sapienza, Collegio romano e palazzi apostolici dovevano essere valutati applicando alla loro area il valore per mq. desunto dalla media del valore delle fabbriche vicine.

I conventi di religiosi, gli ospizi, i collegi e gli altri pubblici stabilimenti di istruzione sarebbero stati stimati in base alla pigione.

I teatri e i locali di pubblici spettacoli sarebbero stati valutati in proporzione considerando l'affitto di un decennio.

I periti avrebbero lavorato sotto la sorveglianza di un ingegnere deputato dal Tesoriere generale e sotto la direzione del Consiglio d'arte e del Direttore generale dei catasti.

Il catasto sarebbe stato pubblicato per quaranta giorni a cura della Direzione generale dei catasti ed i ricorsi sarebbero stati esaminati in prima istanza dall'ingegnere deputato ed in ultima istanza dalla Congregazione dei catasti su parere di un "perizore" scelto fra gli accademici di S. Luca dal Consiglio d'arte e dal Direttore dei catasti.

¹⁸⁶ *IBIDEM*, vol. I, parte II pp. 565 sgg. Con questo stesso provvedimento vengono esentate dal pagamento della tassa delle strade le chiese, e viene abbonato tutto l'arretrato di cui erano debitori i proprietari di case a partire dal 1818.

¹⁸⁷ *IBIDEM*, vol. I, parte I, sez. II, art. 30.

b) Le Province

Erano state intanto il 16 maggio 1821 dettate le norme per le stime dei fondi urbani delle provincie¹⁸⁸ cui erano state aggiunte altre istruzioni il 19 dicembre 1822¹⁸⁹.

La stima dei fondi urbani nelle province era affidata per la parte direttiva e di controllo agli ingegneri ispettori cui sarebbero stati consegnati mappe e brogliardi dei rispettivi comuni dalla Direzione dei catasti per mezzo dei Delegati. Gli ispettori avrebbero avuto alle loro dipendenze i periti coi loro aiutanti cui si sarebbero potuti aggiungere i periti e gli assistenti comunali. Per l'alloggio e tutto il resto valevano le stesse regole che per le stime dei fondi rustici.

Le norme erano le stesse che per le fabbriche di Roma. In aggiunta fu però emanata una circolare del 18 maggio 1822 con la quale si ordinava agli ingegneri ispettori del censimento urbano, in seguito alla decisione presa dalla Segreteria di Stato di stralciare dai catasti urbani l'estimo delle chiese, di formare per queste ultime un catastino a parte intitolato *Cifra di conguaglio per la concorrenza delle fabbriche delle chiese per il pagamento del contributo, con cui si sostengono le spese della rifazione e manutenzione delle strade urbane*¹⁹⁰. Da segnalare soltanto alcune aggiunte relativamente alle case rurali che rimanevano escluse dall'operazione (erano di competenza dei periti dei fondi rustici) ed alle case cui erano annessi orti, vigne, ville ed altri terreni. Per queste ultime, se le annessioni erano parte accessoria dei fabbricati, sarebbero state da valutare insieme con essi, nel caso in cui viceversa era il fabbricato una parte accessoria, la relativa valutazione sarebbe rimasta di competenza degli stimatori dei fondi rustici.

Sarebbe stato di competenza dell'ispettore ed in seconda istanza del Presidente dei catasti il compito di dirimere le divergenze tra i proprietari e il perito stimatore, mentre invece i reclami dopo la pubblicazione delle stime sarebbero stati di competenza dell'ingegnere ispettore o di un suo deputato.

Il catasto, in originale ed in copia conforme sottoscritta dall'ingegnere ispettore, sarebbe stato trasmesso alla Direzione generale per l'approvazione definitiva da parte del Presidente del censo.

¹⁸⁸ *IBIDEM*, vol. I, parte II, pp. 391 sgg.

¹⁸⁹ *IBIDEM*, pp. 413 sgg.

¹⁹⁰ *IBIDEM*, vol. II, p. 81.

ALTRE SCRITTURE CATASTALI

Catastini e Trasporti

Nel 1823 iniziava la confezione dei catastini, due per ogni territorio, uno per il rustico ed uno per l'urbano. Si trattava dei registri partitari nei quali sotto il nome dei proprietari, disposti in ordine alfabetico, dovevano essere raggruppate tutte le proprietà ad ognuno spettanti secondo la numerazione progressiva della mappa. Le prime istruzioni accompagnate dalle consuete module sono del 23 febbraio 1833¹⁹¹; le partite catastali di ogni possessore dovevano essere descritte esattamente. La superficie e l'estimo delle partite dovevano essere sommati e la relativa somma doveva essere riportata in un epilogo da allegare ad ogni catastino in funzione di un controllo della superficie e dell'estimo di tutto il territorio. La compilazione dei catastini doveva essere preceduta dalla rettifica definitiva dei brogliardi, che dovevano servire per la formazione dei catastini, in base alle ormai effettuate operazioni di rettifica degli estimi dopo lo "sfogo dei reclami" ed alla confezione di analoghi epiloghi alla fine di ogni brogliardo. I catastini dovevano alla fine essere vidimati dagli ispettori. La data iniziale per questo lavoro era il primo marzo ed il termine finale l'ultimo giorno del mese di agosto dello stesso anno.

Una circolare del Dicastero generale del censo del 7 maggio 1833 dava l'indicazione delle fabbriche esenti dalla dativa reale o dalla tassa per le strade, i cui estimi non dovevano essere perciò riportati nelle finche dei relativi catastini¹⁹².

La pubblicazione dei catastini fu disposta con circolare del 26 settembre 1833 con decorrenza primo ottobre fino a tutto dicembre¹⁹³.

La circolare n. 135843 del dicastero del censo del 27 maggio 1834¹⁹⁴ disponeva che, una volta avvenuta la "depurazione" dei catastini in base a tutti i controlli disposti ed alla evasione di ogni pratica relativa a variazioni di intestazione in seguito alla presentazione di istanze di voltura e quant'altro occorresse, fosse scritta alla fine di ogni catastino la seguente dichiarazione sottoscritta dai Cancellieri ed ispet-

¹⁹¹ *IBIDEM*, pp. 201-6.

¹⁹² *IBIDEM*, pp. 215-7. Gli edifici, i cui estimi non dovevano essere riportati sui catastini nella finca destinata alla dativa erano: "I° Locali ritenuti ad uso di monasteri, Conventi, Ospizi, o di qualunque altra Corporazione religiosa", tranne quelle parti da cui si ritraessero affitti. "I° locali ad uso di Conservatori, orfanotrofi ecc. Quelli ad uso di Ospedali, Università, e pubblici Stabilimenti. Quelli ad uso di Caserme, Forti, e Carceri", tranne che non si traessero affitti. "Le abitazioni ad uso de' Parrochi, annesse alle parrocchie; e finalmente quei fabbricati, li quali non eccedenti il valor catastale di scudi 400, ossia l'annua rendita di scudi 32, formino corpo isolato...". Esenti dalla tassa delle strade erano invece le Chiese, gli Oratori, le Cappelle pubbliche.

¹⁹³ *IBIDEM*, pp. 232-5.

¹⁹⁴ *IBIDEM*, pp. 253-6.

tori: che il catastino è pienamente depurato e che il medesimo può servire di sicura scorta alla formazione dei ruoli di dativa sul nuovo censimento. Così legalizzato esso sarebbe stato conservato nelle Cancellerie sotto la responsabilità diretta del Cancelliere.

Contestualmente venivano date istruzioni con distribuzione delle relative module per l'impianto dei registri dei trasporti temporanei sia rustici che urbani, destinati alla registrazione dei cambiamenti di proprietà avvenuti in seguito alla presentazione delle istanze di voltura.

ATTIVAZIONE DEL CATASTO GREGORIANO

Bisognerà attendere l'anno 1835 per l'attivazione di tutto il catasto.

Ecco le tappe principali delle operazioni catastali fino alla attivazione del 1835¹⁹⁵:

1822 - Viene completata la elevazione delle mappe.

23 aprile 1823 - Viene approvata la perequazione dei prezzi da parte della Congregazione dei catasti.

4 ottobre 1823 - Viene emanato l'editto della Segreteria di Stato che attiva il catasto urbano di Roma "alfine di ripartire il contributo per la conservazione, e rinnovazione delle strade", con decorrenza 1824.

25 febbraio 1825 - Viene attivato il catasto di Benevento¹⁹⁶

1827 - Vengono completate le tariffe.

Le operazioni di stima furono come è noto quelle che richiesero più tempo e che sollevarono i problemi più difficili e delicati.

Dalla lettura dei regolamenti emerge con evidenza la cura particolare posta nella formulazione delle norme per le stime dei beni e ciò non fa meraviglia se si pensa che la sperequazione degli estimi era stato il difetto più grave dei catasti precedenti e quello che aveva generato il maggiore sconcerto. Nonostante però le numerose ga-

¹⁹⁵ In ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 4 si trova documentazione contabile relativa alla realizzazione del catasto. In particolare tra gli allegati di una nota del Tesorierato trasmessa alla Segreteria di Stato si trova il "Conto generale delle somme messe a disposizione del cardinale Presidente del censo dal 1° gennaio 1824 a tutto giugno 1829 per la compilazione dei nuovi catasti rustici ed urbani, colla dimostrazione delle spese fatte dalla R.C.A. dal principio del censimento a tutto dicembre 1823" che costituisce un buon quadro riassuntivo delle principali operazioni con notizie di notevole interesse. Alcune delle notizie che seguono sono tratte anche dalla Relazione già citata alla nota 61.

¹⁹⁶ Le vicende del catasto di Benevento si differenziano per alcuni aspetti da quelle relative al resto del territorio dello Stato. La Cancelleria del censo per esempio vi fu installata con disposizione del card. Guerrieri Gonzaga del 4 agosto 1825. I geometri furono pagati a diaria e tutte le operazioni catastali, ivi compresa la elevazione delle mappe, si svolsero a partire dal 22 febbraio 1823 (Cfr. ASR, *Camerale II, Catasti*, b. 4, fasc. intitolato "Catasto di Benevento").

ranzie contemplate nelle disposizioni emanate, si arrivò alla attivazione del catasto con delle stime così sperequate da dover immediatamente nello stesso anno 1835 creare una Giunta per la revisione degli estimi.

La motivazione di tale deludente risultato pare fosse da individuare nel mancato coordinamento tra gli ispettori, che avevano operato isolatamente, col risultato che i criteri adottati si rivelarono assai difforni quando essi nel 1827 si riunirono a Roma.

Fu fatta allora, per ovviare al grave inconveniente, una perequazione delle tariffe fra i vari territori dello Stato "a tavolino", abbassando o elevando gli estimi in parti aliquote sui valori attribuiti alle coltivazioni che apparivano esagerate o sottovalutate. Gli ispettori erano poi ritornati sul luogo per risolvere alcuni casi dubbi, completando il loro lavoro nel febbraio del 1829.

La Congregazione dei catasti stabilì che "la pubblicazione dei nuovi estimi incominciassero da quelle provincie, in cui la dativa reale verrebbe ad aumentarsi sopra quella che in allora si esigeva" (Ferrara, Forlì, Patrimonio, Sabina, Marittima e Campagna, Comarca). La pubblicazione fu prorogata a tutto il 1830.

Fu ordinata nello stesso tempo la rettificazione dei catasti urbani in tutto lo Stato.

L'11 luglio dello stesso anno con dispaccio della Segreteria di Stato si diede inizio alla pubblicazione degli estimi nel rimanente dello Stato (Bologna, Ravenna, Urbino e Pesaro, Marca anconitana, maceratese, fermana ed ascolana, di Camerino, di Perugia e di Spoleto). Intanto dimessosi il Presidente del Censo Cesare Guerrieri Gonzaga, veniva sostituito da Domenico Cattani, pro-presidente.

Una "Tabella preventiva delle spese per il catasto rustico e urbano nell'anno 1830"¹⁹⁷ ci fornisce notizie circa la pubblicazione dei catasti a quella data: per quanto riguarda il rustico, nel 1830 viene intrapresa la pubblicazione degli estimi delle tenute dell'Agro romano; per l'urbano "nelle Legazioni è in corso la rinnovazione delle stime che erano state già fatte nel 1817 con scarsa soddisfazione dei possidenti, dato che non erano state fatte sulla base delle mappe censuali; nelle Marche e nello Stato di Urbino è in corso la rettifica dei catasti di Ancona, Urbino e Pesaro, mentre essa era già stata completata per le provincie di Macerata, Camerino, Fermo ed Ascoli; nelle provincie di prima recupera il catasto è già pronto dal 1819 e lasciato inattivo in attesa di attivarlo insieme col rustico, ha bisogno degli aggiornamenti che sono stati affidati ai Cancellieri opportunamente diretti e sorvegliati dagli ispettori; a Roma infine c'è un architetto (Holl) addetto alla verifica dei cambiamenti di proprietà".

Nel 1831 fu riattivata la Congregazione dei catasti con la seguente composizione: pro-presidente, Segretario, Assessore e Direttore generale con l'aggiunta di due periti agronomi per l'esame dei reclami delle provincie. Chiusa il 15 luglio del 1832¹⁹⁸ la pubblicazione degli estimi dopo numerose proroghe, dal primo settembre

¹⁹⁷ Cfr. ASR, *Archivio Guerrieri Gonzaga*, b. 13, fasc. 258.

¹⁹⁸ *Censimento pontificio*, vol. II, p. 180-1

si procedette ad esaminare i reclami. A questo scopo furono emanate istruzioni dalla Congregazione, che furono approvate con dispaccio della Segreteria di Stato il 4 agosto 1832¹⁹⁹. I reclami furono divisi in tre gruppi, a seconda che si riferissero a correzione di intestazioni, misure e confini, che si riferissero alla verifica delle coltivazioni e della graduazione o infine all'esame dell'estimo complessivo di un territorio in se stesso o a paragone di altri. Per il primo gruppo fu dato incarico a periti misuratori, mentre l'esame del secondo gruppo fu affidato a periti agronomi ed il terzo gruppo (in particolare per il confronto dell'estimo complessivo fra un territorio e l'altro e fra una provincia e l'altra) agli ispettori della provincia con i periti.

Furono chiamati a collaborare in questa circostanza i capi delle province, i possidenti e le comunità dando a queste ultime facoltà di far intervenire all'esame dei reclami anche un loro perito²⁰⁰. Era stato assicurato inoltre con dispaccio della Segreteria di Stato del 25 giugno²⁰¹ l'insediamento, a correzioni avvenute, di una commissione di periti a Roma per l'esame dei reclami sulla base dei registri confezionati da parte dei correttori, in particolare di quelli riguardanti l'estimo. L'esame dei reclami fu completato nel 1833.

Il 7 maggio del 1835²⁰² viene emanato l'ordine del Pro-presidente del censo Mangelli ai Cancellieri di formare i nuovi ruoli della dativa sul nuovo catasto, con l'aiuto di periti nominati dagli ispettori e sotto la vigilanza degli ispettori stessi. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che fino a quel momento i ruoli della dativa erano stati fatti basandosi sul catasto piano.

Il catasto era stato attivato con circolare della Segreteria di Stato del 22 novembre 1834, diretta ai prelati delegati²⁰³. La decorrenza era fissata al primo luglio del 1835. Con lo stesso provvedimento si creava una Commissione formata dai delegati di tutte le province dello Stato e da un delegato dei possessori dell'Agro romano, con lo scopo di esaminare le operazioni censuali ed esprimere parere al riguardo. Da una circolare diramata dalla Segreteria per gli affari di Stato interni²⁰⁴ si apprende che durante i lavori della Commissione, dal confronto tra la imposizione della dativa con i nuovi estimi e quella applicata sulla base del catasto piano, emerse una grande sproporzione e molte cifre risultarono arbitrarie. Fu molto difficile trovare un accordo tra chi voleva applicare per il momento le nuove imposte, salvo ad apportare successivamente delle modifiche che facessero gravare di meno sui contribuenti la differenza

¹⁹⁹ *IBIDEM*, pp. 189-99.

²⁰⁰ *IBIDEM*, pp. 197-9.

²⁰¹ *IBIDEM*, pp. 184-8, 199-200.

²⁰² *IBIDEM*, pp. 265-6.

²⁰³ *IBIDEM*, pp. 257-8.

²⁰⁴ *IBIDEM*, pp. 283-7.

fra il vecchio estimo ed il nuovo e chi invece proponeva il rinvio dell'attivazione del catasto in attesa di una revisione. Una risoluzione del pontefice del 3 maggio aveva intanto stabilito che il nuovo estimo fosse attivato dal primo ottobre e che intanto si fissasse una cifra provvisoria di dativa, salvo eventuali compensi successivi. Fu dato incarico alla stessa commissione di redigere un regolamento per una revisione degli estimi che avrebbe dovuto essere eseguita in diciotto mesi.

La Commissione stabilì di far pagare una metà della differenza risultante fra il piano ed il gregoriano in quei comuni per i quali il gregoriano segnava una diminuzione dell'imposta ed un quinto della medesima differenza in quei comuni dove il gregoriano comportava un'imposta maggiore. Si sarebbe fatto fronte alla diminuzione delle entrate con un prelievo di 77.000 scudi dall'imposta sulle case. Provvedimento analogo fu preso per le province di Ancona, Macerata, Ascoli e Fermo per compensarle di un minore vantaggio.

Una notificazione del card. Gamberini, segretario di Stato per gli affari interni, del 28 settembre 1835, faceva "avvertiti" i possessori che dal primo novembre avrebbe avuto luogo l'esazione delle imposte sulla base dei nuovi ruoli che sarebbero stati per quella data consegnati agli amministratori camerali²⁰⁵.

LA GIUNTA PER LA REVISIONE DEGLI ESTIMI

La Commissione procedette anche alla confezione del regolamento per la revisione degli estimi che fu emanato l'11 luglio con circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni. Con tale regolamento fu istituita una Giunta per la revisione degli estimi che doveva rendere il nuovo estimo censuario "definitivamente proporzionato ed uniforme". Essa doveva iniziare a lavorare già dal primo ottobre dello stesso anno²⁰⁶.

La Giunta era composta di quattro periti, uno per ogni sezione dello Stato, che potevano avvalersi della collaborazione di periti provinciali e di commissioni filiali, una per ogni provincia. Ma anche questa volta non si pensò ad un coordinamento, per cui anche questa Giunta non fu in grado di svolgere adeguatamente il compito affidatole, tanto che nel 1842 se ne formò un'altra finalmente sotto un'unica direzione e sotto il controllo di una commissione consultiva, ferme restando le commissioni filiali nelle province²⁰⁷.

²⁰⁵ *IBIDEM*, vol. II, pp. 292-3.

²⁰⁶ *IBIDEM*, pp. 269-81.

²⁰⁷ La revisione dell'estimo viene divisa "in due parti cioè nella graduazione e nelle tariffe: la graduazione consiste nell'applicare ad ogni appezzamento di terreno il grado di produzione, di cui è suscettibile, sotto quella specie di coltivazione a cui si trova addetto; le tariffe analizzano i prodotti medi, e permanenti, non che gli elementi delle spese di coltivazione e manutenzione, analoghe alle diverse

Gli estimi rettificati furono attivati nel 1856 nella sezione marchigiana (province di Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Macerata ed Ascoli) e nel 1859, con decorrenza I bimestre '60, nella sezione Umbro-Sabina (province di Camerino, Perugia, Orvieto, Spoleto e Rieti). Nel 1858 la Giunta lavorava ancora nelle Legazioni dove rimanevano da condurre a termine le operazioni nella provincia di Bologna.

A proposito dei ritardi verificatisi in questa importante operazione che fu la revisione degli estimi, traggo alcune notizie da una *Memoria* presentata nel 1863 dall'ingegnere cardinale Giuseppe Bofondi Presidente del Censo, al pontefice Pio IX²⁰⁸. Si tratta di una breve storia delle vicende del nuovo censimento²⁰⁹. La *Memoria* ci informa che le operazioni nel bolognese non furono condotte a termine causa "la defezione della provincia di Bologna" ed il conseguente ritiro dei geometri poco dopo la metà dell'anno 1859 e che per quanto riguardava "la parte topo-

classi di coltivazione, dalle quali spese depurati i prodotti, se ne ricava la rendita netta, che serve di fondamento per dedurre l'estimo censuale dell'unità di superficie". Cfr. *Miscellanea catastale Rapporto in schiarimento dei dubbi che si propongono alla deliberazione della Sacra Congregazione del Censo per l'attivazione degli estimi rustici rettificati in seguito alla revisione ordinata col regolamento 11 luglio 1835 nelle tre provincie di Roma e Comarca, di Civitavecchia, e di Viterbo*, Roma, 23 giugno 1864. Questo volume, che raccoglie scritti sul catasto, manoscritti e a stampa è conservato presso la biblioteca dell'ASR, coll. 1201.

²⁰⁸ Cfr. "Memoria sui Catasti dello Stato Pontificio non che sui Lavori desunti dal Materiale Censuario e pubblicati per cura della Presidenza del Censo" presentata al pontefice Pio IX dall'ingegnere cardinale Giuseppe Bofondi Presidente del Censo e comparsa sul "Giornale di Roma" del 24 gennaio 1863, n. 19. È questa memoria di grande interesse perché dà conto delle principali opere compiute dalla Presidenza del Censo nei circa trenta anni che seguirono l'attivazione del catasto e cioè: nel 1847 la pubblicazione di dati statistici ad illustrazione delle questioni ferroviarie corredata da una carta illustrativa dell'Italia centrale fatta a cura della sezione topografica; sei volumi di relazioni non solo su quel che riguarda la revisione nelle provincie (arricchite queste dalle corrispondenti carte corografiche), ma anche sui mezzi di comunicazione, sui corsi d'acqua, sulla misurazione dei terreni più elevati rispetto al livello del mare, sul movimento commerciale terrestre e marittimo e sullo stato dell'agricoltura; un volume di ragguagli delle misure agrarie con quelle del nuovo catasto a cura della commissione consultiva; i cinque volumi delle leggi censuali (quelli citati numerosissime volte in questo lavoro); la confezione di un indice generale di tutti i possessori dello Stato con le rispettive partite catastali; la raccolta fin dal 1841 dei confronti fra il valore censuale e quello venale dei fondi che hanno subito variazioni di proprietà; una carta dello Stato fatta per ordine della Tesoreria Generale nell'anno 1837 per demarcare la fascia bimiliare del divieto, e rappresentare le altre indicazioni doganali; due piante di Roma, una delle quali col Suburbio e altre dodici per le città principali dello Stato; una pianta dell'Agro e della Comarca in nove fogli 1:80000 (pronta per la pubblicazione), programmazione di una di tutto lo Stato su scala 1:500000.

²⁰⁹ Un certo carattere elogiativo della "Memoria" trova implicita conferma in una nota di commento intitolata "Parte non ufficiale" presente in altro foglio dello stesso giornale che così si esprime: "La Memoria sul Censimento che oggi pubblichiamo è un nuovo Documento da aggiungersi ai tanti che si produssero a luminosa smentita della taccia di *inerzia* lanciata dagli avversari contro il Governo Pontificio. ... Quei benemeriti scrittori che sonosi tolto il compito di porre nella luce della verità le istituzioni, e gli atti del Governo Pontificio, avranno un altro elemento da avvalorare le loro quanto invitate altrettanto generose difese".

grafica delle provincie di Marittima e Campagna" il ritardo era motivato dal fatto che "i geometri ebbero a condurre in mezzo a grandi impedimenti le loro operazioni geodetiche, sempre sotto l'impressione dello spavento, causato dalle continue escursioni di quelle bande, che, nei primi anni dopo la ristaurazione, disgraziatamente le infestarono". Se il nuovo estimo, dice ancora la *Memoria*, "delle provincie attornianti la Capitale ha patito e patisce tuttora qualche ritardo nella sua definitiva sistemazione, ... è da accagionarsi precipuamente la condizione speciale delle possidenze rustiche di questi paesi, ove le servitù di pascolo, ed i vincoli enfiteutici rendono così complicato l'allibramento delle partite censuali, ed ove la possidenza soverchiamente frazionata in gran parte dei territori è tanto soggetta a poco regolari mutazioni fra i suoi poveri possessori, che lunghe e dispendiose operazioni si rendono necessarie ...".

Nelle matrici dei catasti per l'estimo riveduto doveva essere aggiunto il valore tariffale di ciascuna particella catastale, e doveva essere rilevato per ciascuna partita soggetta alla servitù di pascolo la quota dell'estimo spettante al proprietario e quella spettante all'utente con allibrazione complessiva a quest'ultimo.

LA SEZIONE ROMANA²¹⁰

Nella sezione romana comunque i lavori furono completati nel 1869, ma il 10 giugno si dovette istituire una commissione mista col fine di proporre norme che regolassero l'allibramento dei terreni soggetti a canone o risposta enfiteutica. La commissione suddetta a completamento dei lavori, il 28 febbraio 1870, compilò un rapporto alla Congregazione del censo per presentare il progetto degli articoli di legge da pubblicare per l'attuazione dell'estimo. Una relazione del 2 novembre 1870 alla Direzione del Censo così dice: "La revisione dell'estimo rustico praticata da una giunta di periti...venne regolarmente attivata nell'anno 1856 nella provincia marchigiana e nel successivo anno 1859 nella provincia umbro-sabina...lo scopo interessantissimo raggiunto con una tale operazione fu quello di perequare fra di loro i precedenti estimi dei singoli terreni, e di arrecare ai censiti ... il conseguente vantaggio di essere tutti parificati nella contribuzione delle tasse prediali con una sola cifra d'imposizione, mentre per lo innanzi ne avevamo tante quanti sono i territori, e tutte tra di loro assai disparate e difformi. Le stesse operazioni furono dipoi dalla medesima giunta eseguite anche per la provincia romana alla quale appartengono i cinque circondari di Roma e Comarca, di Viterbo, di Civitavecchia, di Frosinone e di Velletri ... L'ingente lavoro che trovai già completamente ultimato ... rende pa-

²¹⁰ La sezione romana era composta dalle provincie di Roma e Comarca, Frosinone, Velletri, Viterbo e Civitavecchia. Dopo l'Unità il termine "sezione" venne sostituito con "provincia".

lese la convenienza e l'importanza che anche la provincia romana abbia a godere il tanto desiderato vantaggio della perequazione degli estimi, e delle unificazioni delle svariatissime cifre d'imposizione le quali nella stessa provincia sono attualmente in numero di 246 e variano fra i due disparatissimi limiti de £ 1,86 e di 0,52 per ogni 100 £ di estimo". La relazione continua adducendo come causa del ritardo le stesse ragioni esposte dalla già citata memoria del 1863²¹¹.

Il R. Decreto del 17 settembre 1871, n. 458, attuava l'estimo rettificato dei terreni della provincia romana, ma un altro R.D. del 28 luglio 1872, n. 941, prorogava ancora i termini per la pubblicazione.

Nel 1871 intercorse una corrispondenza tra il Ministero delle Finanze e la Direzione del censo di Roma, per la predisposizione dei lavori per l'aggiornamento del catasto fabbricati per la provincia romana. La detta rettifica era preordinata alla formazione del nuovo catasto uniforme per tutto il Regno per la revisione appunto dei redditi dei fabbricati. Per quanto riguardava la città di Roma, l'aggiornamento si doveva riferire anche al Suburbio e all'Agro²¹². La revisione dei redditi dei fabbricati era stata infatti ordinata nel Regno d'Italia con l'art. 20 della legge del 26 gennaio 1865, n. 2136. Con legge successiva dell'11 agosto 1870, n. 5784, si era data esecuzione al detto articolo ed il 5 giugno 1871 con R.D. n. 267 si era emanato il regolamento relativo. Tutte le suddette disposizioni erano state poi col R.D. n. 260 del 16 giugno 1871 (all. B) estese alla provincia romana, mentre erano già in corso tra il Ministero e la Direzione le trattative per la organizzazione di detta revisione per riportare in mappa tutti i fabbricati costruiti dopo l'attivazione del catasto urbano nell'ormai lontano 1824.

Infatti una lettera della Direzione generale delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e delle misure in data 26 aprile 1871 notificava alla Direzione del censo di Roma la determinazione ministeriale di intraprendere l'aggiornamento del catasto urbano della sezione romana affidandone la direzione all'ispettore Luigi Mazzoni, ma già in data 23 gennaio la Direzione di Roma aveva comunicato che le istruzioni per l'aggiornamento per la città di Roma erano state formulate e che esisteva la mappa della città elevata nella scala di 1:1000, ripartita in quattordici rioni e 90 rettangoli contenenti 843 isole²¹³. Ed in data 28 marzo la stessa Direzione, a proposito dei fabbricati della provincia, aveva asserito che l'aggiornamento era già in corso e che l'operazione si era estesa ad una verifica delle intestazioni, della descrizione ca-

²¹¹ Cfr. ASR, *Presidenza del Censo*, b. 1738, fasc. intitolato: *Prime proposte dei lavori per l'attivazione dell'estimo rustico riveduto nella Provincia romana*.

²¹² Cfr. IBIDEM, b. 1741, fasc. intitolato "Disposizioni preliminari per l'aggiornamento topografico e descrittivo del catasto fabbricati della Provincia romana".

²¹³ Tale mappa è conservata presso l'ASR, nella collezione *Mappe extravagantes*.

tastale "essendosi riconosciuto nei catasti urbani e più particolarmente in quelli dei comuni secondari molti difetti in causa che i possessori dei fondi per vari anni non ebbero obbligo della voltura, perché non soggetti in allora alla dativa reale la maggior parte dei fabbricati. In rapporto a questa capitale" aggiungeva "gioverà poi di avvertire che ... converrebbe estendere l'ispezione a tutte le aree scoperte ed interne del caseggiato per riconoscere se sianvi addizioni alle preesistenti costruzioni". Nella stessa lettera riferiva che l'aggiornamento del catasto urbano era già stato condotto a termine per 47 dei 244 comuni che la componevano²¹⁴.

In data 10 aprile la Direzione generale chiese a Roma il prospetto del tempo occorrente alle 26 agenzie della provincia romana per l'aggiornamento e con successiva lettera del 26 aprile ordinò che i lavori iniziassero dal primo giugno (tale data venne poi spostata al 20 luglio). L'11 luglio 1871 vennero trasmesse da Firenze a Roma le "istruzioni per la rettifica catastale per la parte topografica e descrittiva delle proprietà costrutte nella provincia di Roma".

Per l'occasione furono nominati dei tecnici cui l'Agenzia delle imposte doveva consegnare le mappe e i registri catastali dei rispettivi territori di competenza, per le eventuali rettifiche da apportare. Ciò fatto il perito aggiornatore avrebbe provveduto a spedire il materiale aggiornato alla Direzione del censo di Roma ed esattamente all'ispettore Mazzoni. Nella Direzione quattro disegnatori straordinari erano incaricati di eseguire le copie delle mappe aggiornate che poi sarebbero state spedite all'Agenzia delle imposte insieme con la mappa originale per i dovuti raffronti e con eventuali allegati rappresentanti topograficamente i fabbricati. A proposito dell'aggiornamento dei fabbricati del rustico segnalò alcune istruzioni trasmesse all'ispettore Mazzoni con circolare del 23 agosto 1871 (*Presidenza del censo*, b. 1765, foglio usato come copertina della posizione 95295-953000 e fascicolo intitolato "Fabbriche rurali"). Nella b. 1764, posizione 95188-95236, si trova un quadernetto intitolato "Catasto urbano aggiornato nel 1871 e 1872. Registro delle mappe copiate nella sezione topografica e spedite alle Agenzie delle imposte". Dallo studio di queste pratiche sembra che presso la Direzione del Censo di Roma si dovessero trovare, per l'urbano, oltre alle mappe originali del 1819, anche le copie appartenute alle cessate Cancellerie, aggiornate al 1872 e trasmesse alla Direzione perchè ne fosse effettuata copia.

L'aggiornamento del catasto urbano della provincia romana risulta completato nel mese di aprile 1872²¹⁵. Nel 1872 venne completato anche il censimento dei fabbricati esistenti nel rustico dei comuni della stessa provincia²¹⁶.

²¹⁴ Cfr. ASR, *Presidenza del censo*, b. 1741, fasc. 3. Vi si trova la pratica completa della revisione del catasto urbano della città di Viterbo contenente le istruzioni per l'aggiornamento delle mappe.

²¹⁵ IBIDEM, b. 1764, n. 95185.

²¹⁶ IBIDEM, b. 1765, fasc. 10, posizione 95267-95293.

(18) *Esemplare per il Registro*

ALBACINA (a)
Assegna in filza Num. (b)
Assegnatario (c) Francesco (d)
 Terreno, o tenuta in vocale (e) *condone*
 da un lato con N. N., dall'altro con X. X.
 ec. ec. (f) della quantità in tane &
 Rubbia, Somo, o Tornature ec. (g) con
 Salmastro rubbia (h) Sc.
 Vignato rubbia " "
 Olivato rubbia " "
 ec. ec. rubbia " "

In tutto rubbie (i) Sc. (n)
 (a) Dello terreno è gravato del cano-
 ne di sc. o della risposta di
 o della servitù di a favore di
 N. N. (o), il di cui valore, che si
 riporta alla di lui partita fog. (p)
 essendo di Sc. (p)
 si detrae dall' intero valore
 del terreno medesimo, che
 perciò rimane in Sc. (r)

L'importo di detto canone ec. deve farsi tutto la m-
 sa contrada a suo luogo secondo l'ordine alfabetico
 de' Cognomi nella maniera seguente

Assegna in filza Num. (a)
 Sognati (e) Angelo (f)
 Canoni, o risposta, o servitù attiva sopra il terreno in-
 cabolo posseduto da N. N. come dalla di lui par-
 tia riportata a suo luogo fog. il capitale del q-
 canone, o risposta, o servitù attiva, che è stato de-
 falcata dal valore del terreno medesimo, è di

Assegna del Terreno (19)	VALORE A RUBBIA
ALBACINA	
Sc. (i)	Sc. (r)
Sc. (i)	Sc. (r)

Tav. I. Catasto piano. Esemplare per il registro della assegni del terratico

(19)

(a) Il nome della Filza, o contrada, o altra
 denominazione per ordine alfabetico.
 (b) Numero abacale, con cui sarà numerata
 l'assegni in filza.
 (c) Cognome del possidente per ordine alfabetico.
 (d) Nome di esso possidente.
 (e) Vocale particolare della situazione, quan-
 do si fosse, oltre la contrada.
 (f) I confini da ogni lato.
 (g) La quantità totale secondo la misura usata
 nel Luogo.
 (h) La porzione quantità di ciascuna delle par-
 ti del terreno.
 (i) Valore di ciascuna qualità da apporsi al-
 torché si applicherà la Tariffa, e però inteso
 dopo l'azione in filza.
 (l) Somma totale della quantità.
 (m) Somma del valore totale da apporsi come
 sopra a suo tempo.
 (n) Indicazione del Canone, o risposta, o servitù
 passiva, quando si fosse.
 (o) Nome, e cognome di Chi gode detto canone,
 o risposta, o servitù.
 (p) Numero della pagina ove sarà registrato il
 canone ec.
 (q) Valore del suo capitale da apporsi allorché
 si applicherà la Tariffa.
 (r) Sua detrazione del valore del terreno da
 farsi come sopra a suo tempo.
 (s) Quantità totale del terreno.

(20)

(1) Valore del terreno, depurato del canone,
 risposta, o servitù quando si siano, da ap-
 porsi come sopra a suo tempo.
 (2) Numero abacale dell'assegni del canone ec.
 in filza.
 (3) Cognome di chi gode il canone ec.
 (4) Nome proprio del medesimo.
 (5) Valore del capitale del canone, o servitù ec.
 da apporsi a suo tempo come sopra.

FRASSO
GOVERNATORE

26 SETTEMBRE 1778.

Quanto esige il Barone non meno conti, che
 nel Feudo di Ghintra a titolo di milizia, ed
 altro per causa della privativa del suo Molino Ba-
 rurale, non può ammorarsi fra quelle prestazioni,
 e servitù, delle quali si parla nel § 8. della su-
 sta Istruzione sull'universale allibrazione del ter-
 ratto, con cui non hanno, né possono avere al-
 cuna relazione i proventi, e le pertinenze di detta
 privativa. Dichiaro pertanto la Sagra Congregazio-
 ne con la presente, inasistente, ingiusta, e con-
 traria alla Menie di Nostro Signore qualunque

Tav. II. Catasto piano. Annotazioni relative all'esemplare della tav. I

(385)

se nel terreno vegeteranno spontaneamente solo
alghe, giunchi, canne palustri &c.

Art. 96. *Disaguiati* dicono tutti i terreni che
si possono artificialmente adattare.

Art. 97. *Stagni*, i terreni che conservano quan-
tità di acqua nell'inverno, e nell'estate si asciu-
gano.

Pantani, se contengono poca acqua.

Pantani zeminati, quando si procacciano nel
principio della primavera, e si semina a gran-
tutto o altri minuti.

Art. 98. *Falli da pressa*, le lagune di acqua
che nutrono pesce.

Solieri, i terreni bassi vicini al mare ove
si forma il sale.

Art. 99. *Botiti di fiume o di mare*, quei ter-
reni rimposti di ghiaia, sabbia &c. presso i fiumi
o il mare, che nell'acque si vengono innalzati
dalla secca in tempo di piena o di flusso.

Alvei abbandonati di fiume, quei che tali
divengono per la deviazione del corso delle acque.

Art. 100. *Sterile*, se il terreno non produce
che se non si può di se stessa.

Incubo pascuolo, o botchivo, se non è al-
lato sterile, ma produce qualche poco di erba o
di piante.

Art. 101. *Ficus*, se il terreno sarà rigieno
di via.

(386)

Ficus pluvia, se fra le viti saranno sparsi
gli altri.

Comuto se sarà piantata a terra.

Art. 102. *Oliveto*, se il terreno è ricoperto di
soli olivi.

Art. 103. *Pomato*, se il terreno è vestito di al-
beri fruttiferi.

Art. 104. *Villa*, se il terreno è adibito alla
delizia in grande.

Giardino, se destinato alla delizia in piccola.

Orto, se coltivato ad ortaglia.

Gli orti poi lungi dai luoghi popolati, ed in-
serendosi al solo uso degli Agricoltori non si con-
siderano nelle stime come orti, ma come parti dei
terreni stitici.

Art. 105. *Bosco*, qualunque terreno di una
qualche estensione, rivestito interamente di piante
arbores.

Bosco dolce, se il bosco contiene piante di
legno dolce, come sarebbero ginepro, salici, salici,
&c. simili.

Bosco forte, se contiene piante forti, come
querce, olmi, frassini, faggi, &c. simili.

Bosco Muto, se partecipa della due specie.

Boschina dolce, forte, o mista, se il bosco
contiene in compagni o virgulti di piante dolci, fue-
ti, o miste.

Bosco ceduo, se conterrà piante che si to-

(387)

gliono a tutto di anni al uso di combustibili, o
di legname da lavoro.

Bosco d'alto fusto, se non si taglia a tur-
no, e le piante si lasciano crescere per legname
da costruzione.

Bosco da fusto, se somministrerà nell'erba,
ghiaia, legna, &c. cattiva, il pascolo per gli
animali.

Art. 106. *Scopeto, ghioseto, o gioiopo*, se
il terreno non produce che erba, giunchi, &c. gli
stagni.

Tumulto, quello sulla spiaggia del mare che
produce mirtilli.

Art. 107. *Catageto domestico*, se le piante
predominano catagete da mangiar.

Maroseto, se produce maros.

Pisci, i laghi di pesci.

Art. 108. Si intende, che delle sopraddette
classi di coltivazione debbono essere nella Ter-
za quella che hanno luogo nel rispettivo terri-
rio; come ancora, se in qualche territorio, esisten-
te una coltivazione particolare non compresa nella
classificazione sopraddata, si debba
se la medesima pare la scelta.

Art. 109. *Edile Villa, giardino, o di altri luo-
ghi di delizia per la parte non coltivata, o tan-
to a semplice delizia, i rispettivi prezzi di terreno*
saranno considerati nella stima sotto quella specie
di coltivazione di cui sarebbero incostruibili, e sotto

(388)

quel grado di fertilità di cui i medesimi sono fu-
rati.

Art. 110. Le valli da pressa, e le saline se-
ranno valutate come semplice terreno, consideran-
do la sotto quel grado di fertilità che è stato usua-
tato ai terreni vicini, non inondati, della stessa
natura.

Art. 111. Si avvertano i Preti, che quel clas-
se di coltivazione non potrà contenere più di sei
gradi, come già si è detto all'Art. 104. sulla gra-
dazione dei terreni.

Art. 112. Nella class. in cui per il ter-
reno agrario, o per destinazione dell'Agricoltura,
saranno luogo sulla stessa terreno differenti specie
di coltivazione, si dovrà tenere a calcolo per la
mente nella formazione della Terza ciascuna spe-
cie di coltivazione formata in un addepo.

Art. 113. Per ogni territorio una Comune de-
verà formarsi una sola scelta, e qualora il medes-
mo sia diviso per la parte a valle, parte la
collina, parte in monte, in tal caso si formeranno
due o tre scelte a seconda del numero delle di-
verse giaciture.

Tav. V *Catasto gregoriano*. Articoli del regolamento del 3 marzo 1819 relativi alla nomenclatura delle diverse classi di coltivazione dei terreni (se-
conda parte).

Tav. VI *Catasto gregoriano*. Articoli del regolamento del 3 marzo 1819 relativi alla nomenclatura delle diverse classi di coltivazione dei terreni (ter-
za parte).

(328)

DENOMINAZIONI

DEL REGOLAMENTO PONTIFICIO DEL 1819	CORRISPONDENTI ALLE ISTRUZIONI ITALICHE DEL 1811
Seminativo	Aratorio
Seminativo fra macigni	Aratorio fra macigni, o fra rupi
Mezzagna	Nulla
Seminativo vitato	Aratorio vitato
Seminativo olivato	Aratorio con olivi
Seminativo con frutti	Aratorio con frutti
Canapule o linaro sta- bile	Aratorio a canapa sta- bile
Canapule o linaro a vi- cenda.	Aratorio a canapa a vi- cenda
Risara stabile	Risara stabile
Risara a vicenda	Risara a vicenda
Prato naturale	Prato
Prato artificiale	Nulla
Prato da concime	Prato carreggio
Prato con frutti	Prato con frutti
Prato acquastrino	Prato sortumoso
Pascolo	Pascolo o prato liscoso
Pascolo boschivo o ce- spugliato	Pascolo boscato o ce- spugliato
Valle artificiale stabile	Valle
Valle artificiale a vicenda	
Valle di alghe, giunchi, canne palustri ec.	
	Valle di alghe, giunchi, canne ec.

Tav. VII. Catasto gregoriano. Corrispondenza fra la nomenclatura pontificia e quella italiana del 1811 (prima parte)

(329)

DENOMINAZIONI

DEL REGOLAMENTO PONTIFICIO DEL 1819	CORRISPONDENTI ALLE ISTRUZIONI ITALICHE DEL 1811
Adacquativi	Irrigatori o marcitori
Stagni	Stagni, o stagni che si pesca
Pantani	Nulla
Pantani seminativi	Valli zappative
Valli da pesca	Valli salse che si pesca
Saline	Saline
Relitti di fiume	Nulla
Relitti di mare	Monti d'arena o relitti di mare
Alvei abbandonati di fiu- me	Nulla
Sterile	Sterile
Incolto pascolivo o bo- schivo	Zerbo, o zerbo boscato
Vigna	Vigna o vigna a ronco
Vigna olivata	Vigna con olivi
Canneto	Nulla
Oliveto	Nulla
Pomaio	Brollo
Villa	Villa
Giardino	Giardino
Orto	Orto
Bosco dolce	Bosco di legno dolce
Bosco forte	Bosco di legno forte

Tav. VIII. Catasto gregoriano. Corrispondenza fra la nomenclatura pontificia e quella italiana del 1811 (seconda parte)

(328)

DENOMINAZIONI

DEL REGOLAMENTO PONTIFICIO DEL 1819	CORRISPONDENTI ALLE ISTRUZIONI ITALICHE DEL 1811
Seminativo	Aratorio
Seminativo fra macigni	Aratorio fra macigni, o fra rupi
Mezzagna	Nulla
Seminativo vitato	Aratorio vitato
Seminativo olivato	Aratorio con olivi
Seminativo con frutti	Aratorio con frutti
Canapule o linaro stabile	Aratorio a canapa stabile
Canapule o linaro a vicenda	Aratorio a canapa a vicenda
Risara stabile	Risara stabile
Risara a vicenda	Risara a vicenda
Prato naturale	Prato
Prato artificiale	Nulla
Prato da concime	Prato carreggio
Prato con frutti	Prato con frutti
Prato acquastrino	Prato sortumoso
Pascolo	Pascolo o prato liscoso
Pascolo boschivo o cespugliato	Pascolo boscato o cespugliato
Valle artificiale stabile	Valle
Valle artificiale a vicenda	
Valle di alghe, giunchi, canne palustri ec.	Valle di alghe, giunchi, canne ec.

Tav. IX. Catasto gregoriano. Corrispondenza fra la nomenclatura pontificia e quella italiana del 1811 (terza parte)

APPENDICE*

OBLIGO DI ELEVARE LA PIANTA DI ROMA FATTO
DALLI SIGNORI GASPARE SALVI E GIACOMO PALAZZI
ARCHITETTI ACCADEMICI DI S.LUCA IN FAVORE DELLA R.C.A.

Adi ventiquattro novembre milleottocento dieciotto indizione romana VI regnando il sommo pontefice Pio Papa VII l'anno del suo pontificato XIX.

Gli architetti accademici di S.Luca signori Gaspare Salvi e Giacomo Palazzi, consci di volersi dal Governo elevare la pianta di Roma presentarono a Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinal Consalvi Segretario di Stato un progetto di elevare detta pianta con prevalersi dell'antica pianta del Nolli facendovi tutte le rettificazioni, e verificazioni analoghe al Regolamento dei 22 febbraio 1817, ovvero di elevarla di nuovo, e sull'uno e l'altro partito sottoposero alla lodata Eminenza sua particolari condizioni, colle quali essi intendevano eseguire il lavoro.

L'esame di tal progetto fu rimesso a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere Generale, e quindi si risolvette di scegliere il primo partito della rettificazione della pianta Nolli a forma di detto Regolamento coll'intelligenza e piena approvazione della lodata Eminenza Sua si sono in seguito combinati i capitoli per detta elevazione di mappa nei fogli firmati da detti architetti che nelle legali forma registrati s'inseriscono del tenore ecc., volendo ora a maggior fermezza delle reciproche obbligazioni ridurle a pubblico istromento quindi è che

Avanti di me Notaio publico Segretario e Cancelliere della R.C.A. e testimoni infrascritti presenti e personalmente costituiti li signori Gaspare Salvi figlio del fu Antonio ed il signor Giacomo Palazzi figlio del fu Giuseppe ambedue romani Architetti Accademici di S.Luca cogniti, i quali di loro spontanea volontà, ed in ogn'altro miglior modo ecc., tanto separatamente che unitamente, ed in solidum hanno promesso e si sono obbligati in favore della R.C.A. e per essa presente ed accettante Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Cesare Guerrieri Tesoriere Generale di elevare a tutto di loro carico, cura rischio e pericolo la nuova pianta di Roma dentro lo spazio e termine di mesi sei decorrendi dal presente giorno, secondo i patti e condizioni dai medesimi firmati, e di sopra inserti, quali intendono di esattamente adempire come parte sostanziale, ed integrale del presente istromento perché così ecc... e non altrimenti ecc...

E viceversa il lodato Monsignor Tesoriere Generale in nome della R.C.A. promette, e si obbliga di pagare a detti signori Salvi e Palazzi nei tempi, modi e forme, che vengono prescritte nell'articolo 32 di detti capitoli la somma di scudi novemila, e cinquecento perché così ecc... e non altrimenti ecc...

Inoltre i medesimi signori Architetti promettono rendersi responsabili dei Geometri ed altri che adopereranno nell'esecuzione delle operazioni, che saranno individuati in nota da consegnarsi a Sua Eccellenza, quale a favore dei medesimi spedirà le Patenti opportune.

* Per la segnatura del documento che segue v. nota 169 del testo.

Il Registro del presente istromento resta convenuto per ordine di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere Generale nel solo diritto fisso di bajocchi venti trattandosi di un assento di lavoro da eseguirsi pel Governo, nella fissazione del di cui prezzo si è considerato l'importo del lavoro, e le spese occorrenti.

E per l'osservanza di quanto sopra li suddetti signori Gaspare Salvi e Giacomo Palazzi hanno obbligato loro stessi beni, ed eredi, ed il lodato Monsignor Tesoriere Generale in nome della R.C.A. ha obbligato li beni ed effetti della medesima nella più ampia forma delle leggi veglianti e così toccate rispettivamente le scritture hanno giurato

Sopra le quali cose ecc...

L'atto fatto in Roma nel Palazzo di Monte Citorio, e precisamente nelle stanze abitate dalla lodata Eccellenza Sua ivi presenti li signori Giovanni Battista Zampi figlio del signor Filippo di Orvieto e Vincenzo Carpi figlio del quondam Luigi romano testimoni ecc...

Per il signor Giuseppe Mauri Segretario di Camera Filippo Apolloni Notaio sostituto rogato ecc...

<segue la formula di registrazione col timbro dell'Ufficio del Registro>

1°. Gli Architetti intraprendenti assumono^a sopra di loro il peso di elevare la nuova pianta di Roma con prevalersi a loro arbitrio dell'antica pianta del Nolli in tutte quelle parti, che ritrovasi fatta, e non soggetta ad alcun errore rettificandola per mezzo di una verifica secondo l'arte, e secondo il regolamento dei 22 febbraio 1817, e correggendola ancora in tutte le parti nelle quali posteriormente al Nolli è accaduta variazione, onde ne risulti l'esatta pianta di tutti i fabbricati, strade, e terreni come attualmente esistono nel loro perimetro, e con le seguenti condizioni.

2°. La pianta sarà elevata in tante mappe quanti sono i Rioni, o Circondari presidenziali, e dovrà comprendere le mura della città con le loro scarpate e pomerio.

3°. La pianta dovendo servire agli usi catastali non sarà limitata come quella del Nolli alla sola elevazione dei cassoni, o sia delle isole, con i principali cortili, ma ogni isola sarà divisa secondo i diversi possessori dei fabbricati suddivisi a tenore dei diversi usi. Tutta la parte coperta a tetto sarà elevata separatamente dai cortili annessi di qualunque dimensione essi siano.

4°. Le mappe saranno accompagnate da un corrispondente brogliardo esprime in dettaglio i vari possidenti liberi, o utili non solo di un fabbricato, ma ancora dei diversi piani, qualora più siano i proprietari.

5°. Tutte le mappe saranno elevate con lo stesso modulo nella proporzione di uno sulla pianta e mille sul terreno, dimodoche niun oggetto possa essere omissa^b a differenza della pianta del Nolli, la di cui piccolezza di scala non permise di elevare quanto occorreva.

6°. Analogamente ai suddetti articoli ogni mappa sarà elevata in disegno icnografico tanto rapporto alle diverse possidenze, tanto ai diversi usi ai quali servono, o al diverso genere di coltivazioni.

^a Nel testo: assumo

^b Nel testo: ommesso

7°. Ogni perimetro verrà chiuso con linee continuate ad inchiostro della Cina, e conterrà nella proporzione del modulo fissato all'articolo quinto tutti gli oggetti naturali, o artificiali come si trovano nell'atto della formazione della mappa.

8°. Sarà contrassegnato in mappa ogni perimetro da un numero arabico nella progressione numerica naturale sia che riguardi il medesimo possidenza pubblica o privata sia sacra o profana. I soli spazi occupati da pubblici monumenti saranno contrassegnati con lettere alfabetiche.

9°. I cortili venendo elevati separatamente saranno riuniti ai medesimi con graffa - in nero per indicare la fabbrica a cui appartengono.

10°. I monumenti antichi, siano isolati, o tra il caseggiato, che attualmente trovansi scoperti sopra terra saranno disegnati a linee continuate indicanti il telaro de' muri, e la loro superficie sarà distinta con tinta in nero.

11°. La elevazione de' colli sui quali s'erge la città sarà dimostrata in mappa con leggere linee tratteggiate, ed in modo che non apportino confusione all'oggetto del disegno per cui si elevano le mappe.

12°. Tutta la parte coperta a tetto sarà colorita in rosso qualunque sia la possidenza pubblica o privata, sacra o profana.

13°. I diversi generi di coltivazione saranno coloriti a seconda dei modelli esistenti nella Direzione generale de' catasti.

14°. I viali di delizia, e le strade private saranno disegnate tra due linee punteggiate, e colorite con tinta di fuliggine.

15°. Il fiume, i condotti, che si elevano sopra terra, i stagni, le marrane, ed i fossi saranno distinti con color d'acqua, muniti della solita freccia indicante il corso dell'acqua medesima.

16°. Li muri, i piloni de' condotti d'acqua, che si elevano sopra terra saranno distinti con colore giallo.

17°. Se per la piccolezza di qualche condotto non risultasse spazio sufficiente fra le due linee di perimetro, in tal caso si farà una linea in giallo, e l'altra in colore d'acqua, e la freccia dimostrante il corso della medesima si porrà a cavaliere sopra ambedue le linee.

18°. Le ville, e i siti di delizia, oltre di essere distinti con tanti perimetri quanti saranno i diversi usi interni, ed i diversi generi di coltivazione saranno suddivisi nei riquadri principali a linee punteggiate.

19°. Il perimetro delle chiese sarà distinto nella parte principale della sua configurazione con linee punteggiate, e sarà in oltre contrassegnato con una croce.

20°. Si scriveranno nelle mappe i nomi dei rispettivi Rioni, Quartieri, Piazze, Contrade e Vicoli ed in giro la denominazione della Rioni confinanti, come anche delle Mura, Fiume, Corsi d'acqua ed altro con diverse forme di caratteri da combinarsi col signore Direttore Generale dei catasti.

21°. Tutti li numeri delle mappe, secondo il loro ordine naturale, e così le lettere alfabetiche saranno portate nel corrispondente brogliardo, che dovrà essere compilato tanto per l'intestazione de' possidenti, quanto per la denominazione della contrada, o vicolo, giusta il prescritto dal prefato regolamento, sia per i numeri principali, che per i subalterni.

22°. Sarà calcolata ed impostata nel brogliardo la corrispondente superficie dei fabbricati, orti, giardini, ville, e vigne.

23°. Fra gli architetti, e geometri romani, e statisti si farà scelta di quelli, che si crederanno più idonei per la formazione di tali mappe, e per la esattezza del disegno.

24°. In quanto alla pubblicazione delle mappe, sfogo de' reclami, e corrispondenti modificazioni saranno pienamente osservate le disposizioni del prefato regolamento sulle misure, e la spesa per tale oggetto sarà a carico degl'intraprendenti.

25°. Oltre alle mappe originali sarà eseguita dagl'intraprendenti una copia in fogli uniti della stessa dimensione dell'originale, ed un'altra in dimensione più piccola, cioè in proporzione da uno a due mila.

26°. Oltre l'originale brogliardo sarà parimente formato dagl'intraprendenti una copia del medesimo; la consegna dei detti brogliardi si farà Rione per Rione, di mano in mano che va progredendo il lavoro.

27°. A loro carico sarà egualmente la spesa degli architetti, e geometri, degli aiutanti, o giornalieri, o siano inservienti alla tavoletta.

28°. Gl'istromenti per la misura, i colori ed altro saranno parimenti a carico degl'intraprendenti, come altresì saranno a carico de' medesimi le canne, catene, scale, e le carte di ogni sorte.

29°. Sarà a carico del Governo la spesa di una guardia per ogni tavoletta a fine di garantire gli architetti operatori dall'affollamento delle persone, e dagl'imbarazzi.

30°. Gl'intraprendenti saranno obbligati di consegnare la pianta terminata con le rispettive copie delle mappe e brogliardi nel termine di mesi sei da decorrere dal giorno della stipolazione del presente contratto.

31°. Sarà in arbitrio di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere generale Presidente della Congregazione de' catasti di commettere agl'ingegneri verificatori^c la revisione delle prefate mappe sotto la sorveglianza del Consiglio d'arte, e del Direttore generale de' catasti.

32°. Per l'assunto incarico della formazione della pianta di Roma, e rispettivi brogliardi a tenore dell'articolo primo, come ancora di tutti i pesi, e spese espresse nei sopradetti articoli la R.C.A. pagherà agli architetti intraprendenti la somma di scudi novemilacinquecento nelle infrascritte rate e tempi, cioè la sesta parte nel fine del primo bimestre dalla fissazione del contratto, due altre seste parti nel fine dei due bimestri consecutivi, e le altre tre seste parti dopoché la pianta e corrispondenti brogliardi saranno stati approvati dalla Congregazione de' catasti, previo il parere del Direttore generale de' medesimi, e del Consiglio d'arte, che contestino, che il lavoro fatto nel bimestre è superiore alla sesta parte, che si paga.

33°. Qualora l'operazione venisse ritardata più di un mese, o sostanzialmente male eseguita, s'intende per patto espresso che gli architetti intraprendenti debbano perdere la metà ritenuta sulla operazione medesima, e che questa debba cedere a favore della R.C.A. per l'emenda del ritardo, e degli errori.

34°. Si conviene altresì che tutte e singole le spese di qualunque natura esse siano, purché attinenti alla formazione della stessa pianta, oltre quelle enunciate negli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 del presente contratto, e che sopravvenissero, e fossero del tutto im-

pensate, ed imprevedibili etiam per alloggi, che dovesse, o credesse di dare ai geometri o periti tutte interamente e plenariamente restino a loro carico, e peso senza mai poterne pretendere dalla R.C.A. alcuna reintegrazione o compenso, per essersi anche all'eventualità di queste avuto riguardo nella fissazione del convenuto prezzo.

35°. Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Tesoriere generale dichiara per patto espresso che trattandosi di lavoro di arte, da eseguirsi per il Governo, nel di cui prezzo si è considerato il solo importo del medesimo, il presente contratto rimane affatto esente dalla tassa proporzionale del Registro, e verrà pagato soltanto il diritto fisso.

Gaspere Salvi architetto accademico

Giacomo Palazzi architetto accademico^d

<Segue la formula di registrazione presso l'Ufficio del Registro col relativo timbro a inchiostro>

^c Nel testo: verificatore

^d Firme autografe

LA CANCELLERIA DEL CENSO DI ROMA POI AGENZIA DELLE IMPOSTE

(1824-1890)

INVENTARIO

ABBREVIAZIONI

all. = allegato
b. = busta
c. cc. = carta/e
c.s. = come sopra
fasc. = fascicolo
lett. = lettera/e
n. nn. = numero/i
n.te = numerate
p. pp. = pagina/e
reg. = registro/i
s. d. = senza data
sez. = sezione
vol. = volume

AVVERTENZA

Le parole poste tra parentesi acute, nelle citazioni e nella trascrizione del documento posto in appendice, non appartengono al testo originale.

I dati posti tra parentesi quadre sono congetturali.

Nell'inventario, il numero posto tra parentesi tonde accanto a quello delle unità archivistiche, indica la numerazione originale.

INVENTARIO

*I catasti di Roma ed Agro romano**

Come è noto, il distretto di Roma era stato sempre soggetto ad un regime fiscale particolare sia per gli oneri derivanti dal mantenimento delle strade consolari, sia, relativamente al più ristretto territorio dell'Agro, per il problema annonario. Questa tematica è stata oggetto di numerosissimi lavori cui ho già fatto rinvio a proposito del catasto daziale.

I possessori delle vigne del Suburbio di Roma e delle tenute e vigne dell'Agro erano stati soggetti a prelievi fiscali soltanto per il mantenimento delle strade o per qualche caso eccezionale.

Per questo motivo non esistono per il territorio dell'Agro romano catasti veri e propri fino a quello daziale del 1801 già ricordato che, per la prima volta, costrinse detti possessori al pagamento della tassa prediale.

Non fu un vero catasto infatti il secentesco catasto alessandrino, che peraltro si riferiva a tutto il territorio del distretto di Roma (ma escludeva dalla rappresentazione grafica le vigne che occupavano gran parte del Suburbio) e che era finalizzato al pagamento della tassa per il mantenimento delle strade consolari. Per questo suggerivo "catasto" e relativa bibliografia rinvio allo studio di Lando Scotoni e a quello più recente di Susanna Passigli¹. Desidero soltanto richiamare qui l'attenzione sulla circostanza che esso nel 1692 servì di base all'agrimensore Giovanni Battista Cingolani della Pergola per la realizzazione della pianta dell'Agro romano, riferimento

* Per l'archivio della Cancelleria del censo e per un primo orientamento nella ricerca nel catasto gregoriano vedi V. VITA SPAGNUOLO, *Il catasto gregoriano di Roma ed Agro Romano. Guida alla ricerca archivistica*. Roma, Min. per i BB. CC. e AA. Ufficio Centrale Beni Archivistici, 1981.

¹ L. SCOTONI, *Le tenute della campagna romana nel 1660* in "Atti e memorie della Società tiburtina di Storia e d'arte", LIX (1986), pp. 185-262 e S. PASSIGLI, *Ricostruzione cartografica e paesaggio del catasto Alessandrino. I. Osservazioni sulla rappresentatività delle mappe. II. Indici delle mappe*. In "Archivio della Società romana di storia patria", vol. 114, 1991, pp. 161-184 e vol. 116, pp. 243-393. Va ricordato anche il breve saggio di C. PASCARELLA, *I catasti pontifici dell'Agro romano* in "Rivista del catasto e servizi tecnici erariali", a. IX (1942), fasc. 3, pp. 265-270, con 6 tavole.

sicuro per alcuni secoli per la definizione dei confini di questa zona posta a ridosso della capitale².

Solo per affinità di materia, perché anche in questo caso non ci troviamo di fronte ad un catasto, segnalo qui il censimento che di tutti i beni con particolare riguardo agli immobili, ivi comprese le case di abitazione, fu fatto, di tutta la proprietà di Roma ed Agro, nel 1708 in occasione di una imposizione fiscale per provvedere alle spese per le provvigioni e per il mantenimento delle truppe di leva³. Non quindi un catasto in senso proprio, ma pur sempre un completo censimento tanto più prezioso perché riferito ad una zona così povera di catasti.

Ancor meno può considerarsi catasto quello annonario⁴. Di esso si è occupato il Nicolai nella già citata sua vasta opera sull'Annona di Roma, il quale a tal proposito così si esprime: "Allorché Pio VI di S. M. volle che si facesse il catasto dell'Agro romano ... ebbe per primario oggetto l'agricoltura e l'Annona di Roma, cioè che accrescendosi la coltivazione di queste vaste tenute, potesse col grano di queste provvedersi al vitto degli abitanti di Roma: perciò in quella descrizione furono designate quelle porzioni di terreno, che nel periodo di tre, o di quattr'anni dovessero ritornarsi ad arare e a seminare. Ma in quella occasione non si fece alcuna stima dei terreni medesimi, perché ciò non importava a quell'oggetto"⁵.

Anche per quanto riguarda il catasto daziale del 1801, per la parte riguardante l'Agro romano, si rinvia all'opera già citata del Nicolai che ad esso dedica il secon-

² Un ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 20 febbraio 1836 (Cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 298-9) relativo alla riscossione della dativa da parte degli amministratori camerali ribadiva il concetto che "... l'Agro romano nei limiti stabiliti dalla vigente consuetudine e dal catasto chiamato del Cingolani, e promulgato dalla San. Mem. di Pio VI con suo chirografo del 25 gennaio 1783, continuerà a formare una amministrazione separata indipendente dall'amministrazione di Civitavecchia, nonostante che alcuni luoghi in esso compresi siano attribuiti a questa provincia".

³ Su questo argomento cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO, inventario del fondo *Congregazioni economiche* (1708-1835), presso la sala di studio dell'ASR, n. 130, in particolare pp. VIII-X e 58-63.

⁴ In ASR, *Camerali II, Catasti*, b. 2 si trova l'originale di questo catasto. Si tratta di un volume proveniente dall'archivio dei Notai segretari e cancellieri della Camera Apostolica e cioè dell'esibizione, da parte del Prefetto dell'Annona, chierico di Camera, Mons. Albani, del Motu Proprio del pontefice che approva il catasto e ne ordina l'esecuzione, per gli atti di Silvestro Mariotti notaio della R.C.A. Il vol. contiene il catasto annonario, fatto sulle relazioni dei periti P. P. Qualeatti, G. Medianti, L. Cleri, D. Cappelletti e F. Perotti, l'editto a stampa del 17 febbraio 1783 del Prefetto dell'Annona ed infine il M. P. di Pio VI in originale. Una copia fatta dal notaio del tribunale dell'Agricoltura Johannes Paganus, del 28 feb. 1783, si trova nell'archivio del Tribunale dell'Agricoltura al n. 213. Nella stessa b. 2 del *Camerali II*, alla voce *Agro romano*, si trova copia del 1810 di un estratto con le tenute disposte in ordine alfabetico e una copia del 1838 della rubrica alfabetica del catasto stesso con le dichiarazioni dei periti. Nel catasto annonario le tenute sono raggruppate per porta.

⁵ Cfr. N. M. NICOLAI, *Memorie* ...cit., vol. II, pp. 1-2. Cfr. anche G. TOMASSETTI, *La campagna romana antica, medioevale e moderna*, nuova edizione aggiornata a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, Firenze 1975, p. 190.

do volume dell'opera⁶. Richiamo qui soltanto le principali norme del provvedimento che sottoponevano ormai alla tassazione sul terratico i possessori dell'Agro romano e della città di Roma, con l'eccezione stabilita dall'art. 72 che diceva: "in grazia delle maggiori spese della coltivazione, e per sempre più animare un utilissimo ramo dell'industria, saranno esenti le vigne suburbane dalla gabella del terratico", accordandosi ai possidenti un triennio per ricorrere alla Congregazione del Buon Governo "per le correzioni dei gravami, che nelle rispettive stime fossero mai stati ad alcuno inferiti" nella formazione dei catasti⁷.

Per quanto riguardava l'Agro romano il Motu proprio di Pio VII prescriveva che se ne facesse la stima da due periti, deputati dal Tesoriere generale, con le stesse regole emanate per la stima dei fondi rustici delle provincie dalla Congregazione del Buon Governo nel 1778, e che per i prezzi si facesse riferimento al decennio 1769-78⁸. Lo stesso Nicolai afferma⁹: "... perché dal catasto fatto già per ordine del glorioso suo antecessore Pio VI <e cioè il catasto annonario> non si poteva prendere una giusta norma per regolare questo dazio, volle <Pio VII> che si facesse la stima delle tenute del medesimo agro romano: e così si è formato il nuovo *catasto daziale* ... come è stato eseguito ultimamente da due valent'uomini Alessandro Ricci e Domenico Sardi a tal'uopo deputati..."

Le regole per questo catasto erano meglio specificate nell'editto del Tesoriere generale Lorenzo Litta del 20 aprile 1801 sul sistema daziale¹⁰, che all'art. 2 così si esprimeva: "... si dichiara, esser mente espressa della Santità di Nostro Signore, ..., che rimangano sottoposti al pagamento di essa <tassa> non solo i terreni dell'Agro Romano, e del distretto di Roma, ma quelli ancora, che esistono dentro il circondario delle mura di questa capitale, e quelli altresì, che sono fuori delle mura nelle sue adiacenze comprese sotto la denominazione di Suburbio, ancorché coltivati a semplice delizia..." ed all'art. 4 aggiungeva che trovandosi compilata la descrizione

⁶ Cfr. N. M. NICOLAI, *Memorie* ...cit., vol. II. Allegata a questo volume vi è una pianta dell'agro che l'autore dell'opera fece fare per l'occasione dall'ing. Andrea Alippi, affinché, per dirla con lo stesso Nicolai, "con felicità, e con chiarezza maggiore dell'antica pianta del Cingolani, indicasse la situazione delle tenute" (Per questa pianta vedi anche *Le piante del Lazio* a cura di P. A. FRUTAZ, Roma, 1972, vol. I, pp. 107-8 e vol. II, tavv. 223-5. Il Frutaz giudica la pianta nient'altro che "una riduzione della Cingolana, naturalmente riveduta ed aggiornata".

Per l'Agro romano e relativa bibliografia in rapporto agli argomenti affrontati in questo lavoro si fa rinvio all'opera di G. TOMASSETTI, *La campagna* ...cit., specialmente alle pagine 184-202. Per il catasto daziale in particolare cfr. p. 192.

⁷ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, "Motu proprio..." citato, p. 393.

⁸ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, art. 23, p. 366.

⁹ Cfr. N. M. NICOLAI, *Memorie* ...cit., p. 2.

¹⁰ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, pp. 408-27.

dell'Agro romano¹¹ venivano esentati dal presentare l'assegna sia i proprietari dell'Agro che quelli del Suburbio, mentre dovevano sottostare a detto obbligo tutti i possessori di terreni posti dentro le mura e quelli di ville e luoghi di delizia posti sia dentro che fuori le mura (art. 5)¹².

Anche il catasto delle case di Roma fu confezionato e di esso sono conservati due registri presso l'ASR¹³. Delle assegni, che in quella occasione era prescritto fossero presentate presso i notai di Camera, non ho trovato traccia presso l'Archivio di Stato di Roma nonostante accurate ricerche. Inoltre la lettura delle istanze di volta relative all'urbano anteriori al 1824 - data di attivazione del catasto gregoriano di Roma entro le mura - e di quelle relative al suburbio e all'Agro anteriori al 1835 - data di attivazione del relativo catasto - rivela l'esistenza per i rispettivi territori di un catasto non pervenuto, cui appunto tali istanze fanno preciso riferimento e del quale si ha altra notizia nel quarto comma dell'art. 38 del citato provvedimento del

¹¹ In appendice alla collezione delle leggi censuarie (Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte I, sez. II, pp. 477-532) sono pubblicati sia un "Ragionamento Economico-legale di Nicola Maria Nicolai sulla giustizia di tale imposizione" sia (alla pag. 529) "Sistema tenuto nella compilazione, ed estimo del catasto della campagna di Roma, ossia di tutte le tenute, e terreni componenti l'Agro romano". Da quest'ultima relazione si apprende che "La quantità delle tenute, e dei terreni si sono rilevate dal catasto annuario del 1783, ma a seconda delle più certe notizie, le misure sono state in buona parte corrette" ed anche che per la descrizione delle tenute ha fatto ancora maggiore una volta fede la pianta del Cingolani.

¹² Del catasto daziale dell'Agro, ci sono pervenuti due registri conservati in ASR, *Collezione Il Catasto*, nn. 3494, 3388. Entrambi sono di grande formato. Il primo si compone di 36 carte ed è intitolato "Ristretto del catasto del territorio aperto di Roma o sia delle tenute che compongono il così detto Agro romano escluse le vigne, orti, canneti, e sodi ristretti tanto urbani, che suburbani allibrati e stimati ... in esecuzione del Moto Proprio di Nostro Signore Papa Pio settimo in data li 19 marzo 1801". In esso sotto il nome del possessore sono descritte le tenute di cui è indicata la superficie in rubbia, l'estimo e la dativa. Le tenute hanno una numerazione progressiva. Il secondo porta nell'interno il seguente titolo: "Catasto sull'estimo delle tenute, e pediche dell'Agro romano con i nomi dei rispettivi possessori, a tenore dello stato generale sopra la quantità, e valore delle medesime formato l'anno 1801 dalli due periti agrimensores Alessandro Ricci e Domenico Sardi ...". Il registro è così articolato in due parti. *Prima parte*: (c. 1) Indice delle tenute, e pediche; (c. 9) Catalogo dei possidenti, come al registro precedente; (c. 17) Elenco dei nuovi possidenti; (c. 20) Elenco degli sgravi accordati per motivazioni varie; (c. 26) Esenzioni; (cc. da 28 a 111) Registro partitario per i possessori con le iniziali dalla A alla Z, organizzato a carte affrontate in dare e avere tenuto conto anche di eventuali variazioni dovute a pesi attivi o passivi. *Seconda parte*: consta di 49 pp. e di 152 cc. contenenti in minuta la prima parte del registro, con la differenza che in questa minuta sono presenti tutti i possessori fino alla lettera Z.

¹³ Cfr. ASR, *Miscellanea finanziaria*, nn. 2221-2, "Ristretto generale del catasto delle case di Roma compilato in esecuzione delle disposizioni prese dalla santità di Nostro Signore Papa Pio VII col Moto Proprio sul nuovo sistema daziale del 19 marzo e successivo editto del tesorerario del 20 aprile anno corrente 1801". Il secondo registro è una appendice al primo. I registri si compongono di sei finché: nella prima c'è il rinvio al numero dell'assegna (delle assegni non ho notizie), nella seconda il nome del possessore in ordine alfabetico con la descrizione sommaria delle case, nella terza il fruttato annuo di ciascuna casa, nella quarta il capitale, nella quinta doveva trovare posto l'ammontare della tassa, ma la finca è vuota, nella sesta ed ultima le osservazioni.

1818 sulle strade di Roma. Di fatto nelle dette volture si trova il riferimento, per l'urbano ad un "catasto urbano" lettera ed articolo e per il Suburbio ed Agro al "Ristretto dell'Agro romano".

Per quanto riguarda il catasto gregoriano per Roma e Agro, sono già stati citati i provvedimenti più salienti come pure i contratti per la elevazione delle mappe e per le stime. Una particolarità è ancora utile rilevare ed è ciò che il card. Gamberini rispondeva al quesito fatto dal pro-presidente alla segreteria di Stato, con una notificazione del 28 luglio 1835: "...Nostro Signore ad istanza dei possessori delle vigne situate nel raggio del suburbano di Roma e nell'Agro romano si degnò sin da da vari mesi indietro che rimanessero dessi esenti da qualunque nuova tassa nell'attivazione del nuovo estimo censuario confermando quella che attualmente pagano di paoli tre per ogni barile di vino che consumano ed introducono nella Città"¹⁴.

L'archivio della Cancelleria del censo di Roma

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma, erede della pontificia Cancelleria del censo, ha versato all'Archivio di Stato di Roma nel 1955 il catasto gregoriano relativo al territorio di sua competenza e cioè Roma, Agro romano, comuni di Campagnano, Cesano, Castelchiodato, Formello, Magliano Pecoreccio, Mazzano, Mentana e Monterotondo¹⁵.

La ottocentesca Cancelleria del censo di Roma, aveva competenza territoriale più ridotta. Comprende infatti nel suo distretto il comune di Roma con l'Agro romano compresa Isola Farnese. Essa era rappresentata dalla Direzione generale dei catasti di cui costituiva una sezione della prima divisione, il Direttore stesso faceva da cancelliere e anche la sede era presso la Direzione del censo¹⁶. Il suo organico era formato da quattro impiegati: un sostituto, un commesso, un aggiunto e uno scrittore.

¹⁴ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, p. 287.

¹⁵ Oltre a questo versamento altro materiale documentario catastale più antico era stato consegnato da alcuni Uffici distrettuali delle imposte dirette situati nel territorio dell'ex Stato pontificio all'Archivio di Stato di Roma, tra il 1897 ed il 1963: si trattava, oltre che delle scritture del gregoriano, di quei catasti a suo tempo versati dalle comunità alle Cancellerie del censo pontificio di cui ho già detto. Parte di questa documentazione riguarda il territorio della provincia di Roma, altra è di pertinenza di territori di altre provincie ed è confluita a Roma per la inesistenza, al momento dei versamenti, degli Archivi di Stato competenti per territorio. Una parte di questi catasti, come per esempio quelli marchigiani sono stati consegnati dall'Archivio di Stato di Roma all'Archivio di Ancona. Quel che è rimasto costituisce presso l'Archivio di Stato di Roma due collezioni, la prima, meno numerosa, detta dei catasti comunali antichi, comprende i versamenti di più antica data; la seconda riunisce i più recenti versamenti degli Uffici distrettuali delle imposte dirette. Si tratta comunque per la stragrande maggioranza di catasti descrittivi privi di rappresentazioni cartografiche. Su questo argomento vedi anche la nota 25 del testo.

¹⁶ Come specificato nella nota 141 del testo, la Direzione del censo aveva sede nel palazzo Pio presso Campo dei Fiori e la Cancelleria del censo di Roma ne faceva parte.

Nell'Italia unita le Cancellerie del censo si chiamarono Agenzie delle imposte¹⁷.

Un R.D. del 16 nov. 1870, n. 6046, istituiva le Agenzie delle imposte nella provincia di Roma con effetto dal 1° genn. 1871. A quella di Roma veniva assegnato il governo di Roma con un comune ed il governo di Albano con quattro comuni. Nel fascicolo n. 15, n. 94478, della busta 1755 della *Presidenza del censo*, riguardante la consegna di "catasti, registri ed atti tutti" all'Agenzia di Roma da parte della cessata Cancelleria del censo, in una lettera del 12 aprile 1871 con cui veniva data notizia dell'avvenuta consegna del materiale, si specificava fra l'altro: "Quanto poi alle mappe, e ad ogni occorrenza di personale per le operazioni topografiche, venne fatto conoscere allo stesso agente superiore che si fosse rivolto, come già usava il passato Cancelliere, a questa Direzione la quale conserva nel proprio archivio le mappe e si vale per lavori topografici del personale a tale effetto destinato dalla Direzione del censo ... Si aggiunge poi ad opportuna norma che l'ufficio dell'Agenzia superiore trovasi collocato nello stesso locale, ove è posto il dicastero del censo ...".

In seguito il R.D. n. 11 del 15 gennaio 1871, lasciava alla Agenzia di Roma solo il comune di Roma. Successivamente un altro R.D. (n. 3525) del 23 novembre 1876 modificava l'ordinamento delle Agenzie e prescriveva che nelle città dove erano due Agenzie superiori, quella del primo ufficio provvedesse alla applicazione delle imposte sulla ricchezza mobile e sul macinato, e quella del secondo ufficio alla applicazione dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, nonché alla conservazione dei catasti.

Il R.D. n. 7266 del 10 novembre 1890 che modificava la circoscrizione dell'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto di Palombara Sabina e dell'Agenzia superiore di Roma stabiliva che i comuni di Monterotondo e di Mentana componenti il mandamento di Monterotondo, cessassero col primo gennaio 1891 di far parte del distretto dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Palombara Sabina e fossero aggregati al distretto della Agenzia superiore delle imposte dirette e del catasto di Roma.

Il R.D. n. 670 del 10 novembre 1895 distaccava la frazione di Castelchiodato dal comune di Palombara Sabina e l'aggregava a quello di Mentana (Roma).

La legge del 24 marzo 1907, n. 237, affidava la conservazione del nuovo catasto terreni anche agli Uffici tecnici di finanza.

Nel 1924, con R.D. n. 924 del 23 maggio le Agenzie delle imposte dirette assunsero il nome di Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Con R.D. del 22 settembre 1936, n. 2007 la Direzione generale del catasto e degli uffici tecnici presso il Ministero delle Finanze assunse la denominazione di Dire-

¹⁷ Per alcune vicende istituzionali del periodo postunitario cfr. L. FALCHI, *Il catasto rustico di Roma e provincia, in Il patrimonio documentario dell'Archivio di Stato di Roma*, Roma 1994, pp. 69-71. (ARCHIVIO DI STATO DI ROMA. SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA, Studi e strumenti -5).

zione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e gli uffici tecnici di finanza assunsero la denominazione di Uffici tecnici erariali (UTE).

Nel 1938 con R.D. del 10 maggio, n. 664, si ebbe un aggiornamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di catasti: fu stabilito che la conservazione del nuovo catasto terreni venisse affidata esclusivamente a sezioni degli UTE, una per ogni provincia con competenza estesa a tutti i comuni della provincia stessa (un decreto del 16 giugno 1938, n. 962 sopprimeva le sezioni tecniche di conservazione del catasto e affidava i relativi servizi agli UTE stessi istituendo nei capoluoghi di provincia non sede di UTE una sezione staccata dell'UTE competente per territorio); che una copia della mappa, del registro delle partite e della matricola dei possessori insieme con una copia del prontuario di numeri di mappa fossero depositati presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della rispettiva circoscrizione e che venisse lasciata agli stessi Uffici distrettuali la competenza in materia di catasto urbano. Subito dopo un altro r.d.l. del 4 aprile 1939 (n. 589) attribuiva agli UTE anche la competenza sui vecchi catasti rustici nei casi in cui fossero ancora in vigore. In questa circostanza l'Ufficio distrettuale delle imposte ha evidentemente ceduto all'UTE di Roma soltanto il materiale catastale occorrente alla gestione del servizio trattenendo ovviamente ciò che era pertinente al catasto urbano ivi compreso il materiale cartografico, ritirato intanto (contestualmente?) dalla Direzione del censo, dove come si è visto era stato trattenuto.

Un D.L. (n. 145) del 22 marzo 1945 modificando la circoscrizione territoriale dell'U.T.E. di Roma e la ripartizione dei relativi servizi dice che "...All'Ufficio tecnico erariale di Roma II sono affidati il servizio di conservazione del nuovo e dei vecchi catasti terreni e quello di formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano per le province di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria. All'Ufficio tecnico erariale di Roma I sono affidati tutti gli altri servizi di istituto dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per le stesse province".

Nel 1955, in occasione della avvenuta attivazione del nuovo catasto fabbricati fu effettuato il versamento dell'archivio storico (comprendente quindi il rustico e l'urbano di Roma e Agro e dei comuni aggregati in date successive all'Agenzia delle imposte di Roma) all'Archivio di Stato di Roma, con esclusione però del materiale cartografico che si trova tuttora per la parte di Roma e Agro presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Lo scarsissimo materiale antico pervenuto in quella occasione (solo alcuni catasti piani) appartiene ai territori di quei comuni che in epoche successive erano stati aggregati alla Cancelleria del censo di Roma (Campagnano, Cesano, Castelchiodato, Formello, Magliano Pecorareccio, Mazzano, Mentana e Monterotondo). Ho già detto infatti che né la città di Roma né l'Agro avevano avuto catasti prima di quello daziale del 1801.

La documentazione versata costituisce quel che resta dell'archivio della pontificia Cancelleria del censo di Roma. Non è pervenuta infatti tutta la documentazione amministrativa e cioè oltre al carteggio quella relativa agli adempimenti che con

numerosissimi regolamenti e circolari erano prescritti per l'espletamento delle funzioni affidate a quest'ufficio. Per avere una idea di quanta documentazione si sarebbe dovuta trovare basta dare una scorsa ad un titolario d'archivio prescritto con una circolare del 14 giugno 1845, diretta agli ispettori del catasto¹⁸, o anche soltanto considerare il numero di "module" trasmesse col regolamento sulle volture del 1818, o ancora gli atti e carte relativi agli estimi e alla dativa. Sulla carenza di tale documentazione non deve essere stata influente la "coabitazione" della cancelleria di Roma con la Direzione dei catasti e la coincidenza nella stessa persona delle due funzioni di Direttore generale dei catasti e di Cancelliere del censo.

La documentazione pervenuta è, come dicevo, costituita dai registri catastali. Unica serie di carte sciolte è quella delle volture. Nel versamento non erano comprese le mappe e tale carenza sarebbe stata fatale per la ricerca se non si fosse potuto sopperire con le mappe che si trovano nel grande archivio delle mappe della Presidenza del censo, la cui documentazione, come ho detto più volte, è conservata presso l'Archivio di Stato di Roma, come tutta quella degli organi centrali dello Stato pontificio.

Il versamento era accompagnato da un elenco che raggruppava sommariamente i registri per serie¹⁹.

Passando ora alla descrizione della documentazione relativa a Roma ed Agro sarà utile premettere una breve nota sulla configurazione del territorio romano.

Mentre normalmente ogni "territorio ossia comune" è ripartito in "urbano" e "rustico", intendendosi comprendere nel primo la descrizione degli edifici e nel secondo dei terreni e quindi in pratica città e contado, il territorio di Roma era diviso invece in tre zone: la città dentro le mura, il Suburbio e l'Agro²⁰. Per far comprendere meglio tali suddivisioni ed il carattere del territorio intorno a Roma mi avvalgo qui di un opuscolo, pubblicato dalla Direzione generale del censo nel 1871²¹, in

¹⁸ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. V, pp. 349 sgg. Anche una precedente circolare accompagnata da istruzioni e sempre diretta agli ispettori censuari, del 13 sett. 1838, finalizzata al controllo della corretta tenuta delle scritture, elenca in pratica le serie d'archivio di una Cancelleria (cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, pp. 331 sgg.).

¹⁹ Non è stato difficile, anche sulla base del formato dei registri ricostruire le serie originali del fondo. Alla fine dell'inventario si trova una tavola di raffronto fra la numerazione attribuita alle unità archivistiche dall'elenco di versamento (che è anche indicata tra parentesi accanto alla nuova numerazione nella descrizione delle singole unità) e la nuova numerazione. Le unità mancanti nell'ambito delle serie sono state segnalate soltanto col vecchio numero.

²⁰ Conviene qui rammentare quanto già detto a proposito dell'Agro e cioè che per la definizione dei suoi confini faceva ancora testo la pianta del Cingolani pubblicata nel 1704.

²¹ DIREZIONE GENERALE DEL CENSO, *Notizie statistiche sull'Agro romano*, Roma, Regia tipografia 1871, sta con *Notificazione del card. Giacomo Antonelli segretario di Stato del 31 maggio 1856*, Roma, tip. della R.C.A. 1856 ed altri opuscoli in un volume miscelaneo conservato nella biblioteca dell'A.S.R. col titolo *Miscellanea catastale* (coll. 2001).

epoca unitaria quindi, a commento di una carta topografica dell'Agro fatta incidere dalla stessa Direzione del censo nel 1862 in sette fogli, su scala 1:75000, a cura dello stesso ing. Bofondi autore della citata memoria sul censimento presentata al pontefice Pio IX nel 1863.

Nel commento alla nuova pianta viene dunque detto che il territorio intorno a Roma è diviso in due zone: la prima, più vicina alla città, è quella che per un raggio di 4 - 5 Km comprende terreni coltivati quasi esclusivamente a vigne e viene chiamata Suburbio; "la seconda parte abbraccia il perimetro esterno che al di là delle vigne si estende per chilometri 47 al punto più remoto nella tenuta di Conca, e per chilometri 8 nel più vicino alla tenuta della Cesarina. Essa comprende tutti quei latifondi che, come si trova nelle vecchie scritture, erano nei tempi di mezzo chiamati *masse*, oggidi tenute o tenimenti, e non sono altro che vastissime possessioni, o aggregato di più possessioni, la cui estesa superficie distinguea forse in addietro diverse proprietà rimaste poi sempre invariate sotto lo stesso vocabolo appellativo, quantunque un solo proprietario n'abbia alcuna volta riunita più d'una alla sua giurisdizione. Tali tenute sono per lo più limitate o da confini naturali, o da steccati detti volgarmente *staccionate*, o da muri a secco che chiamano *macerie*; veggonsi, almeno le più grandi di esse fornite di un casale; ... Anche in questa parte sono comprese alcune vigne, poste quasi tutte verso l'estremo confine dei territori della Comarca, e talune poche verso il preindicatedo Suburbio". Nel commento da cui sto citando si parla di 360 tenute²², di 8 poderi sparsi fra le tenute e di 28 *pediche*, terreni cioè di non grande estensione considerate come appendici delle tenute. La somma della estensione di tutti questi terreni viene indicata in 516 ettari corrispondenti a 279,20 rubbia romane.

Ciascuna delle tre suddivisioni a sua volta si ripartiva per quanto riguarda Roma e suburbio in "fabbricati" e "rustico" e per quanto riguarda l'Agro in "vigne" e "tenute". La suddivisione tra suburbio e Agro non si riscontra sulle mappe, disponibili, come ho detto, nella grande raccolta della Presidenza del censo. Non esistono infatti mappe separate del Suburbio, perché esso è compreso nelle mappe che descrivono il territorio dell'Agro che sono 166 in tutto. Tra queste 166 quelle comprendenti il Suburbio secondo il commento cui continuo a riferirmi, sono le seguenti: 150 e 161 per i territori fuori porta S. Giovanni (sono indicate come sempre le porte attraverso le quali si accedeva più direttamente ai ter-

²² Questo dato non concorda con quello indicato dal Cingolani che enumera 411 tenute, né con quello del catasto annonario che ne enumera 416 né infine con quello della carta dell'Alippi del 1803 pubblicata come ho già detto dal Nicolai dove si trovano 362 tenute. Tali discordanze si spiegano ovviamente con le variazioni subite nelle varie epoche dai possedimenti in seguito a scorpori o ad aggregazioni.

ritori); 1, 4 e 161 fuori porta S. Sebastiano; 57, 116 e 159 fuori porta Portese; 57, 152 e 154 fuori porta S. Pancrazio; 72 e 152 fuori porta Cavalleggeri; 160 fuori porta Fabbrica; 149 e 160 fuori porta Angelica; 153 e 157 fuori porta del Popolo; 14. e 153 fuori porta Salaria; 42, 135 e 150 fuori porta Maggiore. 20 in tutto, dunque²³.

²³ Questi dati non concordano con quelli rilevati da me nelle scritture catastali: la serie *Suburbio fabbricati* infatti fa riferimento a ben 57 mappe dell'Agro, il che presumibilmente dipende dal fatto che nella suddetta serie sono descritti i fabbricati di tutto il territorio di Roma e non soltanto del Suburbio in senso stretto. Le matrici del Suburbio (rustico) del 1870 fanno riferimento a 26 mappe, 6 in più rispetto a quelle enumerate dall'opuscolo e cioè: la n. 5 (fuori le porte S. Giovanni, Latina e S. Sebastiano), la n. 11 (fuori la porta Salaria), la n. 66 (fuori le porte S. Pancrazio e Portese), le n. 74 e 75 (fuori la porta Cavalleggeri), la n. 136 (fuori le porte Angelica e del Popolo). In tutte queste mappe le particelle catastali ascrivibili al Suburbio sono pochissime, una o due per ogni mappa. Un quadro di insieme dell'Agro romano con una suddivisione del territorio corrispondente alle rispettive mappe sta in ASR, *Disegni e piante, Collezione terza*, cart. VI/23, n. 175.

SERIE I

Roma, Urbano (fabbricati e rustico): Catastini del 1824²⁴

I registri di questa serie riportano, sotto il nome del possessore (*intestazione*), tutte le unità immobiliari che gli appartengono nel territorio urbano (entro le mura) di Roma, come si desumono dai brogliardi e secondo la progressione numerica dei rioni. Per ogni unità è indicato il numero della particella catastale principale e subordinato (*mappale*), l'ubicazione dell'immobile (via o piazza), il numero civico, il tipo (palazzo, bottega, casa, convento, chiesa, grotta, orto, granaio, rimessa, ecc.), il numero dei vani per piano, la pigione *attuale o reperibile* e l'estimo censuale per la dativa e per la tassa delle strade. Nella finca delle osservazioni sono indicati il rione, le eventuali variazioni di intestazione con il rinvio al numero dell'**istanza di voltura** (serie XXIII), alla nuova registrazione (lettera alfabetica del nuovo possessore nella stessa serie) e, ove il caso, al dispaccio della Presidenza del censo (vedi relativo archivio) o ad altro provvedimento che dava luogo alla variazione. L'ordine alfabetico all'interno di ogni lettera non è rigorosamente rispettato. È compreso in questi registri il censimento dei beni rustici esistenti dentro le mura.

Registri di piccolo formato, a cc. affrontate, rilegati con cartone duro, ordinati alfabeticamente.

n. reg.	lett.	cc.	n. reg.	lett.	cc.
1	A	1-120	15	C	1-120
2	A	121-240	16	C	121-240
3	A	241-360	17	C	241-362
4	A	361-479	18	C	363-482
5	A	480-600	19	C	483-602
6	A	601	20	C	603-722
7	B	1-120	21	C	723-842
8	B	121-240	22	C	843-955
9	B	241-358	23	C	956-1074
10	B	359-478	24	C	1075-1191
11	B	479-590	25	C	1192-1310
12	B	591-709	26	C	1311-1425
13	B	710-828	27	D	1-120
14	B	829-914	28	D	121-252

²⁴ Di questa serie è disponibile presso la sala di studio dell'ASR un repertorio dei possessori in ordine alfabetico.

n. reg.	lett.	cc.	n. reg.	lett.	cc.
29	D	253-372	65	N	121-197
30	D	373-490	66	O	1-120
31	D	491-608	67	O	121-162
33	D	609-665	68	P	1-132
34	F	1-120	69	P	133-252
35	F	121-242	70	P	253-376
36	F	243-364	71	P	377-496
37	F	365-481	72	P	497-612
38	F	482-588	73	P	613-7310
39	G	1-120	74	P	732-850
40	G	121-240	75	P	851-969
41	G	241-360	76	P	970-969
42	G	361-480	77	P	970-979
43	G	481-594	78	Q	1-29
44	G	595-711	79	R	1-121
45	G	712-812	80	R	122-238
46	H	1-38	81	R	239-357
47	I	1-90	82	R	358-476
48	K	1-6	83	R	477-518
49	L	1-120	84	S	1-120
50	L	121-240	85	S	121-360
51	L	241-353	86	S	361-479
52	L	354-422	87	S	480-595
53	M	1-120	88	S	596-714
54	M	121-240	89	S	715-819
55	M	241-360	90	T	1-124
56	M	361-480	91	T	125-244
57	M	481-600	92	T	245-363
58	M	601-718	94	U	1-33
59	M	719-834	95	V	1-122
60	M	835-953	96	V	123-241
61	M	954-1072	97	V	242-337
62	M	1073-1191	98	Z	1-89
63	M	1192-1222	99	X	1-5
64	N	1-120			

SERIE II

Roma, Urbano (fabbricati):
Catasto attivato il 1° gennaio 1824.
Intestazioni vigenti al 30 settembre 1868

Si tratta di un aggiornamento dei registri della serie precedente. Anche essi riportano sotto il nome dello stesso possessore tutti gli immobili a lui riferibili, indicando per ognuno, nell'ordine, il rione, il numero della particella (principale e subordinato), l'ubicazione, il numero civico, il tipo, il numero dei vani per piano, la superficie (questo dato manca nei precedenti registri), la pigione e l'estimo censuale in ragione dell'8 per cento sulla pigione e l'annotazione dei diretti domini. Essi recano inoltre a sinistra in alto il riferimento ai registri dei **Trasporti temporanei** (serie IV). Ogni registro è dotato all'inizio di un epilogo dell'estimo carta per carta con la somma finale (su due carte fuori numerazione).

L'ultimo registro della serie riporta alle carte 4458-4485 l'elenco dei "Privilegiati", dei possessori cioè di immobili esenti dal pagamento della dativa e/o dalla tassa delle strade (cfr. circolare del Dicastero del Censo del 7 maggio 1833 di cui alla nota 192 del testo), con rinvio, posto questa volta in alto a destra, al registro dei trasporti temporanei.

Registri a cc. affrontate, di medio formato rilegati in cartone duro
 Manca il reg. n. XVII, non pervenuto all'ASR.

n. reg.	lett.	cc.	n. reg.	lett.	cc.
100 (vol. I)	A	1-167	117 (vol. XIX)	N-C	2846-2988 (le ultime tre cc. bianche)
101 (vol. II)	A	168-286	118 (vol. XX)	P	2989-3147
102 (vol. III)	B	287-429	119 (vol. XXI)	P	3148-3298 (le ultime sette cc. bianche)
103 (vol. IV)	B	430-580	120 (vol. XXII)	P	3299-3417 (le ultime sette cc. bianche)
104 (vol. V)	B	581-722	121 (vol. XXIII)	QR	3418-3560 (le ultime due cc. bianche)
105 (vol. VI)	C	723-905	122 (vol. XXIV)	R	3561-3686 (l'ultima c. bianca)
106 (vol. VII)	C	906-1126	123 (vol. XXV)	S	3687-3845
107 (vol. VIII)	C	1127-1325	124 (vol. XXVI)	S	3846-4041
108 (vol. IX)	DE	1326-1444	125 (vol. XXVII)	T	4042-4255
109 (vol. X)	F	1445-1573	126 (vol. XXVIII)	V	4256-4414 (l'ultima c. bianca)
110 (vol. XI)	F	1574-1706	127 (vol. XXIV)	Z	4415-4485
111 (vol. XII)	G	1707-1871	Dalla c. 4457 le registrazioni riguardano la categoria dei "Privilegiati" e tra le cc. 4485-4486 si trova la c. 715 (le ultime due cc. bianche)		
112 (vol. XIII)	G	1872-2062			
113 (vol. XIV)	HIL	2063-2213			
114 (vol. XV)	L	2214-2324			
115 (vol. XVI)	M	2325-2507			
[(vol. XVII) M 2508-2666]					
mancante					
116 (vol. XVIII)	M	2667-2845 (le ultime tre cc. bianche)			

SERIE III

Roma, Urbano (fabbricati e rustico):
Aggiornamenti del 1871

Con lettera ministeriale della Direzione Generale delle Imposte dirette del Catasto, dei Pesi e delle Misure alla Direzione del Censo di Roma, dell'11 luglio 1871²⁵, si impartiscono istruzioni "per la rettifica catastale delle proprietà costrutte nella Provincia di Roma". Detta rettifica doveva essere preordinata alla formazione del nuovo catasto uniforme in tutto il Regno per l'attuazione dell'unificazione delle imposte sui fabbricati, disposta con la legge del 26 gennaio 1865 n. 2136, ai sensi dell'art. 3 all. 2 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 esteso alla Provincia di Roma con la legge 16 giugno 1871, n. 260 all. B art. 8 e giusta le norme stabilite dal regolamento 5 giugno 1871 n. 267.

L'allegato B della legge 16 giugno 1871, n. 260 riguarda il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la provincia di Roma e le altre provincie del Regno.

Il nuovo catasto fabbricati, formato in base a rendita è andato in vigore a Roma dal primo gennaio 1872.

I registri di questa serie, uno per ogni rione, sono composti da quinterni che si riferiscono a gruppi di *isole* e sono sottoscritti dal perito aggiornatore. Ogni quinterno contiene la descrizione delle partite per numero progressivo di particella e riporta su carte affrontate in quella di sinistra "la situazione delle proprietà costruite secondo il catasto" del 1868 ed in quella di destra la "situazione di fatto" cioè quella risultante dai nuovi rilievi²⁶.

Registri di formato grande, rilegati in cartone con dorso in pergamena. Mancano quelli relativi ai rioni VI (Parione), VII (Regola) e XIII (Trastevere).

- | | | |
|-----|--|----------|
| 128 | "Direzione Generale del Censo di Roma. Provincia di Roma. Circondario di Roma. Comune di Roma. Aggiornamento del catasto urbano eseguito ... in corrispondenza della disposizione ministeriale del giorno 11 luglio 1871". Rione I (Monti) | |
| 129 | Aggiornamento c.s. Rioni II (Trevi) e III (Colonna) | |
| 130 | Aggiornamento c.s. Rione IV (Campomarzio), isole 1 ^a -84 ^a | |
| 131 | Aggiornamento c.s. Rioni IV (Campomarzio), isole 85 ^a -95 ^a e V (Ponte) | |
| | [Aggiornamento c.s. Rione VI (Parione) e VII (Regola)] | Mancante |
| 132 | Aggiornamento c.s. Rioni VIII (S.Eustachio) e IX (Pigna) | |
| 133 | Aggiornamento c.s. Rioni X (Campitelli), isole 8 ^a -36 ^a , XI (S. Angelo) e XII (Ripa) | |
| 134 | Aggiornamento c.s. Rione XIV (Borgo) | |
| | [Aggiornamento c.s. Rione XIII (Trastevere)] | Mancante |

²⁵ Cfr. ASR, *Presidenza del Censo*, b.1741, fasc. intitolato "Disposizioni preliminari per lo aggiornamento topografico e descrittivo del catasto dei fabbricati della Provincia Romana".

²⁶ Per la mappa aggiornata cfr. nota 213 del testo.

SERIE IV

Roma, Urbano (fabbricati):
Trasporti dall'anno 1824 al 1875

In questa serie sono registrati i cambiamenti di proprietà in seguito alla presentazione della istanza di voltura presentata dal nuovo possessore. La circolare della Presidenza del censo relativa all'impianto dei trasporti temporanei è del 27 maggio 1834 (vedi p. 79 del testo), ma l'annotazione più antica che si trova nei registri di questa serie è del 1846 mentre la più recente è dell'anno 1881.

All'inizio del primo registro otto carte fuori numerazione riportano gli "estimi totali del comune di Roma" dal 1846 al 1857, anno per anno con l'annotazione delle variazioni (carichi e scarichi).

Sulla costola dei registri le carte sono chiamate "partite". Le intestazioni di impianto all'interno sono quelle del 1824. I riferimenti alle altre scritture catastali sono: nella finca di sinistra alle pagine dei **catastini** (serie I); nelle finche centrali, da sinistra a destra nell'ordine: nuovamente ai **catastini** (serie I), se il numero è accompagnato da una lettera; alle **intestazioni del 1868** se compare solo il numero; alla carta del trasporto corrispondente (stessa serie) ed alla **voltura** (serie XXIII).

Registri di grande formato rilegati in cartone duro a cc. affrontate. Quasi tutti hanno di tanto in tanto delle cc. non scritte.

Registri mancanti: V, VI e XXII.

n.reg.	lett.	cc.	n.reg.	lett.	cc.
135 (I)	A	1-200/2	144 (XII)	G ³⁰	2401-2640
136 (II)	A	201-400	145 (XIII)	IH	2641-2740
137 (III)	B ²⁷	401-640/3	146 (XIV)	L	2741-3000
138 (IV)	B	641-880	147 (XV)	M	3001-3180
[(V-VI)	BC	881-1360]	148 (XVI)	M	3181-3360/3
		mancanti	149 (XVII)	M	3361-3540/3
139 (VII)	C ²⁸	1361-1599	150 (XVIII)	M	3541-3740
140 (VIII)	DE	1601-1800	151 (XIX)	NO	3741-3939
141 (IX)	F	1801-1980	152 (XX)	P	3941-4120
142 (X)	F ²⁹	1982-2160	153 (XXI)	P	4121-4300
143 (XI)	G	2161-2400/2	[(XXII)	P	4301-4500]

²⁷ Una intestazione con la lettera B (Bellobono) si trova nel reg. 160 (XXIX), alla carta 5792.

²⁸ Inizio da Co.

²⁹ Una intestazione con la lettera F (Fabi) si trova nel reg. 160 (XXIX), alla carta 5792.

³⁰ L'intestazione Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico si trova nel reg. 150 (XVIII), alle carte 3720-3740.

		mancante	157 (XXVI)	ST	5041-5280/3
154 (XXIII)	R	4501-4660/3	158 (XXVII)	T	5281-5520
155 (XXIV)	R	4661-4780	159 (XXVIII)	V	5521-5660/3
156 (XXV)	S	4801-5040	160 (XXIX)	VZ	5661-5800

SERIE V

Roma, Urbano (rustico interno): Matrice del 1872

La presente serie si compone di un sol registro. In esso accanto alle intestazioni c'è il riferimento ai **trasporti del 1872** (serie VI), con molte altre annotazioni a matita. All'inizio il registro contiene: 1) un repertorio degli appezzamenti raggruppati per rione col riferimento all'intestazione della stessa matrice oppure, per le variazioni, al numero dei **trasporti del 1872** (serie VI). Accanto a qualche partita c'è l'annotazione "urbano", che indica evidentemente il cambiamento di destinazione del terreno. 2) un riassunto della superficie e degli estimi complessivi di ciascuna intestazione.

Registro di medio formato rilegato in mezza tela.

161 "Regno d'Italia. Provincia di Roma. Agenzia di Roma. Matrice del Catasto dei fondi rustici dell'interno di Roma; contenente fogli n. 72, intestazioni n. 1102. Roma 30 giugno 1872".

SERIE VI

Roma, Urbano (rustico interno): Trasporti dal 1872 al 1885

Questa serie è impostata sulla **matrice del 1872** (serie V). I registri sono così intitolati: "Regno d'Italia. Provincia di Roma. Libro dei trasporti dei fondi rustici nell'interno di Roma". Il numero riportato nella prima delle finche centrali del registro fa riferimento alla **matrice del 1872** (serie V), le altre due finche riportano il rinvio agli stessi trasporti e l'indicazione della voltura relativa³¹. La serie cessa nel 1883 con l'impianto della serie successiva.

³¹ Le volture comprese nel presente fondo (serie XXIII) vanno fino al 22 aprile del 1871. Per le volture successive vedi ASR, *Ufficio tecnico erariale, Catasto rustico di Roma e provincia*.

Registri di grande formato a cc. affrontate, rilegati in cartone.

- 162 (I) cc. 137-237 (mancano le cc. 1-136)
163 (II) cc. 238-398
164 (III) cc. 399-420³²

SERIE VII

Roma, Urbano (rustico interno): Matrice 1883-1885

Si tratta di un aggiornamento del 1883. Come nelle altre matrici le intestazioni sono chiamate "mutazioni" e sono in ordine alfabetico numerate progressivamente. Secondo un ordine da sinistra a destra nelle finche troviamo annotati: il rione, il numero della particella, il numero della mutazione, il numero di pagina dei **trasporti del 1872** (serie VI), l'ubicazione e la descrizione dell'immobile, il prezzo tariffale, la superficie, l'estimo, l'eventuale variazione successiva al 1883 ed il relativo titolo, ed infine l'eventuale nuovo intestatario con il riferimento al nuovo catasto fabbricati o al nuovo numero di mutazione. Infatti la presente matrice funge in certo senso anche da registro dei trasporti.

Registri di medio formato rilegati in cartone, a cc. affrontate.

- 165 (I) cc. 1-237 Mutazioni 1-182
[II] cc. 238-589 Mutazioni 183-424
166 (III) cc. 590-690 Mutazioni 425-507

Mancante

SERIE VIII

Roma, Urbano (fabbricati e rustico): Possessori

Si tratta di una rubrica alfabetica dei possessori dei beni posti dentro le mura, recante al lato sinistro di ogni nome il numero della **voltura** (serie XXIII).

Registro di piccolo formato.

- 167 "Indice dei nuovi possessori dei fondi rustici ed urbani del registro delle volture dal 1° gennaio 1866 al 1871".

³² Il registro è quasi tutto bianco. Verso la fine vi sono 19 carte affrontate, numerate e scritte, relative ai trasporti del catasto urbano di Isola Farnese del 1869, così intitolate: "Agro romano. Trasporto urbano dell'Isola Farnese. Mappa 134".

SERIE IX

Roma, Suburbio e Agro (fabbricati):
Catastini del 1835

Nei registri della presente serie sono descritti i fabbricati di tutto il territorio di Roma fuori le mura, comprese Ostia e Pratica. All'inizio del primo registro vi è un indice alfabetico generale dei possessori con il riferimento alla rispettiva pagina del registro. Le intestazioni sono raggruppate per mappa e le mappe, appartenenti all'Agro romano, sono le seguenti: I, 5, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 26, 35, 36-41, 47, 49-51, 57, 64, 65, 69, 74, 76, 78-80, 89, 91, 109, 113, 114, 118, 124-126, 132, 135, 141-143, 145, 147-150, 152-154, 157, 159, 161, 163. Nelle osservazioni sono annodate le **vulture** (serie XXIII) fino al 1882.

Registri di piccolo formato a cc. affrontate rilegati in cartone duro.

- 168 (I) cc. 1-109
169 (II) cc. 110-228
170 (III) cc. 229-247

SERIE X

Roma, Suburbio (vigne):
Catastini del 1835

Il catasto delle vigne del Suburbio di Roma (che comprende in realtà tutti i terreni del Suburbio, anche quei pochi non coltivati a vigna) fu attivato nel quinto bimestre del 1835, con notificazione della Segreteria per gli affari interni n. 36714 del 28 settembre 1835. Secondo una disposizione della Segreteria di Stato in risposta ad un quesito fatto dal pro-presidente del Censo, del 28 luglio 1835 e su decisione del pontefice dietro istanza dei possessori delle vigne situate nel raggio del suburbano di Roma e nell'Agro romano, detti possessori erano stati esentati dal pagamento di qualunque nuova tassa nell'attivazione del nuovo estimo censuario mentre restava confermata quella di paoli tre per ogni barile di vino che "consumano ed introducono in città"³³.

Le intestazioni sono disposte in ordine alfabetico (una lettera per ogni registro). All'inizio di ogni registro c'è una rubrica alfabetica dei possessori con riferimento alla pagina ed il riepilogo della superficie e dell'estimo.

³³ Cfr. *Censimento pontificio*, vol. II, p. 287.

Registri di piccolo formato rilegati in cartone.

n. reg.	lett.	pp.	n. reg.	lett.	pp.
171 (I)	A	1-149	182 (XII)	M	1-180
172 (II)	B	1-157	183 (XIII)	N	1-42
173 (III)	C	1-259	184 (XIV)	O	1-21
174 (IV)	D	1-35	185 (XV)	P	1-139
175 (V)	E	1-15	186 (XVI)	Q	1
176 (VI)	F	1-107	187 (XVII)	R	1-171
177 (VII)	G	1-136	188 (XVIII)	S	1-123
178 (VIII)	H	1-2	189 (XIX)	T	1-66
179 (IX)	K	1-2	190 (XX)	U	1-4
180 (X)	I	1-34	191 (XXI)	V	1-50
181 (XI)	L	1-72	192 (XXII)	Z	1-10

SERIE XI

Roma, Suburbio (vigne):
Matrice del 1870

I registri recano la seguente intitolazione: "Governo pontificio. Presidenza generale del Censo. Provincia di Roma. Cancelleria di Roma. Territorio del suburbano di Roma. Matrice provvisoria di catasto compilata ed apprestata per la successiva formazione del catasto rustico con l'estimo riveduto". Il primo di essi contiene un sommario delle mappe dell'Agro rappresentanti il suburbio e indica per ognuna di esse il numero complessivo degli appezzamenti, la relativa superficie e l'estimo. Le mappe sono le seguenti: 1, 4, 5, 14, 42, 47, 49, 57, 65, 66, 72, 74, 75, 116, 135, 136, 147, 149, 150, 152-154, 157, 159-161. A tale sommario segue un grosso repertorio di 63 carte non numerate che, mappa per mappa, enumera tutte le particelle catastali. Accanto ad ogni particella troviamo annotato il numero della relativa mappa oppure *Agro romano* o *urbano* nel caso che le particelle non facciano parte del rustico del Suburbio, ma rispettivamente dell'Agro o del catasto fabbricati del suburbio ed infine *soppresso* nel caso di accorpamenti o altro. Per quanto riguarda le intestazioni esse sono così articolate: per ogni particella da sinistra a destra sono indicati l'estimo provvisorio, il numero della mappa e della particella, il vocabolo, la natura dei fondi, il prezzo tariffale, la superficie, l'estimo riveduto e la classifica-

zione. Nella finca riservata alle osservazioni sono infine annotati i canoni che gravano sui beni descritti ed eventuali rinvii ai **trasporti** (serie XIII).

Registri di formato medio rilegati in cartone con dorso in pergamena.

193 (I)	lett. A e B	Intestazioni 1-139
194 (II)	lett. C-F	Intestazioni 140-373
195 (III)	lett. G-M	Intestazioni 374-618
196 (IV)	lett. N-Z	Intestazioni 619-969

Dopo l'intestazione 932 riprende dalla lettera A fino alla lettera V

SERIE XII

Roma, Suburbio (rustico): Aggiornamenti del 1878

Si tratta di venti quinterni di variazioni relativi ad altrettante mappe (1, 4, 42, 49, 57, 65, 66, 72, 116, 135, 147, 149, 150, 152-154, 157, 159-161) e così intitolati: "Ufficio di stralcio della Direzione del Censo di Roma. Suburbio di Roma. Mappa n..... Quinterno delle variazioni da farsi nel catasto rustico per cambiamento di superficie e di estimo avvenuti in seguito al praticato aggiornamento topografico della suindicata mappa e per rettificazioni di intestazione verificate sulla faccia dei luoghi dai periti aggiornatori". I quinterni sono organizzati a carte affrontate: su quella di sinistra è descritto lo "Stato attuale del catasto", su quella di destra lo "Stato rettificato ed aggiornato". In entrambe sono indicati da sinistra a destra: il nome del possessore, i numeri della mappa e delle particelle, la natura dei fondi, i valori tariffali, la superficie e l'estimo.

I quinterni compongono un unico registro di formato grande rilegato in cartone.

197 Variazioni per l'aggiornamento del catasto rustico del suburbio di Roma.

SERIE XIII

Roma, Suburbio (rustico): Trasporti dal 1835 al 1891

Nella prima finca di sinistra si trova un numero che non è riferito al alcuno dei registri relativi al Suburbio facenti parte del presente fondo. Nelle finche centrali sono invece riportati i riferimenti ai **catastini del suburbio del 1835** (serie X), con

un numero affiancato da una lettera, ed alle intestazioni della **matrice del 1870** (serie XI).

Registri di grande formato rilegati in cartone.

198 (I)	pp. 3-200
199 (II)	pp. 201-399
200 (III)	pp. 401-599
201 (IV)	pp. 601-7990
202 (V)	pp. 801-999
203 (VI)	pp. 1001-1199
204 (VII)	pp. 1201-1399
205 (VIII)	pp. 1401-1576

SERIE XIV

Agro romano, Vigne: Catastini del 1835

I registri sono preceduti da una rubrica alfabetica dei possessori con l'indicazione della superficie ed estimo complessivi dei terreni appartenenti ad ognuno. Per ogni intestazione si trova l'indicazione, nell'ordine, del numero della mappa e delle particelle, il nome della contrada o vocabolo, il tipo di coltivazione, la superficie e l'estimo. Nelle osservazioni è riportato il titolo del possesso.

Registri di piccolo formato rilegati in cartone.

n. reg.	lett.	pp.	n. reg.	lett.	pp.
206	A	1-72	216	N	1-19
207	B	1-109	217	O	1-12
208	C	1-125	218	P	1-93
209	D	1-20	219	Q	1
210	E	1-2	220	R	1-65
211	F	1-64	221	S	1-97
212	G	1-89	222	T	1-31
213	I	1-36	223	V	1-35
214	L	1-45	224	Z	1-4
215	M	1-88			

SERIE XV

Agro romano, Vigne:
Catastini del [1841]

Il presente catasto è ordinato per contrade o vocaboli e relative mappe. All'interno i registri sono intitolati "Catasto delle vigne in Agro romano", mentre sul dorso si legge: "Cessato catasto delle vigne in Agro romano". Sulla base dei dati rilevati dalle **istanze di voltura** (serie XXIII), si può dedurre che il presente catasto sia stato attivato nel 1841 (cfr. voltura n. 10446) in sostituzione di quello della serie precedente. La serie non è completa: mancano i registri relativi alle mappe 123 (Monte Cagnolo e S. Gennaro) e 163 (Montagnano e Tor Paluzzo) comprese invece nell'elenco che, delle mappe relative ai terreni dell'Agro coltivati a vigne, si trova nel primo registro della serie **trasporti vigne** (serie XVII). Non si riscontra alcuna corrispondenza fra le intestazioni della presente serie e quelle della serie precedente (serie XIV). I registri 225-232 sono preceduti da una rubrica alfabetica dei possessori e da un riepilogo della superficie e dell'estimo.

Registri di piccolo formato rilegati in cartone.

225	Colle Mattia (mappe 41 e 166)	cc. 1-92
226	Molara (mappe 53 e 155)	cc. 1-221
227	S. Maria in Fornarola e Paglian Casale (mappe 58 e 95)	cc. 1-41
228	Prattica (mappa 118)	cc. 1-30
229	Valpignola e Marmorelle (mappa 129)	cc. 1-36
230	Castelgiuliano (mappe 141 e 142)	cc. 1-17
231	S. Vitturino (mappa 145)	cc. 1-47
232	S. Matteo e Colle Pizzuto (mappa 162)	cc. 1-123
233	Campoleone (mappa 105) Alla fine c'è il ristretto dei possessori.	cc. 1-6
234	Ciampino, Centrone, Valle Jaconia e Valle Marciana (mappe 34 e 164) Alla fine c'è il ristretto dei possessori.	cc. 1-4

SERIE XVI

Agro romano, Vigne:
Matrice del 1870

La serie si compone di due registri recanti la seguente intitolazione: "Matrice provvisoria di catasto compilata in base alle verificazioni di proprietà operate in campa-

gna ed apprestate per la successiva formazione del catasto rustico riveduto. Contiene la presente matrice, composta in tutto di fogli n. 299, intestazioni n. 1259, appezzamenti n. 3359"³⁴. Per ogni intestazione sono indicati nell'ordine: l'estimo, il numero della mappa, la contrada, il tipo di coltivazione (accanto alle vigne compaiono molto sporadicamente pascoli, oliveti, canneti, case e seminativi), il prezzo tariffale, la superficie, l'estimo riveduto e la classifica del terreno. Nelle osservazioni sono annotati i canoni di cui sono gravati i terreni ed il rinvio ai **trasporti** (serie XVII). Entrambi i registri contengono alla fine due repertori: il primo raggruppa le intestazioni mappa per mappa dando di ognuna la superficie e l'estimo in rapporto a quella mappa; l'altro enumera progressivamente tutte le intestazioni senza tener conto della mappa cui si riferiscono, dando di ognuna superficie ed estimo riveduto complessivi.

Registri di medio formato rilegati in cartone.

235 (I) Intestazioni 1-514

Il registro reca all'inizio un repertorio delle particelle catastali raggruppate per mappa (le mappe sono le seguenti: 34, 53, 58, 95, 105, 118, 123, 129, 145, 155, 162, 163, 164, 166). In questo repertorio le particelle sono tutte enumerate, siano esse relative alle vigne o alle tenute. Accanto ad ogni particella compare infatti o il riferimento alla relativa intestazione (se si tratta appunto di vigne), oppure l'annotazione "tenuta in Agro romano", oppure ancora "soggetto a dativa" nel caso si tratti di vigna entrata a far parte del "tassato" nel ruolo **vigne in Agro romano** (serie XIX e serie XXI, n. 268).

236 (II) Intestazioni 515-1256

SERIE XVII

Agro romano, Vigne:
Trasporti dal 1841 al 1882

Nella prima pagina del primo registro di questa serie c'è un elenco delle contrade o vocaboli e rispettive mappe in cui sono comprese le vigne (34, 41, 53, 58, 95, 105, 118, 123, 129, 141, 142, 145, 155, 162, 163, 164, 166). Accanto sono indicati la superficie e l'estimo complessivi (il tutto desunto dai catastini del 1841). Più in basso, nella stessa pagina, c'è l'indicazione (con scrittura più recente) della superficie e dell'estimo complessivi delle vigne desunti questa volta dai catastini

³⁴ L'estimo riveduto dei terreni della provincia romana fu attivato dal R.D. del 17 sett. 1871, n. 458 con decorrenza 1° gennaio 1872 in esecuzione del disposto dell'art. 2 dell'all. B della legge 16 giugno, n. 260.

del nuovo impianto del 1860-61 che non ci sono pervenuti, come risultano dopo che da essi sono stati sottratti la superficie e l'estimo complessivi delle vigne passate a far parte del "tassato" nel ruolo dell'Agro in seguito alla rettifica Mazzoni³⁵ del 1862³⁶. Le vigne risultano essere ancora nel 1862 esenti da dativa.

Le intestazioni di impianto di questi registri, come l'elenco delle contrade, sono desunti dai registri del catasto del 1841 ai quali fanno riferimento i numeri frazionati della prima delle finche centrali di riferimento, in corrispondenza appunto di questo primo impianto.

Gli altri numeri frazionati contenuti in questa stessa finca fanno riferimento invece alle intestazioni e relativa mappa dell'impianto del 1860-61 non pervenutoci ed in corrispondenza di essi sono indicati i cambiamenti ad esso apportati dalla rettifica Mazzoni.

Altri numeri in caratteri più grandi sempre presenti in questa prima finca fanno riferimento alle intestazioni della **matrice** (serie XVI).

Nelle altre finche si trovano i riferimenti al trasporto relativo (stessa serie) e al numero della **voltura** (serie XXIII) o alla eventuale decisione della Cancelleria.

Nella finca centrale più grande sono indicate, come sempre, le variazioni e i trasporti. Di tanto in tanto compaiono intestazioni fuori posto rispetto all'ordine alfabetico, per es. una lettera M (Mattioli Costantino) e rispettivo nuovo intestatario Venturini Luigi alla carta 1, una lettera B (Bernasconi Pietro) alla carta 7, altra lettera B (Bartolozzi Agostino) alla carta 13, una lettera P (Pellutri Giuseppe) alla carta 17, ecc.

Registri di grande formato a cc. affrontate.

237	cc. 1-200ter ³⁷
238	cc. 201-399
239	cc. 400-599
240	cc. 601-799
241	cc. 801-952

³⁵ Era l'ingegnere incaricato dell'aggiornamento del catasto dell'Agro romano.

³⁶ Del nuovo impianto si trova una breve notizia anche in *ASR, Presidenza del Censo*, b. 1704, fasc. 91440 dove si legge: "Le mappe delle vigne in Agro romano composte da n. 3627 vennero aggiornate nel 1860-61 ed attivate col 1° gennaio 1862". Sullo stesso foglio si legge che il numero delle intestazioni nel ruolo delle vigne in Agro romano era di 1251 con esclusione di quelle di Isola Farnese.

³⁷ La lettera A inizia dalla pagina 1bis.

SERIE XVIII

Agro romano, Tenute: Catastini del 1835

Registri di piccolo formato rilegati in cartone. Ognuno è preceduto da una rubrica alfabetica dei possessori.

n.reg	lett.	pp.
242	A	1-44
243	B	1-143
244	C	1-88
245	D	132
246	F	1-30
247	G	1-85
248	I	1-3
249	L	1-64
250	M	1-86
251	N	1-2
252	O	1-18
253	P	1-163
254	Q	1
255	R	1-36
256	S	1-109
257	T	1-41
258	V	1-11
259	Z	1

SERIE XIX

Agro romano, Tenute: Matrice del 1870

Vi si trovano anche le vigne assoggettate a dativa (vedi serie XVI).

Registri di medio formato rilegati in cartone.

- 260 (I) "Governo pontificio. Presidenza generale del Censo. Provincia di Roma. Cancelleria di Roma. Territorio di Roma : Agro romano. Matrice provvisoria di catasto compilata in base alle verificazioni di proprietà operate in campagna, ed apprestata per la successiva formazione del catasto rustico con l'estimo riveduto. Contiene la presente matrice, composta in tutto di fogli n. 578, intestazioni n. 417, appezzamenti n. 18758".

Questo primo registro contiene un repertorio che raggruppa le particelle per mappa con il riferimento alla relativa intestazione dei registri seguenti, nei quali, accanto a ciascuna intestazione c'è il rinvio ai **trasporti** (serie XX). Le mappe vi sono disposte in ordine numerico, ma dopo la n. 165, si trovano le mappe nn. 57, 65, 93.

Nella seconda pagina c'è una "indicazione sommaria delle servitù di pascolo esistenti nel territorio di Roma, Agro romano".

- 261 (II) Lett. A-Ca intestazioni 1-66
 262 (III) Lett. Ca-M intestazioni 67-252
 263 (IV) Lett. Ma-T intestazioni 252-374
 264 (V) Lett. U-Z intestazioni 375-417

(I nn. 401-417 costituiscono un'appendice). Il registro contiene anche un repertorio delle intestazioni raggruppate per mappa, un indice numerico delle intestazioni col riassunto della superficie e dell'estimo complessivi di ciascuna intestazione, un "registro delle variazioni avvenute nella superficie e negli estimi per divisioni e correzioni ed altro nella compilazione della nuova matrice di catasto rustico del territorio di Roma" con in fine un quadro riassuntivo delle variazioni riferite a ciascuna mappa.

SERIE XX

Agro romano, Tenute: Trasporti (1835-1882)

L'impianto è stato fatto sulla base del catasto delle **tenute del 1835** (serie XVIII) ed infatti ad esso fa riferimento l'annotazione che si trova a sinistra dell'intestazione.

Nelle finche centrali nell'ordine troviamo i seguenti riferimenti: nella prima alla **matrice delle tenute del 1870** (serie XIX) o al catasto delle **vigne del 1841** (serie XV) se si tratta di un passaggio da vigna a tenuta. Nel secondo caso nella seconda finca si trova il riferimento ai **trasporti delle vigne** (serie XVII) o al **catasto e ai trasporti del suburbio** (rispettivamente serie X e XIII) se la partita proviene dal suburbio, o ancora ai registri della **mappa 160** (serie XXI) per 14 intestazioni del maggio 1868; nella seconda ai trasporti stessi; nella terza al numero delle **vulture** (serie XXIII) o del dispaccio che ha dato luogo alla variazione. Per le partite relative alla mappa 158 (Colleferro) è fatto rinvio alla **matrice** rispettiva (serie XXII).

Registri di grande formato a pp. affrontate rilegati in cartone.

- 265 (I) pp. 1-180
 266 (II) pp. 181-339
 267 (III) pp. 340-495

SERIE XXI

Roma, Suburbio e Agro

- 268 "Catastino dei fondi posti nel Suburbio di Roma e nell'Agro romano che per abbandonata coltura a vigna ed ogni altra industriale hanno cessato di godere coll'esercizio 1857 del privilegio dell'esenzione della dativa reale e sono stati introdotti in ruolo col nuovo estimo ai fondi stessi attribuito in seguito alla rinnovata graduazione" a. 1857

Il registro è diviso in due parti con numerazione autonoma, relative rispettivamente al Suburbio e all'Agro; ognuna di esse è preceduta da una rubrica alfabetica dei possidenti col riassunto della superficie e dell'estimo. La prima parte è inoltre corredata di un repertorio delle particelle raggruppate per mappa.

Registro di piccolo formato di cc. 190 di cui 14 bianche.

- 269 Vecchia mappa 160 dell'anno 1819 di cui furono eseguite le stime nell'anno 1820. Catastino dei possidenti compresi nella suddetta mappa paganti dativa e tassa fissa, risultanti dai registri dei trasporti e dal catasto attivato nell'anno 1835. Intestazioni per il Suburbio 1-86, per l'Agro 1-14 a. 1868
 All'inizio si trova un repertorio delle particelle col riferimento alle intestazioni. Alla fine un riassunto della superficie e dell'estimo.
 Registro di piccolo formato rilegato in cartone.

- 270 Catastino delle possidenze comprese nella mappa 160 corretta e rinnovata nell'anno 1860 dal prof. A. Marucchi. a. 1868
 Il presente catastino è stato redatto (e applicato nei registri dei trasporti) nel maggio 1868 come base per il pagamento delle imposizioni fondiarie a decorrere dal primo gennaio 1869. Infatti accanto all'intestazione si trova il riferimento ai **trasporti del Suburbio** (serie XIII) e ai **trasporti delle tenute dell'Agro** (serie XX).
 Esso è così composto: 1) Repertorio delle particelle catastali con riferimento all'intestazione; 2) Intestazioni: per il Suburbio 1-85, per l'Agro 1-14; 3) Riassunto della superficie e degli estimi delle singole intestazioni; 4) Quinterno di variazioni con tre tavole di rilevazioni di mappa; 5) "Classificazione degli appezzamenti ed applicazione degli estimi provvisori coi prezzi della tariffa estimativa attivata nel 5° bimestre 1835"; 6) "Ristretto tariffale da servire per la riduzione ed attivazione provvisoria dell'operato Marucchi, mantenendo fermi i prezzi tariffali di impianto attivati nel 1835 e seguendo possibilmente con essi le scale della nuova graduazione fatta per l'estimo da pubblicarsi a suo tempo".
 Registro di piccolo formato rilegato in cartone.

SERIE XXII

Agro romano, Tenute di Colleferro, Isola Farnese, Ostia e Pratica³⁸

- 271 Matrice della tenuta di Colleferro (mappa 158). Intestazioni 1-21. Anno 1865
 All'inizio c'è un repertorio delle partite col riferimento alla relativa intestazione al quale segue

³⁸ Per Ostia e Pratica, fabbricati, vedi anche la serie IX (Suburbio, fabbricati).

un riassunto della superficie e uno degli estimi. Il rinvio annotato a sinistra dell'intestazione fa riferimento ai **trasporti delle tenute in Agro romano** (serie XX)

Registro di piccolo formato rilegato in cartone.

- 272 Catastino rustico di Isola Farnese in Agro romano (mappa 134, porzione). Anno 1835
Le intestazioni sono disposte in ordine alfabetico ed ogni lettera ha una numerazione propria. All'inizio c'è l'epilogo alfabetico generale ed all'inizio di ogni quinterno quello di ogni lettera con superficie ed estimi complessivi.
Registro rilegato in cartone.
- 273 Trasporti del rustico di Isola Farnese. Pagine 1-45. Anni 1835-82
Il registro porta il riferimento alle **vulture**. All'interno c'è un inserto costituito da: 1) una minuta del libro dei trasporti; 2) un atto notarile del primo luglio 1867 riguardante l'eredità di tal G. Valeri; 3) un riassunto dell'estimo della mappa 134. Per i trasporti fabbricati vedi serie VI (Roma, rustico interno, trasporti), reg. n. 164.
Registro di piccolo formato rilegato in cartone.
- 274 Nuova matrice del catasto rustico di Isola Farnese. Intestazioni 1-21. s.d. [1868]
All'inizio c'è un repertorio delle partite con riferimento all'intestazione. In fine c'è: 1) il riassunto della superficie e dell'estimo complessivi di ciascuna intestazione; 2) la descrizione degli appezzamenti desunta dal brogliardo aggiornato e dal materiale della revisione; 3) la descrizione degli appezzamenti come figurano variati nella nuova matrice di catasto compilata con l'estimo riveduto.
Registro di piccolo formato rilegato in cartone.
- 275 "Ispezione dell'Agro romano": Catastino dell'estimo urbano del comune di **Ostia** mappa n. 18, cc. 1-7, con riepilogo; Catastino dell'estimo urbano di **Prattica**, mappa n. 118, c.1 con riepilogo; Catastino dell'estimo urbano di **Isola Farnese**, mappa n. 134, pp. 2-19 (mancano la prima e l'ultima pagina). 1835
Registro di piccolo formato.

SERIE XXIII

Roma e Agro romano: Vulture³⁹

Le istanze di voltura presso la Cancelleria di Roma formavano una serie unica, erano conservate in ordine cronologico e numerate progressivamente. Per la indicazione dei fondi esse fanno riferimento ai registri catastali e, prima che essi fossero attivati, a quelle scritture messe a disposizione delle Cancellerie per una prima applicazione in via provvisoria della nuova legge sul censimento. In particolare: *per il*

³⁹ Come è stato già detto nel testo che precede questo inventario, le prime norme per la compilazione delle istanze di voltura sono contenute nel "Regolamento dei cancellieri de' catasti e possidenti de' fondi soggetti alla dativa reale sulla esecuzione delle vulture" dell'8 gennaio 1818. Al regolamento fanno seguito "Module e istruzioni per i Cancellieri del censo" dell'8 febbraio 1818. (Cfr. *Censimento pontificio*, vol. I, parte II, pp. 177-211).

catasto urbano fino al 1824 è fatto riferimento ai registri alfabetici ed agli "articoli" di un "catasto urbano" non pervenuto; dal 1824 al catasto **fabbricati** (serie I) e dal 1846 ai trasporti (serie IV). *Per il Suburbio* fino al 1833 si fa riferimento ai brogliardi; dal 1833 ai **catastini** (serie X) e dal 1846 ai **trasporti** (serie XII). *Per l'Agro* fino al 1835 il riferimento è fatto ad un "Ristretto dell'Agro romano" non pervenuto⁴⁰. Dal 1835 in avanti bisogna distinguere ancora fra tenute e vigne. *Per le tenute* si fa riferimento ai **registrini del 1835** (serie XVIII) e dopo ai **trasporti** (serie XX); *per le vigne* in Agro romano dette anche "limitrofe ai territori" i riferimenti sono fatti ai **registrini del 1835** (serie XIV) e dal 1841 in avanti a quelli che le raggruppano **per contrade** (serie XV), e anche ad altri registri alfabetici a noi non pervenuti. La serie ha scarse lacune ed è composta di pacchi di fogli sciolti.

pacco	nn.	estremi cronologici
276 (1)	1-200	1818 lug.20 - 1820 feb.26
277 (2)	201-400	1820 mar.13 - 1820 lug.17
278 (3)	400-600	1820 lug.17 - 1820 ott.28
279 (4)	601-800	1820 ott.28 - 1820 apr.12
280 (5)	801-1000	1821 apr.12 - 1821 sett.7
281 (6)	1001-1200	1821 sett.7 - 1822 mar.28
282 (7)	1201-1400	1822 apr.2 - 1822 lug.27
283 (8)	1401-1600	1822 lug.29 - 1822 nov.22
284 (9)	1601-1800	1822 nov.23 - 1823 apr.15
285 (10)	1801-2000	1823 apr.17 - 1823 sett.15
286 (11)	2001-2200	1823 sett.18 - 1824 feb.20
287 (12)	2201-2400	1824 feb.20 - 1824 lug.8
288 (13)	2401-2600	1824 lug.9 - 1824 nov.20
289 (14)	2601-2800	1824 nov.23 - 1825 mar.17
290 (15)	2801-3000	1825 mar.19 - 1825 ago.11
291 (16)	3001-3200	1825 ago.11 - 1826 feb.18
292 (17)	3201-3400	1826 feb.18 - 1826 giu.10
293 (18)	3401-3600	1826 giu.10 - 1826 nov.29
294 (19)	3601-3800	1826 nov.30 - 1827 mag.1
295 (20)	3801-4000	1827 mag.1 - 1827 sett.14
296 (21)	4001-4200	1827 sett.15 - 1828 mar.20
297 (22)	4201-4400	1828 mar.20 - 1828 sett.12
298 (23)	4401-4600	1828 sett.13 - 1829 mar.13
299 (24)	4601-4800	1829 mar.13 - 1829 sett.11
300 (25)	4801-5000	1829 sett.14 - 1830 mar.9

⁴⁰ In merito a questi due catasti dell'urbano e dell'Agro non pervenuti, vedi quanto detto alle pp. 116-117.

pacco	nn.	estremi cronologici
301 (26)	5001-5200	1830 mar.9 - 1830 ago.25
302 (27)	5201-5400	1830 ago.25 - 1831 mar.4
303 (28)	5401-5600	1831 mar.4 - 1831 ott.31
304 (29)	5601-5800	1831 ott.31 - 1832 apr.6
305 (30)	5801-6000	1832 apr.6 - 1832 sett.12
306 (31)	6001-6200	1832 sett.14 - 1833 feb.27
307 (32)	6201-6400	1833 feb.27 - 1833 apr.30
308 (33)	6401-6600	1833 apr.30 - 1833 lug.12
309 (34)	6601-6800	1833 lug.12 - 1833 sett.23
310 (35)	6801-7000	1833 sett.23 - 1834 gen.25
311 (36)	7001-7200	1834 gen.28 - 1834 giu.14
312 (37)	7201-7400	1834 giu.16 - 1834 nov.7
313 (38)	7401-7600	1834 nov.8 - 1835 apr.30
314 (39)	7601-7800	1835 apr.10 - 1835 sett.22
315 (40)	7801-8000	1835 sett.22 - 1836 apr.14
316 (41)	8001-8200	1836 apr.15 - 1836 sett.30
317 (42)	8201-8400	1836 sett.30 - 1837 mar.20
318 (43)	8401-8600	1837 mar.22 - 1837 ago.23
319 (44)	8601-8800	1837 ago.26 - 1838 mar.8
320 (45)	8801-9000	1838 mar.8 - 1838 sett.3
321 (46)	9001-9200	1838 sett.4 - 1839 feb.16
322 (47)	9201-9400	1839 feb.16 - 1839 ago.9
323 (48)	9401-9600	1839 ago.9 - 1840 gen.30
324 (49)	9601-9800	1840 gen.31 - 1840 giu.15
325 (50)	9801-10000	1840 giu.16 - 1840 ott.23
326 (51)	10001-10200	1840 ott.23 - 1841 mar.27
327 (52)	10201-10400	1841 mar.31 - 1841 lug.30
328 (53)	10401-10600	1841 lug.30 - 1841 nov.27
329 (54)	10601-10800	1841 nov.29 - 1842 mag.10
330 (55)	10801-11000	1842 mag.11 - 1842 sett.28
331 (56)	11001-11200	1842 ott.1 - 1843 mar.7
332 (57)	11201-11400	1843 mar.7 - 1843 lug.20
333 (58)	11401-11600	1843 lug.21 - 1843 dic.13
334 (59)	11601-11800	1843 dic.13 - 1844 apr.19
335 (60)	11801-12000	1844 apr.19 - 1844 sett.18
336 (61)	12001-12200	1844 sett.19 - 1845 feb.24
337 (62)	12201-12400	1845 feb.25 - 1845 lug.22
338 (63)	12401-12600	1845 lug.22 - 1845 dic.3
339 (64)	12601-12800	1845 dic.3 - 1846 mag.15
340 (65)	12801-13000	1846 mag.16 - 1846 ott.6

pacco	nn.	estremi cronologici
341 (66)	13001-13200	1846 ott.7 - 1847 mar.13
342 (67)	13201-13400	1847 mar.13 - 1847 ago.4
343 (68)	13401-13600	1847 ago.9 - 1848 gen.18
344 (69)	13601-13800	1848 gen.18 - 1848 giu.20
345 (70)	13801-14000	1848 giu.26 - 1848 nov.29
346 (71)	14001-14200	1848 nov.29 - 1849 apr.7
347 (72)	14201-14400	1849 apr.9 - 1850 feb.13
348 (73)	14401-14600	1850 feb.13 - 1850 lug.2
349 (74)	14601-14800	1850 lug.2 - 1850 nov.2
350 (75)	14801-15000	1850 nov.2 - 1851 feb.28
351 (76)	15001-15200	1851 mar.1 - 1851 lug.28
352 (77)	15201-15400	1851 lug.28 - 1851 dic.12
353 (78)	15401-15600	1851 dic.15 - 1852 apr.7
354 (79)	15601-15800	1852 apr.7 - 1852 lug.26
355 (80)	15801-16000	1852 lug.27 - 1852 dic.18
356 (81)	16001-16200	1852 dic.20 - 1853 mag.7
357 (82)	16201-16400	1853 mag.9 - 1853 sett.1
358 (83)	16401-16600	1853 sett.1 - 1854 feb.8
359 (84)	16601-16800	1854 feb.8 - 1854 giu.13
360 (85)	16801-17000	1854 giu.19 - 1854 ott.18
361 (86)	17001-17200	1854 ott.18 - 1855 mar.10
362 (87)	17201-17400	1855 mar.10 - 1855 giu.28
363 (88)	17401-17600	1855 giu.30 - 1855 ott.22
364 (89)	17601-17800	1855 ott.23 - 1856 mar.15
365 (90)	17801-18000	1856 mar.15 - 1856 lug.7
366 (91)	18001-18200	1856 lug.8 - 1856 nov.21
367 (92)	18201-18400	1856 nov.21 - 1857 apr.30
368 (93)	18401-18600	1857 apr.23 - 1857 ago.31
369 (94)	18601-18800	1857 sett.1 - 1858 feb.26
370 (95)	18801-19000	1858 feb.26 - 1858 giu.22
371 (96)	19001-19200	1858 giu.22 - 1858 ott.23
372 (97)	19201-19400	1858 ott.23 - 1859 mar.4
373 (98)	19401-19600	1859 mar.5 - 1859 giu.7
374 (99)	19601-19800	1859 giu.7 - 1859 sett.17
375 (100)	19801-20000	1859 sett.19 - 1860 gen.13
376 (101)	20001-20200	1860 gen.14 - 1860 mag.18
377 (102)	20201-20400	1860 mag.19 - 1860 ott.2
378 (103)	20401-20600	1860 sett.3 - 1861 mar.12
379 (104)	20601-20800	1861 mar.13 - 1861 lug.28
380 (105)	20801-21000	1861 lug.26 - 1861 dic.18

pacco	nn.	estremi cronologici
381 (106)	21001-21200	1861 dic.18 - 1862 mag.12
381 (107)	21201-21400	1862 mag.12 - 1862 sett.17
383 (108)	21401-21600	1862 sett.17 - 1863 gen.22
384 (109)	21601-21800	1863 gen.23 - 1863 mag.15
385 (110)	21801-22000	1863 mag.16 - 1863 ott.7
386 (111)	22001-22200	1863 ott.7 - 1864 mar.7
387 (112)	22201-22400	1864 mar.7 - 1864 giu.20
388 (113)	22401-22600	1864 giu.20 - 1864 ott.25
389 (114)	22601-22800	1864 ott.26 - 1865 mar.31
390 (115)	22801-23000	1865 mar.31 - 1865 lug.12
391 (116)	23001-23200	1865 lug.12 - 1865 ott.30
392 (117)	23201-23400	1865 ott.30 - 1866 mar.2
393 (118)	23401-23600	1866 mar.2 - 1866 lug.4
394 (119)	23601-23800	1866 lug.5 - 1866 nov.7
395 (120)	23801-24000	1866 nov.7 - 1867 mar.21
396 (121)	24001-24200	1867 mar.21 - 1867 ago.2
397 (122)	24201-24400	1867 ago.2 - 1868 gen.14
398 (123)	24401-24600	1868 gen.18 - 1868 giu.10
399 (124)	24601-24800	1868 giu.13 - 1868 ott.30
400 (125)	24801-25000	1868 ott.30 - 1869 mar.9
401 (126)	25001-25200	1869 mar.9 - 1869 lug.10
402 (127)	25201-25400	1869 lug.12 - 1869 nov.8
403 (128)	25401-25600	1869 nov.8 - 1870 mar.21
404 (129)	25601-25800	1870 mar.21 - 1870 lug.13
405 (130) ⁴¹	25801-26000	1870 lug.13 - 1870 ott.25
406 (131) ⁴²	26001-26200	1870 ott.25 - 1871 gen.14
407 (132)	26201-26400	1871 gen.14 - 1871 apr. 22

⁴¹ Dal 23 settembre nell'intestazione troviamo "Regno d'Italia" in luogo di "Governo Pontificio".

⁴² Il R.D. n. 6046 del 16 nov. 1870 istituisce con decorrenza 1 gennaio 1871 le agenzie delle imposte dirette nella provincia di Roma. Ad esse passano le competenze delle Cancellerie del Censo. Alla Agenzia di Roma viene con lo stesso decreto assegnato il Governo di Roma con un Comune e il Governo di Albano con quattro Comuni. Con successivo decreto n. 11 del 15 gen. 1871 alla Agenzia di Roma resta soltanto il Comune di Roma.

CATASTI DI COMUNI AGGREGATI IN DATE DIVERSE AL DISTRETTO CENSUALE DELL'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ROMA

CAMPAGNANO⁴³

Catasto piano del 1777

I tre registri di grande formato del catasto piano pervenuti insieme con quelli del gregoriano furono utilizzati per una prima applicazione in via provvisoria della nuova legge del 1816 sul nuovo censimento pontificio fino al marzo 1835. Infatti fin dal 1818 in seguito alle disposizioni relative all'obbligo di presentazione dell'istanza di voltura in caso di variazioni di proprietà vennero annotati su questi registri accanto ad ogni "articolo" (particella catastale) i dati relativi a tali cambiamenti con il riferimento al numero dell'istanza, in attesa dell'attivazione del nuovo catasto.

Nel frontespizio del primo dei tre volumi si legge: "Catasto di tutti e singoli terreni... esistenti nel circondario territoriale di questa terra di Campagnano assegnati... dalli rispettivi.... possidenti.... descritti in 3 libri Abcdati in ciascuno dei quali vi sono descritti i rispettivi quarti per ordine alfabetico descrivendosi nel *primo* i vocaboli nominati Arucci e Follettino, Capecchio e Castagnete e Campana. Nel *secondo* Cisterna, Mazzancotta e Cavolelli, Condotti e Monterazzano e Case, Fontana Ladrone e Mola de Monti, Monte Lupoli e Piane. Nel *terzo* La Mola; Pian del Carro; Quarticciolo e Selva Grossa e Valle di Baccano...".

408 Lettera A: vocaboli Arucci e Follettino, Capecchio e Castagnete e Campana.

Registro rilegato in cuoio con risvolto con cinque rinforzi in cuoio, di cc. n.te e scritte, 487 precedenti da una rubrica alfabetica dei possidenti di cc. n.te 37.

409 Lettera B: vocaboli Cisterna, Mazzancotta e Cavolelli, Condotti e Monterazzano e Case, Fontana Ladrone e Mola de Monti, Monte Lupoli e Piane.

Registro c. s. di cc. n.te e scritte 480 (la copertina posteriore è mancante di una metà) con rubrica c. s. di cc. n.te 37.

410 Lettera C: vocaboli La Mola, Pian del Carro, Quarticciolo, Selva Grossa e Valle di Baccano. Nell'ultima carta c'è il ristretto del territorio della comunità di Campagnano con la distinzione delle rispettive classi dei possidenti.

Registro c.s. di cc. n.te e scritte, 311 con rubrica c.s.

⁴³ Il comune di Campagnano dal gennaio 1820 al maggio 1822 aveva fatto parte del distretto censuale di Bracciano; dal 1822 al 1871 di quello di Castelnuovo di Porto. Nel marzo 1871 fu assegnato alla Agenzia delle imposte di Bracciano.

Catasto gregoriano

a) Urbano

- 411 "Catasto di variazione urbano di Campagnano" Variazioni 1-130 1834
Il registro contiene anche un repertorio dei possidenti con i riferimenti al catasto urbano e al registro dei trasporti entrambi non versati all'Archivio di Stato di Roma e alla fine un epilogo per la formazione del ruolo della dativa reale.
Registro di piccolo formato di cc. affrontate 37+14.

b) Rustico

- 412 Catastino del territorio di Campagnano pp. 1-424. 1834
In ogni pagina c'è il riferimento al catastino di variazione rustico.
Registro di piccolo formato di pp. n.te 424+27 con rubrica dei possidenti.
- 413 "Catastino di variazione del catastino rustico di Campagnano" Variazioni 1-168 1834
In ogni pagina c'è il riferimento alla pagina del catasto rustico (n. 412). È dotato di un repertorio dei possidenti che contiene riferimenti sia alla pagina del catasto rustico sia allo stesso registro di variazione e al registro dei trasporti non pervenuti.
Registro di piccolo formato di pp. n.te 43+22.
- 414 Territorio di Campagnano. Brogliardino per l'aggiornamento in campagna dei fondi rustici. 1834-1860
Il registro di medio formato si compone di cinque quinterni con numerazione propria, uno per ogni sezione di mappa. Ognuno di essi reca all'inizio l'indicazione dei diritti attivi di pascolo e alla fine il riepilogo della superficie censita nel 1835, un'appendice recante i numeri aggiunti nell'aggiornamento catastale del 1860 e un'altra, datata 1857, recante numeri e marche topografiche aggiunte posteriormente all'attivazione del nuovo estimo.
- 415 Territorio di Campagnano. Libro dei trasporti. Mutazioni 1-214 1861-1871
Ogni mutazione porta il riferimento alla matrice non pervenuta e alla istanza di voltura.
Registro di medio formato.

c) Volture

- 416 Istanze di voltura 1820, genn. 31-1871, apr. 21
Il pacco è composto di 5 sottofascicoli raggruppati le volture in rapporto ai mutamenti della distrettualizzazione delle cancellerie di cui alla nota 43. Il primo comprende 76 istanze indirizzate al Cancelliere di Bracciano (1820 gen. 31-1822 mag. 31); il secondo 534 istanze indirizzate al cancelliere di Castelnuovo di Porto, dal 26 gen. 1871 agente delle imposte (1822 lug. 23-1844 sett. 23; 1860 gen. 3-1870 gen. 26); il terzo infine contiene 14 istanze indirizzate all'agente delle imposte dirette di Bracciano (1871 mar. 7-apr. 21). Presso la Cancelleria del Censo le istanze di voltura di tutti i comuni del distretto avevano una numerazione unica: ciò spiega i salti nella numerazione delle istanze riguardanti il territorio dello stesso comune. Nel 1850 si ricominciò da capo la numerazione, ma sempre con lo stesso sistema.

CESANO, appodiato di Campagnano⁴⁴

Catasto piano

- 417 Catasto piano. 1783
Le proprietà vi sono raggruppate per contrade e quindi per ordine alfabetico e insieme numerico di assegna. Alla fine c'è il ristretto con la distinzione delle rispettive classi dei possidenti.
Registro cartaceo di grande formato (la copertina è strappata).
- 418 "Assegna de' beni spettanti a sua eccellenza il signor Principe D. Sigismondo Chigi esistenti nel territorio di Cesano. 21". 1778
Accanto alla descrizione di ogni proprietà è riportato a sinistra lo stesso numero con cui sono contrassegnate nel catasto.
Registro di grande formato.

Catasto gregoriano

Urbano

- 419 Brogliardo di Cesano. s.d. [1819]
Registro di grande formato di pp. n.te e scritte 67
- 420 "Censimento urbano. Copia del brogliardo originale della Comune di Cesano appodiato alla comune di Campagnano". 1830
Registro di piccolo formato di cc. n.te 10.
- 421 Catastino urbano del territorio di Cesano (cc. 1-70). 1834
Il registro contiene: 1) Repertorio dei possidenti con ristretto dell'estimo (cc. 1-4); 2) Catastino di variazioni urbane di Cesano (cc. 1-8).
Registro di piccolo formato.
- 422 Registro dei trasporti temporaneo del catastino urbano del comune di Cesano. Mutazioni 1-95.
Registro di grande formato di cc. ss. 22 parte n.te e parte no⁴⁵.

CASTELCHIODATO⁴⁶

Catasto gregoriano

a) Urbano

- 423 Catastino urbano di Castelchiodato. 1833
Il registro comprende un repertorio alfabetico dei proprietari, un'altro dei nuovi possidenti col riferimento al numero del trasporto temporaneo (ma il relativo registro non ci è pervenuto) e infine

⁴⁴ Cesano era compresa nel distretto censuale di Bracciano.

⁴⁵ La prima carta del presente registro è la copia conforme della carta 67 del registro dei trasporti temporaneo di Monterosi.

⁴⁶ Il comune di Castelchiodato ha fatto parte del distretto censuale di Palombara Sabina fino all'anno 1895. In quell'anno il R.D. n. 670 del 10 nov. distaccava la frazione di Castelchiodato dal comune di Palombara Sabina e l'aggregava a quello di Mentana che faceva parte del distretto censuale dell'Agenzia delle imposte di Roma.

un "Riepilogo contenente i possessori descritti tanto nel catastino primitivo che nel quinterno di variazioni".

Registro di piccolo formato di cc. 112 alcune delle quali non n.te.

b) Rustico

- 424** Catastino rustico di Castelchiodato. 1833
Dal catastino rustico si passa per mezzo di un numero scritto in rosso al margine, al quinterno di variazione n. 425. Alla fine c'è un indice alfabetico dei proprietari.
Reg. cart. di piccolo formato di pp. scritte e n.te 1-113 più 5 non n.te..

c) Urbano e rustico

- 425** Quinterno di variazione rustico e urbano. 1834
Le pagine 1-36 portano le variazioni del rustico; le pp. 39-44 le variazioni dell'urbano.
Registro di medio formato di pp. 44.

d) Vulture

- 426** Istanze di vultura. 1820, giu. 6-1870, apr. 8
Le istanze sono indirizzate alla Cancelleria del Censo di Palombara Sabina.
Dal 1834 fino al 1860 circa le vulture fanno riferimento ai due registri del catastino (nn. 423, 424). Per la numerazione cfr. quanto detto per il numero 416.
Pacco di carte sciolte.

FORMELLO⁴⁷

Catasto gregoriano

a) Urbano

- 427** Catastino urbano di Formello. 1834
Il registro contiene alla fine un indice dei possessori col riferimento alla intestazione e col riepilogo della superficie e dell'estimo. Porta anche il riferimento al registro dei trasporti non pervenuti.
Registro di piccolo formato, di cc. 164.
- 428** Catastino di variazioni. 1834
Le variazioni hanno un numero progressivo e portano il riferimento al catastino e al registro dei trasporti. Alla fine c'è un indice alfabetico dei possessori e un riepilogo.
Registro c. s., di cc. 9.

b) Rustico

- 429** Catastino rustico. 1834
Alla fine del registro c'è un indice alfabetico dei possessori col riassunto della superficie e dell'estimo. Vi sono riferimenti al registro dei trasporti e al registro delle variazioni.
Registro c. s., di pp. 193+11.

⁴⁷ Il comune di Formello ha fatto parte del distretto della cancelleria del censo di Castelnuovo di Porto.

- 430** Catastino di variazione rustico. Variazioni 1-94. 1834
Le variazioni sono numerate progressivamente e fanno riferimento oltre che al catastino a volte anche al registro dei trasporti. Alla fine c'è un indice alfabetico degli intestatari e un riepilogo dell'estimo.
Registro c. s., di pp. 27.
- 431** Registro dei trasporti rustici temporanei. Intestazioni 156. 1834
Il registro porta riferimenti ai due catastini del rustico. Nel registro si trova un inserto recante una testimonianza relativa ad una proprietà.
Registro di medio formato, di cc. 27.
- 432** Brogliardino per l'aggiornamento in campagna dei fondi rustici di Formello
Il registro è formato da tre quinterni uno per ogni sezione di mappa. Ognuno di essi reca all'inizio l'indicazione dei diritti attivi di pascolo e alla fine il riepilogo della superficie censita nel 1835 e un'appendice recante i numeri aggiunti di mappa con un altro riepilogo della superficie che tiene conto delle rettifiche.
Registro c. s.

MAGLIANO-PECORARECCIO⁴⁸

Catasto piano del 1778

- 433** Catasto piano.
Le proprietà sono raggruppate per "Quarti". Per ogni quarto sono riportate le relative assegni disposte alfabeticamente con numerazione progressiva. A pag. 404 c'è il ristretto con la disposizione delle relative classi di possidenti. Alle pp. 528-577 c'è la rubrica dei possidenti. Il registro doveva essere destinato in origine a contenere l'entrata e l'uscita dei feudi di casa Chigi come si legge sulla copertina.
Registro di piccolo formato legato in pergamena con tre rinforzi di cuoio di pp. n.te 561.

Catasto gregoriano

a) Urbano

- 434** Catastino. 1834
Nelle ultime carte c'è un repertorio alfabetico dei possidenti con il riepilogo dell'estimo per l'esigenza della dativa reale e della tassa sulle strade.
Registro di piccolo formato, di cc. 98 più 6 non n.te.
- 435** Catastino di variazioni. 1834
Il registro nell'ordine contiene: le variazioni di estimo; il riepilogo in cui si operano gli aumenti e le diminuzioni rispetto all'impianto; il repertorio dei possidenti con l'indicazione della pagina del catastino di impianto e del registro dei trasporti; il riepilogo dell'estimo totale sulla base del repertorio dei possidenti.
Registro c. s.

⁴⁸ Il comune di Magliano Pecorareccio faceva parte del distretto censuale della Cancelleria di Castelnuovo di Porto.

b) Rustico

- 436 Catastino di variazioni. 1834
Oltre alle variazioni il registro contiene il repertorio dei possidenti e il riepilogo dell'estimo complessivo.
Registro di piccolo formato.
- 437 Registro dei trasporti temporanei. 1834-1859
Nelle finche di sinistra c'è il riferimento alle pp. del catastino di variazione e a quelle del catastino primitivo che non ci è pervenuto.
Registro di medio formato, di cc. 28.

MAZZANO⁴⁹

Catasto piano del 1782

- 438 Catasto piano.
Il titolo del registro, che si trova sul piatto posteriore, è il seguente: "Nuovo catasto di questa illustre comunità di Mazzano o sia allibrazione di tutto il terratico contenente questo territorio, formato per supremo commando della Santità di Nostro Signore Pio Papa VI pontefice Massimo felicemente regnante, a norma degli ordini dati dalla Sacra Congregazione del Buon Governo con editto ed istruzione del dì quindici dicembre 1778, e dell'altre circolari, in seguito dalla stessa emanate". Il registro contiene: 1) trascrizione dell'editto del Buon Governo e le istruzioni per la formazione del catasto; 2) 189 assegni disposti alfabeticamente; 3) ristretto con la distinzione delle rispettive classi dei possidenti; 4) ristretto generale di tutti i possidenti, di loro terratico e valore; 5) catalogo di tutti i terreni raggruppati per tenuta; 6) rubrica alfabetica dei possidenti. Nella parte opposta dove si trova anche il titolo, sono riportate 60 assegni spesso intitolate agli stessi proprietari di quelle riportate nel catasto, ma con le quali non concordano in pieno né per la quantità (che è un terzo delle altre) né per il contenuto.
Registro di medio formato rilegato in pergamena (la copertina è in cattive condizioni e la parte anteriore è anche strappata) con rinforzi in cuoio.

Catasto gregoriano

a) Urbano

- 439 Catastino. 1834
Le ultime 6 carte non numerate contengono un repertorio dei possidenti col riferimento al registro dei trasporti non pervenuti.
Registro di piccolo formato, di cc. 102.

b) Rustico

- 440 Catastino. 1834
Nelle ultime pagine si trova il repertorio dei possidenti con il riepilogo della superficie e dell'estimo.
Registro c.s., di cc. 225.

⁴⁹ Il comune di Mazzano faceva parte del distretto censuale di Castelnuovo di Porto.

c) Urbano e rustico

- 441 Catastino di variazioni. 1834
Le variazioni fanno riferimento alla pagina del catastino.
Registro c.s., di pp. 14+12+5.

MENTANA⁵⁰

Catasto gregoriano

a) Rustico

- 442 Catastino di variazione rustico del comune di Mentana. 1835-1856
Il registro contiene l'indice dei possessori descritti tanto nel catastino primitivo che nel quinterno di variazione. In fondo c'è poi un allegato recante un "elenco dei padroni diretti ed utili dei fondi rustici,.... formato cogli estratti catastali redatti nel 1856".
Registro di piccolo formato.

b) Vulture⁵¹

- 443 Istanze dirette al cancelliere del Censo di Palombara. 1820, mag.22-1852, dic.20
Pacco di carte sciolte
- 444 Istanze c.s. 1853, febb.20-1870, dic.
Pacco c.s.

MONTE ROTONDO⁵²

Catasto del 1801

- 445 Catasto rustico.
Il registro è legato in una copertina più grande su cui si legge "Rubricella alfabetica del registro di corrispondenza". Sulla copertina del registro si legge "Al signor Giovanni Segreti esattore". Sulla prima carta è scritto: "Colletta sulla rustica possidenza alla ragione di baiocchi 32 per ogni centinaio di scudi di valore catastale per l'anno milleottocento". Si tratta di una rubrica alfabetica compilata ai fini di una tassazione e servita poi in via provvisoria per una prima applicazione del-

⁵⁰ Il comune di Mentana faceva parte del distretto censuale di Palombara Sabina. Il R.D. n. 7266 del 10 nov. 1890 dispose che a partire dal 1° gennaio 1891 i comuni di Monte Rotondo e Mentana cessassero di far parte del distretto di Palombara e fossero aggregati al distretto dell'Agenzia superiore delle imposte dirette e del catasto di Roma.

⁵¹ Per la numerazione delle istanze cfr. quanto detto per il n. 416.

⁵² Cfr. nota 50.

la legge sul censimento pontificio del 1816. Infatti le istanze di voltura fanno riferimento ad essa dal 1820 al 1831 anno in cui fu attivato il catasto gregoriano, e sul registro si trovano le annotazioni fino al 1831 relative a tutti i cambiamenti di proprietà col riferimento alle istanze di voltura. Al presente registro che è in cattivo stato di conservazione sono allegati: 1) un quinterno di cc. non num.10 contenente parte (lettera A e B) di una rubrica alfabetica dei proprietari con l'indicazione della superficie di ciascuna proprietà e del relativo estimo; 2) una tabella intitolata "Estimo del territorio di Monte Rotondo in Sabina..." copiata dall'originale esistente presso la "segreteria magistrale" di Monte Rotondo; 3) una carta sciolta contenente appunti su alcuni terreni. Registro di piccolo formato rilegato in pergamena di cc. n. 138 più cc. 10 non n.te.

Catasto gregoriano

a) Rustico

- [Catasto rustico. Lettere A-E. Tomo I, pp. 1-434 del 1833] Manca⁵³
- 446** Catasto rustico. Lettere F-P. Tomo II, pp. 435-858. 1833
I numeri in rosso al margine rinviano al numero progressivo del quinterno di variazione. C'è anche il riferimento al numero della variazione del catastino di variazione e, nelle osservazioni, alla istanza di voltura e al registro dei trasporti.
Registro di piccolo formato (le carte 453-441 sono bianche)
- 447** Catasto rustico, lettere P-Z. Tomo III, pp. 859-1261 1833
Le pp. 1211-1261 contengono un repertorio alfabetico dei possidenti col riassunto della superficie e dell'estimo.
Registro c.s. (le cc. 1203-1210 sono bianche)
- 448** Catastino di variazione rustico di Monte Rotondo. Variazioni 1-268 1833
Le variazioni portano il riferimento alla pagina del catastino e qualche volta alla istanza di voltura e al registro dei trasporti. Le ultime 37 pagine contengono un "Riepilogo contenente i possessori descritti tanto sul catastino primitivo che nel quinterno di variazioni". Detto riepilogo porta riferimenti alla pagina del catastino primitivo, al numero progressivo del quinterno di variazione e, nella finca delle osservazioni, al numero del trasporto.
Reg. c.s., di cc. 12537.

b) Rustico e urbano

- 449** Quinterno di variazione rustico ed urbano. 1834
Per il catasto urbano alla fine c'è un repertorio dei possidenti col riferimento al numero della variazione.
Registro di medio formato.
- 450** Trasporti, I, dalla partita 1 alla 333. 1835-1871
All'inizio c'è una rubricella alfabetica dei possidenti di cc. 10 col riferimento al trasporto relativo.
Registro c.s.
[Trasporti c.s., II, dalla partita 334 alla 653] Manca⁵⁴

⁵³ Mai pervenuto.

⁵⁴ Mai pervenuto.

- 451** Trasporti c.s., III, dalla partita 654 alla 709
Registro c.s.

1835-1871

b) Volture

Istanze dirette al Cancelliere del censo di Palombara Sabina.

- | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 452 (1) | dal n. 57 al n. 2095 ⁵⁵ | 1820, magg. 22 -1833, ag. 13 |
| 453 (2) | dal n. 2404 al n. 3609 | 1834, giu. 13 -1843, ag. 26 |
| 454 (3) | dal n. 3682 al n. 5013 | 1844, febb. 5 -1849, dic. 12 |
| 455 (4) | dal n. 33 al n. 1387 | 1850, apr. 3 -1854, dic. 30 |
| 456 (5) | dal n. 1389 al n. 3222 | 1855, giu. 2 -1859, dic. 9 |
| 457 (6) | dal n. 3236 al n. 4711 | 1860, gen. 6 -1863, dic. 24 |
| 458 (7) | dal n. 4720 al n. 5718 | 1864, gen. 15 -1866, dic. 29 |
| 459 (8) | dal n. 5734 al n. 6871 ⁵⁶ | 1867, gen. 24 -1870, dic. 30 |

Pacchi di carte sciolte.

⁵⁵ Per la numerazione cfr. quanto detto per il numero 416.

⁵⁶ Dal 1870 ottobre 5 in luogo di "Cancelleria del Censo" troviamo "Agenzia delle imposte".

TAVOLA DI RAFFRONTO

Nell'elenco di consistenza che accompagnava il versamento, i registri erano sommariamente raggruppati per serie con l'indicazione della consistenza di ciascuna. Se ne dà qui la corrispondenza con la numerazione del presente inventario:

elenco di consistenza		nuovo inventario	
n.1	(132 pacchi)	nn.	276-407
n.2	(1 pacco)	n.	416
n.3	(1 pacco)	n.	426
n.4	(2 pacchi)	nn.	443-444
n.5	(8 pacchi)	nn.	452-459
n.6	(99 registri)	nn.	1-99
n.7	(28 registri)	nn.	100-127
n.8	(22 registri)	nn.	171-192
n.9	(18 registri)	nn.	242-259
n.10	(3 registri)	nn.	168-170
n.11	(1 registro)	n.	197
n.12	(19 registri)	nn.	206-224
n.13	(1 registro)	n.	167
n.14	(1 registro)	n.	268
n.15	(2 registri)	nn.	235-236
n.16	(4 registri)	nn.	193-196
n.17	(4 registri)	nn.	261-264
n.18	(1 registro)	n.	260
n.19	(1 registro)	n.	161
n.20	(2 registri)	nn.	269-270
n.21	(26 registri)	nn.	135-160

elenco di consistenza	nuovo inventario
n.22 (8 registri)	nn. 225-232
n.23 (5 registri)	nn. 237-241
n.24 (7 registri)	nn. 128-134
n.25 (1 registro)	n. 271
n.26 (3 registri)	nn. 272-274
n.27 (1 registro)	n. 275
n.28 (2 registri)	nn. 233-234
n.29 (6 registri)	nn. 427-432
n.30 (1 registro)	n. 442
n.31 (4 registri)	nn. 438-441
n.32 (5 registri)	nn. 433-437
n.33 (4 registri)	nn. 423-425
n.34 (5 registri)	nn. 417-422
n.35 (8 registri)	nn. 408-415
n.36 (6 registri)	nn. 445-451
n.37 (2 registri)	nn. 165-166
n.38 (7 registri)	nn. 198-204
n.39 (3 registri)	nn. 162-164
n.40 (3 registri)	nn. 265-267
n.41 (1 registro)	n. 205

INDICE DEI NOMI DI PERSONA, DI LUOGO E DI MAGISTRATURA

ACCORSI B. 67

Adriatico, Dipartimento 48

Agenzie delle imposte 110

Agenzia/e delle imposte di, *vedi* sotto il nome del luogo

Agro romano, *vedi* Roma

AIMO P. 45

Alatri 29

ALATRI P. 30

ALBANI GIUSEPPE 52; 61; 61; 106

Albano, governo 110, 136

ALBORGHETTI 63

ALESSANDRO VII 17; 18

ALIPPI ANDREA 52; 107; 113

Ancona

Cancelleria del censo 58

Provincia 49; 81; 84

Apecchio 29

Apiro 29

AQUARONE A. 45; 45

ARAMINI A. 31

Ariccia 22

ARIOTI E. 26

Arucci (Campagnano) 137

Ascoli, provincia 81; 84

Assisi 29

BACCILI ANDREA 51

Bagnacavallo 29

BARTOLOZZI AGOSTINO 128

Bassano in Teverina 12

Basso Po, Dipartimento 44; 50; 63

Bastia 29

Belforte 29

BELLOBOLO 119

Benevento

Provincia 80; 80

Cancelleria del censo 59; 80

BERNASCONI PIETRO 128

Bettona 29

BETTONI M. 26

Bevagna 29

BILANCIA F. 106

BIRAGO 63

BOPONDI GIUSEPPE 84; 84

BOJANI F. DE 17

Bologna

Comune 8; 9; 28

Provincia 29; 31; 81; 84

Bolsena 21

BONCOMPAGNI [LUDOVISI IGNAZIO] 24

BOTTIGLIA LUIGI 51

Bracciano

Comune 12

Agenzia delle imposte 137

Cancelleria del censo 137; 138; 139

BUSCATINI C. 26

BRASCHI GIANNANGELO (Pro VI) 39

Cagli 29

Camera Apostolica 5; 6; 7; 10; 10; 18; 28;

52; 61; 64; 65; 69; 70

Camerino, provincia 49; 81; 84

Campagna 12; 81; 85

Campagnano 12; 14; 109; 111; 137; 137;

138; 139

Campana, (Campagnano) 137

Campoleone, tenuta (Agro romano) 126

Canara 29

Cancellerie del censo 11 12; 37; 37; 52;

53; 58; 59; 59; 62; 62; 67; 67; 80; 109;

110; 132; 136; 138

Cancelleria/e del censo di, *vedi* sotto il no-

me del luogo

Cancellerie del censo napoleoniche 47;

49; 50; 58

Canepina 22

Canterano 22

Cantiano 29
Cantone di, vedi sotto il nome del luogo
Capecchio (Campagnano) 137
 CAPPELLETTI D. 106
 CARD. D'ESTE, [LUIGI] 14
 CARLO VI, imp. 23; 24; 43; 47
Case (Campagnano) 137
Castagnete (Campagnano) 137
Castelchiodato 109-111; 139; 139; 140
Castello di Latera 12
Castelgiuliano, tenuta (Agro romano) 126
Castelnuovo di Porto, Cancelleria del censo 137; 138; 140-142
Castiglione del Lago 29
Castiglione, cantone 50
Castro e Ronciglione 31
Castro vetere (Tivoli) 14
 CATTANI DOMENICO 52; 54; 55; 56; 62; 81
Cavolelli (Campagnano) 137
 CECCHI D. 43
 CECCHOLUS DE TARANO HIERONIMUS 9; 9
Centrone, tenuta (Agro romano) 126
Cesano 109; 111; 139; 139
Cesarina, tenuta (Agro romano) 113
Cesena 26; 29
 CHIACCHIELLA R. 21; 21; 26
 CHIGI SIGISMONDO 139
 CHIGI, famiglia 141
 CHIUMENTI L. 106
Chiusi 21
Ciampino (Agro romano) 126
 CINGOLANI GIOVANNI BATTISTA 105; 106-108; 112; 113
Cisterna (Campagnano) 137
Citerna 29
Civita Castellana 12; 22
Civitavecchia, provincia 12; 85; 106
Civitella della Teverina 29
 CLEMENTE IX 17
 CLEMENTE X 17
 CLEMENTE XIII 25; 39
 CLERI L. 106
Colle Mattia, tenuta (Agro romano) 126
Colle Pizzuto, tenuta (Agro romano) 126
Colleferro, tenuta (Agro romano) 130
Comarca 74; 81; 84; 85; 113
Comarca, vedi anche **Roma**, Distretto e Provincia
 Commissione consultiva del censo 73; 75; 83

Commissione dei deputati provinciali (1834) 82; 83
Comune di, vedi sotto il nome del luogo
Conca, tenuta (Agro romano) 113
Condotti (Campagnano) 137
 Congregazione dei catasti (1816) 8; 45; 46; 51-53; 57; 58; 61; 64; 64; 67-69; 71; 73-75; 80-82; 85
 Congregazione del Buon Governo 18; 19; 21; 29; 32-38; 40-42; 107
 Congregazione particolare deputata alla soluzione di una controversia fra le comunità ed i baroni circa l'obbligo di pagare i pesi camerali (1702) 20
 Congregazione particolare deputata per lo studio del nuovo catasto (1777) 27; 27
 Congregazioni dei catasti (1777) 32-36
 CONSALVI ERCOLE 43; 43; 45; 51
 Consiglio amministrativo, vedi Presidenza delle Strade
 Consiglio d'Arte, vedi Presidenza delle Strade
 Consulta straordinaria degli Stati romani 50
Contea dei Baschi 22; 22
Cori 8
 CORILDINESI E. 31
Costacciaro 29

DAL PANE L. 30; 30; 39
 DE BOJANI F. 17
 DE MARCHIS TYDEUS 9
 DE VECCHIS P. A. 7; 8; 8; 9; 9; 12; 17; 18
 DEL FRATE COSTANTINO 68
 DEL GIUDICE M. 26
Delegazioni 74
 DELLA BRIGA MELCHIORRE 27
 DELLA PORTA GIROLAMO 42
 Depositeria Generale della R.C.A. 10
 Dicastero del censo, vedi Presidenza del censo
 Direzione generale dei catasti o del censo 52-54; 57-60; 62; 62; 70; 71; 73; 75; 77; 78; 85-87 109; 109; 111-113; 118
 Direzione generale del catasto e degli uffici tecnici presso il Ministero delle Finanze 110
 Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali 111

Direzione generale del censo napoleonica 47; 48
 Direzione generale delle finanze napoleonica 50
 Direzione generale delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e delle misure 86; 87; 118;
 Direzioni delle contribuzioni napoleoniche 51; 58
Distretto di Roma, vedi **Roma**
 DOMMARCO F. 51
 DONATI C. 19; 19

ESTE D', LUIGI, vedi CARD. D'ESTE [LUIGI]

FABI 119
Faenza 29
 FALCHI L. 110
Faleria ossia **Stabbia** 12
 FALZACAPPA GIOVANNI FRANCESCO 52; 56; 57
 FELICI GIROLAMO 69
Fermo, provincia 81
Ferrara
 Comune 28
 Provincia 31; 81
Foligno 29
Follettino (Campagnano) 137
Fontana Ladrona (Campagnano) 137
Forlì, provincia 81
Formello 109; 111; 140
Fossato (Foligno) 49
Fossombrone 29
 FROSINI ANTONIO MARIA 51
Frosinone, provincia 85; 111
 FRUTAZ A. 107

GAMBERINI ANTONIO DOMENICO 83; 109
Genzano 22
 GIOSI A. 14
 GIOVANNI PRETORIUS, DI NORIMBERGA, vedi Richter Jean
 GIULIO III 17
 Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico 119
 Giunte del censimento milanese 47

Giunta per la revisione degli estimi (1835) 57; 81; 83
 Giunta per la revisione degli estimi (1842) 83
 GIUSTINIANI LUCA 10
 GRASSELLINI GASPARE 52; 57; 58; 63
 GREGORIO XVI 43
Guastalla, Principato 48
Gubbio 29
 GUERRIERI GONZAGA CESARE 8; 31; 32; 37; 39; 45; 51-54; 61; 68; 69; 73; 80; 81

HOLL PIETRO 81

Imola 29
 IMPERIALI GIUSEPPE RENATO 20; 21; 27
 INNOCENZO X 17; 17
 INNOCENZO XI 7; 17-22; 43
Ischia 22
Isola Farnese, vedi **Roma**

LA MARCA N. 25; 25; 30; 30
La Mola (Campagnano) 137
 LANCONELLI A. 12
 LANTE ALESSANDRO 42
Latera 13
Lazio 12; 44; 50
Legazioni 74; 81; 84
 Cancellerie del censo 58; 59
Leprignano 12
 LITTA LORENZO 107
Littoria, provincia 111
 LOCATELLI PIETRO 68
 LODOLINI E. 8; 17; 31; 39; 56
Lombardia 23; 43; 47
 LONDI L. 11
 LORINI FELICE 68
Lugnano 29
 LUPA PALMIERI E. 67

Macerata di Montefeltro 29
Macerata, provincia 49; 81
Magliano Pecorareccio 109; 111; 141
 MANGELLI ORSI PAOLO 52; 56; 82
Mantova, Ducato 47

Marche 9; 11; 81
 Cancellerie del censo 58
MARCHESE SPADA [BERNARDINO] 21
Marchigiana, sezione 84; 85
MARIA TERESA d'Austria 43; 47
MARINI LUIGI 41; 51; 51; 52; 57; 59; 76
Marittima 12; 81; 85
Marmorelle, tenuta (Agro romano) 126
MARTINI A. 36
MARUCCHI A. 131
Massaccio 29
MATTEI MARIO 61
MATTIOLI COSTANTINO 128
Mazzancotta (Campagnano) 137
Mazzano 12; 109; 111; 142
MAZZARINI LUIGI 69
MAZZONI LUIGI 58; 86; 87; 128
MEDIANI G. 106
Mentana 109; 110; 111
Metauro, Dipartimento 44; 50; 63
Milano
 Comune 24
 Direzione generale del censo 63
 Ministero delle Finanze 86
 Ministero delle Finanze napoleonico 48
Mogliano 29
Mola de Monti (Campagnano) 137
Molara, tenuta (Agro romano) 126
Montagnano, tenuta (Agro romano) 126
Monte Cagnolo, tenuta (Agro romano) 126
Monte dell'Olmo 29
Monte Lupoli (Campagnano) 137
Monte Rotondo 143; 144
Montefalco 29
Montefiascone 29
Montegiorgio, cantone 50
Monterazzano (Campagnano) 137
Monterosi 139
Monterotondo 109; 110; 111
Montesecco 29
Montone 29
MORONI G. 7; 8; 57
Morro Valle 9
MURAT GIOACCHINO 44
Musone, Dipartimento 44; 50; 63

NARDI C. 51
Narni 12

NERI POMPEO 47
NICOLAI N.M. 7; 12; 28; 51; 106-108; 113
NOLLI GIOVANNI BATTISTA 69

ODESCALCHI BENEDETTO [Innocenzo XI] 17
OGGIONI PIETRO 68
Onano 12; 22
Orvieto
 Comune 11; 12; 26; 29
 Provincia 84
Ostia, vedi **Roma**

PACCA BARTOLOMEO 41; 52
PAGANUS JOHANNES 106
Paglian Casale, tenuta (Agro romano) 126

PALAZZI GIROLAMO 69
Palestrina 12
PALLAVICINI TOBIA 10
Palombara Sabina
 Agenzia delle Imposte 110
 Cancelleria del censo 139; 140; 143; 145

PAOLO III 6; 7; 9; 10
PAOLO IV 10
Parma 8
PASCARELLA C. 105
Passariano, Dipartimento 48
PASSIGLI S. 105; 105
PASTOR L. VON 17; 17
PASTURA RUGGIERO M.G. 6; 7; 9; 10; 12; 106

Patrimonio 9; 12; 81
Pecorari 29
PELLUTRI GIUSEPPE 128
PEROTTI F. 106

Perugia
 Comune 12; 26; 27; 29;
 Provincia 9; 81; 84

Pesaro
 Comune 81
 Provincia 84
Piacenza 8; 9
Pian del Carro (Campagnano) 137
Piane (Campagnano) 137
Piave, Dipartimento 48
Piemonte 47
Piglio 29
PIO V 11; 32

PIO VI 5; 5; 24; 25; 28; 31; 31; 32; 39; 43;
 106; 106; 107
PIO VII 5; 31; 39; 43-45; 51; 107; 108
PIO IX 43; 84; 84; 113
PIO, principessa [VALCARZEL TACON D. MARIA DELLA CONCEZIONE] 52
PISCITELLI E. 5; 25; 28; 29; 31; 39;
POMPEO A. 26
Porretta, cantone 50
Pratica, vedi **Roma**
 Presidenza del censo 11; 53; 54; 57; 58;
 59; 59; 60; 67; 67; 71; 79; 84; 112; 113;
 115
 Presidenza delle strade 76
 Consiglio amministrativo 76
 Consiglio d'Arte 76; 77
Provincia di, vedi sotto il nome del luogo

QUALEATTI P. 106
Quartucciolo (Campagnano) 137

RANKE L. VON 8; 10
Ravenna
 Comune 26
 Provincia 81
Recanati 29
Regno Italico 43; 46; 49; 60; 68; 68; 69
Reno, Dipartimento 44; 50; 63
REZASCO G. 41
RICCI ALESSANDRO 107; 108
RICHTER JEAN [GIOVANNI PRETORIUS, DI NORIMBERGA] 48

Rieti
 Comune 29
 Provincia 84
Rimini 29
Riolo 29
Roccacontrada 29

Roma
 Città 6; 18; 40-42; 60; 67; 69; 76-78;
 80; 84; 86; 106-113; 115; 118; 136
 Agenzia delle imposte 110; 111; 136;
 139; 143
 Agro romano 6; 40; 42; 60; 67; 68; 68;
 69; 81; 82; 84; 86; 105-109; 111-114;
 123; 128; 128; 131-133
 Cancelleria del censo 6; 53; 56; 57; 60;
 109-112; 132

Distretto 18; 40; 105; 107
 Isola Farnese 60; 109; 121; 128; 132
 Ostia 122; 131
 Pratica 122; 126; 131; 132
 Provincia 12; 12; 109-111; 136
 Agenzie delle imposte 87; 110; 136
 Cancellerie del censo 87
 Suburbio 42; 67-69; 84; 86; 105; 107-
 109; 112-114; 123; 133
 Ufficio distrettuale delle imposte dirette
 109; 111
 Ufficio tecnico erariale 111
Romagna 18
Romana, sezione 85-87; 118; 127
Ronciglione, vedi **Castro e Ronciglione**
ROTELLI C. 31
Rubicone, Dipartimento 44; 49; 50; 63
RUGGIERI A. 69

S. Anatolia 29
S. Angelo in Vado 29
S. Arcangelo 29
S. Croce (Tivoli) 14
S. Gennaro, tenuta (Agro romano) 126
S. Ginesio, cantone 50
S. Giusto 29
S. Lorenzo 22
S. Lorenzo delle Grotte 29
S. Maria in Fornarola, tenuta (Agro romano) 126
S. Matteo, tenuta (Agro romano) 126
S. Paolo (Tivoli) 14
S. Vitturino, tenuta (Agro romano) 126
Sabina 12; 81
SALA [GIUSEPPE ANTONIO] 45
SALVI GASPARE 69
SANGUINETTI L. 31
SANI TOBIA 69
SARDI DOMENICO 69; 107; 108
SARDI PIETRO 69
Sassoferrato 29
SAULI GIROLAMO 9
Savoia, Ducato 47
Schioggia 29
SCIBILLA S. 67
SCOTONI L. 105; 105
 Segreteria di Stato 51; 52; 60; 61; 76; 78;
 80; 80; 81; 82
 Segreteria per gli affari di Stato interni 83;

106; 109; 122
 SEGRETI GIOVANNI 143
Selva Grossa, (Campagnano) 137
Senigaglia 29
Serra S. Abondio 29
Serra S. Quirico 29
Serravalle 29
 SINISI D. 23; 26; 27; 29
 SISTO V 9
 SNELLIUS [WILLEBRORD SNELL VAN ROJEN] 66
 SOMAGLIA GIULIO MARIA DELLA 52
 SPADA [BERNARDINO], *vedi* Marchese Spada
Spello 29
Spoletto
 Comune 26
 Provincia 81
Stabbia, *vedi* Faleria
 STAFFOLANI G. 31
Suburbio di Roma, *vedi* Roma

Tagliamento, Dipartimento 48
 Tesoreria generale 84
 Tesorerie provinciali 5; 6; 12; 40
 Tesorierato 80
Tevere, Dipartimento 44; 51
 TIROLI 26
Tivoli 8; 12; 14
Todi 12; 14; 15; 26
 TOMASSETTI G. 106; 107
Tor Paluzzo, tenuta (Agro romano) 126
Torrta 12; 13; 14
 TOSTI M. 21; 21
Trasimeno, Dipartimento 44; 51
Treio (Tivoli) 14
Trevi 29
Trevignano 22
 TRIGLIA GIULIO CESARE 13
Tronto, Dipartimento 44; 49; 50; 63
 TROSCE' M. 31

Uffici del Registro 53; 62; 62
 Uffici distrettuali delle imposte dirette
 109; 110; 111
 Uffici tecnici di finanza 110; 111
 Uffici tecnici erariali 111

Ufficio/i distrettuale/i delle imposte dirette
 di, *vedi* sotto il nome del luogo
 Ufficio/i tecnico/i erariale/i di, *vedi* sotto il
 nome del luogo
Umbria 9; 11; 21; 44; 50
Umbro-Sabina, sezione 84; 85
Urbania 29
Urbania, cantone 50
 URBANO VIII 17
Urbino
 Cantone 29; 50
 Provincia 49
 Stato 18; 81
Urbino e Pesaro, provincia 84

VALCARZEL TACON D. MARIA DELLA CONCE-
 ZIONE, *vedi* Pio, principessa
Valentano 22
 VALERI G. 132
Valle di Baccano (Campagnano) 137
Valle Jaconia, tenuta (Agro romano) 126
Valle Marciana, tenuta (Agro romano)
 126
Valpignola, tenuta (Agro romano) 126
Velletri, provincia 85
Venezia, Repubblica 43
 VENTURI P. 28; 28
 VENTURINI LUIGI 128
 VERA GIUSEPPE 51
 VERGANI P. 7
Veroli 12; 22; 29
 VILLANI P. 31
 VITA SPAGNUOLO V. 6; 20; 105
Viterbo
 Città 87
 Provincia 85; 111

WILLEBRORD SNELL VAN ROJEN, *vedi* Snell-
 lius 66

ZANGHERI R 6; 23; 23; 24; 25; 26; 47
 ZANNELLA C. 26
 ZENOBI B.G. 31

NORMATIVA CITATA

- 1539/04/01, Imposizione dell'Aumento del sale in ragione di quattrini tre per ogni libra di
 sale 9
 1542/11/20, Imposizione del *Subsidium super bonis emphiteotarum, censuariorum et alio-
 rum respondentium* 10
 1543/03/07, Breve con il quale Paolo III conferisce competenze in materia contenziosa al
 Camerlengo relativamente al *sussidio triennale* 8
 1543/09/02, Breve relativo al *sussidio triennale* 8
 1559/04/15, Breve di Paolo IV, *Cupientes indemnitati*, che revoca qualsiasi esenzione dal
sussidio triennale 10
 1567/07/28, Costituzione di Pio V rivolta ai luoghi della Marca che annulla tutte le esenzio-
 ni dal *sussidio triennale* tranne quelle personali 11
 1588/01/22, Provvedimento istitutivo della *tassa delle galere** 9
 1681/06/30, Costituzione sopra la confezione dei nuovi catasti 8; 17-21
 1682/02/28, Circolare della Congregazione del Buon Governo sulla presentazione delle as-
 segne da parte degli ecclesiastici 19
 1682/12/16, Chirografo sull'abolizione dell'ultima metà della *Tassa degli utensili di leva* 17
 1686/12/18, Chirografo sull'abolizione di *Uno delli ultimi due delli tre quattrini a libra di
 carne, del quattrino per libra che si paga nello Stato di Urbino e della gabella di un
 baiocco a libra sopra il sapone che si paga a Roma e Distretto* 17; 18
 1703/09/26/Editto del Prefetto del Buon Governo "Sopra la confezione dei nuovi catasti ne'
 luoghi baronali" 20
 1708/10/13, Editto del Prefetto del Buon Governo "Per la rinnovazione de' nomi de' moder-
 ni possidenti nei Catasti delle Comunità" 21
 1777/07/23, Editto istitutivo di una Congregazione particolare deputata per lo studio del
 nuovo catasto** 26
 1777/12/15, "Editto sopra la formazione del catasto o allibrazione universale del terratico
 nelle cinque Provincie dello Stato Ecclesiastico" 26; 29; 35
 1778/03/28, Circolare del Buon Governo contenente alcune "Regole da osservarsi nell'ese-
 cuzione dell'editto, ed Istruzione de' 15 Dicembre 1777 sull'allibrazione universale del
 terratico 29; 107
 1779/02/20, Circolare del Buon Governo contenente le istruzioni per la formazione della
 "tariffa o tavola generale dei prezzi dei terreni" 34

*Il provvedimento è citato dal De Vecchis (v. nota 16)

**Il provvedimento è citato nel carteggio (v. nota 62)

- 1779/07/28, Editto del Pro-Tesoriere generale di esecuzione del Motu proprio di Pio VI diretto ai possessori di beni enfiteutici, livellari e responsivi della R.C.A. situati nello Stato di Castro e Ducato di Ronciglione per la compilazione dei relativi catasti 31
- 1781/04/25, Circolare del Buon Governo sulla formazione della tariffa particolare dei prezzi 35
- 1781/08/04, Circolare del Buon Governo relativa ai criteri di stima dei terreni 34
- 1783/01/25, Chirografo per la promulgazione del catasto annonario 106
- 1783/02/17, Editto del Prefetto dell'Annona di esecuzione del catasto annonario 106
- 1783/10/04, Editto del Prefetto del Buon Governo sulla proroga dei termini per i ricorsi contro gli estimi 36
- 1785/12/31, Circolare del Prefetto del Buon Governo che riapre i termini per la presentazione delle assegni 31
- 1788/09/10, Istruzioni per la registrazione dei cambiamenti di proprietà 36
- 1788/09/10, Notificazione del Prefetto del Buon Governo "Sul Regolamento da osservarsi all'occasione delle volture..." seguita dalle istruzioni per la relativa registrazione 36
- 1797/08/11, Editto del Camerlengo riguardante l'imposizione della tassa sul censimento piano 37
- 1801/02/20, Circolare per la imposizione di una tassa prediale sui fondamenti del catasto piano 38
- 1801/03/19, Motu proprio sul nuovo regolamento del sistema daziale 6; 38; 40; 51; 77; 107; 108
- 1801/04/20, Editto del Tesoriere generale sul nuovo sistema daziale 107
- 1804/06/08, Editto del Tesoriere generale con cui viene ordinato a tutti i possessori di case delle Provincie di presentare assegna giurata presso le Segreterie delle rispettive comunità 42
- 1804/08/12, Editto del Prefetto del Buon Governo di esecuzione del Motu proprio di Pio VII del 2 agosto che detta le regole per la riscossione della dativa reale 42
- 1805/06/08, Decreto napoleonico sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno d'Italia 47
- 1805/06/28, Decreto napoleonico sull'amministrazione del censo nel Regno italico 47
- 1805/12/05, Decreto del Vicerè Eugenio sui Cancellieri del censo 47
- 1807/01/12, Decreto napoleonico sulla organizzazione delle Finanze nel Regno d'Italia 48
- 1807/03/18, Regolamenti approvati da Pio VII "Per l'esigenza della Tassa sulle case" 42
- 1807/04/13, Decreto del Vicerè Eugenio relativo alla formazione del catasto del Regno 48-49
- 1807/04/27, Decreto del Vicerè Eugenio con cui si stabilisce che la Direzione Generale del Censo prenda la denominazione di Direzione Generale del Censo e delle Imposizioni dirette 47
- 1808/04/02, Decreto napoleonico con cui le provincie di Urbino, Ancona, Macerata e Camerino sono irrevocabilmente riunite al Regno d'Italia 49
- 1809/02/10, Decreto del Vicerè Eugenio sui trasporti delle proprietà nei registri censuari 47; 49
- 1809/03/11, Decreto del Vicerè Eugenio relativo alle operazioni del catasto in alcuni dipartimenti. 49
- 1809/06/29, Decreto del Vicerè Eugenio sull'organizzazione definitiva de' cancellieri del censo 49
- 1809/08/25, Decreto della Consulta straordinaria per gli Stati Romani relativo alla riscossione della dativa 50

- 1810/03/02, Decreto del Vicerè Eugenio relativo al riparto delle operazioni del nuovo catasto da eseguirsi nel 1810 50
- 1810/04/20, Decreto della Consulta straordinaria per gli Stati Romani istitutivo delle Direzioni delle contribuzioni 51
- 1811/09/28, Decreto del Vicerè Eugenio riguardante lo stabilimento delle Cancellerie del censo 50
- 1812/02/18, Decreto del Vicerè Eugenio riguardante lo stabilimento di un direttore del censo e delle imposte dirette in ogni dipartimento 50
- 1813/02/04, Decreto del Vicerè Eugenio riguardante la concentrazione di alcune cancellerie del censo. 50
- 1816/07/06, Motu Proprio di Pio VII sulla riforma della pubblica amministrazione 43; 45; 46; 51; 58
- 1816/11/06, Dispaccio della Congregazione dei catasti sulle Cancellerie nelle provincie di II recupera 58
- 1816/11/06, Dispaccio della Segreteria di Stato sulla istituzione della Direzione generale dei catasti 52
- 1817/02/22, Regolamento sulla misura e formazione delle mappe 46; 64-69
- 1817/02/26, Chirografo diretto al Tesoriere generale per autorizzare il contratto per la elevazione delle mappe 68; 69
- 1817/12/01, Regolamento per la definitiva sistemazione delle Cancellerie de' catasti 58-59
- 1818/01/08, Chirografo pontificio in cui si prescrive il Regolamento sulle volture delle partite nei catasti 61; 132
- 1818/02/08, Module ed istruzioni ai Cancellieri in esecuzione del regolamento sulle volture 61; 132
- 1818/04/08, Notificazione della Segreteria di Stato sul modo da tenersi per sostenere le spese dei nuovi catasti 60; 61
- 1818/12/10, Motu proprio di Pio VII sulla conservazione, e rinnovazione delle strade di Roma 76; 108-109
- 1819/02/22, Istruzioni ai periti stimatori delle fabbriche di Roma approvata dalla Congregazione de' catasti 76; 77
- 1819/03/03, Motu proprio di Pio VII sulle stime dei fondi rustici 69-71
- 1819/03/20, Regolamento sulle stime dei fondi rustici 69; 70-74
- 1819/07/17, Circolare della Presidenza del censo ai Delegati delle Provincie di prima recupera recante la nota dei comuni sede di Cancelleria 59
- 1819/09/22, Circolare del Direttore dei catasti ai Cancellieri delle Provincie di prima recupera relativa alla consegna da parte delle Comunità ai Cancellieri del censo del materiale catastale 11; 59-60
- 1819/09/22, Circolare della Presidenza del censo ai Delegati di Provincia di prima recupera relativa alla distrettuazione delle Cancellerie 59
- 1819/10/05, Dispaccio della Segreteria di Stato sulla composizione della Congregazione dei catasti 51-52
- 1821/05/16, Istruzioni per le stime dei fondi urbani delle provincie 78
- 1821/07/25, Circolare della Presidenza del censo diretta ai Cancellieri con cui viene trasmessa una circolare del Tesoriere generale diretta agli amministratori camerali volta a prevenire gli abusi da parte dei cursori nell'esigenza della dativa 59

- 1821/11/17, Regolamento interno per la Direzione generale del censo 52
- 1822/02/01, Istruzioni facoltative della Congregazione dell'Immunità ecclesiastica circa la liceità di aprire ai periti le porte dei luoghi sacri e di clausura 41
- 1822/05/18, Circolare del Direttore dei catasti agli ingegneri ispettori relativa alla formazione dei catastini delle fabbriche delle chiese per il pagamento della tassa sulle strade 78
- 1822/12/19, Istruzioni addizionali al regolamento del 16 maggio 1821 sulle stime dei fondi urbani delle province 78
- 1823/07/11, Istruzioni generali della Congregazione del censo per la compilazione dei nuovi estimi censuali dei fondi rustici 73
- 1823/10/04, Editto della Segreteria di Stato relativo alla diminuzione delle tasse ordinate per le operazioni catastali ed alla diminuzione o abolizione di alcune altre imposte 61
- 1823/10/04, Editto della Segreteria di Stato sulla attivazione del catasto fabbricati e terreni di Roma per il pagamento della tassa delle strade 76-77; 80
- 1825/09/28, Circolare del Direttore generale dei catasti Luigi Marini sulla valutazione degli orti dei luoghi di clausura 41
- 1828/10/28, Circolare del Direttore generale dei catasti relativa alla nuova distrettuazione delle Cancellerie in base al riparto territoriale del 21 dic. 1827 60
- 1831/09/27, Notificazione del Presidente del censo relativa alle volture 62
- 1832/06/25, Dispaccio della Segreteria di Stato per l'istituzione di una Commissione di periti per l'esame dei reclami sugli estimi 82
- 1832/06/28, Regolamento interno della Presidenza del censo 54
- 1832/08/09, Istruzioni per lo sfogo dei reclami compilate dalla Congregazione del censo e approvate con dispaccio della Segreteria di Stato del 4 agosto 82
- 1832/08/09, Circolare della Presidenza del censo diretta ai Legati ed ai Delegati per sollecitare la collaborazione ai lavori di sfogo dei reclami sugli estimi 82
- 1832/08/14, Circolare riservata della Segreteria di Stato relativa alla istituzione di una Commissione di periti per l'esame dei reclami sugli estimi 82
- 1833/02/23, Istruzioni circolari per gli Ispettori alle stime censuali sulla compilazione dei catastini 79
- 1833/05/07, Circolare della Presidenza del censo sul modo di allibrare sui catastini le esenzioni dalla dativa e dalla tassa sulle strade 79; 117
- 1833/09/26, Circolare del Dicastero generale del censo che fissa il termine per la pubblicazione dei catastini 79
- 1834/05/27, Circolare del Dicastero generale del censo relativa all'impianto dei registri dei trasporti temporanei 79; 119
- 1834/11/22, Circolare della Segreteria di Stato sulla attivazione del catasto e sulla creazione di una Commissione di deputati provinciali per l'esame delle operazioni censuali 82
- 1835/05/07, Ordine del pro-presidente del censo sulla formazione dei ruoli della dativa 82
- 1835/06/30, Regolamento interno della Presidenza del Censo 56
- 1835/07/11, Regolamento sulla revisione generale del nuovo estimo censuario diramato con circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni di pari data 83
- 1835/07/16, Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni relativa alla attivazione dei nuovi estimi 82
- 1835/07/28, Notificazione della Segreteria per gli affari di Stato interni con cui le vigne dell'Agro e del Suburbio di Roma vengono esentate dalle tasse 109; 122

- 1835/09/28, Notificazione della Segreteria per gli affari di Stato interni relativa alla attivazione dei nuovi ruoli della dativa 83; 122
- 1835, [dopo il 1° ott.], Regolamento interno della Presidenza del censo 56
- 1836/02/20, Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni relativa alla riscossione della dativa 60; 106
- 1838/09/13, Circolare della Presidenza del censo diretta agli Ispettori censuari riguardante il controllo sulla corretta tenuta degli archivi delle Cancellerie del censo 112
- 1840/12/07, Regolamento provvisorio per l'archivio della Presidenza del censo 56; 58
- 1841/02/20, Regolamento interno per la Presidenza del censo 57
- 1841/03/27, Regolamento per l'archivio della Presidenza del censo 56
- 1842/05/07, Regolamento emanato dalla presidenza del censo per gli estratti dalle mappe e per la elevazione de' tipi 59
- 1845/06/14, Circolari della Presidenza del censo dirette agli Ispettori del censo relative alla trasmissione della "pianta provvisoria per l'archiviazione degli atti" 62; 112
- 1865/01/26, Legge n.2136 sulla revisione dei redditi dei fabbricati nel Regno d'Italia 86; 118
- 1870/08/11, Legge n.5784 di esecuzione dell'art. 20 della L. del 26 gennaio 1865 86; 118
- 1870/11/16, Regio Decreto, n.6046, relativo alla istituzione delle Agenzie delle imposte nella provincia di Roma 110; 136
- 1871/01/15, Regio Decreto, n.11, con cui viene assegnato all'Agenzia delle imposte di Roma solo il comune di Roma 110
- 1871/04/26, Notifica della Direzione generale delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e delle misure alla Direzione del censo di Roma relativa all'aggiornamento del catasto urbano della sezione romana 86
- 1871/06/05, Regio Decreto, n.267, per l'emanazione del regolamento relativo alla revisione dei redditi dei fabbricati 86; 118
- 1871/06/16, Regio Decreto, n.260, (all. B), che estende alla provincia romana la legge del 1865 sulla revisione dei redditi dei fabbricati 86; 118
- 1871/07/11, Istruzioni per la rettifica catastale dei fabbricati nella provincia romana 87; 118
- 1871/08/23, Circolare per la trasmissione delle istruzioni relative all'aggiornamento dei fabbricati del rustico 87
- 1871/09/17, Regio decreto, n.458, sulla attivazione dell'estimo rettificato della provincia romana 127
- 1871/09/17, Regio Decreto, n.458, che attiva l'estimo rettificato della provincia romana 86
- 1872/07/28, Regio Decreto, n. 941, relativo alla proroga dei termini per la pubblicazione dell'estimo rettificato della provincia romana 86
- 1875/12/23, R. Decreto, n. 2879, sulla soppressione della Presidenza del censo 58
- 1876/11/23, Regio Decreto, n.3525, che modifica l'ordinamento della Agenzie delle imposte 110
- 1890/11/10, Regio Decreto, n.7266, con cui vengono modificate le circoscrizioni di alcune Agenzie delle imposte 110
- 1891/01/01, Regio Decreto, n.7266, che aggrega i comuni di Monte Rotondo e Mentana alla Agenzia superiore delle imposte dirette e del catasto di Roma 143
- 1895/11/10, Regio Decreto, n.670, con cui viene distaccata la frazione di Castelchiodato dal comune di Palombara Sabina per essere aggregata a quello di Mentana 110; 139

- 1907/03/24, Regio Decreto, n.237, che affida la conservazione del nuovo catasto terreni agli Uffici tecnici di finanza 110
- 1924/05/23, Regio Decreto, n.924, che denomina le Agenzie delle imposte Uffici distrettuali delle imposte dirette 110
- 1936/09/22, Regio Decreto, n.2007, che muta il nome della Direzione generale del catasto e degli uffici tecnici presso il Ministero delle Finanze in Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed il nome degli Uffici tecnici di finanza in quello di Uffici tecnici erariali 110
- 1938/05/10, Regio Decreto, n.664, sull'aggiornamento delle disposizioni in materia di catasti 111
- 1938/06/16, Regio Decreto, n.962, sulla soppressione delle sezioni tecniche di conservazione del catasto 111
- 1939/04/04, Regio Decreto, n.589, che attribuisce la competenza sui vecchi catasti rustici in vigore agli Uffici tecnici erariali 111
- 1945/03/22, Decreto legislativo, n.145, che modifica la circoscrizione dell'U.T.E. di Roma 111

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	3
INTRODUZIONE	5
IL SUSSIDIO TRIENNALE	7
CATASTI CINQUECENTESCHI	11
IL CATASTO INNOCENZIANO	17
IL CATASTO PIANO DEL 1777	23
IL SISTEMA DAZIALE	39
IL CATASTO GREGORIANO	43
I PRECEDENTI NAPOLEONICI	46
LA CONGREGAZIONE DEI CATASTI, LA PRESIDENZA E LA DIREZIONE DEL CENSO	51
LE CANCELLERIE DEL CENSO	58
LA SPESA	60
ALCUNE SCRITTURE CATASTALI	61
a) <i>vulture</i>	61
b) <i>mappe</i>	63
LE STIME DEI FONDI RUSTICI E LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL CENSO	69
<i>Valutazione dei fondi</i>	70
<i>Commissione consultiva del censo</i>	71
<i>Rateizzazione degli estimi</i>	71
<i>Fabbriche rurali, strade, valli da pesca e saline</i>	72
<i>Pubblicazione degli estimi e riparto della dativa</i>	72
ALTRE NORME PER LE STIME E PIANO FINANZIARIO	73
LE STIME DEI FONDI URBANI	76
a) <i>Roma</i>	76
b) <i>Le Provincie</i>	78
ALTRE SCRITTURE CATASTALI	79
<i>Catastini e trasporti</i>	79
ATTIVAZIONE DEL CATASTO GREGORIANO	80
LA GIUNTA PER LA REVISIONE DEGLI ESTIMI	83
LA SEZIONE ROMANA	85

TAVOLE FUORI TESTO

I	88
II	89
III	90
IV	91
V	92
VI	93
VII	94
VIII	95
IX	96

APPENDICE

Contratto per la elevazione della pianta di Roma	97
--	----

LA CANCELLERIA DEL CENSO DI ROMA POI AGENZIA DELLE IMPOSTE (1824-1890)

INVENTARIO

<i>I catasti di Roma ed Agro Romano.</i>	105
<i>L'archivio della Cancelleria del censo di Roma.</i>	109
SERIE I: Roma, Urbano (fabbricati e rustico): <i>Catastini del 1824</i>	115
SERIE II: Roma, Urbano (fabbricati): Catasto attivato il 1 gennaio 1824. <i>Intestazioni vigenti al 30 settembre 1868</i>	117
SERIE III: Roma, Urbano (fabbricati e rustico): <i>Aggiornamenti del 1871</i>	118
SERIE IV: Roma, Urbano (fabbricati): <i>Trasporti dall'anno 1824 al 1875</i>	119
SERIE V: Roma, Urbano (rustico interno): <i>Matrice del 1872</i>	120
serie VI: Roma, Urbano (rustico interno): <i>Trasporti dal 1872 al 1885</i>	120
SERIE VII: Roma, Urbano (rustico interno): <i>Matrice 1883-1885</i>	121
SERIE VIII: Roma, Urbano (fabbricati e rustico): <i>Possessori</i>	121
SERIE IX: Roma, Suburbio e Agro (fabbricati): <i>Catastini del 1835</i>	122
SERIE X: Roma, Suburbio (vigne): <i>Catastini del 1835</i>	122
SERIE XI: Roma, Suburbio (vigne): <i>Matrice del 1870</i>	123

SERIE XII: Roma, Suburbio (rustico): <i>Aggiornamenti del 1878</i>	124
SERIE XIII: Roma, Suburbio (rustico): <i>Trasporti dal 1835 al 1891</i>	124
SERIE XIV: Agro romano, Vigne: <i>Catastini del 1835</i>	125
SERIE XV: Agro romano, Vigne: <i>Catastini del [1841]</i>	126
SERIE XVI: Agro romano, Vigne: <i>Matrice del 1870</i>	126
SERIE XVII: Agro romano, Vigne: <i>Trasporti dal 1841 al 1882</i>	127
SERIE XVIII: Agro romano, Tenute: <i>Catastini del 1835</i>	129
SERIE XIX: Agro romano, Tenute: <i>Matrice del 1870</i>	129
SERIE XX: Agro romano, Tenute: <i>Trasporti (1835-1882)</i>	130
SERIE XXI: Roma, Suburbio e Agro	131
SERIE XXII: Agro romano, tenute di Colleferro, Isola Farnese, Ostia e Pratica	131
SERIE XXIII: Roma e Agro romano: <i>Vulture</i>	132

CATASTI DI COMUNI AGGREGATI IN DATE DIVERSE AL DISTRETTO CENSUALE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ROMA

CAMPAGNANO

Catasto piano del 1777	137
Catasto gregoriano	138
a) Rustico	138
b) Urbano	138
c) Vulture	138

CESANO, appodiato di Campagnano

Catasto piano	139
Catasto gregoriano, urbano	139

CASTELCHIODATO

Catasto gregoriano	139
a) Urbano	139
b) Rustico	140
c) Vulture	140

FORMELLO

Catasto gregoriano	140
a) Urbano	140
b) Rustico	140

MAGLIANO PECORARECCIO	
Catasto piano del 1778	141
Catasto gregoriano	141
<i>a) Urbano</i>	141
<i>b) Rustico</i>	142
MAZZANO	
Catasto piano del 1782	142
Catasto gregoriano	142
<i>a) Urbano</i>	142
<i>b) Rustico</i>	142
<i>c) Urbano e Rustico</i>	143
MENTANA	
Catasto gregoriano	143
<i>a) Rustico</i>	143
<i>b) Volture</i>	143
MONTEROTONDO	
Catasto del 1801	143
Catasto gregoriano	144
<i>a) Rustico</i>	144
<i>b) Rustico e Urbano</i>	144
<i>c) Volture</i>	145
TAVOLA DI RAFFRONTO	147
INDICE DEI NOMI DI PERSONA, DI LUOGO E DI MAGISTRATURA	149
NORMATIVA CITATA	155